



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

**LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DEI  
CALCIATORI PROFESSIONISTI**

PROBLEMI ATTINENTI ALLA RISARCIBILITÀ DEL DANNO IN AMBITO  
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Antonio GAMBARO

CORRELATORE:

Prof. a.c. Avv. Lucio COLANTUONI

TESI DI LAUREA DI:

Luca Daniele Fortunato

Matricola: 774018

ANNO ACCADEMICO: 2014-2015



# INDICE

Premessa	1
Introduzione	4

## CAPITOLO I

### L'ORDINAMENTO SPORTIVO

#### CALCISTICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1. L'ordinamento sportivo internazionale	6
1.1 Il C.I.O.	7
1.2 La F.I.F.A.	10
1.3 Lo statuto F.I.F.A: principi generali e contenuto	13
1.4 La disciplina dello status di membro F.I.F.A.	15
2. La Confederazione calcistica europea: la U.E.F.A.	18
3. L'ordinamento sportivo nazionale	21
3.1 Il C.O.N.I.	21
3.2 La Federazione Italiana Giuoco Calcio	28

## CAPITOLO II

### IL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA CALCISTICA

#### NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1. La giustizia sportiva a livello internazionale	30
1.1 Il <i>Player's Status Committee</i>	31
1.2 Il <i>Dispute Resolution Chamber</i>	32
1.3 L'ultimo grado di giudizio: il <i>Tribunal Arbitral du Sport</i>	37
2. Il sistema di giustizia in ambito U.E.F.A.	42
3. La giustizia sportiva a livello nazionale	44

3.1 Le diverse tipologie di giustizia sportiva	44
3.2 I rapporti tra giustizia sportiva e ordinaria	46
3.3 La clausola compromissoria ed il ruolo del Collegio Arbitrale	51
3.4 Gli organi nazionali di giustizia sportiva	54

### **CAPITOLO III**

#### **LE FONTI REGOLAMENTARI NELL'AMBITO DEI TRASFERIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI**

1. Fonti regolamentari nell'ambito F.I.F.A.	60
1.1 Il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori: la <i>ratio</i> della sua introduzione e principi generali	60
1.2 Disposizioni e contenuti del R.S.T.P.	63
1.3 L'evoluzione storica del rapporto di lavoro sportivo: la sentenza Bosman	65
1.4 Gli effetti della sentenza Bosman sulla disciplina in tema di trasferimenti di calciatori professionisti	69
2. Fonti regolamentari nell'ambito F.I.G.C.	70
2.1 Le norme organizzative della F.I.G.C. sui trasferimenti e le cessioni del contratto	72

### **CAPITOLO IV**

#### **LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI: LA LEGGE 23 MARZO 1981, n. 91 SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO**

1. Il c.d. "vincolo sportivo": natura giuridica	76
2. Il rapporto di lavoro sportivo prima dell'introduzione della Legge n. 91/81	80
3. Contenuto e finalità della Legge n. 91/81	82

## **CAPITOLO V**

### **IL CONTRATTO CALCISTICO PROFESSIONISTICO**

#### **ALLA LUCE DELLA L. n. 91/81**

1. La costituzione del rapporto di lavoro sportivo	91
2. Gli elementi essenziali del contratto calcistico nei professionisti	94
3. La durata del contratto	104
4. Profili d'invalidità del contratto	106

## **CAPITOLO VI**

### **LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO IN**

#### **AMBITO NAZIONALE**

1. La risoluzione consensuale del contratto calcistico	111
2. La risoluzione unilaterale del contratto nell'ambito della disciplina nazionale	118
3. Il recesso <i>ante tempus</i> dal contratto di lavoro calcistico a tempo determinato: riferimenti codicistici	121
4. I casi giurisprudenziali della giustizia sportiva nazionale	124

## **CAPITOLO VII**

### **LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO**

#### **NELLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE**

1. La risoluzione unilaterale del contratto in ambito internazionale	127
2. La risoluzione contrattuale per giusta causa e per giusta causa sportiva	130
3. Il divieto di recesso durante una stagione sportiva	140
4. La giurisprudenza della giustizia sportiva internazionale	141

## **CAPITOLO VIII**

### **LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO SENZA GIUSTA CAUSA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. La risoluzione senza giusta causa a livello internazionale                           | 144 |
| 2. L'evoluzione giurisprudenziale del <i>Dispute Resolution Chamber</i><br>e del T.A.S. | 149 |

## **CAPITOLO IX**

### **LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO SENZA GIUSTA CAUSA IN CAMPO INTERNAZIONALE**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La <i>ratio</i> dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A.                                   | 164 |
| 2. Il calcolo dell'indennità: i criteri applicativi dell'art. 17 R.S.T.P.                  | 167 |
| 3. La giurisprudenza del T.A.S. in tema di risarcibilità del danno                         | 175 |
| 4. La predeterminazione dell'indennità: le <i>buy-out clauses</i>                          | 188 |
| 5. Il c.d. "Periodo protetto" e le sanzioni sportive                                       | 190 |
| 6. La giurisprudenza del <i>Dispute Resolution Chamber</i> in tema<br>di sanzioni sportive | 193 |

## **CAPITOLO X**

### **I CRITERI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CAMPO NAZIONALE**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. La determinazione del risarcimento del danno in caso di recesso<br>ingiustificato da parte delle società | 196 |
|---|-----|

2. Il recesso ingiustificato del calciatore professionista: la determinazione convenzionale del danno risarcibile	197
--	-----

## **CAPITOLO XI**

### **COMPARAZIONE CON ALTRI ORDINAMENTI SPORTIVI IN TEMA DI RISARCIBILITÀ DEL DANNO IN CASO DI RISOLUZIONE SENZA GIUSTA CAUSA**

1. Il problema del danno risarcibile affrontato in Spagna: la previsione del <i>Real Decreto 1006/1985</i>	203
1.1 La forzatura dell'art.16 del <i>Real Decreto 1006/1985</i> : il caso Ronaldo	207
1.2 La predeterminazione di un'indennità eccessiva: la giurisprudenza del <i>Tribunal Supremo</i>	212
2. La determinazione dell'indennizzo nell'ordinamento sportivo francese	217
3. Il calcolo della " <i>compensation</i> " nel Regno Unito	219
4. Il calcolo dell'indennità nell'ordinamento sportivo portoghese	221
Conclusioni	223
Bibliografia	227





## PREMESSA

In questo elaborato si vuole cercare di ricostruire la fattispecie della risoluzione unilaterale del contratto dei calciatori professionisti, focalizzando l'attenzione, in particolare, sulla risoluzione senza giusta causa del contratto sportivo e sui problemi che ne derivano circa il metodo di calcolo più adeguato dell'indennità dovuta dalla parte inadempiente.

Punto di partenza per il raggiungimento di questo scopo è la disamina dell'ordinamento sportivo. In particolare viene esaminato l'ordinamento sportivo sia nell'ambito internazionale, analizzando le istituzioni più rilevanti nell'ambito sportivo calcistico (C.I.O. e F.I.F.A.), sia nell'ambito europeo (U.E.F.A.), nonché nell'ambito nazionale, prendendo in considerazione il C.O.N.I. e la Federazione calcistica italiana di riferimento, ossia la F.I.G.C.

La trattazione prosegue, poi, attraverso l'esame della giustizia sportiva, dapprima a livello internazionale, prendendo in particolare considerazione gli organi di giustizia sportiva della F.I.F.A., cioè il *Dispute Resolution Chamber* (D.R.C.) e il *Tribunal Arbitral du Sport* (T.A.S.) le cui pronunce e gli orientamenti giurisprudenziali ricoprono un ruolo primario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito da questo elaborato, e successivamente a livello nazionale, vagliando le caratteristiche e le particolarità degli organi di giustizia sportiva italiana.

Si ritiene poi opportuno, analizzare le fonti regolamentari fondamentali agli scopi di questo elaborato. Nello specifico, vengono esaminati con particolare attenzione il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori della F.I.F.A., il quale, attraverso il capo IV rubricato “*Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società*” disciplina espressamente le dinamiche della risoluzione unilaterale del contratto dei calciatori professionisti in ambito internazionale, nonché le N.O.I.F. ossia le norme organizzative interne della F.I.G.C., al fine di valutare quali disposizioni sono previste a livello nazionale circa la risoluzione unilaterale posta in essere da una parte del contratto.

Inoltre, sempre in ambito nazionale, vengono considerate le fonti normative di riferimento dell'ordinamento sportivo in Italia, prestando particolare attenzione ai

contenuti e alle finalità della L. n. 91/1981.

In seguito, si esaminano le caratteristiche principali del contratto sportivo calcistico in generale, analizzando, in particolare, i suoi elementi essenziali ed i suoi profili d'invalidità.

Successivamente, lo studio si focalizza sull'analisi della risoluzione del contratto sportivo, punto nodale di questa trattazione, valutando tale disciplina dapprima in ambito nazionale facendo anche chiaro riferimento alle pronunce della giurisprudenza italiana in merito, e poi, in ambito internazionale, considerando in primo luogo le ipotesi di risoluzione unilaterale del contratto calcistico per giusta causa e giusta causa sportiva previste rispettivamente dagli artt. 14 e 15 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, ed in secondo luogo, la disciplina della risoluzione unilaterale senza giusta causa disciplinata dal Regolamento F.I.F.A., in particolare, prendendo in considerazione le pronunce di maggior rilievo della giurisprudenza internazionale.

In base agli orientamenti della giurisprudenza internazionale esaminati in tali pronunce, si può affrontare il problema attinente alla risarcibilità del danno in ambito internazionale a seguito della risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa.

Infatti, viene trattato in modo specifico l'art. 17 del Regolamento F.I.F.A., articolo di fondamentale importanza per gli scopi di questo elaborato, poiché disciplina espressamente le conseguenze di una risoluzione contrattuale senza giusta causa.

In particolare, dopo aver analizzato la *ratio* di detto articolo ed i criteri in esso contemplati per il calcolo dell'indennità dovuta dalla parte contrattuale inadempiente, vengono prese in considerazione le già citate pronunce rilevanti della giurisprudenza internazionale al fine di valutare le diversità dei criteri utilizzati per il calcolo dell'indennizzo.

Inoltre, vengono analizzati anche altri aspetti significativi dell'art.17, come ad esempio la previsione del c.d. "Periodo protetto", entro il quale la risoluzione unilaterale senza giusta causa non produrrà in capo alla parte inadempiente soltanto l'obbligo di corrispondere alla controparte un risarcimento del danno, ma anche la previsione di sanzioni sportive a suo carico.

Al fine di fornire un esaustivo quadro anche di quest'ultima dinamica dell'art. 17,

vengono ricercati i casi giurisprudenziali rilevanti attinenti al tema delle sanzioni sportive previste espressamente dal Regolamento F.I.F.A.

Il problema della risarcibilità del danno conseguente ad una risoluzione unilaterale senza giusta causa viene poi affrontato anche in ambito nazionale, al fine di valutare quali criteri di calcolo possono essere utilizzati per quantificare l'ammontare dell'indennità dovuta nel nostro ordinamento sportivo.

Infine, si ritiene opportuno valutare i criteri utilizzati in alcuni ordinamenti sportivi europei per quantificare l'indennità dovuta a seguito di una risoluzione unilaterale senza giusta causa di un contratto sportivo calcistico. Per questo motivo si analizzano i criteri previsti dall'ordinamento spagnolo, prendendo in considerazione le disposizioni previste dal *Real Decreto 1006/1985*, dall'ordinamento francese e dal Regno Unito, nonché dall'ordinamento portoghese al fine di poter descrivere esaurientemente tutte le tematiche attinenti al tema oggetto di questo elaborato.

## INTRODUZIONE

Il tema della risoluzione contrattuale dei calciatori professionisti si pone come una delle tematiche più importanti e complesse del diritto sportivo calcistico sia in ambito internazionale sia in quello nazionale.

Tale importanza è evidenziata dal principio fondamentale su cui si basa l'intero Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, ossia il mantenimento della stabilità contrattuale tra calciatori professionisti e società calcistiche.

Infatti scopo principale del Regolamento è di contemperare da un lato l'esigenza di mobilità degli atleti, attraverso la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto all'avversarsi di certe condizioni e, dall'altro, il bisogno delle società sportive di avere la certezza dei contratti stipulati, disponendo l'obbligo del risarcimento del danno e, nei casi più gravi, comminando anche sanzioni sportive a carico della parte contrattuale che ha risolto senza giusta causa il contratto sportivo.

Le significative problematiche che si pongono in relazione a questo tema, si evidenziano, in particolare, nel calcolo dell'indennità dovuta dalla parte che ha risolto unilateralmente ed ingiustificatamente il contratto da parte dell'autorità competente.

Tale difficoltà nasce, in ambito internazionale, dalla genericità dei criteri contemplati dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. e dalla mancanza, invece, in ambito nazionale, di disposizioni specifiche in merito da parte dell'ordinamento sportivo italiano.

Per questo motivo, al fine di raggiungere gli scopi di questo elaborato, si ritiene opportuno considerare gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto.

In particolare, si ritiene opportuno in ambito nazionale analizzare i pareri dottrinali più rilevanti al fine di poter individuare i criteri considerati più adeguati di calcolo dell'indennità in conseguenza della risoluzione unilaterale del contratto senza alcuna giusta causa.

In ambito internazionale, invece, vengono prese in considerazione le pronunce della giurisprudenza F.I.F.A. più rilevanti in relazione a questo tema, al fine di evidenziare le differenze che si sono prodotte nel calcolo dell'indennizzo a seguito della risoluzione contrattuale senza giusta causa del contratto calcistico e di individuare, inoltre, gli indirizzi giurisprudenziali correnti in merito.

Pertanto, l'incertezza applicativa delle previsioni dell'art. 17 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori si riflette sull'autorità F.I.F.A. chiamata a quantificare l'indennizzo dovuto a seguito della risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto sportivo calcistico, la quale, molto spesso, si è trovata in difficoltà nell'applicazione dei criteri previsti dal sopracitato articolo del Regolamento.

È doveroso, inoltre, sottolineare che la difficoltà nell'individuazione della corretta compensazione dovuta alla parte lesa a causa della risoluzione unilaterale del contratto, testimoniata dalla discordanza delle pronunce della giurisprudenza internazionale sul punto, ha prodotto, nel corso degli anni, veementi polemiche nel mondo calcistico date proprio dalla mancanza di criteri certi per il calcolo della compensazione.

Alla luce di queste problematiche, si vuole, pertanto, cercare di identificare in questo elaborato i criteri che si possono ritenere più corretti per la quantificazione dell'indennizzo dovuto e che siano inoltre conformi alle predette esigenze perseguite dal Regolamento F.I.F.A., nonché di individuare le possibili soluzioni proposte dalla dottrina per attenuare tali difficoltà.

# CAPITOLO I

## L'ORDINAMENTO SPORTIVO CALCISTICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

### 1. L'ordinamento sportivo internazionale

In relazione alla tematica relativa all'ordinamento sportivo internazionale assume particolare rilevanza la questione concernente la natura di ordinamento giuridico in senso stretto.

Occorre innanzitutto sottolineare che per l'esistenza di un ordinamento giuridico ciò che assume particolare importanza, al di là della riscontrabilità dei momenti della plurisoggettività e della normazione, è il poter constatare che ricorra anche l'aspetto dell'organizzazione che rappresenta il risultato, la determinazione concreta dell'ordinamento<sup>1</sup>.

È necessario, pertanto, che sia configurabile una “comunità reale”, intesa come categoria di soggetti che rispettano le stesse regole. In altri termini si può parlare di un'organizzazione costituente un'unità di soggetti tendenti al raggiungimento di fini collettivi, in vista del quale può chiedersi il sacrificio degli interessi propri dei singoli.

In questo contesto, pertanto, affinché si possa affermare l'esistenza di un ordinamento sportivo, è necessario che coloro che praticano uno sport diano vita a formazioni sociali e che queste ultime si sostanzino soltanto in un ordinamento di formazione spontanea, che presenti, almeno in parte, regole organizzative proprie. Tutto ciò può riscontrarsi con riferimento alle norme poste in via del tutto autonoma dal C.I.O. e dalle Federazioni Sportive Internazionali, ai fini della configurazione dei propri organi di governo, nella materia disciplinare e in sede di regolamentazione dell'attività sportiva.

Le regole poste dal C.I.O. e dalle Federazioni Sportive Internazionali si collocano

---

<sup>1</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, 2009, p. 19.

nell'ambito del diritto sportivo internazionale che può essere definito come “un insieme di norme, principi e procedure volto a disciplinare l'attività sportiva transnazionale e le sue conseguenze politiche e sociali”<sup>2</sup>.

Dal punto di vista organizzativo l'ordinamento sportivo internazionale si presenta rigido, gerarchico e chiuso ed è costituito da una serie di strutture piramidali che possono essere suddivise in diverse tipologie, tra le quali possono individuarsi:

- il tipo delle “organizzazioni semplici”, cioè costituite da individui, al quale appartiene il C.I.O.;
- il tipo delle “organizzazioni composte”, ossia formate da associazioni di associazioni munito di una struttura federativa, nel cui ambito rientrano le Federazioni Sportive Internazionali.

## 1.1 Il C.I.O.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo a livello internazionale, ricopre un ruolo di vertice il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), nato nel 1894 sulla spinta del barone Pierre de Coubertin, che aveva lo scopo di riportare a nuova vita i Giochi Olimpici della Grecia Classica. Esso si può definire come un'organizzazione sovranazionale non governativa, senza scopo di lucro, con personalità giuridica di tipo privatistico, pur se dotato di un'estrema rilevanza a livello mondiale, in quanto ente esponenziale del movimento olimpico internazionale<sup>3</sup>. Tale specifica caratteristica ha peraltro portato a ritenere che il C.I.O. potesse essere considerato un'entità molto simile ad un vero e proprio soggetto di diritto internazionale, non solo perché esso è in grado di negoziare con i singoli Stati, spesso in una posizione di contraente privilegiato, la conclusione di accordi riguardanti l'organizzazione dei

---

<sup>2</sup> J.A.R. NAFZIGER, *International Sports Law*, 1988, p. 1.

<sup>3</sup> Con tale definizione si intendono quegli enti che non siano stati costituiti a seguito di un accordo fra singoli Stati, ma la cui struttura organizzativa sia comunque basata su principi democratici e sia compatibile con il diritto interno dello Stato di appartenenza, si sviluppi a livello transnazionale, sia composta da individui e non da organi che rappresentino degli Stati ed inoltre, nel perseguire un interesse internazionale, non si prefigga uno scopo di lucro. In tal senso, F.X. PONS RAFOLS, *Il comitato Internazionale olimpico e i giochi olimpici: aspetti di diritto internazionale*, in Riv. Dir. Sport, 1995, 255.

Giochi Olimpici, ma anche in quanto svolge funzioni di tipo amministrativo e giurisdizionale in merito a tutte le attività sportive legate ai Giochi Olimpici.

Inoltre il C.I.O. è assimilabile, come affermato dalla Corte di Giustizia CE in relazione alla disciplina dell'attività sportiva, ad una vera e propria impresa, esercitando un'attività economica a tutti gli effetti, a prescindere dal fatto che i profitti derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi allo svolgimento dei giochi siano impiegati ai fini dell'ulteriore sviluppo del movimento olimpico.

Funzione primaria del C.I.O. è l'organizzazione del Giochi Olimpici, sovrintendendo al loro svolgimento, nonché di incoraggiare l'organizzazione anche di altre competizioni, vigilando sull'osservanza dei principi formulati nella Carta Olimpica, la quale rappresenta lo statuto dell'ordinamento sportivo internazionale, e delle regole sportive fondamentali contenute in un *corpus* di norme, chiamate “Regole Olimpiche”<sup>4</sup>.

Fanno parte del C.I.O., oltre alle Federazioni Sportive Internazionali, anche i Comitati Olimpici Nazionali (per l'Italia, il C.O.N.I.) e, per ogni disciplina olimpica, le Federazioni Sportive Nazionali.

Il rapporto esistente fra il C.I.O. e ciascun Comitato Nazionale Olimpico (C.N.O.) è di tipo associativo, ovvero è basato sul riconoscimento unilaterale del singolo Comitato nazionale da parte del C.I.O., al quale consegue l'abilitazione del C.N.O. per la successiva selezione dei propri atleti ai fini della partecipazione ai Giochi Olimpici.

Ai fini di tale riconoscimento, in particolare, i singoli C.N.O. devono prevedere, all'interno della loro struttura organizzativa, gli eventuali membri del C.I.O. della Nazione interessata, oltre che le Federazioni Nazionali la cui specifica disciplina sportiva è ricompresa nel programma olimpico.

Il C.I.O. esercita, nei confronti dei C.N.O., poteri di controllo, approvandone gli Statuti ed i Regolamenti, i quali devono allinearsi ai requisiti fissati dalla Carta Olimpica. L'osservanza di quest'ultima condizione conferisce il diritto ai C.N.O. di inviare i propri atleti ai Giochi Olimpici.

Pertanto i C.N.O. hanno il delicato compito di preservare l'integrità dei valori e dello

---

4 G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 2009, p. 26.



sviluppo del Movimento Olimpico, sotto la supervisione ed il controllo del C.I.O.

Il C.I.O. infine è anche arbitro di ultima istanza di tutte le controversie relative ai Giochi Olimpici. I suoi poteri si caratterizzano per essere esclusivi in tutte le materie verso chiunque, anche in campo disciplinare, delle quali le sanzioni più gravi sono: la sospensione, la radiazione, la squalifica, l'esclusione<sup>5</sup>.

Il sistema sportivo internazionale si articola, poi, in una serie di Federazioni, finalizzate all'organizzazione delle diverse discipline sportive.

Le varie Federazioni sportive Internazionali (F.S.I.) si possono definire come organizzazioni non governative di tipo composto, in quanto raggruppano in sé altri enti in una struttura federale. Esse sono, solitamente, associazioni private dotate di personalità giuridica nell'ambito dell'ordinamento statale in cui hanno la sede.

Le F.S.I. hanno una struttura interna variabile, ma è possibile distinguere un sistema tripartito ricorrente in tutte le tipologie di F.S.I.; tale sistema si compone di:

- un organo assembleare a carattere rappresentativo molto vasto, comprendente ogni membro e fornito di tutti i poteri, cui è demandata la funzione normativa, esso è l'organo sovrano in quanto forma la volontà sociale, approva e modifica gli statuti e i regolamenti;
- un organo a carattere rappresentativo più ristretto, che ha funzioni di carattere esecutivo;
- un organo di tipo burocratico, che assicura il funzionamento corretto dell'organizzazione.

Le F.S.I. sono improntate al rispetto dei principi fondamentali della neutralità, dell'imparzialità e dell'unitarismo. In particolare, quest'ultimo esprime l'esigenza di avere, nell'ambito delle Federazioni Internazionali, una sola associazione affiliata o un solo gruppo di queste per ciascun Paese.

Tra i loro scopi principali si annoverano l'incoraggiare e il facilitare la pratica dello sport di specie, organizzare, eventualmente, le competizioni e soprattutto promulgare le regole in materia sportiva alle quali tutte le Federazioni Nazionali affiliate

---

<sup>5</sup> L. COLANTONI, op. cit., p. 22.

debbono attenersi, pena il potenziale disconoscimento internazionale e la conseguente esclusione degli associati da tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'apparato delle Federazioni Sportive Internazionali.

Pertanto le F.S.I., rappresentando gli organismi che il C.I.O. riconosce come esclusivi rappresentanti dello sport a livello mondiale, assumono un ruolo fondamentale di controllo e di amministrazione nello svolgimento delle diverse discipline sportive a livello continentale, nazionale e locale, attraverso l'attività svolta dai numerosi organismi che agiscono a livello decentrato.

Tale sistema può essere concepito come una struttura di tipo piramidale, con al vertice un organismo operante a livello mondiale (nel settore del calcio, la F.I.F.A.) seguito dalle confederazioni continentali, le quali raccolgono nel proprio seno le diverse Federazioni nazionali per ogni singolo continente (in Europa, per il settore calcio, la U.E.F.A.) ed infine, dalle Federazioni Sportive Nazionali (rappresentate in Italia, sempre per il calcio, dalla F.I.G.C.).

## **1.2 La F.I.F.A.**

La F.I.F.A. (*Fédération Internationale de Football Association*) rappresenta la Federazione internazionale posta al vertice dell'ordinamento calcistico mondiale.

Tale Federazione è un'associazione di diritto privato dotata di personalità giuridica, ai sensi dell'art.60 del Codice Civile Svizzero, la cui sede centrale si trova a Zurigo.

Essa ha diversi obiettivi: la promozione e la massima diffusione del gioco del calcio a livello mondiale; l'organizzazione delle proprie manifestazioni calcistiche internazionali; organizzare le proprie competizioni di calcio internazionale; redigere regolamenti e provvedimenti, garantendone l'attuazione e il rispetto; controllare l'uniformità delle regole del gioco, garantendone l'attuazione e il rispetto; proteggere il gioco del calcio da ogni forma di abuso, ivi compresa ogni forma di discriminazione per motivi politici, di razza o di religione: promuovere le relazioni internazionali tra le varie Federazioni nazionali del medesimo continente<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> D. GASPARI, *Non si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici, in ambito calcistico internazionale e nazionale*, 2012, p. 19 ss.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa interna, la F.I.F.A. è composta da diversi organi, tra i quali:

- Il Congresso: rappresenta il supremo organo legislativo ed è composto dai delegati delle Federazioni affiliate. La sua attività è sostanzialmente costituita da: l'approvazione del bilancio F.I.F.A.; l'emanazione dei provvedimenti relativi all'affiliazione delle Federazioni alla F.I.F.A.; l'elezione del Presidente; l'approvazione delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento di Applicazione.

Tutte le decisioni prese in sede di Congresso, ad eccezione delle elezioni, sono prese a voto palese ed è richiesta la maggioranza semplice. È invece richiesta una maggioranza qualificata, con la maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, laddove si tratti di decisioni relative alle modifiche allo Statuto F.I.F.A., all'emanazione di provvedimenti relativi alla revoca dell'affiliazione delle Federazioni nazionali.

L' art 29 dello Statuto F.I.F.A. prevede infine che le delibere del Congresso entrano in vigore dopo 60 giorni dalla chiusura del Congresso, salvo diverso termine indicato dal Congresso stesso per quella specifica decisione.

- il Comitato Esecutivo: rappresenta l'organo esecutivo, ed è composto da 25 membri tra cui il Presidente F.I.F.A. che lo presiede. Le competenze di tale organo sono previste in via residuale rispetto a quelle del Congresso, in particolare nomina i membri delle commissioni permanenti e degli organi giudicanti, inoltre redige i regolamenti per l'organizzazione delle Commissioni permanenti e *ad hoc*, decide la sede e la data delle gare dei tornei F.I.F.A., nonché il numero di squadre partecipanti per ciascuna Confederazione.
- il Presidente: rappresenta la F.I.F.A. sotto il profilo legale, egli ha diverse responsabilità, come l'attuazione delle delibere approvate dal Congresso e dal

Comitato Esecutivo per mezzo della Segreteria Generale, sovrintende l'operato della Segreteria Generale stessa, mantiene i rapporti tra la F.I.F.A. e le Confederazioni, le sue affiliate, gli organi politici e altre organizzazioni internazionali.

- La Segreteria Generale: svolge compiti amministrativi in seno alla F.I.F.A., in particolare in tema di esecuzione delle decisioni degli organi F.I.F.A., a supporto dei quali provvede anche alla redazione dei verbali, e di gestione della contabilità.
- le Commissioni *ad hoc* e permanenti: sono composte da un Presidente, da un Vice Presidente e da un numero di membri ritenuti necessari per l'espletamento delle attività affidate. Esse provvedono a fornire consulenza ed assistenza al Comitato Esecutivo nell'espletamento dei propri doveri. Ciascuna di esse si occupa di un ambito specifico di competenza (sono elencate dall'art 34 dello Statuto F.I.F.A.), le più note sono il Comitato Organizzatore per la Coppa del Mondo F.I.F.A., la Commissione per lo Status dei Calciatori, la Commissione di consulenza televisiva e marketing<sup>7</sup>.
- Il Comitato d'emergenza: si occupa di tutte le questioni che richiedono una definizione immediata nel periodo che intercorre tra due riunioni del Comitato Esecutivo. È composto dal Presidente della F.I.F.A. e da un membro di ciascuna Confederazione scelto tra gli affiliati dell'Associazione.

Inoltre l'organigramma della F.I.F.A. comprende anche degli organi giudicanti, puntualmente elencati dallo Statuto F.I.F.A. Essi sono:

---

<sup>7</sup> Nello specifico il *Comitato Organizzatore per la Coppa del Mondo F.I.F.A.* si occupa dell'organizzazione della Coppa del Mondo F.I.F.A. in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice. *La Commissione per lo Status dei Calciatori* provvede alla definizione e al controllo del rispetto del Regolamento a disciplina dello status e dei trasferimenti dei calciatori e determina anche lo status dei calciatori in relazione alle varie competizioni della F.I.F.A. La sfera di competenza della commissione è disciplinata dal Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori. *La Commissione di consulenza televisiva e marketing* offre consulenza al Comitato Esecutivo in ordine alla stesura e all'attuazione di contratti tra la F.I.F.A. e i suoi partner commerciali/televisivi e analizza le strategie di marketing e televisive messe a punto.

- La Commissione Disciplinare, la cui funzione è regolata dal Codice Disciplinare della F.I.F.A. Essa può irrogare sanzioni nei confronti di affiliati, club, dirigenti, calciatori ed agenti di calciatori. Tali sanzioni possono consistere in ammende, ammonizioni, sospensioni, espulsioni, divieto di partecipare a qualsiasi attività calcistica, ecc..
- La Commissione Etica, la cui funzione è regolata dal Codice Etico della F.I.F.A., si occupa, in particolare, di verificare l'integrità e l'indipendenza dei membri della *Commissione Audit e Compliance*<sup>8</sup>.
- La Commissione d'Appello, che ha la responsabilità di esaminare gli appelli presentati contro le decisioni della Commissione Disciplinare che non siano dichiarate definitive ai sensi del relativo regolamento della F.I.F.A. e le decisioni adottate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori in relazione all'ammissibilità dei calciatori in seno alle squadre rappresentative.  
Le decisioni emesse dalla Commissione d'appello sono irrevocabili e vincolanti in capo a tutte le parti interessate. È fatta comunque salva la possibilità di adire il C.A.S./T.A.S. di Losanna, che viene a configurarsi come l'ultimo grado di giudizio.

### **1.3 Lo Statuto F.I.F.A.: principi generali e contenuto**

Lo Statuto della F.I.F.A. è un insieme di normative che disciplina e regola l'attività della stessa F.I.F.A. Lo statuto si pone pertanto come uno strumento normativo fondamentale per l'analisi della Federazione mondiale di riferimento. L'ultima versione dello Statuto è stata approvata nel Congresso alle Mauritius del 30 e 31 Maggio 2013 ed è entrato in vigore il 31 Luglio 2013. Innanzitutto, come ho avuto modo di analizzare nel paragrafo precedente, lo statuto dispone gli scopi che la F.I.F.A. si prefigge (nel capo I rubricato “*Disposizioni Generali*”), nel capo II

<sup>8</sup> *La Commissione Audit e Compliance* si occupa principalmente di garantire la completezza e l'affidabilità della contabilità, nonché di verificare i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e la relazione della società di revisione esterna.

rubricato “*Ammissione*” dispone poi una serie di norme che disciplinano lo status di affiliato F.I.F.A. da parte delle varie federazioni nazionali, argomento che approfondirò con maggior attenzione nel capitolo successivo.

Lo Statuto inoltre prevede espressamente ed in modo specifico i compiti dei propri organi.

Di particolare importanza poi è l'art. 26 dello Statuto F.I.F.A. che prevede al comma 1 che: “*La responsabilità di apportare variazioni allo Statuto, al Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso è demandata al Congresso*”, e al comma 3 prevede che dette modifiche sono adottate solo se appoggiate da tre quarti delle affiliati presenti ed aventi diritto di voto.

L'ultima parte dello statuto è dedicata alla disciplina dei temi quali le disposizioni finanziarie, per cui si precisa che le entrate della F.I.F.A. sono costituite da contributi versati dalle Federazioni nazionali e dalla percentuale su ogni partita internazionale, e le competizioni internazionali, che devono essere organizzate in modo che le partite siano disputate nei periodi previsti dal Calendario Coordinato Internazionale predisposto dal Comitato Esecutivo<sup>9</sup>.

Accanto allo Statuto il Congresso F.I.F.A. ha previsto anche un apposito Regolamento di Applicazione dello Statuto che disciplina e specifica in maniera puntuale alcuni contenuti dello Statuto stesso, in particolare:

- la richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione nazionale;
- le partite tra squadre nazionali o tra società affiliate a Federazioni diverse;
- gli agenti organizzatori di gare e gli agenti dei calciatori;
- la nazionalità dei calciatori, per cui, di regola, un calciatore può giocare soltanto nella rappresentativa nazionale del paese di cui ha la cittadinanza, salvo le ipotesi in cui il giocatore richieda prima dei 21 anni, e se non ha mai giocato nella Nazionale Maggiore, di rappresentare un altro paese di cui ha la cittadinanza e se il calciatore ha cambiato la nazionalità in base ad un decreto governativo<sup>10</sup>;

---

9 Da sottolineare, l'espressa previsione, all'art 82 comma 1 dello Statuto F.I.F.A., per cui nessun incontro o competizione può svolgersi senza il previo consenso della F.I.F.A.

10 In caso di doppia nazionalità, il calciatore può scegliere in quale rappresentativa giocare, ma una volta effettuata tale scelta egli non potrà più giocare con l'altra Nazionale.

- le regole del gioco del calcio<sup>11</sup>;
- gli arbitri e gli assistenti arbitrali internazionali.

#### **1.4 La disciplina dello status di membro F.I.F.A.**

Particolare attenzione bisogna prestare alla disciplina prevista all'interno dello Statuto che regola l'affiliazione delle Federazioni nazionali alla F.I.F.A.<sup>12</sup>.

Tale disciplina è prevista agli art. dall'8 al 20 del Titolo II dello Statuto F.I.F.A. rubricato “*Ammissione*”, che indicano l'*iter* di affiliazione alla F.I.F.A., regolamentando l'acquisizione, la perdita provvisoria (c.d. “sospensione”) e la perdita definitiva dello status di membro F.I.F.A. Ogni provvedimento di tal genere è rimesso alla facoltà del Congresso. Il rapporto tra la F.I.F.A. e le Federazioni calcistiche nazionali è definibile come di “supremazia necessaria” del primo sul secondo. In particolare la Federazione calcistica internazionale riconosce (mediante la c.d. “affiliazione” delle varie Federazione nazionali) soltanto quegli ordinamenti calcistici nazionali che ad essa si conformino; in pratica, qualora una Federazione nazionale non si voglia conformare alle “direttive” della F.I.F.A., questa può “disconoscerla” (mediante la c.d. “revoca dell'affiliazione”), ovvero addirittura espellerla dall'ordinamento calcistico internazionale, con la conseguenza di non ammettere più le sue squadre (la Nazionale o le squadre di “club”) alle competizioni calcistiche organizzate in sede mondiale<sup>13</sup>. Vi è pertanto un rapporto di vera e propria “supremazia gerarchica” della F.I.F.A. sulle Federazioni calcistiche nazionali. Tale rapporto gerarchico non si esplica soltanto nel senso dell'osservanza delle regole “tecniche”<sup>14</sup>, ma si estende anche a vari aspetti istituzionali della vita della F.I.F.A. stessa.

Per quanto riguarda l'*iter* pratico di affiliazione, lo status di membro F.I.F.A. si

---

11 Queste sono disposte dall'I.F.A.B., la quale si riunisce annualmente, e le sue decisioni sono vincolanti per tutte le Federazioni nazionali affiliate, in modo da garantire l'uniformità delle regole tecniche.

12 Particolare è la situazione delle Associazioni Britanniche (*Football Association, Scottish Football Association, Football Association of Wales, Irish Football Association*). Esse sono riconosciute dalla F.I.F.A. come singole affiliate.

13 Per esempio, la *F.I.F.A. World cup*.

14 Per esempio, le regole di gioco.

acquisisce mediante un provvedimento di affiliazione, che segue ad una richiesta formulata alla Segreteria generale. Per ogni paese viene riconosciuta una sola associazione

Ciò è previsto dall'art 10 dello Statuto F.I.F.A. che specifica inoltre, in relazione alla definizione di “paese” esso deve essere inteso come uno stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale.

L'ammissione può tuttavia essere richiesta anche da un'associazione che risiede in una regione che ancora non ha ottenuto l'indipendenza, previa autorizzazione della Federazione del paese da cui l'associazione richiedente dipende.

Da sottolineare che l'affiliazione alla F.I.F.A. di una Federazione nazionale può essere deliberata dal Congresso soltanto quando la Federazione nazionale, sia da almeno due anni membro provvisorio della rispettiva Confederazione.

La richiesta di affiliazione deve essere inoltre corredata dallo Statuto legalmente valido dell'associazione richiedente che dovrà contenere obbligatoriamente alcuni disposti: impegno ad uniformarsi sempre allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della F.I.F.A. e delle Confederazioni di appartenenza, impegno ad uniformarsi alle regole del gioco in vigore.

Inoltre le aspiranti affiliate devono allegare anche una dichiarazione che riconosca l'autorità del T.A.S., come ultimo giudice delle controversie.

Ritenuta completa la documentazione la F.I.F.A. invia la richiesta alla Confederazione di appartenenza della Federazione richiedente che decide se ammettere o meno, come proprio membro provvisorio la Federazione nazionale.

Trascorsi, poi, due anni dall'ammissione, la Confederazione deve inviare alla F.I.F.A. una relazione nella quale devono essere inseriti tutti gli elementi rilevanti per la descrizione dell'attività nel paese in questione (ad esempio il numero dei club affiliati e dei giocatori tesserati, la qualità e la diffusione sul territorio nazionale delle strutture e degli impianti calcistici, ecc.).

È compito del Comitato Esecutivo, dopo aver valutato tale relazione, decidere se chiedere al Congresso di ammettere o meno una Federazione, che ha comunque la possibilità di esporre davanti al Congresso stesso, i motivi alla base della propria richiesta.



In caso di esito positivo della valutazione suddetta, il Congresso, qualora a sua volta ritenga che la Federazione richiedente soddisfi tutti i requisiti previsti, emana il provvedimento di affiliazione.

Una volta formalizzata l'affiliazione, la nuova affiliata acquista una serie di diritti e doveri.

Nello specifico i diritti che nascono in capo alla nuova affiliata sono: la possibilità di partecipare al Congresso, la nomina dei candidati alla presidenza F.I.F.A., la partecipazione a programmi di assistenza e sviluppo della F.I.F.A., la partecipazione alle gare e alle competizioni organizzate dalla F.I.F.A..

L'affiliazione però comporta anche il sorgere di alcuni obblighi in capo alle affiliate, come l'osservazione dello Statuto e di altri regolamenti della F.I.F.A., di rispettare ed attenersi alle decisioni del T.A.S. emesse ai sensi dell'art 60, paragrafo 1 dello Statuto F.I.F.A., di versare la propria quota di affiliazione, di gestire la propria attività in modo indipendente, garantendo l'assenza di interferenze da parte di terzi nella gestione di queste stesse attività.

La violazione di questi obblighi da parte di qualsiasi affiliata ha come conseguenza l'applicazione di una serie di sanzioni. Infatti è demandata al Congresso la possibilità di sospendere, con effetto immediato un'affiliata; anche il Comitato Esecutivo però ha la facoltà di sospendere un'affiliata nel caso in cui abbia violato in modo ripetuto e grave i propri obblighi da affiliata.

Come conseguenza di un'eventuale sospensione l'affiliata perde i diritti di affiliazione, e le altre affiliate devono astenersi dall'avere contatti, di natura sportiva, con l'affiliata sospesa.

Oltre alla sospensione il Congresso ha anche la facoltà di irrogare sanzioni più significative, come l'espulsione dell'affiliata. Questa misura drastica può essere irrogata all'avverarsi di alcune condizioni: per esempio quando l'affiliata risulta inadempiente agli obblighi economici imposti dalla F.I.F.A.; quando l'affiliata commette violazioni gravi allo Statuto, ai regolamenti, alle decisioni, o al Codice Etico della F.I.F.A.; quando l'affiliata perde lo status di Federazione rappresentativa dell'associazione calcistica del proprio paese.

Inoltre, affinché l'espulsione sia valida, è necessaria la presenza della maggioranza

assoluta delle affiliate aventi diritto di voto in sede di Congresso, mentre la mozione per l'espulsione dovrà essere adottata da una maggioranza di tre quarti dei voti validi espressi.

Un'ulteriore modalità di perdita dello status di membro F.I.F.A., è costituita dalla possibilità per l'affiliata di rinunciare all'affiliazione alla F.I.F.A. Tale rinuncia deve pervenire tramite un “avviso di rinuncia” presso la Segreteria Generale. Con riferimento alla validità della rinuncia esiste una preclusione legata al soddisfacimento di oneri economici, cioè la rinuncia all'affiliazione non è valida fino a quando l'affiliata rinunciante non soddisfa gli obblighi economici nei confronti della F.I.F.A. e delle altre affiliate.

Esistono però anche Federazioni calcistiche che non sono sotto l'egida della F.I.F.A., esse rientrano nel c.d. *Non F.I.F.A.-Football*, cioè tutto quell'insieme di partite e tornei di calcio disputate al di fuori del controllo della F.I.F.A., tra nazionali che non fanno parte della Federazione mondiale calcistica di riferimento, tra nazionali affiliate esclusivamente alle varie Confederazioni della stessa, entità sub-nazionali, isole, colonie, regioni autonome, aventi riconoscimento internazionale scarso o nullo ed incerte possibilità di ottenerlo in futuro.

Alcune di queste Nazionali hanno formato delle associazioni autonome, come il *New Federations Board*, che agisce come sodalizio temporaneo deputato all'organizzazione di tornei tra i suoi membri, nell'ambito di un progetto di cooperazione con la F.I.F.A. finalizzato all'affiliazione delle singole Federazioni statali alla Federazione mondiale di riferimento.

## **2. La Confederazione calcistica europea: LA U.E.F.A.**

Direttamente subordinate ai principi e alle regole della F.I.F.A. si collocano (quindi ad un livello intermedio tra la F.I.F.A. e le Federazioni nazionali) le Confederazioni continentali, che sono previste dall'art. 20 dello Statuto F.I.F.A. e sono associazioni tra Federazioni nazionali del medesimo continente.

Le Confederazioni riconosciute dalla F.I.F.A., cui spetta l'organizzazione e la supervisione dell'attività sportiva nelle rispettive aree sono 6: *Confederation*

*Sudamericana de Futbol (C.O.N.M.E.B.O.L.), Asian Football Confederation (A.F.C.), Union of European Football Association ( U.E.F.A.),Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football ( C.O.N.C.A.C.A.F.), Oceania Football Association ( O.F.C.).*

Esse sono innanzitutto deputate all'organizzazione delle competizioni continentali per le squadre nazionali, anche giovanili, o di club, e in generale collaborano con la F.I.F.A. nell'adempimento delle proprie attività, svolgendo anche una funzione di vaglio preliminare delle richieste di affiliazione attraverso la concessione di uno status di affiliata provvisoria all'associazione che ne fa richiesta. Le Confederazioni rivestono anche un ruolo “politico”, nel senso che eleggono i Vice Presidenti ed i membri del Comitato Esecutivo F.I.F.A., oltre alla facoltà di istituire comitati che collaborino con i relativi organi della Federazione internazionale, ed al reperimento dei fondi necessari all'assolvimento delle proprie funzioni

A questo proposito verrà trattato di seguito in modo più specifico la Confederazione europea, denominata solitamente con l'acronimo U.E.F.A.

La U.E.F.A.( *Union of European Football Association*) è l'organo di governo del calcio europeo. È la Federazione di riferimento per le Federazioni nazionali europee, comprende inoltre anche alcune Federazioni extraeuropee: Russia, Turchia, Cipro, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Israele e Kazakistan.

Dal punto di vista storico la U.E.F.A. nacque nel 1956 per impulso delle Federazioni nazionali di Francia, Belgio e Italia. Essa inoltre ha sede a Nyon, in Svizzera, ed è una società iscritta nel registro delle imprese, ai sensi del codice civile elvetico.

Compito precipuo della U.E.F.A. è l'organizzazione delle competizioni continentali europee, sia per Nazioni, sia per club.

Gli organismi attraverso i quali agisce la U.E.F.A. Sono:

- Il Congresso U.E.F.A.: esso è l'organo di controllo supremo della Federazione continentale europea. Si tiene solitamente un Congresso Ordinario ogni anno, al quale partecipano i rappresentanti delle 54 Federazioni affiliate. Può essere inoltre eccezionalmente essere indetto un Congresso Straordinario da parte del Comitato Esecutivo per discutere di argomento di stringente importanza.

Il Congresso si occupa in particolare delle questioni concernenti le elezioni del Presidente U.E.F.A., dei membri del Comitato Esecutivo e dell'elezione dei membri europei del Comitato Esecutivo F.I.F.A. Inoltre analizza e verifica le richieste di affiliazione e decide sull'esclusione e sospensione di associazioni affiliate.

- Il Comitato Esecutivo U.E.F.A.: esso è il supremo organismo esecutivo della U.E.F.A. Questo organo è composto dal Presidente U.E.F.A. e da altri 15 membri eletti dal Congresso U.E.F.A.

Il Comitato Esecutivo U.E.F.A. può adottare regole e decisioni su tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione legale o statutaria del Congresso U.E.F.A. o di un altro organo. Esso principalmente ha la funzione di amministrare la U.E.F.A., salvo nei casi in cui tali attività siano state delegate.

In particolare questo organo è deputato a svolgere un controllo generale dell'amministrazione U.E.F.A., a definire la struttura organizzativa della Federazione europea e a regolamentare e supervisionare l'attività contabile.

Il Comitato Esecutivo si riunisce generalmente ogni 2 mesi ed è convocato direttamente dal Presidente, che può anche convocare terze parti alle riunioni in qualità di consulenti.

- Il Presidente U.E.F.A.: egli rappresenta la U.E.F.A. e presiede il Congresso U.E.F.A., oltre che le riunioni del Comitato Esecutivo U.E.F.A.

Nell'ambito delle sue responsabilità, si consulta con il Comitato Esecutivo. Egli è eletto per un mandato di 4 anni dalle Federazioni affiliate in occasione del Congresso U.E.F.A.

- *Panel* di emergenza U.E.F.A.: è composto da 5 membri del Comitato Esecutivo U.E.F.A. È autorizzato a prendere e far applicare decisioni finali su temi urgenti che ricadono nell'autorità del Comitato Esecutivo U.E.F.A.

Oltre a questi organi principali, la U.E.F.A. è composta anche da organi di Amministrazione della Giustizia U.E.F.A., ovvero dagli organi disciplinari della

U.E.F.A.<sup>15</sup>, dal Consiglio Strategico Calcio Professionistico( P.F.S.C.)<sup>16</sup> e da numerosi comitati e *panel*. Questi ultimi in particolare hanno il compito di mettere in atto le politiche della U.E.F.A. nell'ampio spettro del calcio europeo. Si occupano di temi vari che riguardano per esempio lo status e i trasferimenti dei calciatori, l'arbitraggio, le finanze dei club, le competizioni U.E.F.A. Inoltre hanno la funzione di consulenza nei confronti del Comitato Esecutivo U.E.F.A., il quale può anche delegare alcuni suoi incarichi proprio ad uno di questi comitati.

### **3. L'ordinamento sportivo nazionale**

L'ordinamento sportivo italiano è composto da diverse organizzazioni che permettono lo svolgimento dell'attività sportiva. In questo contesto si possono disporre su una scala gerarchica le diverse strutture che compongono l'ordinamento:

- il C.O.N.I.;
- le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.);
- le Leghe.

#### **3.1 Il C.O.N.I.**

All'apice di questa scala gerarchica si trova il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I), esso è un ente pubblico cui è demandata l'organizzazione dello sport nazionale e la promozione della diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale.

---

<sup>15</sup> In particolare, gli organi disciplinari della U.E.F.A. sono la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo e la Commissione di Appello; si rinvia, per una più approfondita analisi di questi organi, al capitolo successivo. (cap.2 par 2)

<sup>16</sup> Il P.F.S.C. riunisce i principali portatori d'interesse del calcio europeo, ovvero la U.E.F.A., i club, le leghe professionistiche e le associazioni dei calciatori, al fine di cercare una collaborazione per trovare soluzioni comuni ai problemi che affliggono il calcio.

Gli argomenti di discussione, all'interno del P.F.S.C., vengono determinati direttamente dai suoi membri ed hanno oggetto principalmente: le competizioni U.E.F.A. per club e il calendario degli incontri, le posizioni dei club professionistici all'interno del panorama calcistico europeo, gli aspetti finanziari e commerciali del calcio europeo e le tematiche inerenti all'Unione Europea.

Il C.O.N.I venne istituito con la legge 16 Febbraio 1942 n. 426 con compiti di autogoverno dello sport italiano.

Questa legge istitutiva ha subito, successivamente, profonde modifiche che hanno portato alla completa riorganizzazione dell'ente C.O.N.I.

Tale riorganizzazione ha preso le mosse dal D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 denominato "*Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano*", adottato in seguito alla delega conferita al governo dall'art. 11, comma 1, lett. b della legge 15 Marzo 1997, n. 59 (c.d. "legge Bassanini").

In particolare questo decreto legislativo (c.d. "decreto Melandri") ha introdotto importanti modifiche rispetto alla legge istitutiva 426/1942, ridisegnando le finalità, l'organizzazione e la stessa collocazione del C.O.N.I. all'interno del governo dello sport.

A sua volta il "decreto Melandri" è stata poi modificata dal D.Lgs. 8 Gennaio 2004 (c.d. "decreto Pescante") ma rimane comunque, anche se il suo testo originario è stato modificato, la norma di riferimento per l'ordinamento e l'assetto del C.O.N.I. Esso, avendo modificato radicalmente la disciplina dell'ordinamento sportivo allora vigente, rappresenta un passaggio fondamentale nell'evoluzione legislativa del C.O.N.I.<sup>17</sup>.

Il decreto Melandri innanzitutto ha riconosciuto espressamente la personalità giuridica di diritto pubblico al C.O.N.I., sottolineando inoltre che esso ha sede in Roma (art.1 D.Lgs 242/1999).

Questa specificazione mancava nella legge istitutiva del 1942 che si limitava infatti ad attribuire personalità giuridica all'istituto senza chiarirne però la natura.

Ancora più significativo nel decreto Melandri è l'esplicito inserimento, per la prima volta, del C.O.N.I. nell'ordinamento sportivo internazionale e l'attribuzione ad esso di un'ampia potestà statutaria. Infatti la legge istitutiva del C.O.N.I 426/1942 non conteneva alcun riferimento all'ordinamento sportivo internazionale. Solo con il D.P.R 530/1974 e successivamente con il D.P.R. 157/86 venne riconosciuto in modo esplicito questo legame, ma i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) erano intesi esclusivamente

---

<sup>17</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 34.

come poteri ispiratori dell'attività dell'ente.

Invece con l'introduzione del D.Lgs 242/1999 i principi dell'ordinamento nazionale e gli indirizzi del C.I.O. sono evocati esplicitamente proprio nella disposizione dedicata alla potestà statutaria del C.O.N.I.

La sua caratteristica peculiare è, quindi, il suo conformarsi, per espressa dicitura del Legislatore, alle disposizioni provenienti sia dall'ordinamento statale, integrato dal diritto comunitario, sia da quello sportivo internazionale.

Altre innovazioni importanti introdotte dal decreto Melandri attengono all'espressa previsione della partecipazione degli atleti e dei tecnici agli organi delle Federazioni e del C.O.N.I.

Questa previsione normativa mira a garantire gli interessi dei destinatari, attraverso la loro partecipazione diretta agli organi di gestione degli enti.

Un'altra significativa novità apportata dal predetto decreto riguarda la trasformazione delle Federazioni sportive nazionali (F.S.N.) in persone giuridiche di diritto privato, della cui analisi si rinvia successivamente .

Altra importante normativa in materia è il D.L. 138/2002 convertito in Legge n.178/2002. Con esso il Legislatore ha voluto trasferire ad una società per azioni costituita per legge (la C.O.N.I. Servizi S.p.A.) le attività strumentali del C.O.N.I. stesso, disciplinando anche i rapporti tra la società per azioni ed il C.O.N.I. e stabilendo che tutti le relazioni, anche di natura economica-finanziaria, tra la società per azioni ed il C.O.N.I. siano determinate su base annuale da un apposito contratto di servizio.

Attraverso questa previsione il Legislatore ha voluto essenzialmente svuotare l'ente pubblico C.O.N.I. delle competenze operative e gestionali, relegandolo invece ad una funzione di mero indirizzo e promozione dello sport<sup>18</sup>.

In tema di evoluzione legislativa dell'ente pubblico C.O.N.I. è importante sottolineare anche l'importanza di una più recente normativa, cioè il D.Lgs 15/2004 (il c.d. “decreto Pescante).

Questo decreto si caratterizza per l'introduzione di alcune novità, in particolare:

---

18 M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, 2012, p. 27 ss.

1. riguardo alla configurazione del C.O.N.I., in particolare con riferimento alla distinzione tra controllore e controllanti.
2. Vengono accresciuti i poteri di vigilanza e controllo sulle organizzazioni sportive.
3. Introduzione di regolamenti in tema di funzionamento delle F.S.N.

Per quanto riguarda le funzioni proprie del C.O.N.I., è molto utile prendere come riferimento lo Statuto C.O.N.I. del 2004. Infatti, all'art. 1 comma 1 dello statuto, si disciplinano le funzioni dell'ente pubblico. Il C.O.N.I. viene inteso come “un'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive”.

Inoltre agli art. 2-3 dello Statuto C.O.N.I. del 2004 il Legislatore precisa gli obbiettivi dell'ente, cioè la cura e il coordinamento dell'organizzazione delle attività sportive a livello nazionale e l'emanazione di principi e regolamenti per garantire il corretto svolgimento delle gare e delle competizioni.

È doveroso poi accennare alla struttura organizzativa interna del C.O.N.I. Esso si compone di diversi organi, tra cui i più importanti sono il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale. Essi sono organi collegiali con funzioni diverse: infatti il Consiglio Nazionale è il maggior organo rappresentativo e deliberativo del C.O.N.I., si occupa principalmente del coordinamento dell'attività sportiva nazionale e dell'armonizzazione dell'azione delle Federazioni Sportive Nazionali, nonché di porre i principi e le regole generali vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo<sup>19</sup>. La Giunta Nazionale invece è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del C.O.N.I.; essa definisce gli obbiettivi e i programmi dell'ente e ne verifica l'esatto adempimento.

Altro organo collegiale presente nella struttura organizzativa dell'Ente è il Collegio di Revisione dei Conti, esso svolge compiti prevalentemente nell'ambito della contabilità dell'Ente.

All'interno del C.O.N.I., oltre agli organi collegiali appena descritti, sono presenti anche organi in composizione monocratica, essi sono Il Presidente del C.O.N.I. ed il Segretario Generale.

---

<sup>19</sup> G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 31.



Il Presidente ha sia compiti di garanzia, come per esempio la funzione di assicurare l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta, sia funzioni di stimolo in ordine all'adozione di provvedimenti da parte della Giunta.

Il Segretario Generale invece svolge compiti sia che ineriscono in particolare alla gestione amministrativa dell'Ente stesso, attuando gli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta sia funzioni che attengono alla predisposizione del bilancio del C.O.N.I.

Infine bisogna sottolineare che il C.O.N.I., per legge, è retto dal principio di democraticità, infatti sia nel Consiglio Nazionale sia nella Giunta Nazionale sono presenti, oltre i Presidenti delle Federazioni, come membri di diritto, anche i rappresentanti degli atleti e tecnici sportivo, come membri elettivi.

Sotto l'egida del C.O.N.I. ci sono le Federazioni Sportive Nazionali, esse sono le uniche organizzazioni autorizzate e riconosciute a rappresentare i vari sport a livello agonistico sul territorio nazionale.

Le Federazioni Sportive Nazionali hanno destato per lungo tempo un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica delle stesse, dibattito nato dall'ambiguità con la quale le Federazioni vengono qualificate dall'art. 5 della legge istitutiva n. 426/1942 come “organi del C.O.N.I.” e, come tali, partecipano della natura pubblica dell'Ente.

Questa discussione vedeva contrapposte due scuole di pensiero che qualificavano in modo differente le Federazioni Sportive Nazionali

Una prima tesi sosteneva la natura pubblicistica delle Federazioni, in ragione del perseguimento delle stesse di scopi di natura pubblicistica. Tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza civile (Cass. Civ., sez. un., sent. n. 2725/1979) che aveva confermato la natura pubblicistica delle Federazioni in quanto organi di un ente pubblico.

Una seconda tesi, invece, rivendicava la natura privatistica delle Federazioni, in ragione della atecnicità della definizione di “organi del C.O.N.I.” e dell'autonoma soggettività di cui sono dotate.

Sia la giurisprudenza che la dottrina giunsero, successivamente, a conclusioni molto simili sul punto. Entrambe sottolinearono la natura “mista” delle Federazioni. Infatti esse presentavano una natura pubblicistica in quanto esercitavano su delega del C.O.N.I e privatistica in virtù delle specifiche ed autonome attività proprie distaccate

dal quelle delegate dall'Ente.

Sul punto molto rilevante fu la pronuncia del Consiglio di Stato nel 1995, con la quale accolse espressamente la doppia natura degli organismi in questione.

Il dibattito si risolse grazie al D.L. n. 242/1999 il quale, oltre a confermare all'art.1 la personalità giuridica pubblica del C.O.N.I., sancì definitivamente la personalità giuridica di diritto privato delle Federazioni.

Infatti all'art. 15 il Legislatore sancisce che le Federazioni “svolgono l'attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.”, attribuendo alle stesse carattere di diritto privato e sottoponendole conseguentemente, anche se non espressamente previsto dal suddetto decreto, alla disciplina del codice civile. Lo stesso art. 15 sottolinea però che l'attività delle Federazioni possono avere, in relazione a specifici suoi aspetti, “valenza pubblicistica”<sup>20</sup>.

La previsione della “valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività delle Federazioni non mette in dubbio la configurazione giuridica delle stesse<sup>21</sup>. Infatti la natura privatistica di esse è espressamente affermata, inoltre è evidente che un soggetto privato può svolgere funzioni pubbliche<sup>22</sup>.

---

20 Assumono “valenza pubblicistica” alcune attività delle F.S.N. come: l'ammissione e l'affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, la revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o affiliazione, il controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, la prevenzione e la repressione del doping.

21 L. MUSUMARRA, E. LUBRANO, *Dispensa di diritto dello sport*, Università LUISS Guido Carli, 2012, p. 89.

22 Circa la posizione della giurisprudenza sulla natura delle F.S.N. si veda in particolare l'opinione della Giustizia Ordinaria attraverso Cass, Sez, Un, 11/10/2002, n. 14530: “*La Federazione Sportiva va considerata alla stregua di un ente pubblico, allorché compie attività finalizzata alla tutela di interessi pubblici. Tra queste attività rientra quella di promozione dello sport, e l'attività di promozione a sua volta può consistere nella mera diffusione di un periodico. Ne consegue che è volto alla cura di un interesse pubblico, e come tale soggetto alle regole dell'evidenza pubblica, il procedimento col quale la Federazione individua un soggetto cui affidare la realizzazione e la stampa di un periodico.*” ed anche la posizione della Giustizia Amministrativa in merito: Cons, Stato, Sez VI, 10/10/2002, n. 5442: “*Le Federazioni Sportive Nazionali, pur sorgendo come soggetti privati, in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di organi del C.O.N.I. e partecipano alla natura pubblica di questo. L'elemento discriminante per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle federazioni è quello della natura dell'attività svolta: in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della Federazione ed ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; quando invece l'attività è finalizzata alla realizzazioni di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, devono essere considerate organi del C.O.N.I. Solo gli atti di quest'ultimo tipo, posti in essere dalle Federazioni, in qualità di organi del C.O.N.I., sono esplicitazione di poteri pubblici, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo*”.

Esse tuttavia rimangono assoggettate al controllo del C.O.N.I. sia in fase di costituzione (attraverso l'istituto del riconoscimento a fini sportivi, che è condizione per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato), sia nel corso della loro attività (infatti è rimesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sia il potere di controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali, sia l'approvazione dei bilanci ed anche la determinazione dei contributi federali alle stesse).

Circa poi i requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, essi sono disciplinati dall'art 21 dello Statuto del C.O.N.I. che prevede che le F.S.N. devono essere espressamente riconosciute dal C.O.N.I. stesso. Questo riconoscimento presuppone lo svolgimento a livello nazionale di un'attività sportiva e l'affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal C.I.O<sup>23</sup>.

Per quanto concerne le funzioni, ciascuna Federazione provvede a dettare le regole per ogni singola disciplina sportiva e a gestire il potere disciplinare in caso di loro violazione, coadiuvando il C.O.N.I. nell'organizzazione e al potenziamento degli sport sul territorio nazionale.

Inoltre, su delega del C.O.N.I. stesso, le Federazioni hanno competenza circa il riconoscimento delle società che intendono organizzare attività sportiva, conferendo alle stesse la qualità di società sportive all'interno dell'ordinamento sportivo.

Infine fanno parte dell'ordinamento sportivo nazionale anche le Leghe, che hanno assunto sempre più rilevanza nel nostro ordinamento sportivo, in particolare nel mondo del calcio.

Esse possono essere qualificate come organismi associativi di natura privatistica, composte dalle società sportive, già affiliate alle rispettive Federazioni, che hanno lo scopo prevalente di rappresentare le società ad esse affiliate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti "tipo", rilevanti per la stipulazione dei contratti individuali degli atleti professionisti.

In particolare, nel settore del calcio, le Leghe associano società sportive, sia di tipo professionistico sia dilettantistico, ai fini dello svolgimento delle attività agonistiche a livello nazionale ed internazionale. Nella regolamentazione federale è l'art. 7 dello Statuto F.I.G.C. a prevedere che *"le società che si avvalgono delle prestazioni di*

23 G. NICOLELLA, *Ordinamento sportivo ed organizzazioni collettive: Federazioni, Leghe, associazioni*, 2009, consultabile sul sito web [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

*atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici, formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di Lega e un esplicito riferimento al professionismo”, mentre “le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione denominata Lega Nazionale Dilettanti(...)”*

Inoltre, in via generale, compito precipuo delle Leghe, è di predisporre le manifestazioni, il calendario delle partite di Campionato e delle altre competizioni nazionali e di fissare i criteri per l'iscrizione alle proprie competizioni.

### **3.2 La Federazione Italiana Giuoco Calcio**

Nell'ambito calcistico la Federazione di riferimento, avente compiti di coordinamento e di controllo del calcio in Italia, è la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.).

Lo stesso Statuto della F.I.G.C., all'art. 1 comma 1, chiarisce la natura di questa federazione, essa viene infatti definita come: *“un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”*.

Inoltre sempre lo Statuto F.I.G.C., all'art.1 comma 4 sottolinea che la F.I.G.C. è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dalla U.E.F.A. e dalla F.I.F.A., per ogni aspetto riguardante l'attività calcistica in campo nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda poi le funzioni e le competenze della F.I.G.C. è sempre lo Statuto, attraverso art. 3 rubricato *“Funzioni e obbiettivi della F.I.G.C.”*, ad enumerare, in modo preciso e dettagliato, i suoi compiti.

La F.I.G.C. infatti, al fine di promuovere e disciplinare l'attività calcistica, esercita in particolare le seguenti funzioni:

- la cura delle relazioni calcistiche internazionali;

- la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- le funzioni regolatrici di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- la promozione e la cura dei vivai nazionali;
- la tutela medico-sportiva;
- la disciplina dell'affiliazione alla F.I.G.C. di società ed associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- la determinazione dei criteri di promozione, retrocessione e iscrizione ai campionati.

## CAPITOLO II

### IL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA CALCISTICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

#### 1. La giustizia sportiva calcistica a livello internazionale

L'ordinamento calcistico, come un vero e proprio ordinamento autonomo, può vantare la presenza di organi di giustizia deputati a risolvere le controversie che insorgano tra associati, affiliati e le stesse Federazioni.

Nell'ambito dell'ordinamento calcistico internazionale, è la F.I.F.A., attraverso il suo Statuto, a disciplinare le competenze dei suoi organi di giustizia. In particolare, l'art 68 comma 2 dello Statuto F.I.F.A. prevede il principio fondamentale per cui è vietato il ricorso alla giustizia ordinaria, salvo il caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla normativa federale mondiale. L'art 22 prevede, infatti, che la F.I.F.A. è competente sulle materie ivi elencate, senza pregiudizio per il diritto di un atleta o di un club di adire un tribunale ordinario per le controversie relative a rapporti di lavoro<sup>24</sup>.

Nonostante tale espressa deroga, le parti possono comunque preferire portare le loro vertenze innanzi agli organi di giustizia sportiva; ciò per alcune ragioni:

- la celerità del giudizio;
- la preparazione specifica dei giudicanti;
- la maggiore facilità di eseguire le decisioni<sup>25</sup>.

Nei paragrafi successivi verranno analizzati in particolare gli organi della giustizia

---

<sup>24</sup> Data la settorialità della deroga, si ritiene che l'indicazione di un tribunale ordinario vale quale riferimento al tribunale del lavoro

<sup>25</sup> G. NICOLELLA, *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza*, 2014, p. 263 ss.

sportiva che hanno competenza riguardo le controversie concernenti i rapporti di lavoro in materia calcistica a livello internazionale; pertanto verranno analizzati in modo approfondito il *Player's Status Committee*, il *Dispute Resolution Chambers* ed infine verrà trattato il T.A.S. di Losanna, l'ultimo grado di giudizio per le controversie sportive.

### **1.1 Il *Player's Status Committee***

Occorre innanzitutto analizzare il *Player's Status Committee* (P.S.C.), l'organo che si occupa in particolare di supervisionare e di controllare che sia rispettato il Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori (R.S.T.P.).

In particolare il *Player's Status Committee* è competente sulle seguenti materie:

- le controversie tra un'associazione o un club ed un allenatore in materia di rapporti di lavoro, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo;
- le controversie relative allo status ed al tesseramento dei giocatori, ivi comprese quelle relative al rilascio del *transfer*;
- le vertenze relative al trasferimento internazionale di minori;
- le controversie relative alle questioni di cui all'Allegato 1 (“*Messa a disposizione del calciatore per le squadre nazionali*”).

Questo elenco però non ha carattere esaustivo, in quanto si prevede espressamente una competenza in via residuale del *Player's Status Committee* su ogni controversia instaurata sulla base delle norme previste dal Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, eccezion fatta per quelle espressamente riservate alla cognizione del *Dispute Resolution Chamber* ex. art. 24 R.S.T.P.

In composizione ordinaria la Commissione decide in presenza di almeno 3 membri. In alcuni casi, invece, il Presidente o una persona da lui designata può decidere in funzione di giudice unico. Questo avviene però solo al ricorrere di particolari condizioni, nello specifico:

- nei casi di particolare urgenza;
- laddove non sussistano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico;
- nelle decisioni che riguardano il rilascio del CIT provvisorio.

Le decisioni prese dalla Commissione sia in composizione collegiale sia in composizione monocratica, sono suscettibili di ricorso in appello innanzi al T.A.S. di Losanna.

## **1.2 Il *Dispute Resolution Chamber***

Un altro organo di particolare importanza nell'ambito della giustizia calcistica internazionale è il *Dispute Resolution Chamber*. Esso rappresenta un tribunale arbitrale indipendente istituito dalla F.I.F.A. al fine di risolvere dispute legali tra privati, sulla base di una pari rappresentanza dei calciatori e dei club e di un presidente indipendente.

Per quanto riguarda il diritto applicabile, così come stabilito dall'art. 2 del Regolamento per le Procedure del *Player's Status Committee* e del *Dispute Resolution Chamber*, vengono applicati lo Statuto ed i Regolamenti F.I.F.A., tenuto conto di tutti gli accordi pertinenti, la legge vigente e i contratti collettivi nazionali, nonché la specificità della materia sportiva.

Per quanto riguarda le sue specifiche competenze, il D.R.C. si occupa in particolare:

- delle controversie tra società e calciatori, aventi carattere internazionale, in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13-18 R.S.T.P.)<sup>26</sup>;
- delle controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale

---

<sup>26</sup> È da sottolineare come la controversia abbia carattere nazionale o internazionale a seconda della nazionalità del club per il quale il giocatore si tesserava successivamente alla risoluzione del contratto. In particolare, se viene tesserato da una società affiliata alla medesima Federazione della sua precedente società, la vertenza avrà dimensione nazionale, mentre nel caso venga tesserato per un club avente nazionalità diversa da quella nel quale giocava precedentemente, la vertenza ha carattere internazionale e può essere sottoposta al giudizio della D.R.C.



autonomo<sup>27</sup> ;

- delle controversie relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse Federazioni;
- delle controversie relative al contributo di solidarietà fra società appartenenti alla medesima Federazione nazionale, sempre che il trasferimento alla base della questione abbia carattere internazionale<sup>28</sup> .

Anche il D.R.C., come il *Player's Status Committee*, decide in presenza di almeno 3 membri, eccezion fatta per le ipotesi in cui è istituito un giudice monocratico. Questi casi sono espressamente previsti dal Regolamento per lo Status e i Trasferimenti dei Calciatori:

- per le vertenze il cui valore non supera i 100.000 Franchi Svizzeri;
- per le vertenze relative al calcolo dell'indennità di formazione;
- per le vertenze relative al calcolo del contributo di solidarietà, ma in questo caso, il giudice monocratico del D.R.C. è tenuto a sottoporre le questioni fondamentali e di particolare rilevanza al giudice collegiale del D.R.C.<sup>29</sup>

Inoltre anche contro le decisioni prese dal D.R.C. in sede di giudizio, è possibile, per la parte interessata, ricorrere in appello innanzi al T.A.S. di Losanna, per espressa previsione dell'art. 63 dello Statuto F.I.F.A. Gli appelli possono essere presentati entro 21 giorni dalla notificazione della decisione.

Le linee guida per i procedimenti innanzi al *Player's Status Committee* e al *Dispute Resolution Chamber* sono previste nell'apposito Regolamento che disciplina il ricorso di fronte a questi organi e le loro rispettive competenze<sup>30</sup>. Il Regolamento in

---

27 In questo caso, ai fini del riconoscimento della dimensione internazionale della vertenza, è sufficiente che il giocatore sia di una nazionalità diversa da quella del club per il quale è tesserato.

28 G. NICOLELLA, op. cit., p. 264.

29 Per "questioni fondamentali" si intende una circostanza mai affrontata nelle decisioni precedenti, o in relazione alla quale sussiste un contrasto giurisprudenziale o comunque ogni tipo di situazione avente un impatto rilevante sull'applicazione ed interpretazione del Regolamento.

30 Si fa riferimento al Regolamento per le procedure della Commissione per lo Status dei Calciatori e della Camera delle Controversie, consultabile sul sito [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

questione, ora in vigore, è quello approvato il 1 Dicembre 2012<sup>31</sup>.

Questo Regolamento innanzitutto disciplina la competenza dell'uno e dell'altro organo, affidando la decisione sul riparto di giurisdizione al Presidente del *Player's Status Committee*<sup>32</sup>.

Per quanto riguarda nello specifico il procedimento davanti a questi organi di giustizia, esso si avvia inoltrando un'istanza alla Segreteria Generale F.I.F.A., la quale dopo aver valutato che nulla osti al suo esame, la inoltra alla controparte.

Per parte, si intendono i membri della F.I.F.A., le società, i calciatori, gli allenatori o gli organizzatori di partite e gli agenti dei calciatori muniti di licenza<sup>33</sup>.

Il giudizio sulla meritevolezza dell'istanza ad essere esaminata, verte sugli elementi che devono essere contenuti nell'istanza stessa. L'art. 9 del Regolamento al riguardo dispone che le istanze devono essere inoltrate

alla Segreteria Generale della F.I.F.A. e devono contenere:

- nominativo ed indirizzo delle parti;
- nominativo ed indirizzo dell'eventuale legale rappresentante e la relativa procura;
- l'istanza o richiesta;
- la descrizione del caso, le motivazioni dell'istanza o proposta;
- la documentazione inerente alla controversia, ovvero contratti e precedente corrispondenza relativa al caso nella versione originale e, ove necessario, l'eventuale in una delle lingue ufficiali F.I.F.A. (prove);
- i nominativi e gli indirizzi di eventuali altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel caso in questione (prove);
- il valore della controversia, qualora la stessa abbia carattere patrimoniale;
- il giustificativo del pagamento di eventuali anticipi in ordine a procedure avanzate innanzi al *Player's Status Committee* o al giudice unico, ovvero in ordine a procedure relative a controversie o compensi per la formazione del

---

31 La versione attuale sostituisce la precedente del Maggio 2008, e si applica alle controversie sottoposte alla F.I.F.A. a partire dalla sua entrata in vigore.

32 Art. 3 del Regolamento F.I.F.A.

33 Art. 6 del Regolamento F.I.F.A.

giocatore ovvero al meccanismo di solidarietà;

- data e firma valida.

Le istanze presentate dalla parti che non rispettano i sopracitati requisiti sono rispediti al ricorrente per la relativa correzione, con l'indicazione che le petizioni non conformi non potranno essere evase.

Le istanze dal contenuto improprio o inammissibile sono invece respinte immediatamente.

Relativamente poi all'udienza<sup>34</sup>, essa si svolge generalmente in assenza delle parti, le quali, laddove le circostanze lo rendano necessario, potranno essere convocate.

Inoltre possono essere ammesse delle prove in udienza, qualora vengano reputate rilevanti per il caso; tali prove sono le deposizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni, le relazioni dei periti, i fatti accertati e gli altri elementi di prova pertinenti<sup>35</sup>.

Le prove vengono valutate in base al principio del libero convincimento del giudice, tenendo conto della condotta delle parti nel corso dei procedimenti, con particolare riferimento alla mancata adesione ad una convocazione, al rifiuto di rispondere alle domande poste o di produrre le prove richieste.

Gli stessi organi giudicanti hanno la possibilità di assumere prove d'ufficio, non presentate dalle parti.

L'art. 13 del Regolamento prevede la particolare ipotesi nella quale l'Amministrazione F.I.F.A. può avanzare una proposta alle parti in merito alla risoluzione della controversia, come alternativa alla decisione degli organi giudicanti. Tale proposta può essere avanzata solo se la controversia in oggetto riguarda l'indennità di formazione del calciatore e il meccanismo di solidarietà ovvero se non presenti tematiche particolarmente complesse in ordine ai fatti o sotto il profilo legale, ovvero nei casi il cui il *Dispute Resolution Chamber* abbia una chiara e indiscussa competenza.

Le parti, dopo il ricevimento della proposta F.I.F.A., hanno 15 giorni di tempo per

---

<sup>34</sup> L'udienza è disciplinata dall'art. 11 del Regolamento sulle procedure dei due organi.

<sup>35</sup> Art. 12 del Regolamento F.I.F.A.

richiedere per iscritto una decisione formale dall'organo competente; in difetto, la proposta viene considerata accolta e vincolante in capo a tutte le parti.

La decisione finale del *Player's Status Committee* e del *Dispute Resolution Chamber*<sup>36</sup>, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, vengono pronunciate a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse. Ogni membro presente ha diritto a un voto, compreso il Presidente, e non è consentito astenersi. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà efficacia decisiva.

Le decisioni, poi, vengono notificate alle parti per iscritto e devono contenere i seguenti elementi:

- la data della decisione; nel caso in cui la decisione sia stata adottata tramite circolare, si fa riferimento alla data in cui è terminata la procedura circolare;
- i nomi delle parti e gli eventuali rappresentanti;
- i nomi dei membri che hanno preso parte alla decisione adottata dall'organo precedente
- le istanze presentate dalle parti;
- una breve presentazione del caso;
- le motivazioni della decisione;
- le decisioni circa la valutazione delle prove;
- i fatti alla base della decisione.

L'art. 15 del Regolamento prevede la possibilità per gli organi giudicanti di decidere di non rendere note le motivazioni di una decisione e di comunicare esclusivamente i fatti attinenti alla decisione medesima.

Le parti hanno a disposizione 10 giorni, dalla data della comunicazione dei fatti attinenti alla decisione, per richiedere per iscritto le motivazioni della decisione, in assenza la decisione sarà pienamente vincolante e sarà inoltre decaduto il diritto spettante alle parti di ricorrere in appello.

---

<sup>36</sup> Occorre ricordare che i due organi di giustizia non prendono in considerazione le richieste di giudizio relative a controversie per le quali siano trascorsi più di due anni dall'evento che vi ha dato causa.

Le decisioni poi devono essere rimesse direttamente alle parti, con copia per le rispettive Federazioni di appartenenza e, qualora rivestano un interesse generale, possono essere pubblicate dalla Segreteria Generale F.I.F.A. nella forma stabilita dal *Player's Status Committee* e dal *Dispute Resolution Chamber*<sup>37</sup>. In qualunque caso la divulgazione delle decisioni deve essere improntata sulla discrezione e la cautela; infatti dietro richiesta motivata di una parte, alcuni elementi della decisione possono essere esclusi dalla pubblicazione.

### **1.3 L'ultimo grado di giudizio: il *Tribunal Arbitral du Sport***

Il *Tribunal Arbitral du Sport* c.d. T.A.S. (denominazione francese) o *Court of Arbitration for Sport* c.d. C.A.S. è un ente indipendente che concretizza pienamente: “*l'antica esigenza di limitare, se non escludere, l'intervento del giudice statale, autentico convitato di pietra al tavolo della giustizia sportiva*”<sup>38</sup>. Più precisamente, è un organo arbitrale, equidistante dalle parti coinvolte, che fornisce servizi allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie in materia sportiva per mezzo di norme procedurali adeguate alle specifiche esigenze del mondo dello sport<sup>39</sup>.

Esso ha sede a Losanna, in Svizzera, ed è stato fondato dal C.I.O. nel Marzo del 1983 sotto l'impulso dell'allora Presidente J.A.Samaranch che, a partire dai primi anni '80 lamentava la mancanza di una giurisdizione arbitrale specializzata nel dirimere le controversie sportive, attraverso la creazione di uno Statuto e di un Regolamento specifici.

In origine tale organismo si occupava della risoluzione di controversie di carattere privato relative a diritti disponibili collegati al compimento dell'attività sportiva in virtù della sottoscrizione di un'apposita clausola compromissoria. Nel corso degli anni, però, il numero delle materie sottoposte alla cognizione del T.A.S./C.A.S. aumentò sensibilmente e si riscontrarono notevoli perplessità circa l'indipendenza e l'autonomia che il T.A.S. avrebbe potuto mantenere laddove le controversie

---

37 Come ad esempio nella forma sintetica di un comunicato stampa (art. 19 del Regolamento F.I.F.A.).

38 V. VIGORITI, *Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in Riv. Arb., 2000, p. 435.

39 G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 245.

sottopostegli avessero coinvolto proprio quei soggetti (il C.I.O.) che avevano contribuito a crearlo e che ne garantivano la sopravvivenza.

Per risolvere questi problemi<sup>40</sup> nel 1994 è stato varato un apposito Regolamento, il Codice dell'Arbitrato in materia sportiva, con cui il T.A.S./C.A.S. ha assunto sempre più una propria autonomia ed indipendenza.

Ma l'autonomia del T.A.S. è stata raggiunta soprattutto grazie alla creazione di un organo *ad hoc*, cioè il Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (C.I.A.S.).

Il C.I.A.S. ha il compito fondamentale di sovrintendere alla gestione del T.A.S. ed il suo finanziamento<sup>41</sup>. Tale struttura è composta da membri autorevoli ed indipendenti nominati per un periodo rinnovabile di 4 anni e dotati di competenza giuridica di alto livello, in modo tale da assicurare un'equilibrata presenza di tutte le componenti dello sport internazionale; cioè le Federazioni Internazionali, l'Associazione di comitati olimpici nazionali, il C.I.O., gli atleti.

Al C.I.A.S. spettano prevalentemente funzioni di carattere organizzativo come per esempio l'adozione e modificazione dello stesso Codice dell'Arbitrato in materia sportiva, la nomina dei Presidenti delle Camere in cui è organizzato il T.A.S.

In sintesi, il ruolo del C.I.A.S., ai sensi dell'art S2 del Codice dell'Arbitrato Sportivo, è quello di facilitare la risoluzione di controversie in materia sportiva attraverso l'arbitrato o la mediazione, nonché di salvaguardare l'indipendenza del T.A.S. e i diritti delle parti.

Tale struttura svolge inoltre funzioni di carattere finanziario, come per esempio l'amministrazione del Fondo per il funzionamento del T.A.S., e di carattere giurisdizionale, come per esempio la decisione in tema di revocazione e ricusazione degli arbitri.

Per quanto attiene ai profili funzionali il T.A.S. svolge sia funzioni arbitrali che conciliative, e può essere adito per qualsiasi controversia sportiva, a condizione però

---

40 Nel 1993 infatti il Tribunale Federale Svizzero, in merito ad una controversia insorta tra un atleta e la Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) evidenziò che il T.A.S. presentasse uno stretto collegamento con il C.I.O. ma che, nonostante ciò, avesse la natura di un vero e proprio tribunale arbitrale (il testo completo di questa decisione è consultabile, in traduzione italiana, in *Riv. Dir. Sport*, 1994, p. 509 ss.)

41 Il C.I.A.S. "*a pour mission de favoriser le règlement des litiges en matière de sport par la voie de l'arbitrage et de sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties, a cet effet, il assure l'administration et le financement du T.A.S.*" art. S2 Code.

che le parti (atleti, club, Federazioni, sponsor, ecc.) gli abbiano assegnato la competenza a decidere mediante un compromesso o una clausola compromissoria<sup>42</sup>. Nello specifico, per quanto riguarda il settore del calcio, è doveroso ricordare il protocollo d'intesa raggiunto nel Dicembre 2002 dalla F.I.F.A. e dal C.I.A.S.<sup>43</sup> con il quale si è attribuito al T.A.S. la competenza in ultima istanza sulle controversie nate in seno alla Federazione calcistica internazionale di riferimento o a quelle continentali (come per esempio le controversie nate nelle Federazioni U.E.F.A.), fermo restando che le questioni assegnabili sono solo quelle di natura giuridico-economica, con esclusione, quindi di quelle disciplinari.

In particolare, nell'espletamento delle funzioni arbitrali l'organo opera in composizione collegiale ed è costituito da tre arbitri scelti attraverso un apposito Albo predisposto dal C.I.A.S., di cui due scelti dalle parti in causa ed il terzo designato di comune accordo. In particolare, gli arbitri devono esercitare la loro funzione in assoluta obbiettività ed indipendenza, e a tal fine, al momento della loro designazione, devono sottoscrivere una specifica dichiarazione facendo presente l'esistenza o meno di potenziali conflitti d'interessi (c.d. *disclose*<sup>44</sup>).

Nell'esercizio invece delle funzioni conciliative il conciliatore del T.A.S. è scelto da un altro apposito Albo depositato presso lo stesso C.I.A.S.

Dal punto di vista procedimentale, coloro che desiderano ricorrere innanzi al T.A.S. devono sottoscrivere una richiesta il cui contenuto deve rispettare le disposizioni del Codice dell'Arbitrato in materia sportiva.

Il T.A.S. esercita i suoi compiti attraverso l'attività di due camere: una Camera d'arbitrato ordinario e una Camera arbitrale d'appello.

Le competenze delle due camere sono nettamente differenti; infatti per quanto riguarda l'oggetto della controversia la Camera d'arbitrato ordinario ha competenza riguardo le questioni nascenti da un contratto in cui è prevista una clausola compromissoria che rinvia la risoluzione della controversia al T.A.S.; nello specifico

---

42 L. COLANTUONI, op. cit., p. 541.

43 Si vedano a riguardo gli artt. 62-64 dello Statuto F.I.F.A., nonché la circolare F.I.F.A. n. 827/2002 che riconoscono espressamente la competenza del T.A.S.

44 J. TOGNON, *La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale: il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, p. 32-33 in R. LOMBARDI, S. RIZZELLO, F.G. SCOCA, M.R. SPASIANO, *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto e economia*, 2009.

possono essere sottoposte alla giurisdizione della Camera ordinaria:

- contratti di sponsorizzazione tra atleti e società commerciali;
- contratti di lavoro;
- contratti di licenza per l'utilizzazione dell'immagine;
- contratti di fornitura dell'equipaggiamento sportivo;
- responsabilità civile dell'organizzatore di manifestazioni;
- controversie riguardanti la nazionalità sportiva dei giocatori.

Con riguardo al diritto applicabile, la procedura ordinaria, secondo l'art. R45, è disciplinata dalle regole di diritto scelte dalle parti o, in mancanza di scelta, secondo il diritto svizzero, ma le parti hanno anche la facoltà di permettere agli arbitri di giudicare secondo equità.

Invece la procedura di appello è prevista per l'impugnazione delle decisioni disciplinari emesse dagli organi di giustizia sportiva delle varie Federazioni o associazioni, sempre che questo sia previsto nei rispettivi Statuti federali.

In particolare il T.A.S., esercitando le sue funzioni di organo di appello, deciderà nel merito di:

- decisioni delle F.S.N. o delle associazioni sportive o di altri organi giudicanti nel settore sportivo, laddove il regolamento che ne disciplina il funzionamento lo prevede espressamente;
- le controversie attribuite espressamente dalle parti a tale organo;
- contro le decisioni emanata dal *Dispute Resolution Chambers*<sup>45</sup>.

Requisito fondamentale per ricorrere in appello avverso un procedimento emanato da un organo di una Federazione sportiva è l'esaurimento di tutte le vie interne dei ricorsi federali<sup>46</sup>.

In merito al diritto applicabile anche in caso di procedura di appello le parti hanno la

---

<sup>45</sup> Ai sensi dell'art. 64 comma 3, Statuto F.I.F.A.

<sup>46</sup> Ai sensi dell'art. R47, Codice dell'Arbitrato in materia sportiva.



facoltà di scegliere le norme da applicare, ed in mancanza, si applicherà il diritto svizzero. È prevista però, in questo caso, ai sensi dell'art. R58 del Codice dell'Arbitrato in materia sportiva, la possibilità di indicare come applicabile il diritto del paese della Federazione, associazione o altro organismo sportivo ha la propria sede, disponendo che comunque gli arbitri debbano tener conto delle disposizioni regolamentari<sup>47</sup>.

Inoltre, tra le regole costituenti il *corpus* generale, è meritevole di nota la disposizione dell'art. R63, concernente l'interpretazione della sentenza, con procedimento che ora è previsto anche per errori materiali o di calcolo, nell'eventualità in cui il dispositivo sia “*peu clair, incomplet, équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs*”.

Il T.A.S. infine, opera anche in funzione conciliativa<sup>48</sup>. È stata infatti introdotta una procedura non vincolante ed informale, fondata sull'accordo delle parti, attraverso la quale le stesse si impegnano a negoziare in buona fede, con l'assistenza di un mediatore (designato nell'ambito di un'apposita lista tenuta dal T.A.S.) la soluzione di una controversia legata allo sport. Il ruolo del mediatore è di aiutare le parti a trovare una soluzione alla controversia, anche se non potrà mai imporre una decisione finale alle stesse<sup>49</sup>.

La mediazione T.A.S. può essere invero esperita solo per controversie che non mettano in gioco una decisione assunta in un'organizzazione sportiva: pur potendo essere oggetto di arbitrato (attraverso la procedura d'appello disciplinata dal Codice T.A.S.) le questioni disciplinari sono escluse dalla mediazione. Caratteristiche salienti della mediazione in seno al T.A.S. sono l'estrema flessibilità, dipendendo in tutto e per tutto (dall'avvio del procedimento, alla procedura in cui si svolge, all'effetto che produce) dal consenso delle parti, e la particolare riservatezza delle questioni trattate e delle proposte formulate.

---

47 J. TOGNON, op. cit., p. 35.

48 L'ultima versione delle Norme in materia di mediazione sono entrate in vigore l' 1 Settembre 2013 e sono consultabili sul sito ufficiale del T.A.S. ([www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)).

49 G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 245.

## **2. Il sistema di giustizia in ambito U.E.F.A.**

Anche nell'ambito delle singole Confederazioni continentali sono presenti organi di giustizia che hanno il compito di dirimere le controversie tra gli associati delle Federazioni loro affiliate.

Per quanto riguarda in particolare gli organi di giustizia propri della Confederazione continentale europea, cioè la U.E.F.A.; essi si suddividono tra:

- gli organi disciplinari U.E.F.A., ovvero la Commissione Disciplinare, Etica e Controllo e la Commissione di Appello;
- gli ispettore Etici e Disciplinari;
- l'Organo di Controllo Finanziario dei Club.

Le normative in merito a questi organi sono specificate nei Regolamenti Disciplinari U.E.F.A. o in altri regolamenti specifici adottati dal Comitato Esecutivo.

I membri di tutti gli organi di giustizia U.E.F.A. sono eletti direttamente dal Comitato Esecutivo.

### 1) La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo

La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo è formata da un Presidente e nove ulteriori membri. Come regola generale questo organo prende le proprie decisioni alla presenza di tutti i membri, ma è comunque autorizzata a procedere alla presenza di almeno tre membri

### 2) La Commissione di Appello

La Commissione di Appello è formata da un Presidente e undici ulteriori membri. Come regola generale, questo organo prende le proprie decisioni alla presenza di almeno tre membri. Eccezionalmente il Presidente, o un membro che agisca da Presidente *ad hoc*, può prendere autonomamente decisioni concernenti ricorsi che

sono manifestamente inammissibili, fondati o infondati.

La Commissione di Appello ha competenza per i ricorsi contro le decisioni della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo in conformità al Regolamento Disciplinare in vigore al momento della decisione. Tali regolamenti possono prevedere che un caso sia posto direttamente all'attenzione della Commissione di Appello in circostanze urgenti, con particolare riferimento all'ammissione o all'esclusione dalle competizioni U.E.F.A.

### 3) Gli Ispettori Etici e Disciplinari

Gli ispettori Etici e Disciplinari sono nominati dal Comitato Esecutivo, essi rappresentano la U.E.F.A. nei procedimenti prima dell'attivazione della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo e la Commissione di Appello.

### 4) L'Organo di Controllo Finanziario dei Club

L'Organo di Controllo Finanziario dei Club è formato da un Presidente e da un numero necessario di altri membri determinati dal Comitato Esecutivo U.E.F.A.

Tale organo prende le proprie decisioni alla presenza di almeno tre membri, eccezionalmente, se disposto espressamente dai regolamenti specifici adottati dal Comitato Esecutivo U.E.F.A., il Presidente o un membro che agisce come Presidente *ad hoc*, può prendere le decisioni autonomamente.

L'Organo di Controllo Finanziario dei Club ha competenza in ordine a tutte le questioni specificate all'interno dei regolamenti adottati dal Comitato Esecutivo U.E.F.A.

### **3. La giustizia sportiva calcistica a livello nazionale**

È necessario affrontare, a questo punto della trattazione, il complesso tema della giustizia sportiva nell'ambito nazionale.

In particolare la funzione assegnata alla giustizia sportiva è quella di assicurare che nell'ambito dell'ordinamento sportivo siano osservate le norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva, nonché le disposizioni disciplinari contenute nei Regolamenti. In questo senso la giustizia sportiva racchiude, in sostanza, tutti quegli istituti previsti non dalla legge statale bensì dagli Statuti e dai Regolamenti Federali per definire le controversie che sorgono tra gli atleti, le associazioni di categoria, e le Federazioni.

Nello specifico, nei paragrafi che seguono, si analizzerà in primo luogo la classificazione risalente della giustizia sportiva, che la suddivide in quattro categorie diverse; in secondo luogo verrà affrontata la questione del rapporto tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria; in terzo luogo necessario sarà far riferimento alla presenza, negli Statuti federali e nei Regolamenti delle Federazioni, di clausole compromissorie, che obbligano i tesserati e gli affiliati a deferire le controversie economiche tra essi insorte ad appositi collegi arbitrali. Infine è doveroso delineare, brevemente, il quadro della giustizia sportiva nazionale, facendo riferimento, prima alla giustizia sportiva *esofederale* (presso il C.O.N.I.), e poi alla giustizia sportiva *endofederale* (cioè nell'ambito delle singole Federazioni), con chiaro riferimento, relativamente a quest'ultima, agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

#### **3.1 Le diverse tipologie di giustizia sportiva**

Innanzitutto occorre evidenziare che, a seconda dei vari tipi di rapporti e materie che possono formare oggetto delle singole controversie tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, nell'ambito della giustizia sportiva si possono distinguere, secondo una tradizionale e risalente classificazione<sup>50</sup> accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, quattro differenti tipologie :

---

<sup>50</sup> M. SANINO, G.VERDE, *Il diritto sportivo*, 2011, p. 431.

- *giustizia tecnica*: garantisce il corretto svolgimento e l'organizzazione delle competizioni sportive, che devono svolgersi nel rispetto delle norme federali e con la partecipazione esclusiva degli atleti abilitati. Pertanto l'oggetto di tale intervento attiene principalmente al rispetto delle regole tecniche e all'omologazione dei risultati;
- *giustizia disciplinare*: ha come scopo principale l'accertamento e la repressione dell'illecito sportivo o disciplinare, che ricorre ogni qual volta i comportamenti degli associati sono contrari ai principi cui deve essere informato lo svolgimento dell'attività sportiva. Pertanto il processo disciplinare presuppone sempre il mancato rispetto di una norma disciplinare cui è connessa l'applicazione di una precisa sanzione sportiva<sup>51</sup>;
- *giustizia economica*: si occupa di tutte le controversie, aventi natura patrimoniale, che insorgono tra i membri dell'ordinamento, nonché quelle riguardanti il tesseramento (svincolo e trasferimento). Tale forma di giustizia nasce dalla constatazione che nel professionismo sportivo vi è un rapporto sinallagmatico tra atleta e società, per cui il primo presta le proprie attività verso un corrispettivo<sup>52</sup>.

A differenza poi delle altre fattispecie di giustizia, prima analizzate, la giustizia economica non è prevista in tutte le Federazioni e spesso è devoluta ad un apposito Collegio Arbitrale esterno alla F.S.N., per evitare potenziali conflitti d'interesse;

- *giustizia amministrativa*: a differenza di quanto avviene per il diritto pubblico statale, in cui vige il principio dell'impugnabilità degli atti amministrativi, nell'ordinamento sportivo gli organi di indirizzo politico-amministrativo adottano atti insindacabili da parte degli organi di giustizia sportiva. Pertanto bisogna parlare di “giustizia amministrativa” in senso atecnico. Tale procedimento amministrativo concerne i provvedimenti assunti dal C.O.N.I. o dalle F.S.N., nell'esercizio dei poteri ad essi demandati<sup>53</sup>.

51 G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 233-234.

52 R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, 2011, p. 211.

53 L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, Riv. Dir. Sport, 1999, p. 53.

### **3.2 I rapporti tra giustizia sportiva e ordinaria**

Dopo aver rappresentato i vari tipi di giustizia sportiva, occorre ora affrontare il tema del rapporto fra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria, che si colloca in quello più generale del rapporto tra ordinamento sportivo e statale.

Infatti attribuire all'ordinamento sportivo la qualità di ordinamento giuridico di settore, in quanto riconosciuto dall'ordinamento statale in ragione della meritevolezza socio-giuridica degli scopi perseguiti e caratterizzato da un significativo margine di autonomia, ha portato a domandarsi, in ordine ai limiti di operatività di detta autonomia e sulla possibilità di ingerenza dell'ordinamento statale sulle questioni proprie dell'ordinamento sportivo.

Nell'affrontare tale questione, è stato messo in evidenza che, nell'insieme dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, oltre a settori di specifica competenza statale (come la disciplina della costruzione di impianti sportivi) oppure di competenza esclusivamente sportiva (come lo svolgimento delle gare, assegnazione dei punteggi, la valutazione dei risultati, ecc.), ci sono altri settori caratterizzati da potenziali conflittualità e sovrapposizioni degli ordinamenti susedposti, tra i quali particolare menzione merita la giustizia sportiva.

Infatti, nonostante dottrina e giurisprudenza enunciano costantemente l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in sede attuativa di tale principio non di rado si sono registrati episodi di mortificazione della suddetta autonomia.

Bisogna, al contrario, sottolineare che anche un esteso riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo non può cancellare la natura settoriale e derivata di tale ordinamento rispetto a quello statale, il quale, per la sua natura originaria e sovrana, risulta invece impermeabile di fronte a forme di compressione ed ingerenza, capaci di rinnegarne i principi fondamentali.

Seguendo questa logica, molti giudici statali hanno ribadito, attraverso numerosi interventi, che l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve pur sempre sottoporsi al sindacato del giudice statale, in quanto gli atti dell'organizzazione sportiva sono in alcuni casi idonei ad incidere su posizioni soggettive meritevoli di tutela statale; tra questi interventi giurisprudenziali va ricordato in particolare il primo "caso Catania".

Tale caso giudiziario si presentò allorché il Catania Calcio inoltrò ricorso al T.A.R. Sicilia dopo che la F.I.G.C., a causa di vicende finanziarie della società siciliana, aveva proceduto alla revoca dell'affiliazione della società calcistica etnea, e di conseguenza essa era stata esclusa dal relativo campionato di calcio di serie C/1, stagione 1993/1994.

Il T.A.R. Sicilia, rivendicando la propria competenza giurisdizionale, sospese l'esecuzione dei suddetti regolamenti, in cui ravvisava profili d'illegittimità, ed ordinò alla F.I.G.C. di ammettere con riserva la società ricorrente al campionato di serie C/1<sup>54</sup>.

In seguito il Consiglio di Giustizia siciliano<sup>55</sup> accogliendo in parte il ricorso della F.I.G.C., statuì che la giurisdizione del giudice amministrativo sussisteva solo con riguardo al provvedimento di revoca dell'affiliazione e non anche per quanto atteneva alla delibera di non iscrizione al campionato.

Successivamente la questione fu rimessa, per ragioni territoriali, al T.A.R. del Lazio<sup>56</sup>, che annullò solo il provvedimento di revoca dell'affiliazione.

In seguito il Consiglio di Stato<sup>57</sup> pose fine a questa complessa questione statuendo che, pur mantenendosi la competenza del giudice amministrativo in materia di impugnazione dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione, in quanto provvedimenti amministrativi che incidono sullo status del soggetto, anche la delibera di non ammissione costituisce espressione della potestà pubblicistica demandata alle Federazioni dal C.O.N.I. ed è quindi assoggettata alla giurisdizione amministrativa.

Come si può ben intuire da questo caso giudiziale, i rapporti tra i due ordinamenti furono idonei a creare numerosi conflitti giurisdizionali.

Al fine di chiarire definitivamente quali fossero le questioni in ambito sportivo ad assumere rilevanza per l'ordinamento statale fu emanato il decreto legge 19 Agosto 2003, n. 220, recante “*disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*”, poi convertito nella Legge 17 Ottobre 2003, n.280.

L'intervento del Legislatore fu necessario dal ripresentarsi di un altro “caso Catania”.

---

54 T.A.R. Sicilia, ordinanza 29 Settembre 1993, n. 929.

55 Cons. giust. amm. Sicilia, ordinanza 9 Ottobre 1993, n. 536.

56 T.A.R. Lazio, 23 Giugno 1994, n. 1361.

57 Cons. Stato, 30 Settembre 1995, n. 1050.

Tale conflitto giudiziario quando il Catania Calcio si rivolse, dopo aver esaurito i gradi di giustizia interni, ancora una volta, al Giudice Amministrativo per contestare la decisione degli organi di giustizia federali che non avevano accolto la sua istanza riguardante la richiesta della vittoria “a tavolino” di un incontro del Campionato di Serie B 2002/2003<sup>58</sup>.

In particolare all'art. 1, comma 2 della L. 280/2003 si configura il c.d. “ principio di rilevanza” che sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo “salvi i casi di rilevanza” per l'ordinamento statale.

Nello specifico, all'art. 2 della Legge si specificano le controversie la cui competenza è propria dell'ordinamento sportivo:

- le questioni inerenti all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell'ordinamento sportivo nazionale;
- le questioni concernenti i comportamenti che rilevano sul piano disciplinare, che portano all'irrogazione e all'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

---

<sup>58</sup> La vicenda che ha portato il Catania Calcio a ricorrere al T.A.R. Sicilia ed a scatenare un nuovo conflitto tra ordinamenti, per scrupolo ricostruttivo, ha inizio il 30 Marzo 2003, quando il giocatore del Siena Luigi Martinelli subì un'ammonizione, durante la partita disputata dal Siena contro il Cosenza Calcio con conseguente squalifica per la successiva gara del Campionato di Serie B stagione 2003/04. Il giocatore, per effetto della squalifica, non disputò la partita successiva di Campionato della sua squadra contro il Napoli ma, durante il turno di squalifica, venne schierato dalla società di appartenenza nella gara valida per il Campionato Primavera tra Siena e Ternana. Al termine del Campionato, il Catania Calcio, retrocesso sul campo nella serie inferiore, fece ricorso alla Commissione Disciplinare della Lega, chiedendo la vittoria “a tavolino” (2-0) della partita disputata contro il Siena, sul presupposto che il giocatore, schierato con la squadra Primavera, non avesse scontato, di fatto, il turno di squalifica comminatogli dal Giudice Sportivo. Il processo Federale terminò con il rigetto dell'istanza della società etnea, non ritenendo sussistessero i presupposti per l'assegnazione della vittoria “a tavolino” alla società siciliana. Il Catania Calcio, ritenendo questa decisione lesiva dei propri diritti, fece ricorso al Giudice Amministrativo che, sospendendo la decisione federale, assegnò la vittoria al Catania. Il problema si pose, in particolare, perché i punti così attribuiti dal Giudice Amministrativo divennero determinanti ai fini della permanenza della società etnea nella Serie Cadetta; a seguito della nuova classifica si sarebbe dovuto disputare uno spareggio tra Napoli e Venezia per la permanenza nella Serie, gara però resa impossibile dalla partenza per le ferie dei giocatori delle squadre. Si profilò a questo punto una Serie B allargata a 21 squadre: una possibilità fortemente osteggiata dalla Lega Calcio e sulla cui base le altre società retrocesse sul campo chiesero al Giudice Amministrativo il c.d. “ blocco delle retrocessioni”, dal momento che i Regolamenti Federali non prevedevano una simile eventualità. Da ciò divenne di urgente necessità l'emanazione di un provvedimento regolatore che si concretizzò con il D.L. n. 220/2003 (definito enfaticamente “*decreto salva-calcio*” o “*decreto-stoppa T.A.R.*”) e la successiva Legge di conversione.



Queste questioni appena enunciate, sono casi in cui l'ordinamento statale non ravvisa interessi giuridicamente rilevanti; ne deriva pertanto, sul piano processuale, che tali situazioni non possono essere più qualificate come diritti soggettivi né come interessi legittimi, sicché ne risulta esclusa ogni tutela giurisdizionale statale.

Viene devoluta invece alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 280/2003, ogni altra controversia (principalmente le questioni amministrative e le questioni economiche) non riservata agli organi di giustizia sportiva e subordina al previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statale nelle materie ad esse riservate (c.d. pregiudiziale sportiva)<sup>59</sup>.

Infine è da richiamare l'art. 3 comma 2 della Legge che statuisce la competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie di natura amministrativa<sup>60</sup>.

Rilevante, a questo punto della trattazione, è analizzare il concetto del c.d. vincolo di giustizia.

Ogni singola Federazione si è dotata infatti di un sistema di giustizia autonomo, specializzato in virtù della disciplina di appartenenza, ma pur sempre vincolato e collegato ai principi emanati dalle istituzioni sia internazionali, come il C.I.O., sia nazionali, cioè il C.O.N.I., tra cui, ultimi in ordine di emanazione, i principi di giustizia sportiva.

La volontà da parte dell'ordinamento sportivo di evitare il ricorso al giudice statale, oppure l'intromissione dello Stato nella regolamentazione dell'attività sportiva, ha portato le singole Federazioni ad introdurre nei propri Statuti e Regolamenti il c.d. "vincolo di giustizia", cioè quella clausola contenuta nei diversi Statuti federali con cui gli ordinamenti sportivi all'atto di adesione obbligano le società e i tesserati a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi di giustizia sportiva interni e precludono loro l'impugnazione dei provvedimenti autoritativi federali innanzi alla giustizia statale, salvo il caso di lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi la cui salvaguardia è stata imposta ed è disciplinata dalla L. 280/2003<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> L.COLANTUONI, op. cit., p. 525.

<sup>60</sup> Tale scelta deriva dalla consapevolezza della portata, spesso ultraregionale, dei provvedimenti in materia sportiva, e dalla circostanza che la sede del C.O.N.I. e delle altre Federazioni ha sede a Roma.

<sup>61</sup> In particolare, lo Statuto della F.I.G.C. disciplina il vincolo di giustizia all'art. 30, disponendo al

In sintesi, tale vincolo si estrinseca in due obblighi fondamentali agli aderenti, il primo dei quali ha per oggetti l'accettazione ed il rispetto delle norme tecniche e dei provvedimenti federali nello svolgimento delle gare e nelle fasi successive ad esse.

Di particolare rilevanza è il secondo obbligo, che introduce un meccanismo per la risoluzione delle controversie fra i soggetti di diritto sportivo, ossia gli atleti, le società sportive alle quali gli stessi sono legati, e le Federazioni nazionali. Esso comporta la preclusione per i tesserati della possibilità di adire, per la soluzione delle controversie sorte nell'ambito sportivo, le autorità giurisdizionali statali, oltre alla previsione dell'espulsione dalla Federazione di appartenenza in caso di inottemperanza del divieto posto dal vincolo<sup>62</sup>.

Per quanto concerne la natura del vincolo di giustizia, la giurisprudenza<sup>63</sup> ha affermato la natura negoziale di tale vincolo, che costituisce un presupposto fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo finalizzato a garantire l'autonomia degli interessi settoriali dall'ordinamento statale.

Con riferimento poi agli effetti del vincolo di giustizia, sia dottrina che giurisprudenza hanno sempre limitato l'ambito di efficacia del vincolo. Nello specifico l'applicazione del vincolo di giustizia viene negata con riferimento ai diritti indisponibili e agli interessi legittimi, che, in considerazione del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico, non possono formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata alla giurisdizione statale.

Invece, al contrario, viene ammessa l'applicazione del vincolo di giustizia nell'ambito strettamente tecnico-sportivo e disciplinare e nell'ambito dei diritti disponibili, ritenendosi tali quei diritti soggettivi sui quali può esercitarsi senza limiti l'autonomia dei soggetti che ne sono titolari<sup>64</sup>.

---

comma 2 che: "...I soggetti di cui al comma precedente (i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale), in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico...".

62 G. NICOLELLA, op. cit., p. 35.

63 Cass. n.4351/1993; Cass. 28 Settembre 2005, n. 18919, in *Riv. dir. ed economia dello sport*, n.3. 2005.

64 L. COLANTUONI, op cit., p. 520-521.

Inoltre il vincolo di giustizia, contrariamente a quanto sostenuto da parte della dottrina, deve essere tenuto distinto dalla clausola compromissoria. Infatti il vincolo di giustizia determina l'obbligo in capo all'associato di non adire la giustizia ordinaria ma di rimettersi alle decisioni e al giudizio della giustizia sportiva, mentre la clausola compromissoria è uno strumento presente negli Statuti e nei Regolamenti delle Federazioni sportive con cui generalmente gli associati si impegnano a devolvere ad appositi Collegi Arbitrali le controversie sorte tra società e tesserati e non devolute ad altri organi federali.

Il motivo della confusione terminologia con queste due espressioni, consiste probabilmente nel fatto che con il termine “clausola compromissoria”, normalmente attinente alle controversie di carattere economico attribuite alla cognizione di arbitri, è stata usata per indicare, genericamente, la posizione nella quale si trova l'atleta nei confronti delle Federazioni: una posizione, dunque, che comprende la preclusione di rivolgersi al giudice statale per vicende diverse da quelle di natura economica<sup>65</sup>.

Il tema della clausola compromissoria, verrà analizzato in maniera più approfondita, nel paragrafo successivo.

### **3.3 La clausola compromissoria ed il ruolo del Collegio Arbitrale**

Con il termine “clausola compromissoria” si intende quella previsione, posta dallo Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni nazionali, con la quale si obbligano i tesserati e gli affiliati a deferire ad appositi collegi arbitrali le controversie economiche tra essi insorte.

Con tale clausola le parti derogano la giustizia ordinaria e si impegnano ad accettare i lodi arbitrali emessi dagli arbitri e a darvi esecuzione.

Con riferimento alla clausola compromissoria è possibile tracciarne l'ambito soggettivo e l'ambito oggettivo.

Quanto al primo profilo, gli arbitri possono decidere solo quelle questioni nate tra società e soggetti tesserati, escludendo così dalla loro competenza le controversie in

---

<sup>65</sup> M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 441.

cui sono parte in causa la Federazione sportiva, nonché terzi estranei, non tesserati o affiliati<sup>66</sup>.

Quanto all'ambito oggettivo, occorre individuare le controversie arbitrabili, cioè quei contenziosi che possono essere assoggettati alla competenza del Collegio Arbitrale.

La dottrina è unanime nell'individuare i tipi di controversie arbitrali. Infatti, prendendo le mosse dalla distinzione elaborata dalla stessa dottrina sulle tipologie di giustizia sportiva (giustizia tecnica, economica, disciplinare, amministrativa), si ritiene che i contenziosi deferibili ai collegi arbitrali siano solo quelli di natura economica, che possono insorgere tra gli associati della Federazione.

In tale materia infatti, il vincolo di giustizia non genera situazioni contrastanti con le norme imperative dell'ordinamento statale, in quanto si tratta di controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

La previsione dell'inserimento della clausola compromissoria all'interno dei contratti di lavoro dei calciatori professionisti è contenuta nella Legge 23 Marzo 1981, n.91. In particolare l'art. 4 di detta Legge prevede espressamente la possibilità di inserimento di tale clausola nei contratti.

L'arbitrato sportivo si può definire come uno strumento per la risoluzione delle controversie sportive alternativo alla giurisdizione statale. Si tratta di una sorta di giustizia privata che concerne diritti disponibili e che si realizza mediante la volontà degli stessi privati, che si avvalgono degli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento in questo particolare ambito<sup>67</sup>.

Dal punto di vista strutturale elemento costitutivo di qualsiasi procedura arbitrale è la terzietà e l'indipendenza funzionale, oltre che personale, dei componenti del collegio arbitrale. Non potrà, infatti, integrare un arbitrato sportivo l'ipotesi in cui l'ente chiamato a dirimere la controversia sia un organo collegato alla Federazione, in quanto il rischio che il giudizio finale sarebbe riconducibile alla volontà della Federazione risulterebbe elevato.

Altro elemento tipico della procedura è il carattere negoziale dell'accordo con cui le parti rimettono agli arbitri il potere di risolvere la controversia insorta<sup>68</sup>.

---

66 Per esempio, gli sponsor.

67 M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 447.

68 L. COLANTUONI, op. cit., p. 529.

I motivi che stanno alla base del frequente utilizzo di questo strumento al posto dell'ordinario ricorso alla giurisdizione statale risiedono in particolare nella maggior speditezza della decisione e nel maggior contenimento dei costi rispetto alla giurisdizione dello Stato.

Un questione particolarmente dibattuta inerente all'arbitrato sportivo, concerne la sua configurazione come arbitrato rituale o irrituale.

Nell'arbitro rituale la controversia si risolve con un provvedimento che è paragonabile ad una vera e propria sentenza dotata di efficacia esecutiva nell'ordinamento statale (idonea a produrre effetti in relazione all'esecuzione forzata, all'iscrizione ipotecaria, alla trascrizione e all'annotazione nei registri immobiliari).

Nel caso invece di arbitrato irrituale, l'arbitro è considerato un mediatore amichevole che non pone in essere alcun atto giurisdizionale ma la controversia viene composta mediante un negozio giuridico.

Sia la dottrina<sup>69</sup> che la giurisprudenza sono ormai concordi nel ritenere che l'arbitrato sportivo abbia natura irrituale. In particolare la Suprema Corte<sup>70</sup>, in relazione ad un arbitrato della F.I.G.C. statui espressamente che si trattasse di un procedimento che per sua natura e definizione avesse natura irrituale.

Con riferimento, nello specifico, al Collegio Arbitrale, ad essi viene demandata la risoluzione delle controversie che insorgono tra società e gli sportivi tesserati aventi ad oggetto alcuni aspetti rilevanti del rapporto di lavoro sportivo: l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione del contratto lavorativo, nonché l'insieme delle vicende che riguardano il rapporto tra le parti stesse<sup>71</sup>.

Le formalità ed i termini procedurali sono disciplinati attraverso il c.d. Regolamento di funzionamento *ad hoc* e le decisioni che vengono emesse dal Collegio Arbitrale, in qualità di organi decisorio scelto dalle parti in causa, sono immediatamente esecutive e non impugnabili in ragione del preventivo assunto dalle parti stesse al momento dell'adesione alla Federazione di appartenenza. Tali provvedimenti prendono il nome di lodi e sono protetti dal vincolo di giustizia<sup>72</sup>.

---

69 V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro sportivo nel calcio*, 2004, p. 31 ss.

70 Cass., sez. lav., 6 Aprile 1990, n. 2889.

71 M. SPERDUTI, *I regolamenti dei Collegi Arbitrali nel calcio*, in *Riv. Dir. ed economia dello sport*, Vol. VIII, fasc. 1, 2012, p. 129.

72 Nello Statuto della F.I.G.C. ciò è previsto all'art. 30 comma 1.

Ancor prima però della normativa federale, la stessa legge sul professionismo sportivo (L. n.91/81) aveva prescritto espressamente l'inserimento di specifiche clausole compromissorie nei contratti collettivi di lavoro sportivo che prevedevano la possibilità, data alle parti, di deferire ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie riguardanti l'attuazione del contratto di lavoro.

Inoltre la stessa clausola doveva contenere l'indicazione della nomina degli arbitri, il loro numero e le modalità di scelta<sup>73</sup>.

Il presupposto fondamentale per l'accesso alla tutela attraverso il collegio arbitrale è che entrambe le parti risultino legate all'ordinamento sportivo e, quindi, che per le società si sia costituito un rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati.

Andando ad analizzare le clausole compromissorie previste nei contratti collettivi stipulati tra le leghe di rappresentanza delle società, il sindacato degli atleti, l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e la F.I.G.C. si evince il costante ricorso all'introduzione della clausola compromissoria stessa in ragione della manifestazione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita dell'ordinamento sportivo ed è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale che il fondamento di ogni arbitrato deve rinvenirsi nella libertà di scelta delle parti<sup>74</sup>.

### **3.4 Gli organi nazionali di giustizia sportiva**

È doveroso, a questo punto della trattazione, delineare il quadro degli organi che delineano il sistema di giustizia sportiva a livello nazionale, sia dal punto di vista *esofederale* (presso il C.O.N.I.) sia dal punto di vista *endofederale* (con specifico riferimento agli organi di giustizia propri della F.I.G.C.).

Momento fondamentale in tal senso è rappresentato dalla riforma della giustizia sportiva entrata in vigore l' 1 Luglio 2014.

Tale riforma è andata a modificare in modo sostanziale i rapporti tra la giustizia *esofederale* ed *endofederale*.

---

73 M. SPERDUTI, op. cit., p. 130.

74 M. SPERDUTI, op. cit., p. 131.

In particolare, prima dell'entrata in vigore della recente riforma, il sistema di giustizia del C.O.N.I. si componeva:

- del Tribunale Nazionale per l'Arbitrato dello Sport (T.N.A.S.);
- dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (A.C.G.S.).

Quest'ultimo organo, in particolare, era deputato a decidere in ultimo grado quelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non avevano pattuito la competenza arbitrale.

Tale sistema, come già accennato in precedenza, è stato profondamente modificato con l'entrata in vigore della riforma del Luglio 2014.

La riforma ha perseguito tre fondamentali obiettivi:

- garantire e preservare l'autonomia delle singole Federazioni nell'amministrazione della giustizia;
- responsabilizzare gli organi della giustizia federale, rafforzando il potere di controllo del C.O.N.I.;
- garantire il rispetto del principio di legalità nell'ordinamento sportivo.

Punto cardine della riforma è stata la radicale riscrittura degli articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto C.O.N.I., cioè gli articoli che disciplinavano l' A.C.G.S. e il T.N.A.S.<sup>75</sup>.

Infatti il nuovo art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. prevede l'istituzione di due nuovi organi:

- Il Collegio di Garanzia dello Sport: istituito in sostituzione dell' A.C.G.S., esso è competente per tutte le decisioni che non sono impugnabili dinanzi agli organi di giustizia federale.

La competenza di questo nuovo organo è limitata alla violazione delle norme di diritto e all'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della

---

75 G. NICOLELLA, op. cit., p. 151.

controversia oggetto di disputa tra le parti<sup>76</sup>.

- La Procura Generale dello Sport: essa sostituisce il T.N.A.S., ha il compito di coordinare e vigilare le attività svolte dalle Procure Federali. In particolare, la nuova riforma, ha dato la facoltà alla Procura Generale di avocare a sé, se ricorrono certi presupposti<sup>77</sup>, l'attività inquirente non ancora conclusa, mediante provvedimento motivato.

Per quanto concerne invece la giustizia *endofederale* della F.I.G.C., occorre evidenziare preliminarmente che l'attuale normativa della F.I.G.C., rispetto alla passata, denota la scelta di predeterminare il trattamento sanzionatorio nell'intento di ridurre il margine di discrezionalità attribuito agli organi giudicanti.

L'attuale quadro della Giustizia Sportiva sorge dal combinato dello Statuto F.I.G.C. e del Codice di Giustizia Sportiva.

È l'art. 33 dello Statuto F.I.G.C. infatti a disciplinare l'ordinamento della Giustizia Sportiva, disponendo che: *“gli organi relativi agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza, assicurate da specifiche norme e che il Codice di Giustizia Sportiva disciplina i casi di astensione e ricusazione dei giudici. Le norme relative all'ordinamento della Giustizia Sportiva devono poi garantire il diritto di difesa e sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”*.

Inoltre il Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) prevede molteplici fattispecie di illecito disciplinare, comportamenti considerati illeciti e le corrispondenti sanzioni, prevedendo anche ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado, e prevede norme di tipo premiale per i tesserati e le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per l'individuazione di tesserati e società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti<sup>78</sup>.

---

76 Il Collegio di Garanzia dello Sport, grazie alla sua funzione propriamente nomofilattica, ha facoltà molto simili alla Corte di Cassazione. Ha quindi la facoltà di riformare la decisione impugnata, oppure di rinviare all'organo di giustizia federale competente.

77 Il potere di avocazione della Procura Generale dello Sport potrà ricorrere in caso di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, di richiesta di proroga degli stessi, nei casi in cui emergesse un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'archiviazione venisse ritenuta irragionevole.

78 G. NICOLELLA, op. cit., p. 155.



Per quanto concerne poi le funzioni degli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e alle relative procedure, si prevede, ai sensi dell'art. 33 comma 7 dello Statuto F.I.G.C., che esse siano stabilite dal C.G.S. stesso, che può anche prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.

L'art. 34 dello Statuto F.I.G.C. invece si occupa di disciplinare l'organigramma della Giustizia Sportiva, disponendo anche che la F.I.G.C. è incaricata di garantirne il veloce ed efficiente funzionamento assicurandole i mezzi ed il personale necessari.

Per quanto riguarda la struttura interna della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., essa si compone dei seguenti organi:

- Corte di Giustizia Federale;
- Commissione Disciplinare Nazionale;
- Giudici Sportivi Nazionali;
- Commissioni Disciplinari Territoriali;
- Giudici Sportivi Territoriali;
- Procura Federale.

La Corte di Giustizia Federale è disciplinata dall'art. 31 C.G.S. ed ha sostituito i vecchi istituti della Corte di Appello Federale e della Corte Federale. È composta da almeno cinquanta componenti, compreso il Presidente e i Presidenti di sezione, si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti ed in una sezione con funzioni consultive.

Essa giudica in secondo grado i ricorsi presentati contro le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale.

Inoltre è preposta al giudizio in tema di:

- procedimenti di revisione e revocazione;
- requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- interpretazione delle norme statuarie e delle altre norme federali;

Per quanto poi concerne la regolamentazione dei Giudici Sportivi (art. 29 C.G.S.), essi sono articolati a livello nazionale e territoriale. I Giudici Sportivi Nazionali sono competenti in primo grado per i campionati e le competizioni a livello nazionale, mentre i Giudici Sportivi Territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni a livello territoriale.

Lo stesso art. 29 C.G.S. si occupa specificamente delle competenze dei Giudici Sportivi e del procedimento per instaurare il giudizio.

In particolare essi giudicano in prima istanza, in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica; giudicano inoltre in primo grado, sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con l'esclusione di quei fatti che sono di natura esclusivamente tecnica o disciplinare che vengono adottare in campo dall'arbitro<sup>79</sup>.

L'organo della Procura Federale è disciplinato dall'art. 32 C.G.S., il quale evidenzia che tale organo ad oggi svolge sia funzioni requirenti che inquirenti, tranne quelle attribuite alla Procura Antidoping del C.O.N.I. per le violazioni delle norme in materia di doping. Essa strutturalmente si articola in sezioni e si compone di un Procuratore Federale, di un Procuratore Federale Vicario, di Vice Procuratori Federali, di Sostituti Procuratori Federali e di Collaboratori. Per quanto riguarda i requisiti per le nomine provvede l'art. 35 dello Statuto F.I.G.C.

La Procura Federale si articola in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore Federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni requirenti ed inquirenti nei procedimenti di competenza in primo gradi delle Commissioni Disciplinari Territoriali.

Per quanto riguarda, infine, la Commissione Disciplinare (art. 30 C.G.S.) essa si compone:

- di una Commissione Disciplinare Nazionale: composta da almeno quindici membri, si occupa dei procedimenti di primo grado instaurati su deferimento del Procuratore Federale, nonché dei procedimento di secondo grado contro

---

<sup>79</sup> G. NICOLELLA, op. cit., p. 165.

le decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali.

- di Commissioni Disciplinari Territoriali: composte da almeno sette membri, si occupano dei procedimenti di primo grado instaurati su deferimento del Procuratore Federale, nonché dei procedimenti di secondo grado contro le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali.

## **CAPITOLO III**

# **LE FONTI REGOLAMENTARI NELL'AMBITO DEI TRASFERIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI**

### **1. Fonti regolamentari in ambito F.I.F.A.**

Dopo aver esaminato l'ordinamento calcistico internazionale e nazionale, facendo particolare riferimento alla struttura interna della F.I.F.A., nel contesto internazionale, e della F.I.G.C., nel contesto nazionale, e dopo aver analizzato il sistema di giustizia sportiva nell'ambito del calcio internazionale e nazionale, è doveroso, a questo punto della trattazione, illustrare le fonti regolamentari proprie della F.I.F.A. e della F.I.G.C., prestando particolare attenzione a quei Regolamenti che disciplinano i trasferimenti internazionali e nazionali dei calciatori professionisti.

Per questo motivo, di seguito, verrà preso in considerazione il Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., meglio conosciute con l'acronimo N.O.I.F.

#### **1.1 Il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori: la *ratio* della sua introduzione e principi generali**

Il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (R.S.T.P.) vide la luce in seguito alle pressioni della Comunità Europea sulla F.I.F.A. affinché disciplinasse in maniera specifica il sistema dei trasferimenti dei calciatori, rimasto “scoperto” dopo l'emanazione della c.d. “sentenza Bosman” che aveva rivoluzionato lo stesso sistema dei trasferimenti dei calciatori, ponendo il calcio professionistico di fronte

all'obbligo di dover azzerare tutti quei parametri che fino ad allora avevano disciplinato l'apparato dei trasferimenti internazionali. Infatti, a seguito della predetta sentenza, venne abolita l'indennità di preparazione e promozione e di conseguenza i club adottarono delle misure alternative, per preservare comunque un forte controllo sulla mobilità dei calciatori. Ciò fu possibile esercitando pressioni sui calciatori affinché rinnovassero periodicamente i loro contratti per evitare che giungessero alla scadenza, eludendo così il regime di libera circolazione. La stessa F.I.F.A. prevedeva, nei suoi regolamenti, il divieto di trasferimento a quei giocatori che avevano prematuramente interrotto il rapporto lavorativo, favorendo in questo modo la politica dei rinnovi ad oltranza dei contratti da parte dei club<sup>80</sup>. Proprio in relazione a tale situazione che si era venuta a creare, la Commissione Europea<sup>81</sup> raggiunse un accordo con la F.I.F.A., il c.d. “Accordo di Bruxelles” il 5 Marzo 2001, avente ad oggetto la codificazione dei principi per la modifica delle normative F.I.F.A. Riguardanti i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti.

Tali principi, necessariamente vincolanti per la F.I.F.A. furono trasfusi nel Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, emanato dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A. nella riunione svoltasi in contemporanea a Buenos Aires e a Zurigo il 7 Luglio 2001.

Tale Regolamento, nella sua versione originaria, si limitava ad includere all'interno dell'ordinamento calcistico i principi contenuti nel citato Accordo di Bruxelles.

In seguito, è stato oggetto di alcune rettifiche e revisioni dovute soprattutto al frequente mutamento della normativa comunitaria, in materia di libera circolazione dei cittadini e lavoratori, senza che però ne risultassero modificate le disposizioni dettate dalla Commissione Europea nell'Accordo di Bruxelles e già recepite nel precedente Regolamento.

La versione attuale del Regolamento è stata approvata dal Comitato Esecutivo F.I.F.A. il 27 Settembre 2012 ed è entrata in vigore l'1 Dicembre 2012.

---

<sup>80</sup> G. NICOLELLA, op. cit., p. 238.

<sup>81</sup> Si parla con riferimento a tale accordo di un “*gentlemen agreement*” tra la F.I.F.A. e l' U.E. con esso le parti posero fine al procedimento di infrazione che l'U.E. aveva avviato nel 1998 avente ad oggetto il sistema dei trasferimenti dei calciatori. Nello specifico, veniva criticata la Circolare n. 616 adottata dalla F.I.F.A. l'anno precedente nella quale vietava ai giocatori di risolvere unilateralmente il contratto con la società di appartenenza.

In relazione, poi, ai principi generali dettati del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, innanzitutto occorre sottolineare che esso ha lo scopo di definire: *“le regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti<sup>82</sup>”*.

Il Regolamento stesso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 R.S.T.P., evidenzia che, anche se è previsto espressamente che il trasferimento dei calciatori fra società affiliate alla stessa Federazione è regolato dai regolamenti promulgati a livello nazionale<sup>83</sup>, sussistono una serie di disposizioni vincolanti nell'ambito nazionale, che devono essere introdotte, senza alcuna modifica, nei regolamenti di ciascuna Federazione affiliata.

Successivamente il Regolamento enumera una serie di principi cui gli stessi regolamenti devono conformarsi:

- il rispetto dei contratti stipulati;
- in caso in cui ricorra una giusta causa, il contratto può essere risolto da entrambe le parti senza conseguenze negative;
- il calciatore può risolvere il contratto per giusta causa sportiva;
- il contratto non può essere risolto durante lo svolgimento di una stagione sportiva;
- in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa, deve essere determinata un'indennità, il cui ammontare può essere stabilito direttamente nel contratto;
- laddove ricorra l'ipotesi precedente, alla parte inadempiente possono anche essere comminate sanzioni sportive.

---

<sup>82</sup> Il riferimento è al par. 1 *“Disposizione introduttiva”* del R.S.T.P.

<sup>83</sup> Ai sensi dell'art. 1 comma 1 R.S.T.P., tali Regolamenti nazionali devono essere approvati dalla F.I.F.A.

## 1.2 Disposizioni e contenuti del R.S.T.P.

Per quanto riguarda l'aspetto contenutistico del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori occorre innanzitutto sottolineare come l'art. 2 del Regolamento di cui si tratta, opera un'espressa distinzione concernente lo status dei calciatori. Infatti evidenzia la differenza tra calciatori dilettanti e professionisti, definendo i primi in via residuale rispetto ai professionisti, qualificati invece come coloro che: “*abbiano stipulato un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione ricevano un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica*”.

L'insieme di articoli 5-12 R.S.T.P. si occupano delle disposizioni relative al tesseramento dei calciatori. In particolare l'art. 5 sancisce il principio fondamentale secondo il quale solo i calciatori registrati presso un'associazione nazionale possono partecipare alle competizioni indette dal c.d. Calcio Organizzato<sup>84</sup>.

Lo stesso art. 5 contiene un'altra disposizione basilare, cioè quella per cui, a seguito del tesseramento l'atleta accetta di aderire allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.F.A., delle Confederazioni e delle Federazioni Nazionali.

Altro articolo di rilevante importanza è l'art. 7 che prevede il c.d. Passaporto del calciatore. Esso è un documento che serve a ricostruire la “*storia calcistica*” dell'atleta, in quanto vi sono indicate tutte le società per le quali egli è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale egli ha compiuto il 12° anno di età<sup>85</sup>.

Tale Passaporto deve essere allegato, per il trasferimento dei calciatori professionisti, all'*International Transfer Certificate (CIT)* o “*transfer*”.

Si tratta di un certificato che viene rilasciato da una Federazione nazionale ad un'altra Federazione nazionale per consentire che il calciatore sia tesserato presso una società affiliata ad una diversa federazione nazionale. In sostanza, in caso di trasferimento del calciatore da una società di una Federazione ad una società appartenente ad un'altra Federazione (c.d. “*trasferimento internazionale*”), il calciatore può essere

---

<sup>84</sup> Secondo la parte iniziale del Regolamento, denominata “*Definizioni*” per Calcio Organizzato si intendono tutte le competizioni che sono organizzate sotto il patrocinio della F.I.F.A., delle Confederazioni e delle Federazioni Nazionali, o da esse autorizzate.

<sup>85</sup> G. NICOLELLA, op. cit., p. 250.

tesserato con la propria nuova società, soltanto se la Federazione nazionale della società cedente abbia rilasciato il *transfert* e questo sia stato ricevuto dalla Federazione nazionale della società cessionaria.

In particolare, in questo documento sono indicate le eventuali misure disciplinari alle quali il calciatore è sottoposto, in modo tale da permettere alla Federazione nazionale della società di destinazione di poter applicare le relative misure disciplinari<sup>86</sup>.

Il rilascio del *transfert* si pone come una condizione necessaria<sup>87</sup> per ottenere il tesseramento, quindi obbligatorio in caso sia di trasferimento internazionale a titolo definitivo sia in caso di cessione del calciatore a titolo temporaneo (c.d. "prestito").

Inoltre il Certificato è sempre rilasciato a titolo gratuito e non è sottoponibile né a condizione né a termine<sup>88</sup>. Esso deve anche essere obbligatoriamente rilasciato dalla Federazione nazionale della società cedente, salvo nel caso in cui sussista una controversia in atto tra la società cedente e la società cessionaria: in tal caso la società cedente, la società cessionaria o l'atleta stesso possono inoltrare un ricorso alla F.I.F.A., ai sensi dell'art. 22 R.S.T.P., la cui decisione dovrà intervenire entro 60 giorni.

L'art. 10 poi consente di cedere un calciatore a titolo temporaneo, purché ciò avvenga sulla base di un contratto scritto fra il medesimo e la società interessata.

Un altro principio fondamentale previsto dal Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori è quello del mantenimento della stabilità contrattuale tra società e calciatori professionisti ed è disciplinato al capo IV (artt. 13-18) del Regolamento F.I.F.A.

A tal proposito è previsto che: *“Il contratto tra un professionista e un club può terminare solo alla scadenza o per mutuo accordo fra le parti<sup>89</sup>”* e che: *“Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione agonistica<sup>90</sup>”*.

Fondamentale inoltre è l'art. 17 che stabilisce le conseguenze della risoluzione

---

86 L. COLANTUONI, op. cit., p. 190.

87 Ai sensi dell'art. 9 R.S.T.P. e dell'art. 2 dell'Allegato n. 3 R.S.T.P., tale certificato non è invece necessario in caso di trasferimento internazionale di calciatori aventi età inferiore a dodici anni, nonché per la disputa di partite amichevoli o di prova.

88 L'iter relativo al rilascio del CIT è disciplinato dall'Allegato n. 3 R.S.T.P.

89 Ex art. 13 R.S.T.P.

90 Ex art. 16 R.S.T.P.



unilaterale del contratto senza giusta causa, prevedendo il pagamento, a carico della parte inadempiente di una somma che viene determinata secondo criteri di cui si tratterà in maniera approfondita nel prosieguo della trattazione.

Occorre sottolineare che le norme previste al capo IV del Regolamento, chiamato espressamente “*Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società*” tendono a contemperare due opposte esigenze: da un lato, l'interesse delle società alla stabilità dei rapporti contrattuali con i propri tesserati, dall'altro la libertà di circolazione dei giocatori.

Tale bilanciamento viene a realizzarsi attraverso l'espressa previsione:

- del divieto di risoluzione unilaterale del contratto nel corso di una stagione agonistica, salvo in caso di: risoluzione contrattuale per giusta causa, risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva;
- di una durata minima e massima dei contratti di prestazione sportiva e un c.d. Periodo protetto, che verrà analizzato nel prosieguo della trattazione;
- di pesanti sanzioni in caso di recesso unilaterale di una delle parti senza giusta causa (*ex. art. 17 R.S.T.P.*).

### **1.3 L'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo: la sentenza Bosman**

Dopo aver analizzato le disposizioni e i principi generali che disciplinano il Regolamento principe nell'ambito dei trasferimenti internazionali dei calciatori, è doveroso fare un passo indietro, cioè occorre descrivere quella sentenza fondamentale statuita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 15 Dicembre 1995, che stravolse radicalmente il sistema dei trasferimenti internazionali vigenti al tempo e che portò come conseguenza indiretta anche la redazione del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, di cui si è parlato nel paragrafo precedente: tale sentenza fu la c.d. Sentenza Bosman.

La vicenda che condusse a questa storica sentenza, prese le mosse dal giocatore

belga Jean Marc Bosman che dopo aver disputato alcune stagioni nella squadra belga dello Standard Club di Liegi sottoscrisse, nel 1988, un contratto biennale con la società Royal Club Liegeois (R.C.L.) con uno stipendio pari a 75.000 franchi, oltre vari premi ed indennità.

Alla scadenza di tale contratto, nel 1990, l' R.C.L., non volendo più avvalersi delle prestazioni sportive di Bosman, propose di versare allo stesso giocatore uno stipendio mensile lordo pari a 30.000 franchi, conformemente alle normative proprie del Regolamento della Federazione calcistica belga (U.R.B.S.F.A.).

A questa richiesta però il calciatore rispose in maniera negativa, e per questo motivo fu inserito in “lista trasferimento”, cioè nell'elenco dei giocatori cedibili. In seguito , sempre rispettando le disposizioni del Regolamento della Federazione belga e le normative previste dalla U.E.F.A., l'R.C.L. fissò , in assenza di accordi diversi, a 11.743.000 franchi l'ammontare dell'indennità che qualsiasi squadra avesse voluto “acquistare” il calciatore avrebbe dovuto versare a titolo di indennità di trasferimento, di formazione o promozione<sup>91</sup>.

Infatti secondo il Regolamento U.E.F.A. sui trasferimenti del 1990, il calciatore alla scadenza del contratto che lo legava ad una squadra era libero di stipulare un nuovo contratto con qualsiasi altra squadra. Tuttavia la società di destinazione era tenuta a versare alla squadra di origine un'indennità di trasferimento, di formazione o promozione che, in assenza di accordi tra le due società, era determinato da una commissione di esperti nominati dalla U.E.F.A. stessa.

Successivamente, nel Luglio dello stesso anno, la squadra francese di seconda divisione del U.S. Dunkerque offrì a Bosman un contratto per una cifra pari a 90.000 franchi belgi.

In base agli accordi intercorsi tra le due squadre, il Dunkerque si impegnavo a pagare all'R.C.L. una somma equivalente a 120.000 franchi belgi ed acquisiva un'opzione irrevocabile per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore a fronte di un ulteriore esborso di 4.800.000 franchi belgi. Tuttavia l'R.C.L. dubitando della solvibilità del club transalpino, non richiese alla U.R.B.S.F.A. di trasmettere all'omologa Federazione francese il certificato di trasferimento dell'atleta, cioè il

<sup>91</sup> M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori: osservazioni a margine della sentenza Bosman*, in Giust. Civ. , 1996, I, p. 619 ss.

transfer, documento senza il quale non si sarebbe potuto perfezionare il trasferimento di Bosman<sup>92</sup>. Per questo motivo il 3 Agosto 1990 il Dunkerque annullò la sua domanda di registrazione per Bosman presso la Federazione francese.

Pochi giorni dopo, il calciatore decise di adire in giudizio, davanti al Tribunale di primo grado di Liegi, l' R.C.L., chiamando successivamente in causa la Federazione belga e la stessa U.E.F.A., citati da Bosman a causa dell'adozione di Regolamenti che impedivano il suo trasferimento al Dunkerque<sup>93</sup>.

Occorre evidenziare che il sistema vigente in ambito U.E.F.A. all'epoca dei fatti, sistema basato sulla presenza dell'indennità di preparazione e promozione, prevedeva la possibilità sia per la U.E.F.A. sia per le Federazioni nazionali di comminare misure disciplinari ai club che rifiutassero il pagamento della compensazione citata.

Tale normativa veniva applicata non tenendo in considerazione la nazionalità del calciatore il cui tesseramento avesse determinato il pagamento dell'indennizzo. Inoltre tale Regolamento U.E.F.A. prescriveva un massimo di tre giocatori stranieri nelle competizioni europee per club.

Dopo diverse pronunce del Tribunale di primo grado, la questione giunse alla Corte di Appello di Liegi che decise di sospendere il giudizio e richiese alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sulla questione.

In particolare la Corte di Giustizia era chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle alcune questioni, cioè se gli artt. 48, 85, 86 del Trattato CE vadano interpretati nel senso che vietano:

- che una società calcistica possa pretendere di percepire il pagamento della somma di denaro allorché un giocatore tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, viene ingaggiato da una nuova società calcistica;
- che le Associazioni o Federazioni sportive, nazionali ed internazionali,

---

92 L. COLANTUONI, op. cit., p. 178.

93 Nello specifico, il calciatore ricorrente chiedeva di accertare, in via giudiziaria, l'incompatibilità con il Trattato UE della normativa U.E.F.A. sui trasferimenti, nella parte in cui quest'ultima prevedeva un sistema di pagamento di indennità nel caso di cessione di un calciatore il cui contratto fosse giunto a scadenza, nonché nella parte in cui, discriminando fra i calciatori di altri Stati membri dell'Unione, non permetteva la libera circolazione dei giocatori comunitari nei campionati di calcio nazionali.

possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità Europea, alle competizioni che organizzano.

La sentenza della Corte di Giustizia del 15 Dicembre 1995 accolse il ricorso di Bosman, dichiarando l'illegittimità del sistema degli indennizzi fissati dalle varie Federazioni, in quanto lesivo del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea.

In particolare la Corte di Giustizia stabilì che: *“Sono inapplicabili, in quanto confliggenti con l'art. 48 del Trattato CE, le norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione. L'art. 48 del Trattato CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea. Con riferimento alle rivendicazioni relative all'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione, l'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CE non si produce con riferimento alle indennità che siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia”*.

Il principio della libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE, sul quale si fonda il dispositivo della sentenza Bosman, insieme ai principi di libertà di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, costituisce uno degli assi portanti della nozione di mercato comune e in quanto tale “non tollera attenuazioni o eccezioni”. Nella visione della Corte, il giocatore professionista che entra a far parte dell'ordinamento sportivo con ciò stesso, non può subire una limitazione così grave

all'esercizio di un diritto fondamentale attribuitogli direttamente dal Trattato<sup>94</sup>.

In questo modo la Corte di Giustizia ridisegnò i principi vigenti in tema di mercato lavorativo calcistico, statuendo in primo luogo l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano limiti al tesseramento e alla utilizzazione di un certo numero di giocatori comunitari che una società può annoverare tra le sue fila, in secondo luogo sancì l'illegittimità dei regolamenti federali che prevedevano il diritto per le società di avere un'indennità di preparazione e promozione derivante dal trasferimento di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

#### **1.4 Gli effetti della sentenza Bosman sulla disciplina in tema di trasferimenti di calciatori professionisti**

Gli effetti connessi all'emanazione della sentenza sul caso Bosman sono stati rilevanti sulla disciplina dei trasferimenti dei calciatori professionisti.

Infatti la sentenza in questione, oltre a garantire la libera circolazione dei calciatori comunitari nell'ambito dell'Unione Europea, ha soprattutto determinato, attraverso la dichiarazione di illegittimità delle norme federali concernenti il pagamento di un'indennità per i trasferimenti del calciatore tra società anche dopo la scadenza del relativo contratto, il passaggio ad un “regime contrattuale puro”, garantendo un effettivo “svincolo” al calciatore il cui contratto con la propria società sia scaduto, con l'effetto per questo, a scadenza del contratto, di potersi liberamente trasferire (senza quindi un accordo tra società sul trasferimento) alla società che gli faccia l'offerta migliore; quest'ultima dovrà pagare solo l'ingaggio del giocatore e non dovrà più corrispondere alcuna indennità di trasferimento, né soggettivamente, né oggettivamente determinato, alla sua precedente società<sup>95</sup>.

Come effetto diretto delle innovazioni portate dalla sentenza Bosman, le società calcistiche hanno provveduto a rinnovare periodicamente i contratti per evitare che questi giungessero a scadenza, in questo modo eludendo il regime di libera

---

94 M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, Riv. Dir. Sport, 1996, p. 402.

95 E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, 2011, p. 99.

circolazione e conservando le condizioni per un sistema di trasferimenti ancora largamente basato sulle cessioni di contratto. Da tale situazione di fatto si ebbe l'esigenza di adottare un regolamento idoneo a disciplinare al meglio i trasferimenti dei calciatori professionisti, cioè il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, di cui si è trattato in precedenza.

I calciatori, nella fase post - sentenza Bosman, si trovarono infatti ad avere una posizione contrattuale molto più forte che in precedenza, in quanto durante la vigenza del contratto, essi si trovano “garantiti” da tale contratto in essere, mentre alla scadenza di tale contratto essi possono liberamente accasarsi alla società che propone loro l'offerta economica migliore<sup>96</sup>.

Pertanto la Corte di Giustizia, attraverso la sentenza Bosman, partendo da una fattispecie concreta concernente la libera circolazione delle persone ed in particolare dei lavoratori nel settore dello sport professionistico, ha aperto scenari fortemente innovativi con conseguenze che sono andate ben oltre la decisione del caso concreto.

## **2. Fonti regolamentari nell'ambito F.I.G.C.**

Nell'ambito della regolamentazione nazionale riguardante il contratto calcistico professionistico un ruolo rilevante è rivestito dalle Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C.

Le N.O.I.F. rappresentano una normativa regolamentare emanata dalla F.I.G.C. stessa per disciplinare alcuni aspetti di carattere specifico come l'organizzazione, la struttura e l'attività della Federazione, il tesseramento e il trasferimento dei calciatori, la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro tra atleta e società, nonché il trattamento economico delle parti dello stesso.

Esse sono emanate dal Consiglio Federale della F.I.G.C., essendo, ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello Statuto F.I.G.C., l'organo normativo, d'amministrazione e di indirizzo generale della Federazione nazionale.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le N.O.I.F., essendo fonte regolamentare di origine nazionale, si applicano a quei soggetti che sottostanno alla

---

<sup>96</sup> E. LUBRANO, op. cit., p. 99.

F.I.G.C., ossia i calciatori, le società, gli allenatori, i direttori sportivo, gli arbitri.

Un argomento in passato dibattuto circa l'ambito di applicazione delle N.O.I.F., si poneva relativamente all'ambito di applicazione soggettivo delle N.O.I.F.

In particolare, il problema era quello di stabilire se esse avessero una rilevanza soltanto interna all'ordinamento sportivo o anche per l'ordinamento generale. Al riguardo si è sostenuta la sindacabilità, da parte del giudice statale, della normativa interna federale, ma anche esterna ad esso, cioè nell'ambito dell'ordinamento statale, limitando i diritti fondamentali di soggetti che oltre a far parte dell'ordinamento sportivo, fanno anche parte dell'ordinamento statale: tale è il caso di quelle norme federali che escludono o limitano la possibilità del tesseramento, in particolare per i giocatori stranieri<sup>97</sup>.

Dal punto di vista contenutistico occorre evidenziare preliminarmente che le N.O.I.F. si compongono di due parti, ciascuno suddivisa in diversi titoli.

Per quanto riguarda la Parte Prima delle N.O.I.F., è doveroso segnalare in particolare il Titolo II avente ad oggetto le società (artt. 14-23), in particolare l'art. 14 delle N.O.I.F. fissa la nozione di società rilevante ai fini delle N.O.I.F. e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C.<sup>98</sup>. Rilevante ai fini della presente trattazione è anche il Titolo VI avente ad oggetto invece i calciatori (artt. 27-35). In particolare le N.O.I.F. a differenza della disciplina internazionale dettata dal R.S.T.P. trattata in precedenza, non si limita a definire i dilettanti in via residuale rispetto ai professionisti ma l'art. 29 N.O.I.F. definisce espressamente i “non professionisti” come: *“gli atleti che, a seguito di un tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il Calcio a Cinque e quelli che svolgono attività ricreativa”*, mentre l'art. 28 N.O.I.F. qualifica invece come “professionisti” i calciatori che: *“esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”* stabilendo poi che: *“il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente*

---

97 E. LUBRANO, op. cit., p. 37.

98 In particolare l'art. 14 N.O.I.F. dispone che: *“Ai fini delle presenti Norme Organizzative Interne con il termine società si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio”*.

*tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.”* L'art. 31 N.O.I.F. individua poi una terza categoria di calciatori, cioè i “giovani”, essi vengono qualificati come coloro che: *“abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16°anno”*.

Di particolare rilievo è anche la Parte Seconda delle N.O.I.F., in particolare il Titolo I che disciplina il tesseramento (artt.36-42) non solo relativamente ai calciatori ma anche a tutti quei soggetti che possono riconoscersi come tesserati della F.I.G.C., ossia i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaborati delle società sportive, i tecnici e i calciatori<sup>99</sup>.

Infine occorre richiamare l'attenzione sul Titolo VII della Parte Seconda delle N.O.I.F., che riguarda i rapporti tra società e calciatori (artt. 91-117), che verrà analizzato singolarmente nel paragrafo successivo, in considerazione dell'importanza che ricopre ai fini della presente trattazione.

## **2.1 Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. sui trasferimenti e le cessioni del contratto**

Come accennato in precedenza, le vicende traslative del contratto sportivo calcistico trovano una specifica regolamentazione anche a livello nazionale all'interno delle N.O.I.F. della F.I.G.C., più specificatamente all'interno del Titolo VII della Seconda Parte delle N.O.I.F., che si occupa dei rapporti fra società e i calciatori.

Innanzitutto gli artt. 91-92 N.O.I.F. stabiliscono quali sono i doveri di carattere non economico delle parti. In primo luogo, ai sensi dell'art. 91, le società hanno il dovere di assicurare ai propri tesserati lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservazione dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in

---

<sup>99</sup> Ai sensi dell'art. 36 N.O.I.F.



conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento. In secondo luogo, l'art. 92 statuisce, invece che i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle Leghe competenti nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza.

In particolare l'art. 93 rubricato “*Contratti tra società e tesserati*” stabilisce che i contratti stipulati tra società ed i calciatori “professionisti” devono essere conformi al “contratto tipo” previsto dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Inoltre tale articolo precisa che per i professionisti, oltre ad uno stipendio fisso annuo lordo, possono altresì essere previsti sia premi collettivi, cioè per tutta la rosa della squadra per l'eventuale conseguimento di obiettivi agonistici, sia premi individuali, eccetto i c.d. “premi partita”. Sono comunque vietati, in via generale tutti gli accordi che contrastino con norme federali o contrattuali *ex art. 94 N.O.I.F*<sup>100</sup>.

Di grande rilevanza è poi l'art. 95 delle N.O.I.F. rubricato “*Norme generali sul trasferimento e le cessioni di contratto*”, il quale prevede dei criteri generali relativi sia all'accordo di trasferimento sia alla cessione di contratto; entrambi devono essere:

- stipulati in forma scritta a pena di nullità, mediante l'utilizzazione di speciali moduli federali (la c.d. “lista di trasferimento” per i trasferimenti tra società dilettantistiche o nel caso in cui un club professionistico sia la società cedente ed il club dilettantistico quella cessionaria; nelle altre ipotesi di trasferimenti e cessioni di contratto devono utilizzarsi i moduli predisposti appositamente dalle Leghe professionistiche);
- sottoscritti dai legali rappresentanti delle società e dal calciatore;
- depositati presso la relativa Lega dalle società contraenti entro 5 giorni dalla loro stipulazione, al fine di ottenere il c.d. “visto di esecutività<sup>101</sup>”.

---

100 Ai sensi dell'art. N.O.I.F. sono vietati:

- gli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi o indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto o eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.

101 È dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o nuova

Con riferimento alle cessioni di contratto, si prende in considerazione l'art. 102 delle N.O.I.F. si stabilisce pertanto che la cessione del contratto di un calciatore, in pendenza di rapporto contrattuale, è consentita soltanto a condizione che il calciatore vi acconsenta per iscritto e secondo le modalità e nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale della F.I.G.C.

L'articolo seguente, l'art. 103 delle N.O.I.F., disciplina la cessione temporanea del contratto con il calciatore professionista.

La normativa in questione prevede in via generale che la cessione temporanea ha durata massima pari ad una sola stagione sportiva, salvo la possibilità per le società contraenti di rinnovare la stessa per un'altra stagione sportiva e che le Leghe possono regolamentare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare annualmente a titolo temporaneo, le modalità di impiego ed i limiti di età dei calciatori il cui contratto sia oggetto di cessione temporanea.

L'Art. 103 prevede anche, al comma 3, la possibilità di inserimento, negli accordi di cessione a titolo temporaneo del contratto, di clausole che contemplano premi di valorizzazione in favore della società cessionaria.

Inoltre si prevede espressamente la possibilità, per la società cessionaria di esercitare il diritto d'opzione, cioè la possibilità di trasformare la cessione a titolo temporaneo a titolo definitivo.

Tale diritto è validamente inserito nel contratto, se risulta espressamente dall'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto, la scadenza del contratto ceduto non deve essere antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto d'opzione, la società cessionaria avente il diritto d'opzione deve stipulare con il calciatore un contratto della durata di almeno due anni.

Inoltre affinché il diritto d'opzione sia valido il calciatore deve dichiarare espressamente di accettare le conseguenze che possono derivare dall'esercizio o meno del diritto d'opzione da parte della società cessionaria<sup>102</sup>. Può essere altresì previsto, nello stesso accordo, un diritto di controopzione a favore della società

---

stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è sottoscritto.

102 L. COLANTUONI, op. cit., p. 142.

cedente.

Infine è da rilevare il contenuto dell'art. 117 che si occupa della risoluzione contrattuali con i calciatori professionisti. In particolare, determina che la risoluzione del contratto con i calciatori professionisti causa la decadenza del tesseramento dal giorno in cui gli Organi della F.I.G.C. competenti ne prendono atto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione, il calciatore professionista ha la facoltà di accasarsi presso un'altra società solo nei periodi annualmente stabiliti dalla Federazione nazionale.

## CAPITOLO IV

### LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI: LA LEGGE 23 MARZO 1981, n. 91 SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO

#### 1. Il c.d. “vincolo sportivo”: natura giuridica

Dopo aver analizzato le norme regolamentari nell'ambito nazionale ed internazionale, è doveroso soffermarsi sulle fonti normative vigenti in Italia in tema di professionismo sportivo.

Fonte normativa di fondamentale importanza in tema di professionismo sportivo è la Legge n.91 del 23 Marzo 1981 che ha disciplinato *ex novo* il rapporto di lavoro sportivo, rivoluzionando la disciplina previgente.

Prima di iniziare l'esame di tale specifica fonte normativa, occorre soffermarsi sulla disciplina previgente all'entrata della Legge 91/81.

Nello specifico, fino all'emanazione della Legge 91/81 il Legislatore si era limitato a disciplinare gli aspetti di natura organizzativa dello sport attraverso la Legge istitutiva del C.O.N.I. n. 426/1942, senza mai regolamentare il rapporto giuridico intercorrente tra le organizzazioni sportive e gli sportivi<sup>103</sup>.

In questa fase di totale assenza del Legislatore, un problema che si poneva era quello della distinzione tra atleti dilettanti e professionisti.

In particolare, veniva considerato dilettante chi praticava attività sportiva senza fini di lucro, cioè facendo dello sport un mezzo di svago e benessere, mentre era considerato professionista colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno.

Quanto all'inquadramento sportivo, lo status di atleta sia professionista che dilettante era condizionato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo riconosciuto dal C.O.N.I., per effetto del quale veniva a crearsi tra le parti un vincolo del tutto

---

<sup>103</sup> M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 69.

peculiare.

Si tratta del c.d. “vincolo sportivo” che assoggettava gli atleti alle società di appartenenza, in forza del quale ad essi era imposto a tempo indeterminato di prestare la propria attività sportiva unicamente a favore delle società che lo avevano tesserato e che detenevano il suo cartellino.

In definitiva, le società sportive oltre a permettere, con il tesseramento, l'ingresso degli atleti nella comunità sportiva, li legavano a sé, occupandosi, in un primo momento della loro formazione atletica e successivamente creando un legame secondo il quale competeva esclusivamente alla società definire le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, che venivano a trovarsi privi di libertà contrattuale e di diritto di recesso.

In base a tale vincolo, le sorti dell'atleta erano affidate esclusivamente alla società che ne deteneva il cartellino, che poteva decidere, anche senza il consenso dell'interessato, la cessione dell'atleta ad un'altra società, dietro il pagamento di un corrispettivo.

L'atleta quindi si trovava ad essere un oggetto passabile di compravendita da parte della società titolare del suo cartellino.

La presenza di tale vincolo veniva motivata dalla necessità delle società di assicurarsi la pianificazione delle competizioni potendo far affidamento su tutti gli atleti della stessa tesserati, ed anche dall'esigenza di conservare una certa stabilità nei rapporti di forza tra le società e nel bisogno di favorire la preparazione dei giovani senza avere la preoccupazione dei rischi economici derivanti alla libertà di scelta degli atleti di accasarsi ad un'altra società.

Tale meccanismo portava ad una grave limitazione della libertà contrattuale dell'atleta, incompatibile con i principi propri del diritto del lavoro<sup>104</sup>.

Infatti sia la dottrina che la giurisprudenza si sono frequentemente confrontate riguardo alla qualificazione giuridica del rapporto che veniva a crearsi tra le società sportive e gli atleti professionisti e sull'accezione che poteva assumere il “vincolo sportivo”, senza però giungere ad una risposta univoca.

La Corte di Cassazione è stata per lungo tempo incerta tra il riconoscimento della

---

<sup>104</sup> Occorre sottolineare come tale vincolo permane tutt'ora negli sport dilettantistici.

natura autonoma del contratto di lavoro sportivo<sup>105</sup> e l'attribuzione della natura subordinata a tale rapporto, sottratto, tuttavia, alla regolamentazione del codice civile, per essere lo sport professionistico caratterizzato da elementi peculiari rispetto al rapporto di lavoro ordinario<sup>106</sup>.

Per risolvere in modo definitivo tale problematica, la Corte di Cassazione è intervenuta nel 1971<sup>107</sup>, a Sezioni Unite, sottolineando la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, nonostante la presenza di caratteristiche sue proprie, però non in grado di modificarne la natura giuridica.

Anche la dottrina ha tenuto su tale tema posizioni discordanti.

Nonostante infatti l'indirizzo dominante, in linea con l'orientamento prevalente in giurisprudenza, propendesse per la natura subordinata dell'attività dell'atleta professionista, e facendo perno sulla qualificazione subordinata del rapporto sportivo, configurava il vincolo del calciatore verso la società sportiva di appartenenza come un "patto di non concorrenza" (di cui all'art. 2125 c.c.), non mancavano prospettive differenti<sup>108</sup>.

In particolare, alcuni autori qualificavano il rapporto in questione come autonomo, eventualmente inquadrabile ai sensi dell'art. 2222 c.c.<sup>109</sup> nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, in ragione della mancanza dei requisiti idonei ad inquadrare l'attività lavorativa sportiva come subordinata<sup>110</sup>. In questa concezione il vincolo sportivo veniva ricondotto al generale divieto di recesso unilaterale da parte del lavoratore, e da qui, la sua illegittimità per contrasto con l'art. 2118 c.c. e con l'art. 4 della Costituzione che si fa garante della libertà di scelta dell'attività lavorativa.

Questo orientamento è stato oggetto di critiche per la profonda diversità che intercorre tra il recesso unilaterale e la facoltà di stipulare un altro contratto di lavoro nello stesso ramo di attività, dal momento che sarebbe solo quest'ultima facoltà ad

---

105 Così Cass., 4 Luglio 1953, n. 2085, in *Foro.it*, 1961.

106 Così Cass., 2 Aprile 1963, n. 811, in *Riv. Dir. Sport*, 1963, p. 100.

107 Cass. S.U., 26 Gennaio 1971, n. 174.

108 L. COLANTUONI, op. cit., p. 123.

109 Nello specifico, l'art. 2222 c.c. è applicabile: "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

110 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 75.

essere limitata dalla presenza del vincolo sportivo, che è un istituto il quale, comunque, non può vietare all'atleta di risolvere il contratto con la precedente società e di praticare altra attività lavorativa<sup>111</sup>.

Altri autori invece evidenziavano la sua atipicità, rapportandolo alla fattispecie del contratto innominato<sup>112</sup>, altri ancora optavano per un assorbimento del rapporto in esame nel rapporto di natura associativa<sup>113</sup>, all'interno del quale lo scopo comune dei contraenti si realizzava con lo svolgimento dell'attività sportiva.

Secondo questa opinione l'atleta veniva configurato come un membro della società sportiva in forza di un rapporto associativo in cui si sarebbe inserito un rapporto economico di scambio, la cui causa comunque rimaneva assimilata dall'agonismo e dal fine comune della vittoria nella prestazione sportiva. Anche il vincolo, come conseguenza del tesseramento e quindi connesso al rapporto tra atleta e federazione di appartenenza, sarebbe stato avulso al rapporto di lavoro tra società e professionista sportivo.

C'era chi<sup>114</sup> infine considerava il vincolo sportivo come un diritto reale su un bene immateriale, facendo derivare dallo stesso il diritto dell'ente di disporre della prestazione sportiva alla stregua di un diritto reale.

Difatti però la subordinazione non sembrava adeguarsi al rapporto di lavoro sportivo, in quanto da un lato per la libertà di invenzione che caratterizza le condotte dei protagonisti delle partite, e dall'altro, perché, nel rapporto dell'atleta professionista si scorgevano legami non solo funzionali al migliore adempimento della prestazione, ma anche incidenti nella sfera della vita personale e familiare, con ampiezza ed intensità non consuete nelle normali obbligazioni di lavoro (si pensi ai ritiri degli atleti in attesa di gare e all'obbligo di condurre un regime di vita ordinato).

Nonostante ciò, la dottrina dominante era propensa a ricondurre tale rapporto

111 M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto Sportivo*, 1998, p. 75.

112 In particolare L. VESPIGNANI, in *Il rapporto tra il giocatore e la società sportiva*, in Riv. Dir. Sport, 1960, p. 339, sottolineava come la presenza di alcuni elementi, estranei al rapporto di lavoro ordinario, come ad esempio il premio di ingaggio, la possibilità del prestito o della comproprietà del calciatore, lo facevano propendere a favore dell'atipicità del contratto di prestazione sportiva.

113 In particolare P. BARILE, in *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giur. it., 1977, p. 1411, evidenzia la compresenza di un vincolo associativo e di un rapporto di lavoro, configurando il vincolo sportivo come rinuncia della società cedente al diritto di utilizzare a proprio vantaggio le energie lavorative dello sportivo.

114 In particolare, R. NICOLÒ, in *Struttura giuridica del rapporto di associazione calcistica e i propri giocatori*, Riv. Giur. Lav, 1952, p. 208.

nell'ambito della subordinazione per il fatto che, con il contratto di lavoro stipulato con la società sportiva, l'atleta si poneva all'altrui servizio in cambio di una remunerazione, che veniva a configurarsi, in questo contesto, come controprestazione dell'attività svolta dall'atleta, diretta a retribuire l'energia prestata dal lavoratore nella struttura sinallagmatica del contratto.

La subordinazione era ritenuta sussistente non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo giuridico, in ragione della soggezione dell'atleta alle istruzioni tecniche e tattiche ed al potere disciplinare riconosciuto nei suoi confronti alla società sportiva di appartenenza, nonché per l'assoggettamento ai controlli periodici di natura sanitaria<sup>115</sup>.

## **2. Il rapporto di lavoro sportivo prima dell'introduzione della Legge n. 91/81**

Prima dell'emanazione della disciplina specifica dettata per il rapporto di lavoro sportivo regolata dalla Legge 23 Marzo 1981, n. 91, sia dottrina che giurisprudenza, come ho avuto modo di analizzare in precedenza, assumevano diversi orientamenti non univoci circa la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo, con una netta propensione, per la natura di tale rapporto come di lavoro subordinato con carattere di specialità.

Accanto a queste posizioni, sorsero alcuni interventi della Magistratura che, in contrasto con la giurisprudenza consolidata dell'epoca, sancirono che il contratto di trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra dietro al pagamento di somme di denaro a titolo di “indennizzo”, violava la disciplina sul collocamento prevista dalla Legge 24 Aprile, n. 264, che vietava espressamente la mediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato.

Tra questi interventi destò particolare clamore il provvedimento del Pretore di Milano del 7 Luglio 1978 che inibì lo svolgimento del c.d. “calciomercato” per contrasto con la Legge sul collocamento sopraddetta<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 77.

<sup>116</sup> M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, op. cit., p. 62 ss.



La convinzione che mosse il magistrato fu basata sul presupposto che, dovendosi riconoscere natura subordinata al rapporto tra società sportiva ed atleta, conseguentemente doveva applicarsi anche la disciplina sul collocamento e sul divieto di intermediazione privata nella fase di stipula del contratto di lavoro.

A seguito delle indagini il Pretore dichiarò definitivamente chiuso il “calciomercato” e nulli tutti i contratti stipulati fino a quel momento.

Il risultato mediatico causato da tale intervento della Magistratura ordinaria nel mondo del calcio e il timore delle pesanti conseguenze che tale decisione avrebbe potuto avere, spinse il Parlamento, pochi giorni dopo, ad emanare il D.L. n. 367 dell'11 Luglio 1978, successivamente convertito in L. 4 Agosto 1978, n. 430, affinché le attività di “calciomercato” potessero riprendere, ma con l'impegno di presentare, entro un anno, un progetto di legge per regolamentare in modo definitivo i rapporti tra gli atleti professionisti e le società. Mediante tale provvedimento, per risolvere le questioni più immediate, venne esclusa l'applicazione delle norme sul collocamento per gli atti relativi all'acquisto e al trasferimento del titolo sportivo dei calciatori e degli atleti praticanti altri sport, nonché alle assunzioni dei tecnici da parte di società ed associazioni sportive, con ciò considerando validi i contratti già stipulati, che erano stati invalidati dal Pretore<sup>117</sup>, senza tuttavia affrontare il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo.

Il Governo successivamente presentò un disegno di legge, seguendo l'impostazione dettata dal D.L. n. 367/1978, che prevedeva la natura autonoma della prestazione dello sportivo professionista, da svolgere mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, nonché l'abolizione graduale del vincolo sportivo.

Tale disegno di legge, dopo essere stato approvato in Senato, fu rivoluzionato dalla Camera dei Deputati che, nel timore che la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo avrebbe assoggettato l'atleta alle condizioni contrattuali stabilite dalla parte più forte del rapporto, qualificò esplicitamente il contratto di lavoro sportivo come di lavoro subordinato, con suoi connotati particolari, ma pur sempre caratterizzato dall'elemento di dipendenza degli atleti dalle società di appartenenza<sup>118</sup>.

Da tale testo elaborato dalla Camera dei Deputati e dall'esigenza di arginare

117 L. COLANTUONI, op. cit., p. 126.

118 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 78.

tempestivamente a livello normativo gli effetti provocati dall'ingerenza della Magistratura nel mondo del calcio nacque la Legge 23 Marzo 1981, n. 91 che detta ancora oggi le norme regolatrici del professionismo sportivo.

### **3. Contenuto e finalità della Legge n. 91/81**

Come si è avuto ampiamente modo di intendere, la Legge n. 91/81 viene a configurarsi come la normativa risoltrice dei problemi dottrinali e giurisprudenziali in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo e ha il merito di avere dato stabilità definitiva a tale rapporto, regolandolo per la prima volta in modo esplicito. Infatti a tale norma va ascritto il merito di aver inquadrato il rapporto tra società sportiva ed atleta professionista come contratto di lavoro subordinato, superando il regime dei “cartellini a vita” ed agevolando il regime dei trasferimenti rispetto alla fase antecedente.

Questa norma, innanzitutto, stabilisce all'art.1 che: *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*.

Con tale assunto il Legislatore ha sentito l'esigenza di tutelare la posizione di coloro i quali desiderano svolgere attività agonistiche al di fuori dell'ordinamento sportivo. Tale articolo però finisce per avere poco valore precettivo, in quanto la libertà normativamente riconosciuta subisce un significativo ridimensionamento di fronte al monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni in relazione ai singoli settori sportivi ed al cospetto della circostanza che, solo l'attività qualificata come sportiva e professionistica, secondo la disciplina emanata nell'ambito del C.O.N.I., viene tutelata dalla L. n. 91/81.

In conseguenza di ciò la libertà formale delle società di esercitare la propria attività in un ambito diverso rispetto all'ordinamento sportivo conduce in realtà ad assenza di libertà sostanziale, a causa della mancanza di idonei ambienti operativi esterni.

Di particolare importanza è il successivo art. 2 rubricato *“Professionismo sportivo”* con il quale il Legislatore ha delimitato l'ambito di applicazione soggettivo della norma.

Tale articolo infatti individua gli sportivi professionisti come i destinatari della normativa, qualificando come tali “*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*”.

Da tale definizione si può dedurre che per la qualificazione di sportivo professionista occorrono 3 requisiti:

- il carattere di continuità dell'attività sportiva;
- la sua onerosità;
- l'intervento qualificativo compiuto dalla Federazione competente, in base alle direttive del C.O.N.I.

È opportuno, a questo proposito, provare a risolvere un problema ampiamente dibattuto in dottrina, cioè se le figure professionali previste dall'art. 2 sono indicate tassativamente o se la disciplina introdotta debba intendersi estensibile ad altre figure di tecnici eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali, come ad esempio i massaggiatori sportivi o i medici sportivi.

Secondo l'orientamento prevalente<sup>119</sup> l'elencazione è da ritenersi tassativa, nei limiti però con cui le relative nozioni trovino un riscontro sostanziale negli statuti e nei regolamenti federali delle Federazioni, così da restare escluse altre eventuali figure di lavoratori ai quali, in ogni caso, devono ritenersi applicabili i principi generali di

---

<sup>119</sup> Sul punto, Cass., 11 Aprile 2008, n. 9551 relativa al caso di un massaggiatore di una squadra di calcio professionista, secondo la quale “*per avere il Legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto detto ora la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose deroghe, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo, e non può, neanche, accreditare un'interpretazione estensiva volta ad includere tra i tecnici, singolarmente indicati nel già citato art. 2 anche figure, quali il medico sociale e il massaggiatore sportivo, che hanno professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella menzionata norma. Ciò comporta l'assoggettamento del rapporto lavorativo del massaggiatore al plesso normativo regolante i generali rapporti di lavoro subordinato*”.

diritto del lavoro<sup>120</sup>.

Tuttavia desta qualche perplessità l'inserimento della figura dei direttori tecnico-sportivi.

Questa disposizione, presumibilmente, allude a quei soggetti che, alternativamente o congiuntamente con gli allenatori, partecipano alla conduzione tecnica delle squadre, con l'esclusione dei direttori sportivi aventi funzioni manageriali, rispetto ai quali la qualificazione del rapporto è attribuita all'ordinamento giuridico generale.

L'art. 3 della L. n. 91/1981 si occupa della natura del rapporto di lavoro sportivo, sancendo che *“la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge”*.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, secondo la dottrina<sup>121</sup> e la giurisprudenza<sup>122</sup> prevalenti l'art. 3 si riferisce solo agli atleti e non alle figure di sportivi professionisti elencati dall'art. 2 della stessa normativa, ovvero gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, per i quali la natura della prestazione deve essere accertata secondo i criteri ordinari del diritto del lavoro.

Ne deriva che l'attività sportiva resa dall'atleta professionista, in maniera onerosa e, occorre aggiungere, in favore di una società di capitali, sarà automaticamente considerata di natura subordinata<sup>123</sup> con applicazione delle norme della Legge n.

---

120 È da richiamare, per quanto concerne l'arbitro di calcio, Cass., 12 Maggio 2009, n. 10867, a mente del quale non può essere applicata a tale soggetto la normativa sul lavoro subordinato, né più in generale, la L. n. 91/1981, in ragione del rapporto associativo che viene a crearsi, in quanto l'arbitro è tesserato con la F.I.G.C. E quindi parte dell'A.I.A.

121 In dottrina, E. MESTO, *il caso Petkovic/Lazio: il recesso per giusta causa dal contratto con l'allenatore di calcio di Serie A*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), n. 3/2013, p. 63 ss., per il quale *“anche con riguardo alla prestazione professionale dell'allenatore di una squadra partecipante al campionato di calcio di Serie A, sarà necessario, in caso di controversia, preliminarmente accertare il suo concreto assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro nonché il suo inserimento, in modo stabile ed esclusivo, nell'organizzazione aziendale”*.

122 Cass., sez. lav., 1 Agosto 2011, n. 16849, che evidenzia come la *“L. n. 91 del 1981 detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (Cass., 28 Dicembre 1996, n. 11540)”*, così avvalorando la configurazione di una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di una associazione dilettantistica.

123 Ex. art. 2094 c.c., rubricato *“prestatore di lavoro subordinato”*, afferma che: *“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il*

91/1981, dato che la costituzione in tale forma costituisce il requisito soggettivo richiesto al datore di lavoro di uno sportivo professionista. Invece, per gli altri sportivi professionisti, la ricorrenza del medesimo requisito non varrà a trarre le stesse conclusioni in ordine alla natura del rapporto, dovendosi in concreto accertare la ricorrenza della subordinazione (facendo applicazione dei criteri elaborati a tal fine dalla dottrina e dalla giurisprudenza) posto che l'onerosità, così come la continuità della prestazione che caratterizzano il professionismo sportivo ai sensi dell'art. 2 della legge in esame, ben potrebbero conciliarsi con un'ipotesi di lavoro autonomo<sup>124</sup> ex art. 2222 c.c.<sup>125</sup>.

La legge, tuttavia, non esclude che l'attività dell'atleta professionista possa rivestire i caratteri della prestazione di lavoro autonomo, infatti il comma 2 di detto articolo, specifica che la prestazione può anche essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo se si verte in una delle seguenti situazioni:

- a) l'attività è svolta nel quadro di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Relativamente a questo comma si possono trarre altre conclusioni.

In particolare, il Legislatore ha voluto far dipendere l'acquisto della qualifica di sportivo professionista alla sussistenza di requisiti sia soggettivi che oggettivi.

In ordine ai requisiti soggettivi, il Legislatore ha conferito un particolare potere alle

---

*proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*".

124 M. T. SPADAFORA, op cit., p. 87-88.

125 Nello specifico, l'art. 2222 afferma che *"quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV"*.

Federazioni in materia di qualificazione dei lavoratori sportivi professionisti, poiché sono considerati tali solo gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, tesserati presso società che svolgono attività sportive professionistiche rappresentate da Federazioni Sportive Nazionali facenti parte del C.O.N.I.

Invece, per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il Legislatore ha subordinato l'identificazione della prestazione, oggetto del contratto di lavoro sportivo, alla ricorrenza dei caratteri dell'onerosità e della continuità, salvo l'eccezione prevista per l'ipotesi di prestazione sportiva, avente natura di lavoro autonomo, svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva, ovvero di più manifestazioni tra loro collegate in un breve lasso di tempo *ex art. 3, comma 2, lett. a*<sup>126</sup>.

Per quanto riguarda poi i requisiti formati del contratto di lavoro fra sportivo professionista e società sportiva si deve prendere come riferimento l'art. 4 della Legge in esame.

In particolare tale articolo introduce una complessa normativa che in più parti deroga alle regole comuni sul rapporto di lavoro subordinato, in pratica creando un nuovo e speciale tipo legale di contratto di lavoro subordinato adeguato, secondo alcuni, alle peculiarità dell'ordinamento sportivo<sup>127</sup>.

Infatti tale disposizione, in primo luogo, impone la forma scritta *ad substantiam* del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

L'art. 4 impone inoltre, al comma 2, l'approvazione da parte della Federazione del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta a depositare presso gli organi federali, onere al quale può peraltro provvedere direttamente il prestatore.

Tale approvazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale, costituisce una condizione necessaria affinché si perfezioni la fattispecie contrattuale e si possano produrre gli effetti voluti dalle parti, di conseguenza, in sua mancanza, viene negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale<sup>128</sup>.

---

126 G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 119.

127 G. NICOLELLA, op. cit., p. 100.

128 Sulla controversa questione relativa alla forma scritta del contratto di lavoro sportivo

Sempre l'art. 4 prescrive anche che le clausole peggiorative vengano sostituite di diritti da quelle previste del contratto tipo.

Tale sistema di sostituzione delle pattuizioni individuali contenenti deroghe in *pejus* richiama il meccanismo generale previsto da art. 2077 c.c., secondo il quale le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Si prevede, poi, che non possano essere inserite nel contratto clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, né quest'ultimo può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni<sup>129</sup>. Oltre a ciò, si deve aggiungere che all'atleta viene imposto l'obbligo di osservare le istruzioni tecniche, ed anche quelle necessarie per il conseguimento degli scopi agonistici<sup>130</sup>.

Di significativa importanza è la previsione disposta dal comma 8 del presente articolo, a mente del quale non si possono applicare al contratto di lavoro sportivo subordinato la disciplina dei licenziamenti individuali ed alcune disposizioni della Legge 15 Luglio 1966 e dello Statuto dei Lavoratori, ritenute incompatibili con il particolare tipo di lavoro<sup>131</sup> (come ad esempio le norme sul collocamento, quelle sul divieto di impianti audiovisivi).

---

professionistico, è utile richiamare una sentenza della giurisprudenza di merito (Cass. Civ., sez. III, 23 Febbraio 2004, n. 3545) secondo la quale “*le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un accordo concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, atteso che non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi. Ne deriva che ai sensi dell'art. 4 della L. n. 91/1981, che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo in modo “specifico”, ogni patto aggiunto integrativo (informale) di quello principale (formalizzato) deve ritenersi nullo. Il modello federale è infatti prescritto per permettere il controllo della Federazione sull'operato della società e di giudicare la convenienza e congruità dei bilanci”.*

129 G. NICOLELLA, op. cit., p. 102.

130 Prescrizioni riconducibili ai rispettivi doveri di diligenza (ex. art. 2104 comma 1 c.c.), di obbedienza (ex. art. 2104 comma 2 c.c.) e fedeltà (ex. art. 2105 c.c.).

131 Per quanto concerne lo Statuto dei Lavoratori, l'esclusione prevista dall'art. 4 è da ricondurre alla natura e alle esigenze del tutto peculiari della prestazione sportiva dell'atleta che, specie nel settore calcistico, hanno essenza e finalità di spettacolo e non tollerano quindi restrizioni nell'uso di mezzi audiovisivi; questi mezzi sono anzi un formidabile strumento di promozione e vengono anche normalmente impiegati per ragioni di studio e di perfezionamento delle capacità agonistiche e delle strategie di gara.

Secondo un'opinione dottrinale diffusa, l'elenco delle norme inapplicabili al contratto di lavoro sportivo non è tassativo e può essere integrato in base ad un giudizio di incompatibilità, che, ove non vi provvedano le parti collettive sarà compito del giudice pronunciare.

Un altro articolo rilevante della Legge in esame è l'art. 5 il quale prevede espressamente che il contratto può avere una durata determinata non superiore a cinque anni, tuttavia rinnovabile.

Il secondo comma dell'art 5 consente inoltre la cessione del contratto da una società sportiva ad un'altra prima della scadenza purché il contraente ceduto vi acconsenta e siano rispettate le modalità fissate dalle singole Federazioni Nazionali<sup>132</sup>.

In tale articolo, il Legislatore ha voluto ricollegarsi alla figura della cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 ss. c.c. per la quale: *“Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”*.

Il Legislatore, attraverso la previsione di questo articolo, ha voluto salvaguardare entrambe le parti del rapporto di lavoro sportivo.

Infatti l'art. 5 concorre, in combinato con gli artt. 1 (libertà di recesso unilaterale) e 16 (graduale eliminazione del vincolo sportivo entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 91/1981), all'abolizione del vincolo sportivo negli sport professionistici, dando la possibilità all'atleta, alla scadenza del suo contratto con la società di appartenenza, di stipulare un nuovo contratto di lavoro con una diversa società. Allo stesso tempo, la previsione di un termine soddisfa le esigenze di programmazione della società, perché consente di preventivare l'affidamento l'affidamento sulle prestazioni dell'atleta.

L'unico limite invece ancora previsto, relativo alla libertà contrattuale dell'atleta, è contenuto nell'art. 6 comma 3 il quale attribuisce alla società sportiva che si è occupata dell'istruzione tecnica dell'atleta, grazie al tesseramento dilettantistico, il diritto alla stipulazione del primo contratto da professionista.

In merito, invece, ai primi due commi dell'art. 6, essi disciplinavano la possibilità, in caso di trasferimento dell'atleta professionista, del pagamento di un'indennità di

---

<sup>132</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 132.



preparazione e promozione da parte della società acquirente, quantificabile secondo parametri fissati dalle Federazioni stesse.

In caso di primo contratto professionistico, l'indennità era dovuta anche alle società sportive per cui il giocatore aveva esercitato l'attività dilettantistica.

Tuttavia i primi 2 commi dell'art 6, a seguito della sentenza Bosman, sono stati aboliti dalla Legge n. 586/1996 che li ha sostituiti, eliminando ogni riferimento all'indennità di preparazione dei trasferimenti dei calciatori professionisti in scadenza di contratto.

La nuova normativa prevista dell'art. 6 rubricato “*Premio di addestramento e formazione tecnica*” prevede solo un caso in cui il premio può ancora sussistere. Nello specifico tale articolo dispone che nel caso di primo contratto professionistico dell'atleta si deve concedere un indennizzo di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

Tale disposto ha introdotto un'indennità che ha la finalità di compensare la privazione di quello che era il valore economico rappresentato dal vincolo sportivo per le società, abolito, come detto in precedenza, con la stessa Legge n. 91/1981.

Proseguendo nella disamina delle disposizioni più importanti previste nella Legge n. 91/1981, si devono prendere in considerazione gli artt. 7, 8 e 9. Con essi il Legislatore ha inteso tutelare la figura dello sportivo professionista, assicurandogli la tutela dal punto di vista sanitario, assicurativo e previdenziale.

Di rilievo sono anche le successive disposizioni, gli artt. 10, 11 e 12 che prevedono una serie di requisiti che le società sportive devono possedere per poter essere abilitate a stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti:

- costituzione nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata;
- presenza del collegio sindacale;
- oggetto esclusivo consistente nello svolgimento di attività sportive e di attività connesse e strumentali;
- destinazione di una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;

- affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I.;
- deposito dell'atto costitutivo presso la Federazione alla quale la società sportiva è affiliata;
- soggezione ai controlli di verifica dell'equilibrio finanziario.

Il capo III della legge, nel suo unico art. 15, disciplina i profili tributari della retribuzione percepita a fronte delle prestazioni sportive oggetto del contratto di lavoro sportivo.

In conclusione, il capo IV, rubricato “*Disposizioni transitorie e finali*” il quale rappresenta una scelta giudiziosa da parte del Legislatore, il quale prevedendo le probabili difficoltà che uno stravolgimento come quello posto in essere dalla Legge n. 91/1981 avrebbe provocato a tutte le società sportive ed, in generale, a tutti gli sportivi professionisti, ha introdotto queste disposizioni finali che sono funzionali ad un progressivo rispetto della Legge n. 91/1981 stessa.

In particolare si deve far riferimento al già citato art. 16 il quale ha portato all'abolizione del vincolo sportivo. Grazie a questo articolo infatti si è passati da un sistema di vincolo ad un sistema di abolizione del vincolo e di previsione di un rapporto contrattuale a tempo determinato.

## CAPITOLO V

### IL CONTRATTO CALCISTICO PROFESSIONISTICO ALLA LUCE DELLA L. n. 91/1981

#### 1. La costituzione del rapporto di lavoro sportivo

Dopo aver esaminato dapprima le fonti regolamentari in ambito nazionale ed internazionale e successivamente le fonti normative nazionali, facendo particolare riferimento alla Legge n. 91/1981, occorre a questo punto entrare più nello specifico dell'oggetto di questa trattazione, andando ad analizzare il contratto di lavoro sportivo, ed in particolar modo il contratto calcistico professionistico, cioè quel contratto che sorge tra il calciatore professionista e la società calcistica, che si configura come un passaggio fondamentale per lo sviluppo di questo elaborato.

In primo luogo è doveroso considerare il momento della costituzione del rapporto di lavoro sportivo (comprensivo anche del rapporto di lavoro sportivo in ambito calcistico), prendendo come riferimento normativo, naturalmente, la L. n. 91/1981, esaminata nello specifico in precedenza.

In particolare l'art. 4 della L. n. 91/1981, al comma 1, dispone che: *“il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, fra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”*.

Da tale disposto si può dedurre che la costituzione del rapporto avviene mediante assunzione diretta, con esclusione dell'applicabilità degli artt. 33 e 34, Legge 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) sul collocamento.

Quando è stata emanata, tale disposizione costituiva una vistosa deroga al principio di carattere generale secondo il quale il mercato del lavoro, e cioè l'incontro tra la

domanda e l'offerta di lavoro proveniente la prima dalle imprese e la seconda dai lavoratori, dovesse svolgersi sotto il controllo pubblico, al fine di evitare discriminazioni nell'accesso al lavoro e abusi a danno dei lavoratori, e seguendo il criterio della c.d. chiamata numerica inoltrata agli uffici pubblici nelle cui liste di collocamento i soggetti da avviare al lavoro erano obbligati ad iscriversi (Legge 29 Aprile 1949, n. 264, così come modificata dalla Legge 10 Febbraio 1961, n. 264)<sup>133</sup>. Attualmente, dopo la conclusione del processo di liberalizzazione del sistema nazionale della assunzioni, conclusosi con il D.L. 297/2002, e dopo la fine dei procedimenti che hanno portato alla sburocratizzazione dei processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro avvenuto attraverso il D.L. 276/2003 chiamato anche "Legge Biagi", la disposizione prevista dall'art. 4 della Legge sul professionismo sportivo ha perso quella carica fortemente innovativa che l'aveva contraddistinta al momento della sua emanazione.

In effetti già il Legislatore del 1981 avvertiva l'intrinseca incompatibilità intercorrente tra il carattere impersonale del sistema pubblico di collocamento all'epoca vigente ed una prestazione come quella sportiva, influenzata strettamente dalla personalità del giocatore nello sforzo compiuto dalle società sportive di perseguire l'obiettivo di eccellenza nelle competizioni<sup>134</sup>.

Peraltro, il Legislatore va oltre, prevedendo al comma 8 dell'art 4 della Legge n. 91/1981, l'inapplicabilità dei contratti di lavoro sportivo alle previsioni previste dagli artt. 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori, che regolano proprio l'avviamento numerico e le richieste nominative.

Appare, perciò chiaro che il Legislatore ha voluto sciogliere i contraenti dai vincoli imposti per la tutela dell'avviamento, riconoscendo loro, sotto questo aspetto, piena libertà contrattuale, quasi il preludio dell'indirizzo affermatosi, sul piano del diritto positivo, con la Legge 28 Novembre 1996, n. 608, che ha esteso il sistema dell'assunzione diretta a tutte le forme di avviamento al lavoro<sup>135</sup>.

In conseguenza proprio del significato dell'art. 4 circa la modalità di assunzione diretta dello sportivo professionista, sia dottrina che giurisprudenza hanno

---

133 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 126.

134 Il contratto di lavoro sportivo, consultabile sul sito web [www.fidal-lombardia.it](http://www.fidal-lombardia.it), p. 137.

135 L. COLANTUONI, op. cit., p. 165.

ampiamente dibattuto in merito al problema dell'ammissibilità di forme di mediazione nella conclusione del contratto.

In proposito la preoccupazione di chi escludeva tale possibilità era quella di impedire lo sviluppo di forme di sfruttamento dello sportivo in cerca di occupazione, auspicando la creazione di un'agenzia di collocamento per iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate<sup>136</sup>.

Al contrario, altra parte della dottrina ne ammetteva l'eventualità, sostenendo che la disposizione generale dettata per gli sportivi professionisti in generale dalla Legge n. 91/1981 non comportava la totale inapplicabilità di forme di mediazione nella conclusione del contratto.

Il problema intorno all'ammissibilità o meno di forme di mediazione era stato anche l'oggetto del provvedimento inibitorio posto in essere dal Pretore di Milano nel 1978, citato già in precedenza. In particolare, brevemente, tale provvedimento andò ad inibire lo svolgimento del c.d. Calciomercato, perché si ritenne tale operazione in contrasto con la L. n. 264/1949 sul collocamento, dalla quale emergeva il divieto dell'intermediazione privata nella fase di stipula del contratto di lavoro.

In verità né questa Legge né la Legge n. 91/1981 si sono occupate della mediazione, ma nel mondo del calcio l'attività intermediaria è scomparsa, almeno nelle forme che avevano provocato la sanzione del Pretore di Milano, forse anche per effetto del più stringente divieto che la F.I.G.C. aveva introdotto nel proprio regolamento di giustizia proibendo sia l'attività di mediazione per il trasferimento o il tesseramento dei calciatori e tecnici, sia le riunioni in luogo pubblico fra dirigenti o tesserati per trattare tali pratiche<sup>137</sup>.

Oggi, però, sembra essere risolto il dibattito intorno al tema della mediazione, grazie alla previsione contenuta nel D.L. n. 276/2003 nel quale il Legislatore è intervenuto ancora in materia di mercato del lavoro e della sua regolamentazione prevedendo in primo luogo, l'istituzione di un apposito albo delle agenzie per il lavoro affinché esse, provviste delle caratteristiche richieste dallo stesso decreto, possano esercitare le attività finalizzate alla somministrazione, alla ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale e all'intermediazione, ed in secondo luogo,

<sup>136</sup> G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in Mass. giur. lav., 2001, p. 981.

<sup>137</sup> L. COLANTUONI, *op. cit.*, p. 165.

ha permesso alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, lo svolgimento di attività di intermediazione .

Quest'ultima previsione appare essere in particolar modo significativa per il mondo del calcio: attribuendo, infatti, un ruolo determinante alle associazioni sindacali nell'intermediazione lavorativa, si è risolto quel problema, che da più parti era stato messo in risalto ma non era stato ancora risolto, dei possibili interventi nella dinamica del mercato di lavoro di soggetti ad esso estranei.

## **2. Gli elementi essenziali del contratto calcistico nei professionisti**

Occorre, a questo punto prendere in considerazione e valutare gli elementi essenziali del contratto calcistico professionistico che sono richiesti espressamente dal Legislatore per la validità del contratto.

Tali elementi sono desumibili direttamente dal Codice Civile, il quale, ai sensi dell'art. 1325 c.c. evidenzia che gli elementi essenziali del contratto sono:

- a) l'accordo;
- b) la causa;
- c) l'oggetto;
- d) la forma.

### **a) L'accordo**

L'origine contrattuale del rapporto di lavoro fa sì che a fondamento della sua conclusione vi sia il consenso tra le parti. Per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso l'art. 4 comma 1 della Legge sul professionismo sportivo ha previsto espressamente l'assunzione diretta mediante il ricorso ad un contratto tipo, predisposto in conformità all'accordo collettivo stipulato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie

interessate<sup>138</sup>.

Il bisogno di adeguare il contratto individuale all'accordo collettivo si basa sull'assunto che il contratto di lavoro subordinato è un negozio tipicamente non paritario, il cui contenuto, infatti, potrebbe manifestarsi più frequentemente nelle determinazioni della parte contrattuale più forte e non in una volontà comune, che appare nell'ambito di una trattativa condotta da pari parti contrattuali.

L'esigenza di tutela della parte più debole fa sì, pertanto, che nel rapporto di lavoro subordinato il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il contenuto del contratto, ma la stipulazione dello stesso, alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di trattamento di miglior favore per il lavoratore<sup>139</sup>.

La conformità del contratto individuale a quello tipo è, peraltro, prevista non solo a tutela dello sportivo, rafforzata dalla previsione secondo cui le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative siano sostituite di diritto da quelle del contratto tipo (art. 4 comma 3), ma anche al fine di garantire, attraverso la omogeneità di regolamentazione dei contratti individuali, quelle finalità di ordine e di certezza che sole consentono il regolare esercizio delle attività agonistiche<sup>140</sup>.

Il richiamo al contratto tipo, in aggiunta, manifesta l'estesa libertà contrattuale che il Legislatore ha voluto concedere alle parti.

Questo atto, che viene a configurarsi come il modello di riferimento cui le parti devono attenersi nella stipulazione del contratto, è uno schema essenziale, in cui le parti si obbligano a non violare l'accordo collettivo e sono poi lasciate libere di contrattare altri aspetti del contratto, come ad esempio quello retributivo, se superiore al minimo stabilito.

È comunque nelle intenzioni del Legislatore agevolare il procedimento di redazione del contratto, prevedendo un modello cui conformarsi, però riconoscendo anche un margine all'autonomia contrattuale. Inoltre, grazie al riferimento operato dal contratto tipo nei confronti del contenuto dell'accordo collettivo, attraverso la previsione di

---

138 L. COLANTUONI, op. cit., p. 168.

139 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 128.

140 G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. civ., 1993,II, p. 205.

una determinata e specifica clausola, il Legislatore ha acquisito anche una maggiore sicurezza circa il corretto e completo recepimento delle regole proprie dell'accordo collettivo.

Ciò nonostante, è la stessa Legge sul professionismo sportivo a circoscrivere la libertà delle parti di contrarre alcuni aspetti del contratto, contemplando all'art. 4 alcune disposizioni che impongono, escludono oppure favoriscono l'introduzione di determinate clausole contrattuali nel contratto individuale.

In special modo, il Legislatore da un lato si è preoccupato di evidenziare espressamente che non possano essere inserite nel contratto clausole di non concorrenza o limitative della libertà personale per il periodo successivo alla risoluzione (art. 4 comma 6), dall'altro ha invece previsto che sia necessariamente inclusa un'apposita clausola contenente l'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e gli ordini impartite per la realizzazione degli scopi agonistici (art. 4 comma 4).

L'indispensabile uniformazione del contenuto del contratto individuale al contratto tipo e la previsione legislativa di clausole necessarie o vietate non negano la possibilità, tuttavia, che sia affidata alla piena autonomia contrattuale la regolazione di una pluralità di aspetti del rapporto e si imponga quale risultato della forza contrattuale stessa, espressa da ciascuna parte.

Pertanto emergono i c.d. “patti aggiunti”, ovvero quei patti stipulati tra calciatore e società volti ad integrare i rapporti instaurati tra le due parti. Il divieto di stipulare patti aggiunti, salvo il deposito in Lega, che ne regolarizza l'esistenza e li rende operanti tra le parti, è volto alla salvaguardia di una trasparente gestione dell'attività agonistica<sup>141</sup>.

## **b) La causa**

Il secondo elemento essenziale del contratto, previsto dal disposto dell'art. 1325 c.c. è la causa e, in questo senso, bisogna valutare quale sia la causa del contratto sportivo professionistico.

---

<sup>141</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 169.



Prendendo le mosse da un'importante dottrina, la causa sarebbe lo schema dell'operazione economica-giuridica che il negozio realizza immediatamente, distinguendosi, pertanto, dagli scopi ulteriori, che sono estranei ed irrilevanti rispetto alla validità dell'accordo e che vengono designati come motivi<sup>142</sup>. Essa costituirebbe, pertanto, la ragione giustificatrice del contratto.

Occorre, ai fini della valutazione di questo aspetto, prendere in considerazione l'orientamento di un'autorevole dottrina<sup>143</sup> secondo la quale la causa sarebbe l'interesse del promittente, che varia a seconda del contratto considerato. Di conseguenza, facendo riferimento specificamente al contratto calcistico, che si caratterizza per la presenza di un rapporto di corrispettività, la causa altro non sarebbe che il reciproco sacrificio, quindi la controprestazione.

Più nello specifico, prendono consistenza le obbligazioni delle parti. Perciò, nel caso del contratto calcistico professionistico, le obbligazioni della società si riferiscono al trattamento retributivo, assicurativo, previdenziale e sanitario, in rapporto alle prestazioni agonistiche offerte dal calciatore, nonché dell'obbligo di fedeltà, di obbedienza e diligenza cui è tenuto.

Nel caso, invece, di un contratto stipulato fra la società e l'allenatore, il sacrificio economico che la società è disposta a fare vedrà, come controprestazione dell'allenatore, oltre ai succitati obblighi di fedeltà, diligenza ed obbedienza, le attività relative alla guida tecnica della squadra.

### **c) l' oggetto**

Per quanto attiene invece all'oggetto del contratto calcistico professionistico si deve far riferimento a quelle fattispecie legali rientrano nel dominio dell'accordo stesso e a quelle che, all'opposto, ne fuoriescono .

Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, l' art. 3 della L. n. 91/1981 prescrive che l'oggetto del contratto sportivo di lavoro sportivo sia costituito dalla prestazione alla base del rapporto; questa prestazione verrà successivamente fornita dall'atleta, in cambio della retribuzione corrisposta dalla società di appartenenza.

<sup>142</sup> P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 2009, p. 191.

<sup>143</sup> Sul punto R. SACCO, *Trattato di Diritto Civile – Il Contratto*, 2004, p. 572 ss.

Con riguardo alla prestazione lavorativa dello sportivo, l'art. 4 comma 4 dispone che nel contratto di lavoro debba essere espressamente menzionato l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici<sup>144</sup>.

Questa disposizione risulta conforme a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.A. e A.I.C., a mente del quale: *“il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

Tali norme appena citate garantiscono il vincolo di subordinazione tra lo sportivo e la società, il quale si afferma come elemento distintivo del contratto di lavoro sportivo subordinato rispetto al contratto di lavoro autonomo.

In particolare, il vincolo di subordinazione si manifesta negli obblighi che la legge pone a carico del lavoratore, in materia di contratto di lavoro subordinato, e cioè l'obbligo di diligenza, l'obbligo di obbedienza e l'obbligo di fedeltà, che a sua volta si differenzia nell'obbligo di non concorrenza e nell'obbligo del segreto d'ufficio<sup>145</sup>.

Inoltre sempre l'art. 4 considera certe tipologie di clausole che le parti possono inserire nel contratto ed altre che, invece, non sono pattuibili.

In particolare, il comma 5 contempla la possibilità che il contratto possa includere una clausola compromissoria, che viene a configurarsi come uno strumento idoneo a devolvere ad arbitri potenziali controversie di natura economica che dovessero nascere tra le parti.

Ma occorre evidenziare che, siccome l'Accordo Collettivo, cui il contratto si deve uniformare, prevede sempre tale clausola, la discrezionalità delle parti di inserire tale clausola all'interno del contratto si configura, in realtà, come un obbligo.

Al contrario, non possono essere contemplate nel contratto di lavoro individuale

---

144 G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 135.

145 Si fa riferimento agli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c. Segnatamente ai sensi dell'art. 2104 c.c.: *“il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. (comma 1)”* *“Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. (comma 2)”*, mentre l'art. 2105 prevede che: *“il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”*.

clausole di non concorrenza o limitative della libertà contrattuale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto medesimo. La *ratio* di questa disposizione è quella di garantire massimamente la possibilità di impiego del lavoratore al termine dell'ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo, e, d'altra parte, periodi di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell'atleta, poiché incidono sul piano della sua efficienza fisica e dell'interesse da parte delle società sportive e degli sponsor<sup>146</sup>.

Per concludere l'analisi del sopracitato art. 4, il Legislatore ha contemplato alcune disposizioni che riguardano il contratto di lavoro subordinato e che non si applicano al contratto stesso. Si tratta, in special modo, di alcune norme previste dalla Legge 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e di alcune disposizioni della Legge 15 Luglio 1966, n. 604, in tema di licenziamenti individuali, ed infine l'intera Legge 18 Aprile 1962, n. 230 sui contratti di lavoro a termine, ora sostituita dal D.lgs 6 Settembre 2001, n. 368.

Per quanto concerne l'inapplicabilità delle disposizioni della L. n. 604/1966, più specificamente i primi 8 articoli di tale legge, essi regolamentano l'istituto del licenziamento individuale, disponendo anche per la sua validità, i requisiti del giustificato motivo soggettivo o oggettivo e le condizioni della giusta causa. Il Legislatore, escludendo tali previsioni dalla disciplina del contratto di lavoro sportivo ha sentito l'esigenza di facilitare lo scioglimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel momento in cui una delle parti non abbia più interesse a proseguire il rapporto e, al contrario, abbia un'utilità derivante dalla sottoscrizione di un nuovo contratto con un'altra società o calciatore.

Quanto appena riportato, è conforme con la previsione contemplata nell'art. 4 comma 6 il quale vieta l'inserimento nel contratto del patto di non concorrenza per il tempo successivo alla scadenza.

Le valutazioni fatte in precedenza concernenti il recesso anticipato nei contratti di lavoro sportivo a tempo indeterminato trova un'aggiuntiva riprova nella già citata L. n. 230/1962, oggi sostituita dal D.lgs, n. 368/2001, cioè dell'inapplicabilità delle

---

146 G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 136.

norme in materia di contrattazione a termine alla disciplina del lavoro sportivo .

Su questo tema,va infatti osservato che l'art. 5 della L. n. 91/1981 prevede espressamente la possibilità di apposizione di un termine di durata, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, ed anche la possibilità della successione di più contratti a termine fra le parti.

#### **d) La forma**

L'ultimo requisito essenziale che il contratto calcistico professionistico deve avere, ai sensi dell'art. 1325 c.c., è rappresentato dalla forma.

Per verificare la forma che il contratto stipulato tra calciatore e società di calcio deve avere ai fini della sua validità, bisogna prendere come punto di riferimento la più volte citata disposizione dell'art. 4 comma 1 della Legge sul professionismo sportivo, a mente del quale: *“il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”*.

Dal contenuto di tale disposizione si può dedurre che il contratto di lavoro sportivo, e nello specifico, il contratto calcistico professionistico deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

In effetti si può argomentare che rilevando la previsione del Legislatore dell'esistenza di un contratto tipo cui conformare il contenuto del contratto individuale, nonché la necessità di consentire un controllo sull'osservanza di tale obbligo e sul rispetto delle norme di legge che escludono o impongono la presenza di determinate clausole contrattuali, non potevano che sfociare nell'imposizione al contratto di lavoro sportivo della forma scritta *ad substantiam*, a pena di nullità<sup>147</sup>.

Bisogna rilevare che tale previsione costituisce l'eccezione nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato. Infatti solo in specifici casi è prevista la forma

---

147 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 132.

scritta *ad substantiam*, in particolare è prevista: per il patto di prova (art. 2096 c.c.), per il contratto a termine (art. 1, comma 2 D.lgs n. 368/2001), per il contratto di somministrazione (art. 21 D.lgs n. 276/2003), per il contratto di formazione e lavoro (L. n. 451/1994), per il contratto di inserimento (art. 56 D.lgs n. 276/2003) ed infine per quello di arruolamento marittimo (art. 328 cod. nav.).

Questa disposizione risulta in realtà conforme a quel complesso di tutele e garanzie previste dall'ordinamento giuridico in favore del lavoratore che stipuli contratti per i quali sia prevista una disciplina differente e, solitamente, meno garantista rispetto a quella contemplata in via generale del rapporto di lavoro subordinato, oppure stipuli dei contratti che contengano clausole, come il patto di prova o il termine finale, che spogliano il rapporto della solidità e sicurezza che caratterizza il lavoro subordinato in genere.

Oltre a ciò, si deve aggiungere che nella disciplina del lavoro sportivo il requisito della forma scritta è previsto non soltanto a tutela del lavoratore, ma anche per rendere possibile il controllo della conformità del contratto individuale agli accordi tra Federazioni e rappresentanti delle categorie interessate. Infatti l'art. 4 comma 2 stabilisce che: *“la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l'approvazione.”*

Inoltre la forma scritta ed il deposito del contratto trovano spiegazione, con riferimento all'art. 12 L. n. 91/1981, anche sull'esigenza di permettere controlli, da parte delle singole Federazioni, sulle esposizioni finanziarie delle società ed assicurare una più celere risoluzione delle eventuali controversie tra società ed atleti professionisti.

La costituzione e l'efficacia del contratto individuale di lavoro sportivo si presenta, pertanto, come una fattispecie complessa a formazione progressiva, in cui più fasi successive, costituite dalla redazione di un contratto scritto conforme al contratto tipo, dal suo deposito presso le rispettive Federazioni e della conseguente approvazione da parte delle stesse, concorrono, con valenza e funzioni giuridiche diverse, al perfezionamento della fattispecie stessa e alla produzione degli effetti voluti dalle parti, cosicché anche la mancanza della sola approvazione determina la

nullità del contratto per difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie<sup>148</sup>.

Per quanto concerne i profili d'invalidità, l'omissione della forma scritta comporta che il contratto stipulato tra il calciatore e la società destinataria delle sue prestazioni debba ritenersi nullo. È da condividere tuttavia l'opinione espressa in dottrina ed in giurisprudenza<sup>149</sup> secondo la quale tale difetto formale determina l'applicazione al rapporto della disciplina prevista dall'art. 2126 c.c., escludendo, pertanto, che la nullità operi per il periodo in cui il contratto ha avuto concreta esecuzione<sup>150</sup>.

La norma, infatti, predispone una deroga al principio dell'efficacia *ex tunc*, in quanto prevede che abbia invece efficacia *ex nunc* l'asserita invalidità del contratto di lavoro: il contratto non produrrà più i suoi effetti, quindi, solo nel momento in cui venga verificata l'invalidità. Così facendo, dal momento che la prestazione già eseguita dal lavoratore non viene pregiudicata, il Legislatore scongiura il rischio di avvantaggiare eccessivamente il datore di lavoro il quale, se non fosse presente la prescrizione disposta dall'art. 2126 c.c., verrebbe di fatto doppiamente favorito per aver, innanzitutto, fruito dell'attività lavorativa del lavoratore, nonché per vedersi riconosciuta in giudizio la possibilità di non corrispondere la remunerazione al prestatore sulla base dell'invalidità del contratto tra le parti. Dunque, qualora un calciatore sottoscrivesse un contratto non valido, il suo diritto di ricevere la remunerazione rimarrebbe immutato fino a quando non venisse accertata l'invalidità del contratto.

Il rispetto della forma scritta ad *substantiam* è, come già detto in precedenza, anche una forma di controllo per garantire il regolare svolgimento dell'attività agonistica, che permette, inoltre, anche una risoluzione più veloce delle eventuali controversie che possono insorgere tra le parti.

Per quanto concerne la rilevanza della forma scritta nel contratto sportivo si è verificato, nel corso degli anni, un significativo avvicendamento di pronunce giurisprudenziali<sup>151</sup> contrastanti, di cui sembra opportuno dare menzione.

---

148 G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in *Riv. Dir. Sport*, 1999, p. 544.

149 Sul punto, Cons. Stato, 24 Ottobre 2006, n. 6352, secondo il quale, in seguito all'omissione della forma scritta, la prestazione di lavoro sportivo viene degradata a mera prestazione di fatto ed è conseguentemente assoggettata, quindi, alla disciplina civilistica di cui all. art. 2126 c.c.

150 O. MAZZOTTA, *Una legge per lo sport? - Il lavoro subordinato*, in *Foro.it*, 1981, V, p. 304.

151 In particolare sul punto si sono avvicendate due pronunce giurisprudenziali di segno opposto:

In particolare, in tempi più recenti, è da ricordare l'importante sentenza n. 11462 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 12 Ottobre 1999. Nello specifico, tale vicenda vedeva opposti alcuni calciatori che nella stagione sportiva 1992/1993 aveva militato nell'Associazione Calcio Perugia, iscritta al campionato di Serie C1, e la società stessa.

Gli atleti avevano pattuito con la società calcistica di appartenenza che, in caso di promozione alla serie superiore, cioè la Serie B, sarebbe stato loro versato un premio promozione pari a L. 1.400.000.000 da distribuire ai membri della squadra; Il Perugia Calcio, alla fine della stagione sportiva, riuscì a conquistare l'accesso alla serie superiore, ma la sua promozione del Perugia venne, in seguito revocata per la condanna del presidente della squadra per vicende legate ad illeciti disciplinari. Nonostante ciò i calciatori chiesero che fosse loro corrisposto il premio promozione originariamente previsto e ricorsero all'autorità giudiziaria.

In ultimo grado, La Corte di Cassazione, riformando completamente le pronunce dei gradi precedenti di giudizio, rigettò la domanda formulata dai calciatori istanti, evidenziando che, oltre la forma scritta *ad substantiam* del contratto per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo, è necessario un ulteriore elemento, cioè l'approvazione del contratto in questione da parte della F.I.G.C., quale *condicio iuris* per la sua efficacia e validità, previo consenso della Lega Calcio.

Nel caso della controversia appena descritta, mancava infatti il deposito dell'accordo collettivo integrativo riguardante il premio promozione, e dunque anche l'approvazione della F.I.G.C.

Da questa sentenza della Corte di Cassazione si può dedurre che la forma scritta *ad substantiam* sia imposta non solo a tutela dei calciatori, ma anche come forma di controllo per garantire il regolare svolgimento dell'attività agonistica, consentendo anche una risoluzione più veloce delle eventuali controversie che possono insorgere tra le parti. I giocatori istanti, quindi, non potevano reclamare la corresponsione della somma pattuita con la loro società di appartenenza, perché tale pattuizione non

---

Cass, sez III, 11 Febbraio 1978, n. 625 limitava la nullità del contratto sportivo al solo ordinamento sportivo, pertanto, il contratto era valido ed efficace nell'ordinamento statale; invece la successiva pronuncia di Cass, sez I, 28 Luglio 1981, n. 4845 estendeva la nullità del contratto sportivo anche nell'ambito dell'ordinamento statale per inidoneità funzionale della sua causa.

poteva essere provata tramite le procedure prescritte dalle norme federali e dalla L. n. 91/1981.

### **3. La durata del contratto**

Dopo aver analizzato i profili fondamentali ed essenziali del contratto calcistico, occorre ora soffermarsi sulla durata di tale contratto.

A questo scopo bisogna prendere come riferimento sia la L. n. 91/1981 sia le N.O.I.F. poiché entrambe contengono disposizioni che si riferiscono specificamente alla durata massima del contratto del contratto calcistico.

Innanzitutto la Legge sul professionismo sportivo, attraverso l'art. 5, dispone che il contratto può contenere l'apposizione di un termine risolutivo della durata massima non superiore a cinque anni.

Attraverso tale disposizione il Legislatore prevede che il contratto di lavoro sportivo contenga l'apposizione di un termine finale che non superi i cinque anni, e ammette la successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo così l'applicabilità della L. n. 230/1962 sul contratto di lavoro a termine.

Tramite questa previsione, il Legislatore ha voluto lasciare alla discrezionalità delle parti la possibilità di includere nel contratto di lavoro sportivo un termine di scadenza finale, con possibile successione di più contratti a termine tra le stesse parti, senza che ciò possa considerarsi come un'eccezione alle regole di indeterminatezza del rapporto, dato che non sussiste per il lavoro sportivo.

Per quanto riguarda , invece, le N.O.I.F., esse prevedono, attraverso l'art. 28, che: *“il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di Categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.”*

Nel momento in cui il contratto posto in essere avesse una durata superiore a quella



normativamente concessa, la sua durata sarebbe ridotta *ex lege* ai termini massimi previsti dall'ordinamento sportivo.

Nonostante questo termine previsto di durata massima possa sembrare sproporzionato, soprattutto in rapporto alla durata complessiva dell'attività agonistica del calciatore, si tratterebbe, in sostanza, di un problema solo dal punto di vista teorico, in ragione specialmente dell'interesse che può avere una società calcistica a non vincolarsi per lungo tempo nei confronti di calciatori che possano disattendere le aspettative a causa delle loro prestazioni insufficienti o per la loro precarietà fisica.

Inoltre anche i calciatori stessi possono, a loro volta, trovare vantaggioso stipulare contratti a medio termine, per la possibilità di ricevere da altre società un trattamento economico più generoso, oppure per l'idea di poter sviluppare in modo migliore le proprie prestazioni agonistiche in un diverso club.

Dunque, facendo riferimento alle disposizioni poc'anzi citate, si può pertanto affermare che il contratto di lavoro individuale sottoscritto dal calciatore sia, generalmente, un contratto appartenente alla fattispecie dei contratti di lavoro a tempo determinato, il contratto quindi cesserà di avere efficacia tra le parti nel momento in cui scadrà il termine finale dedotto all'interno di esso, o quello previsto dalla legge.

Oltre a queste previsioni, sia la L. n. 91/1981 che le norme federali danno la possibilità al calciatore e alla società di rinnovare il contratto che sia in pendenza, oppure che sia scaduto.

In particolare, le norme federali, applicando le previsioni disposte dall'art. 5 della Legge sul professionismo sportivo, il quale prevede espressamente l'ammissibilità della successione del contratto a termine tra gli stessi soggetti, riconoscono che, nel momento in cui il calciatore è in pendenza di contratto, egli avrà la possibilità, in ogni momento della stagione sportiva, rinnovare il contratto stesso, nel rispetto sempre dei termini massimi stabiliti dall'ordinamento sportivo.

#### 4. Profili d'invalidità del contratto

Come noto, non sempre il contratto che viene concluso presenta tutti i requisiti necessari a garantirne la piena validità.

Infatti, può accadere che nell'*iter* formativo venga a mancare uno degli elementi essenziali voluti dalla legge<sup>152</sup> o che la volontà sia condizionata da fattori esterni che ne alterino la formazione, venendosi in tal modo a determinare un'ipotesi di nullità nel primo caso (art. 1418 c.c.), o di annullabilità del contratto nel caso in cui la volontà risulti viziata da dolo, violenza morale o errore (art. 1425 c.c.)<sup>153</sup>.

Nello specifico il contratto sportivo può essere suscettibile di annullamento quando la volontà delle parti, al momento della conclusione del contratto, è viziata da violenza, da intendere come minaccia di un male ingiusto prospettato per costringere alla conclusione del contratto, ai sensi degli artt. 1434-1437 c.c..

Inoltre il contratto calcistico può essere oggetto di annullamento in caso in cui la volontà delle parti sia viziata da dolo, cioè l'ipotesi in cui la società calcistica ha messo in atto inganni o raggiri per indurre il calciatore a stipulare il contratto, *ex* artt. 1439-1440 c.c.

Infine il contratto calcistico può essere annullato per errore; tale ipotesi è quella che assume maggior rilievo.

In particolare assume rilevanza l'errore riguardante le qualità personali dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1429, n. 3 c.c.<sup>154</sup>, dato che le capacità professionali del lavoratore rappresentano senza dubbio un elemento decisivo affinché si possa

---

152 Come già riportato nei paragrafi precedenti gli elementi essenziali del contratto sono:

- l'accordo;
- la causa;
- l'oggetto;
- la forma.

153 M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, p. 134.

154 Specificamente l'art. 1429 c.c. prevede che: "l'errore è essenziale:

- 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
- 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
- 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
- 4) quando trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto."

concludere positivamente il contratto.

Ciò nonostante, poiché le attitudini personali e professionali del prestatore di lavoro possono manifestarsi solo durante l'esecuzione delle prestazioni, è molto improbabile che la loro assenza venga fatta valere come motivo di annullamento del contratto per errore, traducendosi, piuttosto, in causa di recesso del rapporto.

Per quanto riguarda invece le ipotesi di nullità che possono affliggere il contratto calcistico, esse ricorrono certamente quando uno degli elementi essenziali del contratto viene a mancare, ma anche quando il contratto calcistico in questione risulta contrario a norme imperative, salvo però il caso in cui tale contrarietà riguardi singole clausole suscettibili di essere sostituite di diritto da norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2 c.c., nonché per illiceità della causa, cioè quando la prestazione calcistica persegue uno scopo illecito, o ancora, ove venga posto all'interno del contratto una condizione sospensiva o risolutiva contraria a norme imperative, oppure a causa dell'illiceità, dell'impossibilità, indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.

Prendendo in considerazione proprio quest'ultimo requisito, ossia la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto del contratto, esso assume valore nel contratto di lavoro subordinato per il quale è previsto che la prestazione oggetto del contratto sia individuata nelle mansioni concretamente assegnate al lavoratore sin dal momento dell'assunzione. Inoltre, a consolidamento di tale principio, interviene l'art. 2103 c.c. ai sensi del quale: *“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni, organizzative e produttive”* (comma 1), inoltre al comma 2 del suddetto articolo si prevede espressamente che: *“ogni patto contrario è nullo.”*

Il Legislatore ha voluto escludere espressamente l'applicazione di tale disposizione alla disciplina prevista dalla L. n. 91/1981, con l'obiettivo di mantenere, relativamente al naturale svolgimento degli sport di squadra, la possibilità per l'allenatore di schierare il giocatore in un ruolo diverso rispetto a quello in cui era destinato a seguito della stipula del contratto.

Pertanto, l'appartenenza ad una squadra rende pienamente legittimo lo svolgimento di ruoli diversi, senza che questo possa costituire indeterminatezza dell'oggetto della prestazione.

Per quanto riguarda la possibilità che la nullità del contratto calcistico sia una conseguenza della mancanza di un elemento essenziale del contratto, come detto in precedenza, essa acquista particolare rilievo in relazione alla mancanza della forma scritta.

Infatti, come si è avuto modo di dire nei paragrafi precedenti, nel contratto di lavoro sportivo, e nello specifico, in quello calcistico, la forma scritta è richiesta a pena di nullità.

Però risulta dibattuto in dottrina se la nullità debba riferirsi solo al requisito della forma scritta, come d'altronde lascerebbe intendere l'inciso “*a pena di nullità*” disposto dall'art. 4 L. n. 91/1981, oppure debba estendersi anche agli altri requisiti della forma, facendo quindi riferimento alla conformità del contratto individuale al contratto-tipo, al deposito, all'approvazione federale.

Secondo un orientamento, particolarmente accreditato sia in dottrina che in giurisprudenza, ricostruendo il contratto di lavoro sportivo come una fattispecie formale complessa a formazione progressiva, la sanzione della nullità consegue ogni qual volta l'*iter* formativo della fattispecie contrattuale non trova compiuta realizzazione. E quindi, non soltanto se non sia stata osservata la forma scritta, ma anche se non si riscontri la conformità (da intendersi, naturalmente, come conformità sostanziale del contratto individuale a quello tipo, a sua volta frutto di concertazione tra Federazione e rappresentanti delle categorie interessate).

Tale indirizzo appena descritto sembra essere quello preferibile, nonostante l'inciso “*a pena di nullità*” subito dopo la prevista stipulazione del contratto in forma scritta previsto dall'art. 4 della L. n. 91/1981, abbia spinto parte della dottrina ad affermare

che in realtà il Legislatore abbia voluto sanzionare con la nullità solo ed esclusivamente la mancanza della forma scritta, e non anche la non conformità del contratto individuale a quello tipo collettivamente redatto. In particolare, seguendo questa impostazione, parte della dottrina ha sostenuto che la nullità conseguirebbe alla sola mancanza di forma scritta, laddove la difformità del contratto tipo produrrebbe effetti solo sanzionatori all'interno dell'ordinamento sportivo, anche in ossequio al principio di autonomia di detto ordinamento<sup>155</sup>, mentre un'altra parte della dottrina ha evidenziato che il rapporto di lavoro sportivo dovrebbe ritenersi sussistente fin dal momento in cui le parti stipulano un accordo per iscritto, spesso molto dettagliato, sulla cui base l'atleta inizia a prestare la sua attività, e che di solito precede la sottoscrizione ed il deposito dello scarno modulo contrattuale<sup>156</sup>.

Infine, occorre evidenziare gli effetti derivanti dalla nullità e dall'annullamento del contratto sportivo.

Innanzitutto bisogna precisare che, in base ai principi generali in materia di nullità ed annullabilità dei contratti, il contratto viziato da nullità è privo di effetti, come se non fosse mai stato stipulato, in quanto affetto da vizi di particolare gravità.

Il contratto annullabile invece è affetto da vizi di minor gravità rispetto alla nullità. Pertanto esso produce effetti fino a quando non interviene una dichiarazione di annullamento, derivante dall'esito positivo di un'azione di annullamento, la quale produce la cessazione degli effetti del contratto per il futuro e vengono rimossi quelli fino a quel momento prodotti.

Pertanto, in entrambi i casi gli effetti cui era diretto il contratto cessano *ex tunc*, cioè sin dal momento della sua stipulazione, con conseguente ricostituzione della situazione di fatto antecedente alla conclusione del contratto stesso.

Tuttavia il Legislatore ha voluto introdurre rilevanti deroghe alla disciplina generale dell'invalidità con riferimento proprio al contratto di lavoro, prevedendo all'art. 2126 c.c. che *“la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità non derivi*

---

155 In tal senso, J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in Giuslavoristi.it, p. 7.

156 In tal senso, F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport, 1994, p. 686.

*dall'illiceità dell'oggetto o della causa.*" (comma 1) e che *"se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione."* (comma 2).

Tale previsione dispone, quindi, che il contratto di lavoro non produrrà i suoi effetti solo dal momento in cui venga accertata l'invalidità, salvando però le prestazioni già eseguite. Tale disposizione ha lo scopo di evitare di favorire il datore di lavoro che, altrimenti, si vedrebbe doppiamente avvantaggiato, per aver non solo usufruito dell'attività lavorativa del prestatore ma anche per potersi vedere riconosciuta in giudizio la possibilità di non remunerare il lavoratore sulla base dell'invalidità del contratto.

L'art. 2126 c.c. deve, dunque, essere considerato applicabile anche al rapporto di lavoro sportivo, tutte le volte che il contratto venga annullato o dichiarato nullo, giacché non è accettabile l'opinione di parte della dottrina secondo la quale, nell'ipotesi di mancato rispetto della forma scritta, il contratto considerato invalido per la costituzione di un rapporto di lavoro sportivo, sarebbe, in ogni modo, valido per la costituzione di un contratto di lavoro di diritto comune, con relativa applicazione al rapporto della disciplina generale in materia di subordinazione. Nonostante la nullità dell'atto negoziale, infatti, la prestazione eseguita ricalca, in via di fatto, la fattispecie contrattuale viziata, con conseguente applicazione, sia pur nel rispetto dei limiti di efficacia previsti dall'art. 2126 c.c., della disciplina prevista dalla L. n. 91/1981<sup>157</sup>.

---

157 F. CARINGELLA, op. cit., p. 687.

## **CAPITOLO VI**

### **LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO IN AMBITO NAZIONALE**

#### **1. La risoluzione consensuale del contratto calcistico**

Dopo aver analizzato le caratteristiche del contratto che sorge tra i calciatori professionisti e le società sportive è doveroso, a questo punto della trattazione, entrare più nello specifico della questione e dell'oggetto principale di questo lavoro, esaminando in particolare le situazioni che conducono alla risoluzione del contratto calcistico per la volontà di entrambi i contraenti o per il volere di uno solo di essi.

È importante, a parer di chi scrive, considerare tali situazioni separatamente con riferimento al loro ambito di applicazione, se nazionale od internazionale, al fine di indagare al meglio possibili diversità di disciplina del calcio nostrano rispetto alla disciplina del calcio internazionale cui fa capo la F.I.F.A.

In particolare in questo capitolo si valuteranno tali vicende contrattuali con riferimento all'ambito di applicazione nazionale.

In prima battuta, una fattispecie di cui è doveroso dar menzione è la risoluzione consensuale del contratto calcistico; essa si configura quando le parti del contratto calcistico (calciatore da un lato e società sportiva dall'altro) acconsentono di comune accordo a risolvere anticipatamente il loro rapporto contrattuale. Tale vicenda contrattuale è strettamente legata alla cessione del contratto calcistico e al c.d. "Calciomercato dei calciatori", attraverso la quale il contratto del calciatore è ceduto da una società ad un'altra, cosicché la società acquirente ha la possibilità di usufruire delle prestazioni calcistiche del calciatore.

Molto frequentemente l'opinione pubblica ha qualificato erroneamente il mercato calcistico come una compravendita, come un commercio del bene "calciatore". In realtà, questa espressione viene usata solo per semplificare il complicato sistema dei

trasferimenti. Ciò che si negozia, infatti, non è il calciatore in quanto tale, ma il contratto che lo lega ad una società calcistica, e ad esso si fa riferimento quando si parla di trasferimento di un giocatore<sup>158</sup>.

Per considerare la disciplina della risoluzione consensuale del rapporto calcistico è necessario prendere come punto di partenza il disposto dell'art. 5 della L. n. 91/1981, rubricato “*Cessione del contratto*”, che, dopo aver previsto, al comma 1, che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni e che è ammessa la successione dei contratti a termine tra le stesse parti, al comma 2 ha ritenuto ammissibile la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, purché vi sia il consenso dell'altra parte, e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali<sup>159</sup>.

La fattispecie in esame costituisce una speciale applicazione dell'art. 1406 c.c. in materia di cessione del contratto, in forza del quale il cedente sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nel rapporto derivante da un contratto, con la conseguenza che il cessionario assume rispetto al ceduto la medesima posizione del cedente, salve le modifiche che tra ceduto e cessionario si vogliono introdurre, ivi compresa la variazione del termine contrattuale purché entro i limiti del quinquennio<sup>160</sup>.

La cessione del contratto può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito, il prezzo di cessione potrà essere versato dal cessionario al cedente, ed inoltre un corrispettivo potrà essere richiesto dal contraente ceduto per accettare l'operazione.

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto tra la società sportiva ed il calciatore esso si configura nel diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso. Mediante la cessione del contratto, la società calcistica cessionaria consegue il diritto oggetto del contratto e succede in tutti gli obblighi e i diritti ad esso connessi, sempre che vi sia il consenso del giocatore ceduto.

In sostanza, attraverso la cessione del contratto quello che viene ceduto è il diritto all'utilizzo della prestazione esclusiva dell'atleta dietro un corrispettivo, che rappresenta l'elemento essenziale del contratto. Inoltre la possibile modificazione

---

158 L. COLANTUONI, op. cit., p. 173.

159 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 210.

160 O. MAZZOTTA, op. cit., p. 306.



degli elementi accessori del contratto ceduto, come ad esempio il termine o la quantificazione del corrispettivo, non va ad incidere sulla qualificazione giuridica della fattispecie.

Infatti in base agli accordi con l'atleta, la società cessionaria ha la possibilità di continuare il rapporto con gli stessi contenuti contrattuali, oppure disciplinarlo in maniera diversa relativamente alla durata, al corrispettivo e ad altri elementi accessori, oppure può anch'essa cedere, a sua volta, il diritto alla prestazione sportiva prima della scadenza del contratto.

Con riferimento alle “*modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali*” previste dal già citato art. 5 comma 2 della L. n. 91/1981 occorre prendere in considerazione, relativamente all'ambito calcistico, le norme dettate in merito dalle N.O.I.F.<sup>161</sup>.

È rilevante segnalare che il richiamo effettuato dal Legislatore alle norme federali non è adatto ad innalzare queste ultime norme allo stesso livello della legge ordinaria. Ciò nonostante, la mancata osservanza di queste regole implica come conseguenza l'inefficacia di quei contratti stipulati in contrasto con esse, come ha anche statuito la Suprema Corte<sup>162</sup>.

In relazione proprio ai precetti disposti dall'ordinamento sportivo in materia di cessione del contratto calcistico, è rilevante evidenziare, innanzitutto, che tale contratto deve essere redatto, a pena di nullità, su specifici moduli predisposti dalle Leghe. In particolare esso si perfeziona mediante la stipula di tre diversi documenti:

- la c.d. “*Variazione di tesseramento*”, che deve essere firmata dalla società cedente, dalla società cessionaria e dal calciatore ceduto, in modo conforme all'assetto previsto dall'art. 1406 c.c.<sup>163</sup>;

161 Nello specifico si fa riferimento:

- art. 95 N.O.I.F. rubricato: “*Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto*”;
- Art.102 N.O.I.F. rubricato: “*Le cessioni di contratto*”;
- art. 103 N.O.I.F. rubricato: “*Le cessioni temporanee di contratto*”;
- art. 103 bis N.O.I.F. rubricato: “*Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo*”;
- art. 105 N.O.I.F. rubricato: “*Gli accordi preliminari*”.

162 Cass. Civ., 28 Luglio 1981, n. 4845, in Giust. Civ., Mass. 1981, 1726.

163 Il modulo della “*Variazione di tesseramento*” per calciatori professionisti può essere suddiviso in cinque parti essenziali:

- a) una parte dedicata ai dati della società cessionaria che ha intenzione di tesserare il calciatore;
- b) una parte riservata ai dati del calciatore;
- c) una parte dedicata alla tipologia del tesseramento;
- d) una parte rivolta agli impegni che assumono il calciatore e la società nel sottoscrivere tale

- il c.d. “ *Documento di variazione di tesseramento*”, nel quale sono specificati i corrispettivi stabiliti tra le parti contraenti e i tempi di pagamento;
- il contratto di lavoro sportivo tra la società cessionaria ed il calciatore.

In secondo luogo l'intesa avente ad oggetto la cessione di calciatori professionisti deve essere trasmesso o depositato entro il termine tassativo del quinto giorno dalla stipulazione e, in ogni caso, non oltre il termine previsto dalle norme regolamentari per la cessione del contratto.

Infine le Leghe devono concedere l'esecutività dei contratti, valutando il rispetto da parte delle società professionistiche delle regole di carattere economico finanziario previste dall'ordinamento sportivo.

Come accennato in precedenza, l'assenza di uno di questi elementi comporta l'inefficacia della cessione del contratto anche al di fuori dell'ordinamento sportivo e, pertanto, impedisce il perfezionamento del trasferimento di un calciatore da una società sportiva ad un'altra.

Nell'ordinamento sportivo calcistico sono previste due forme di cessione del contratto, la c.d. cessione a titolo definitivo e la c.d. cessione a titolo temporaneo.

Con riferimento, innanzitutto, alla cessione del contratto calcistico a titolo definitivo, essa si configura quando il giocatore acconsente a trasferirsi presso un'altra società, cessando ogni legame lavorativo con il club di appartenenza e andando a stipulare in questo modo un nuovo contratto che potrà contenere l'apposizione di un termine risolutivo fino a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, come previsto dall'art. 5 della L. n. 91/1981.

Come già sottolineato in precedenza, l'art. 102 comma 3 delle N.O.I.F. precisa che il nuovo rapporto derivante dalla cessione del contratto a titolo definitivo può avere una scadenza diversa da quella prevista nell'originario contratto ceduto.

Inoltre per il contratto di cessione assumono rilevanza le disposizioni contenute nell'art. 95 delle N.O.I.F. rubricato “*Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni*

---

modulo;

- e) ed infine una parte destinata alla firma del calciatore, alla firma di chi esercita la potestà genitoriale nel caso in cui il calciatore sia minorenne, il timbro della società cessionaria e la firma del legale rappresentante.

di contratto”, in particolare sono da evidenziare:

- il comma 1, il quale prevede che: *“l'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore professionista devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica”*;
- il comma 2, mediante il quale si dispone che: *“nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società”*;
- il comma 5, che statuisce: *“(…) l'accordo di trasferimento in ambito professionistico dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito”*.

Inoltre, relativamente a quanto anticipato in precedenza circa il controllo delle Leghe sul rispetto delle regole di natura economica da parte dei club contraenti, lo stesso art. 95 delle N.O.I.F., al comma 15, prevede che il calciatore il cui contratto, a seguito di una cessione o di una nuova stipulazione, non si procura il visto di esecutività a causa dell'inidoneità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto, ha diritto ad un equo indennizzo.

Tale indennizzo in favore del giocatore non viene quantificato specificamente dalle norme federali ma è determinata di volta in volta dal Collegio Arbitrale competente. Nello specifico la giurisprudenza di settore ha ritenuto che l'equo indennizzo non deve essere assimilato al risarcimento del danno ma i Collegi Arbitrali possono liquidare diversi importi in relazione al caso specifico, tenendo, tuttavia, sempre conto:

- della durata del contratto non ratificato;

- della consistenza dello stesso contratto;
- della sorte del calciatore una volta sciolto il vincolo contrattuale con la società sportiva;
- del comportamento complessivo delle parti nella circostanza.

Più in particolare, si prevede che: *“Il calciatore ha diritto di ottenere dalla società un equo indennizzo nel caso che il contratto non ottenga l'approvazione della Lega. La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale su istanza del calciatore. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta e a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto”*.

È interessante, poi, sottolineare che, in relazione a calciatori professionisti il cui contratto è ancora in vigore e non è in scadenza, solo la società titolare del contratto ha la possibilità di procedere alla cessione, con il consenso del calciatore, del relativo contratto di prestazione sportiva. Sono infatti assolutamente vietati contratti e le trattative dirette o tramite terzi che siano tesserati e non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

Invece, per quanto riguarda i calciatori il cui rapporto contrattuale con la società è in scadenza alla fine della stagione sportiva, è disposto il divieto per qualsiasi società interessata alla prestazione sportiva del calciatore in questione di avviare contatti e trattative dirette o tramite terzi fino al 31 Dicembre. A partire invece dal 1 Gennaio dell'anno successivo sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e le società interessate. In questo caso infatti la società che intende assicurarsi le prestazioni sportive dell'atleta, deve informare per iscritto la società di appartenenza del calciatore stesso, prima di poter avviare la trattativa con il medesimo. Se un calciatore non rispetta tali disposizioni verrà deferito alla Procura Federale e sanzionato con una squalifica non inferiore ai due mesi.

Oltre alla possibilità di una cessione del contratto del calciatore professionista a titolo definitivo è prevista anche la possibilità di una cessione a titolo temporaneo del contratto del calciatore. In questo caso la cessione è disposta per un periodo limitato (comunque mai superiore ai 2 anni), trascorso il quale il calciatore è tenuto al rientro nella compagine sportiva di provenienza.

In relazione a questo tipo di trasferimento assume rilevanza l'art. 103 comma 1 delle N.O.I.F. il quale dispone che: *“la cessione temporanea del contratto con il calciatore professionista ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi di trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive”*.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa inoltre che la cessione temporanea può essere trasformata in definitiva mediante il diritto di opzione. Affinché ciò possa avvenire è necessario che ricorrano alcuni presupposti:

- tale diritto di opzione risulti nell'accordo con il corrispettivo convenuto;
- la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

Accanto al c.d. “diritto di riscatto” si prevede inoltre all'art. 103 comma 3 bis delle N.O.I.F. la possibilità che le società possano convenire, negli accordi di cessione temporanea del contratto, l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva (il c.d. “obbligo di riscatto”), al raggiungimento di risultati sportivi specificamente definiti e sempre che vengano rispettate alcuni requisiti formali previsti dall'ordinamento sportivo<sup>164</sup>.

Da ultimo è interessante evidenziare, relativamente al tema delle cessioni temporanee

---

<sup>164</sup> In particolare affinché l'accordo di cessione temporanea di contratto possa disporre validamente il c.d. “obbligo di riscatto”, deve prevedere che:

- l'obbligo di riscatto deve risultare nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

di contratto, il disposto dell'art. 103 bis delle N.O.I.F., il quale prevede al comma 1 che: *“gli accordi di trasferimento dei calciatori giovani di serie o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto”*.

La normativa delle N.O.I.F. consente infine la possibilità per le società di stipulare accordi preliminari (art. 105 N.O.I.F.), redatti sugli appositi moduli federali, da depositare presso la Lega Nazionale Professionisti, aventi natura di contratti ad efficacia differita e che prevalgono sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Tali accordi preliminari possono avere ad oggetto cessioni di contratto (c.d. “preliminare di compravendita”), stipula di un successivo contratto tra società e calciatori titolari di un rapporto non ancora scaduto (c.d. “preliminare di rinnovo”), stipula di un successivo contratto professionistico tra società e calciatore giovane per essa tesserato a titolo definitivo, che abbia compiuto i sedici anni di età (c.d. “preliminare di primo contratto professionistico”), stipula di un successivo contratto tra società professionistica e calciatore professionista che abbia un rapporto contrattuale con un'altra società in scadenza al termine della stagione in corso (c.d. “preliminare di un nuovo contratto professionistico”)<sup>165</sup>.

## **2. La risoluzione unilaterale del contratto nell'ambito della disciplina nazionale**

Dopo l'analisi nel paragrafo precedente della disciplina della risoluzione consensuale del contratto calcistico, occorre ora soffermarsi su un'altra ipotesi di risoluzione contrattuale, che viene a configurarsi quando il contratto tra la società sportiva ed il

---

<sup>165</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 177.

calciatore viene meno indipendentemente dalla volontà concorde delle parti, ossia situazioni riconducibili ad un inadempimento dei doveri contrattuali di una delle parti. Tale possibilità che viene a delinearsi per uno dei contraenti prende il nome di risoluzione unilaterale del contratto e, in questo paragrafo, verrà esaminato dal punto di vista della disciplina nazionale.

Nel nostro ordinamento il *favor* nei confronti del lavoratore si caratterizza, con riferimento alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, in una serie di limitazioni poste alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro, nonché nell'apprestamento di idonei strumenti di tutela a favore del lavoratore illegittimamente licenziato<sup>166</sup>.

Per quanto riguarda il primo aspetto, grazie all'introduzione della L. n. 604/1966, è stata fortemente ridotta la discrezionalità del datore di lavoro di licenziare liberamente, poiché il legittimo recesso da parte datoriale è ora legato alla ricorrenza di uno dei seguenti presupposti:

- una giusta causa: essa è da intendersi come il manifestarsi di una circostanza che va a condizionare irreparabilmente il rapporto fiduciario venutosi a creare tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso, privo, pertanto, del diritto ad un periodo di tempo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la sua efficacia, durante il quale il lavoratore licenziato ha la possibilità di muoversi alla ricerca di un nuovo impiego;
- un giustificato motivo di licenziamento: esso è da interpretarsi come un considerevole inadempimento degli obblighi contrattuali imposti al lavoratore o come il verificarsi di necessità aziendali che concernono il regolare funzionamento dell'attività produttiva.

Con riferimento invece al secondo aspetto, il Legislatore italiano ha voluto concedere la c.d. tutela reale del posto di lavoro, in favore di lavoratori dipendenti sottoposti a datori di lavoro che superino determinate soglie dimensionali. Grazie a tale previsione, pertanto, il lavoratore ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro

---

<sup>166</sup> M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 212.

con relativa ricostruzione della posizione lavorativa, nel caso in cui il licenziamento è stato dichiarato illegittimo in sede giudiziale<sup>167</sup>.

Questa complessa tutela apprestata dal Legislatore in favore dei lavoratori dipendenti che subiscono licenziamenti illegittimi non si applica, tuttavia, al lavoro sportivo.

Infatti l'art. 4 comma 8 della L. n. 91/1981 sottolinea espressamente l'inapplicabilità dell'art. 18 della L. n. 300/70 e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della L. n. 604/1966 alla disciplina prevista per i rapporti lavorativi degli sportivi professionisti.

L'esclusione di queste disposizioni dalla disciplina del contratto di lavoro sportivo è motivata dalla necessità di agevolare lo scioglimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi in cui non solo la società sportiva, ma anche l'atleta, non abbiano più interesse alla prosecuzione del rapporto lavorativo ma preferiscono, invece stipulare un nuovo contratto di lavoro rispettivamente con un altro atleta o un'altra società.

Occorre sottolineare inoltre che sarebbe notevolmente penalizzante inibire la possibilità per le società sportive di recedere dal contratto quando, anche al di fuori di qualsiasi ipotesi di inadempimento, viene a crearsi una situazione che in concreto impedisca all'atleta professionista di poter rendere al meglio delle proprie possibilità, compromettendo, in questo modo, gli esiti delle competizioni sportive alle quali prende parte la società di appartenenza.

Pertanto, il lavoro sportivo fa parte di quelle poche ipotesi in cui, laddove il rapporto venga costituito a tempo indeterminato, è vigente il c.d. recesso ad *nutum*, vale a dire il recesso che non richiede alcuna giustificazione, la cui disciplina è prevista dagli artt. 2118<sup>168</sup> e 2119 c.c.<sup>169</sup>.

Dall'applicazione di queste disposizioni al rapporto di lavoro sportivo, si può dedurre che, nel momento in cui manchi una giusta causa che permetta ad una parte contrattuale di recedere anticipatamente dal contratto legittimamente, l'accordo

---

<sup>167</sup> Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970, così come modificato dalla L. n. 108/1990.

<sup>168</sup> Nello specifico, l'art. 2118 c.c. prevede che nel contratto a tempo indeterminato ciascun contraente possa recedere a sua discrezione dando il dovuto preavviso o, in sua mancanza, corrispondendo un'indennità di mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

<sup>169</sup> L'art. 2119 c.c. esclude, invece, che spetti il preavviso nel caso di recesso per giusta causa salva la possibilità che non sia il lavoratore stesso a dare le dimissioni per giusta causa, poiché, in questo caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità di mancato preavviso.



stesso potrà essere risolto, solo per mutuo dissenso, prima della sua naturale cessazione. Perciò, chiaramente, la parte recedente senza il dovuto preavviso e in mancanza di una giusta causa legittima, configurerà un'ipotesi di recesso illegittimo e, in questo caso, sarà tenuto al risarcimento nei confronti della controparte.

Per queste ragioni è stata giustificata l'adozione in concreto del contratto a termine come regola per la durata del rapporto di lavoro sportivo, a dispetto di quanto avviene nel rapporto di lavoro ordinario rispetto al quale, pertanto, il rapporto di lavoro sportivo costituisce l'eccezione. Lo stesso e più volte citato art. 5 della L. n. 91/1981 è la dimostrazione di queste intenzioni del Legislatore italiano, infatti esso prevede espressamente l'inserimento nel contratto di un termine finale che non può superare i 5 anni di durata.

Con riferimento a quanto detto in precedenza circa la specialità che caratterizza il rapporto di lavoro sportivo, l'art. 4 comma 9 della L. n. 91/1981 prescrive espressamente che non si applicano le norme di legge sul contratto a tempo determinato, previste dal D.lgs n. 368/2001 in sostituzione della precedente L. n. 230/1962, ai contratti di lavoro sportivo a termine.

### **3. Il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro calcistico a tempo determinato: riferimenti codicistici**

Nelle ordinarie ipotesi di contratti a tempo determinato, all'interno della disciplina statale, è permessa la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale prima della scadenza del termine, oppure il recesso unilaterale sempre che sussista una giusta causa, cioè una situazione che renda la prosecuzione negli impegni originariamente assunti, per una delle parti del contratto, impraticabile ed impossibile ai sensi del già citato art. 2119 c.c.

Poiché non è pensabile né attuabile una tipizzazione di tutte le possibili eventualità idonee ad integrarne la fattispecie, la ricorrenza di una giusta causa deve essere accertata in concreto e caso per caso. In tal senso è rilevante riportare un parere della

Suprema Corte<sup>170</sup> secondo il quale è da considerarsi legittimo il recesso di una società sportiva calcistica dal rapporto intercorso con il direttore tecnico sportivo, giustificato dalla serie di risultati negativi della squadra, in grado di minare consistentemente il rapporto fiduciario con la persona prescelta per il predetto ruolo dirigenziale. Contro questa soluzione adottata dalla Corte, un'importante dottrina ha invece sostenuto e ritenuta corretta la tesi che giustifica il recesso solo in base ad una valutazione globale e complessiva della condotta del direttore sportivo o dell'allenatore, non circoscritta ai risultati sportivi e, dunque, alla serie di sconfitte agonistiche<sup>171</sup>. Inoltre potrebbe integrare un'ipotesi di giusta causa di recesso nell'ambito calcistico la ripetuta e costante esclusione di un calciatore dalla rosa di prima squadra, venendosi a configurare, in tal caso, una possibile lesione del diritto al lavoro, costituzionalmente dall'art. 4 Cost., ed alla prestazione dell'atleta.

Inoltre è doveroso dar menzione delle specifiche e tassative ipotesi di giusta causa di recesso previste dagli accordi collettivi.

Nello specifico, L'Accordo Collettivo F.I.G.C.- A.I.C.- L.N.P. sia per i calciatori professionisti di serie A che di serie B contempla come causa di recesso per giusta causa, anche la morosità della società oltre a specifici limiti temporali *ex. art. 13* e sia il calciatore che la società hanno il diritto di recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali originariamente assunti ai sensi degli artt. 12 e 13, con l'ulteriore previsione, in favore dell'atleta, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno nella misura di almeno 20% del compenso lordo annuo in favore del giocatore *ex. Art. 12.2*.

Al contrario, nel momento in cui non sussiste una giusta causa che consente il recesso, esso è da considerarsi illegittimo, ed ha come diretta conseguenza, di imporre l'obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente. In tal caso si possono configurare due diverse situazioni:

- recesso ingiustificato della società sportiva: in tal caso, la società sarà

---

170 Cass., 28 Dicembre 1996, n. 11540, in Riv. Dir. Sport., 1997, p. 233, con nota di M. PAGANELLI.

171 In tal senso, G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, p. 56.

obbligata a corrispondere al professionista sportivo, *ex. art. 1223 c.c.*, gli emolumenti retributivi che avrebbe percepito in assenza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatta salva, ovviamente, la facoltà di detrazione del *quantum perceptum/percipiendum* dal calciatore, dopo il licenziamento, da una nuova occupazione individuata/individuabile con l'ordinaria diligenza<sup>172</sup>;

- recesso *ante tempus* ingiustificato del calciatore: questi sarà, ugualmente, tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva. Nella prassi, per ovviare alle difficoltà in sede di commisurazione del risarcimento in favore della società, non può escludersi *ex ante* la possibilità di una determinazione convenzionale del danno risarcibile. Per questo motivo vengono inseriti, di regola, nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, strumenti di carattere civilistico, come si vedrà nei prossimi capitoli, come la clausola penale, *ex. art. 1382 c.c.*, oppure la multa penitenziale, *ex. art. 1373*.

Pertanto si deve ritenere che se in astratto è sempre possibile il recesso unilaterale del calciatore professionista, in concreto ad iniziative di tal genere ostano le pesanti sanzioni che l'ordinamento sportivo prevede in caso di recesso senza giusta causa, che possono arrivare al rifiuto, da parte della Federazione di riferimento, del tesseramento presso una nuova società<sup>173</sup>.

È interessante comunque prendere in considerazione sul punto l'Accordo Collettivo per i calciatori di serie B entrato in vigore l'8 Novembre 2011, che ha introdotto alcune novità in termini di una maggiore elasticità e flessibilità nel rapporto di lavoro sportivo tra società e calciatori.

Infatti, l'art. 2 comma 2.3 di detto accordo, a differenza di quello in vigore per i calciatori di serie A che nulla dispone in merito, ed in aggiunta alle ipotesi di recesso per giusta causa già previste, prevede e disciplina la possibilità in capo alle parti di inserimento nel contratto individuale di una specifica clausola che permetta il recesso anticipato del rapporto, subordinandone però gli effetti alla presenza di alcuni

---

172 M. DI FRANCESCO, *Il recesso ante tempus del contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in Riv. dir. econ. Sport, 2007, p. 52.

173 M. T. SPADAFORA, *op. cit.* p. 217.

requisiti prestabiliti; nello specifico si richiede:

- 1) che il diritto di recesso sia reciprocamente concesso tra le parti;
- 2) che la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive;
- 3) che il diritto di recesso sia esercitato unicamente in relazione all'ultima stagione sportiva contrattualmente prevista;
- 4) che sia prevista per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo quantificato nello stesso contratto;
- 5) che al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni.

Nel caso in cui venga posto in essere un recesso in mancanza di detti presupposti o in mancanza di una legittima giusta causa, integrerà, al contrario, un recesso ingiustificato, con ogni conseguenza in termini risarcitori e sanzionatori.

#### **4. I casi giurisprudenziali della giustizia sportiva nazionale**

Come si è avuto modo di valutare nel paragrafo precedente, viene ormai ricompresa tra le cause di recesso per giusta causa per giurisprudenza consolidata, l'ipotesi in cui un determinato calciatore sia escluso in modo reiterato e continuativo dalla rosa di prima squadra del club di appartenenza. Tale situazione costituisce ormai una legittima causa di recesso da parte del calciatore dal contratto in essere con la squadra di appartenenza, nonché una potenziale violazione anche del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione.

In quest'ambito assume una valenza significativa il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 23 Dicembre 2009, il quale ricopre un ruolo importante nel mondo della giurisprudenza sportiva, soprattutto perché evidenzia, per la prima volta nel calcio, il fenomeno del “mobbing sportivo”.

La vicenda coinvolge, da un lato, la S.S. Lazio e, dall'altro, il calciatore della stessa Goran Pandev, il quale denunciando una violazione dell'art. 7 dell'Accordo Collettivo

da parte della società ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto per giusta causa, ex. art. 12 dell'Accordo Collettivo<sup>174</sup>, oltre ad un indennizzo di 160.000,00 euro.

L'art. 7 riconosce, infatti, il diritto del calciatore a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra. Si tratta di un diritto di grande importanza inteso come la partecipazione del calciatore alle competizioni sportive in cui la società di appartenenza è coinvolta.

La rilevanza di tale diritto si riflette nella possibilità per il calciatore, in caso di violazione dello stesso, ex. art. 12 dell'Accordo Collettivo, di diffidare per iscritto la società, con possibilità di adire il Collegio Arbitrale qualora lo stesso non adempia nel termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della diffida, per la reintegrazione nella rosa ovvero per la risoluzione del contratto, fermo restando, in entrambi i casi, il diritto a favore del calciatore al risarcimento del danno nella misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda<sup>175</sup>.

---

174 Nello specifico l'art. 12 dell'Accordo Collettivo stabilisce che:

- a) Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
- b) Nell'ipotesi di violazione della previsione ex. Art. 7.1, il Calciatore può diffidare per iscritto la società, invitandola ad adempiere. Qualora la società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto. In entrambi i casi il calciatore ha diritto, altresì, al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda.
- c) La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla società ai sensi dell'art. 11.1 dell'Accordo Collettivo.
- d) Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la società non provvede entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
- e) Il CA se ravvisa ipotesi di infrazione di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 ed in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
- f) In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della società a fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1, salva espressa rinuncia scritta del calciatore stesso.
- g) La risoluzione del contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese previste dall'art. 4.4. di detto Accordo Collettivo.

175 MARIO ALESSI, *La rescissione del contratto del calciatore professionista*, in

In un breve lasso di tempo, più precisamente il 27 Gennaio 2010, il Collegio Arbitrale è tornato a pronunciarsi su un'altra controversia molto simile nei contenuti e nei presupposti a quella appena descritta. Tale nuova controversia ha coinvolto come parti in causa la ancora la S.S. Lazio ed un altro calciatore presente nella rosa di prima squadra della compagine biancoceleste, ossia Cristian Daniel Ledesma.

In quest'ultima occasione, nonostante notevoli punti di contatto con il caso Pandev, la pronuncia del Collegio è stata di segno negativo. Infatti il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di arbitrato avanzata dal calciatore biancoceleste, ai sensi del già citato art. 12 dell'Accordo Collettivo.

Tale diversità di decisione da parte del Collegio Arbitrale si giustifica per il fatto che, dopo che il calciatore Ledesma ha diffidato la sua società di appartenenza per violazione dell'articolo 7 dell'Accordo Collettivo, la S.S. Lazio entro i tre giorni previsti dall'art. 12 ha spontaneamente adempiuto agli obblighi *ex. art. 7*, reintegrando il giocatore argentino in rosa e permettendogli di allenarsi con il resto della squadra. Tale adempimento non era invece avvenuto nel precedente caso Pandev e proprio tale spontanea attuazione delle obbligazioni ha evitato alla società romana di perdere un altro calciatore per gli stessi motivi che hanno portato alla risoluzione contrattuale del calciatore macedone.

---

www.giustiziasportiva.it, 2011, op. cit., p. 207-208.

## CAPITOLO VII

### LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO NELLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE

#### 1. La risoluzione unilaterale del contratto in ambito internazionale

L'obiettivo che si vuole perseguire in questo capitolo è di fornire un quadro esauriente della disciplina della risoluzione del contratto calcistico a livello internazionale, quindi in ambito F.I.F.A., dopo che nel capitolo precedente, invece, si è trattato tale argomento con riferimento alla disciplina nazionale italiana.

Punto di partenza di questo articolato discorso è sicuramente il capo IV del più volte citato Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (R.S.T.P.), il quale riveste un fondamentale ruolo per gli scopi di questo scritto.

Tale capo infatti, rubricato come “*Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società*” ha l'obiettivo di primaria importanza di dar esecuzione ad un principio fondamentale nell'ambito dell'ordinamento sportivo internazionale, ossia il mantenimento della stabilità contrattuale tra società e calciatori.

Questo obiettivo perseguito a livello internazionale dalla F.I.F.A. trae la propria *ratio* dal brocardo latino “*pacta sunt servanda*”, a mente del quale i patti e gli accordi contrattuali devono essere osservati.

I vincoli previsti dalla normativa F.I.F.A. ai club e ai calciatori facenti parti di Federazioni nazionali affiliate con la Federazione internazionale di riferimento, sono, in particolar modo, funzionali al raggiungimento di una certa stabilità contrattuale. Infatti rapporti contrattuali caratterizzati da eccessiva instabilità si prestano a pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati calcistici, poiché, in assenza di qualsivoglia vincolo, gli organici delle società sportive calcistiche potrebbero subire continue variazioni e modifiche durante lo svolgimento del campionato e delle competizioni, con la conseguenza di un sicuro detrimento dello spettacolo calcistico

e della stessa capacità delle società di competere tra loro.

In questa prospettiva, occorre, pertanto, individuare quali siano le previsioni disposte dall'ordinamento internazionale per perseguire e raggiungere il fondamentale obiettivo della stabilità dei contratti.

Innanzitutto la prima disposizione contenuta nel capo IV del R.S.T.P., l'art. 13, prevede che: *“Il contratto tra un professionista e un club può terminare solo alla scadenza o per mutuo accordo fra le parti”*. Tale articolo sancisce il principio per cui il contratto tra calciatori professionisti e società sportive, come ogni altro tipo di contratto concluso per un predeterminato periodo di tempo, può concludersi validamente solo al raggiungimento del suo termine naturale oppure per mutuo consenso tra le parti.

Questa disposizione, pertanto, implica che, in seguito al raggiungimento della scadenza naturale dell'accordo contrattuale stipulato ovvero in seguito alla risoluzione contrattuale per mutuo consenso dei contraenti, entrambe le parti non sono più vincolate l'una all'altra e sono libere di cercare, a loro discrezione, un nuovo ingaggio con un nuovo giocatore o con una nuova compagine calcistica senza aver bisogno di alcuna autorizzazione dell'altra parte contrattuale.

Il Legislatore internazionale illustra, poi, in modo preciso e definito, le situazioni in cui le parti contrattuali possono andare incontro ad una risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto legittimamente sostenuta da una giusta causa; tali previsioni sono contenute negli art. 14 e 15 del già citato capo IV del Regolamento e di cui si darà maggior spazio nei paragrafi successivi.

Coerente con l'obiettivo della stabilità contrattuale tra società e calciatori professionisti perseguito dalla F.I.F.A. è in special modo la previsione dell'art. 16 del R.S.T.P., il quale dispone che: *“Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una stagione”*. Dalla formulazione di tale disposto si può dedurre ancor più chiaramente l'intento del Legislatore internazionale di voler dare una rilevante solidità e continuità al rapporto contrattuale tra società e calciatore, per evitare che l'incertezza e la precarietà del rapporto lavorativo possano danneggiare entrambe le parti.

Di fondamentale importanza è, inoltre, il disposto dell'art. 17 R.S.T.P., della cui



analisi si darà largo spazio nei capitoli successivi. In questa sede basta anticipare che suddetto articolo stabilisce le conseguenze della risoluzione unilaterale *ante tempus* senza giusta causa, rappresentate in principal modo dal pagamento, a carico della parte inadempiente, di un ammontare determinato secondo alcuni specifici criteri di cui si tratterà ampiamente nel prosieguo.

Grazie a questa rapida, seppur non esauriente, analisi dei disposti previsti dal capo IV del Regolamento, si può rilevare che le norme citate tendono al bilanciamento di due opposte esigenze: da un lato, l'interesse del club alla stabilità dei rapporti contrattuali con i propri tesserati, dall'altro, la libera circolazione dei giocatori.

Tale bilanciamento viene a realizzarsi attraverso un sistema fondato sui seguenti criteri:

- in primo luogo, come anticipato, viene fissato un divieto di recesso unilaterale dal contratto nel corso di una stagione agonistica, facendo però salve due ipotesi:
- risoluzione del contratto per giusta causa;
- risoluzione del contratto per giusta causa sportiva, che ricorre nel caso in cui un c.d. “professionista affermato” (“*established*”) abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali della sua società;
- è inoltre disposta una durata minima, ossia dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione sportiva, ed una durata massima, che non può superare i 5 anni, dei contratti di prestazione sportiva, e un c.d. Periodo protetto;
- sono contemplate, poi, importanti sanzioni in caso di recesso unilaterale di una delle parti (società o atleta) in assenza di giusta causa;
- come detto viene in ogni caso posto a carico della parte inadempiente l'obbligo di risarcire i danni (obbligazione solidale con la nuova società);
- nel momento in cui il recesso da parte del calciatore avvenga in costanza di Periodo protetto, si possono prevedere sanzioni sportive che si configurano nel divieto di partecipazione alle competizioni ufficiali per un periodo di 4 mesi, con effetto dall'inizio della stagione sportiva successiva con la nuova

società, oltre al pagamento dell'indennità citata al punto precedente;

- anche qualora il recesso avvenga al di fuori del Periodo protetto, possono essere previste misure disciplinari a carico del calciatore allorché egli, ai fini della comunicazione del recesso nei confronti della società, non rispetti il termine di quindici giorni dall'ultima partita ufficiale;
- laddove il recesso sia esercitato dalla società per la quale il calciatore era tesserato, ovvero qualora l'interruzione del rapporto sia stata “indotta” da un club terzo, a carico del club può essere comminata, oltre al pagamento dell'indennità, una sanzione sportiva che consiste nel divieto di tesserare nuovi giocatori a livello nazionale ed internazionale per due periodi di tesseramento, interi e consecutivi. Pertanto, tale club potrà tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, solo a partire dal successivo periodo di tesseramento ed al termine del periodo della sanzione sportiva<sup>176</sup>.

## **2. La risoluzione contrattuale per giusta causa e per giusta causa sportiva**

Occorre a questo punto trattare in maniera più specifica gli articoli presenti nel capo IV del Regolamento sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori, e, a tal fine, si deve prendere inizialmente in considerazione le disposizioni previste dagli art. 14 e 15 del R.S.T.P. relative rispettivamente alla risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa e alla risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa sportiva.

Con riferimento all'art. 14, esso dispone che: *“Entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennità o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa”*.

Bisogna anzitutto rilevare come l'art. 14 del R.S.T.P. è il primo a illustrare specificamente un ulteriore elemento centrale delle disposizioni del Regolamento relative al mantenimento della stabilità contrattuale tra giocatori professionisti e club. Infatti tale articolo sancisce il principio di reciprocità tra le parti, su cui si basa

---

<sup>176</sup> G. NICOLELLA, op. cit. p. 253.

l'intera sezione IV del Regolamento in questione. In altre parole, gli stessi comportamenti posti in essere da una o l'altra parte del rapporto contrattuale sono, *mutatis mutandis*, portatori delle stesse conseguenze, indipendentemente dalla parte responsabile (club o atleta).

Nel rispetto di questo principio appena enunciato, l'art. 14 prevede che un contratto può essere risolto da entrambe le parti, senza alcuna conseguenza pregiudizievole nel momento in cui sussista una legittima giusta causa.

Bisogna però evidenziare la necessità, nel momento in cui è richiesta da una parte del contratto calcistico la risoluzione di un contratto per giusta causa, di una valutazione specifica della controversia in questione, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche e particolari del caso concreto. Di conseguenza, non è possibile fornire un elenco di criteri precisi e definiti che legittimano il ricorso alla risoluzione contrattuale per giusta causa.

È possibile comunque ritenere, in termini astratti, che solo una violazione degli obblighi contrattuali di una certa rilevanza e gravità da parte di una parte di un contratto giustifica sicuramente la risoluzione di un contratto senza preavviso per la controparte. Inoltre, è da rilevare come il recesso per giusta causa sia generalmente sempre ammesso nel momento in cui sussistano situazioni o circostanze che non permettano una normale prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti.

Tenendo conto delle considerazioni appena fatte, si può concludere che, come regola generale, affinché una parte possa richiedere legittimamente una risoluzione anticipata per giusta causa del proprio rapporto lavorativo con la controparte, l'altra parte deve certamente aver trascurato in modo grave i propri obblighi contrattuali.

Risultato di una risoluzione contrattuale con giusta causa avvenuta con successo, è la sicurezza in capo alla parte recedente di non subire alcuna conseguenza pregiudizievole derivante dalla risoluzione; ciò non significa, tuttavia, che la controparte rimanga esente anch'essa da qualsiasi responsabilità. Infatti, al contrario, normalmente su richiesta della parte che ha posto in essere la fine del rapporto contrattuale per giusta causa, la controparte è tenuta a corrispondere un risarcimento alla parte recedente ed, eventualmente, possono essere irrogate sanzioni di natura sportiva ai suoi danni.

Pertanto, la sussistenza e la fondatezza di un valido motivo per la chiusura anticipata del rapporto contrattuale da parte di una delle parti di un contratto calcistico derivante dalle gravi inadempienze contrattuali della controparte, si configura, per quest'ultima, tenuto conto del risarcimento dovuto e della possibile comminazione di sanzioni sportive a suo carico, come l'equivalente di una sua personale rottura contrattuale senza giusta causa<sup>177</sup>.

Nonostante quanto detto fino ad ora circa la necessità di valutare le controversie concernenti risoluzioni contrattuali con giusta causa alla luce delle peculiarità specifiche del caso concreto, in ambito internazionale il *Dispute Resolution Chamber* ha voluto chiarire la sua posizione circa alcune ipotesi che ricorrono frequentemente come oggetto di richieste di risoluzione per giusta causa.

Tali ipotesi più importanti sono:

a) scadenti prestazioni sportive

Le scadenti prestazioni calcistiche da parte di un calciatore non sono idonee a configurare una giusta causa di risoluzione contrattuale a favore del club di appartenenza. In particolare il D.R.C. ha precisato che: “(...) *In addition, the Chamber deemed that the allegedly bad performance of a player during a match can be no valid reason for the termination of an employment contract*”<sup>178</sup>.

b) sospensione del pagamento degli stipendi

Con riferimento alla possibilità che la sospensione del pagamento del salario possa legittimare un calciatore a richiedere la risoluzione del contratto per giusta causa, il D.R.C. ha adottato un approccio differenziato in alcune sue decisioni.

Innanzitutto il D.R.C. ha previsto in una sua rilevante decisione che: “*The Dispute Resolution Chamber deemed appropriate to point out that, in the past, it had on*

---

177 O. ONGARO, *Maintenance of contractual stability between professional players and clubs – the FIFA regulations on the status and transfer of players and the relevant case law of the Dispute Resolution Chamber*, in *Contractual stability in football*, I, 2011, p. 34.

178 D.R.C. F.I.F.A., 12 Gennaio 2006, decisione n. 16695, punto n. 9, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

*numerous occasions upheld the unilateral termination of an employment contract by players who had, depending on the particular circumstances of the relevant case at stake, not received their salaries for two or more months*<sup>179</sup>. In quest'occasione il D.R.C. ha voluto precisare che il mancato pagamento dei salari dei calciatori per due o più mesi può costituire una valida giusta causa a favore del calciatore.

Mentre in un'altra occasione lo stesso D.R.C. aveva deciso che il ritardo nel pagamento degli stipendi, nella misura di cinque giorni, non potesse costituire una giusta causa per la risoluzione anticipata del contratto del calciatore: “(...) *Yet, a minor delay of merely five days could not be considered as a just cause, in particular in a case like the one at hand, where the club had fully and properly complied with its financial obligations for almost an entire year and the player never put the club in default regarding outstanding payments (...)*”<sup>180</sup>.

Ed inoltre anche gli arretrati mensili non sono stati ritenuti dal *Dispute Resolution Chamber* idonei a fondare un'autonoma giusta causa di recesso: “(...) *This meant that, at the time the contract was unilaterally terminated by the Claimant, the Respondent still owed him the amount of EUR 9, 191, i.e. representing just over a monthly salary under the terms of the contract (...). In view of all of the above, the Chamber was convinced that the Claimant had had no reason to terminate his contract with the Respondent*”<sup>181</sup>.

### c) esami medici

Si ritiene che la validità di un contratto calcistico non può essere subordinata al superamento con successo degli esami medici. Tale orientamento è stato applicato costantemente dal D.R.C. che non è mai stata flessibile sull'argomento e non ha mai tollerato eccezioni.

Nello specifico il D.R.C. ha previsto che: “*In this context, the members states that*

---

179 D.R.C. F.I.F.A., 5 Dicembre 2008, decisione n. 128557, punto n. 13, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

180 D.R.C. F.I.F.A., 5 Dicembre 2008, decisione n. 128557, punto n. 13, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

181 D.R.C. F.I.F.A., 15 Maggio 2009, decisione n. 59269, punto n. 20 e 25, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

*the contents of art. 18 par. 4 of the Regulations was a mandatory nature and could not be contractually amended or circumvented. The Chamber therefore stated that the argument of the Respondent had no legal grounds*<sup>182</sup>.

d) permessi di soggiorno o di lavoro

Inoltre la validità di un contratto in essere tra un calciatore professionista ed una società sportiva non può essere subordinato alla concessione di un permesso di soggiorno o di lavoro all'atleta.

Il *Dispute Resolution Chamber* in tal senso ha sempre espresso la propria posizione in merito in maniera molto chiara, sottolineando ripetutamente che la mancata concessione di un permesso lavorativo o di soggiorno al calciatore professionista non è idonea a fondare una valida richiesta di risoluzione prematura del contratto da parte della società di appartenenza.

In tal senso: *“In this context, the members of the Chamber referred to art. 18 par. 4 of the Regulations which stipulates, inter alia, that the validity of a contract may not be made subject to the grant of a work permit. In this respect, the members stated that the contents of art. 18 par. 4 of the Regulations were of mandatory nature and could not be contractually amended or circumvented (...)”*<sup>183</sup>.

Con riferimento, invece, all'art. 15 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, esso introduce il concetto di giusta causa sportiva, disponendo che: *“un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l'imposizione di sanzioni sportive, esiste la possibilità di*

---

182 D.R.C. F.I.F.A., 15 Febbraio 2008, decisione n. 28195, punto n. 8, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

183 D.R.C. F.I.F.A., 6 Maggio 2010, decisione n. 510836, punto n. 10, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

*richiedere un'indennità. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato”.*

Con tale previsione il Legislatore internazionale ha voluto tutelare il calciatore professionista attraverso lo strumento della risoluzione contrattuale nei casi in cui, nonostante il club di appartenenza, in adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dell'atleta stesso, paghi regolarmente il calciatore, gli permetta di partecipare senza limitazioni a tutte le sessioni di allenamento della prima squadra e di accedere alle infrastrutture della società, tuttavia, non gli consente di prendere parte regolarmente alle partite ufficiali disputate dalla squadra.

In tali circostanze, invero, non si potrebbe sostenere la possibilità per il calciatore professionista di poter terminare prematuramente il proprio rapporto lavorativo con la società di appartenenza prima della naturale scadenza del contratto, tuttavia si è riconosciuto che un calciatore professionista, da un punto di vista puramente sportivo, possa lasciare prematuramente il club di appartenenza prima della sua ordinaria scadenza, a condizioni agevolate.

È il caso, però, di rilevare che, al fine di evitare abusi eccessivi da parte dei calciatori, il campo di applicazione di tale misura è stata chiaramente definita e, soprattutto, limitata.

Infatti a tal fine, l'art. 15 del R.S.T.P. prevede che ricorrano due presupposti affinché il calciatore professionista possa invocare legittimamente la risoluzione anticipata del contratto per giusta causa sportiva.

- 1) Innanzitutto il Regolamento richiede che il calciatore sia un c.d. “professionista affermato” (“*established professional*” nella dicitura originale del Regolamento F.I.F.A.).

Sono nati, tuttavia, parecchi problemi interpretativi intorno alla corretta valenza di tale termine aggravati ulteriormente dal fatto che il R.S.T.P. stesso non dà alcuna interpretazione precisa di tale espressione né esiste, ad ora, alcun chiarimento da parte del *Dispute Resolution Chamber* sulla portata di questo requisito.

Si può, tuttavia, ritenere che l'efficacia di tale requisito sia da ricollegare al caso in cui un calciatore di una certa importanza e dotato di una certa abilità calcistica, non giochi regolarmente con il suo club di appartenenza e, per questo motivo, possa desiderare di cambiare squadra al fine di avere la possibilità di giocare in modo regolare in competizioni ufficiali e di poter migliorare come calciatore.

Inoltre si può ritenere che, affinché un calciatore possa essere considerato un “professionista affermato”, debba aver almeno terminato il suo periodo di formazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento in materia di indennità di formazione<sup>184</sup>.

Allo stesso modo si può pensare che per qualificare un calciatore come “professionista affermato” si debba ricorrere al livello di abilità calcistiche del giocatore in questione e che tali qualità siano ritenute almeno equivalenti a quelle dei suoi compagni di squadra che, invece, scendono in campo regolarmente.

Ed, inoltre, si può certamente ritenere che, al fine di considerare un calciatore come “professionista affermato” si debbano prendere in considerazione i risultati ed i successi sportivi conseguiti durante la carriera da parte del calciatore.

Ancora, sembra plausibile, in astratto, che l'autorità competente, chiamata a valutare la richiesta da parte di un calciatore di risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva in quanto “professionista affermato”, possa prendere in considerazione anche altri elementi affinché possa giustificare, da un punto di vista puramente sportivo, la risoluzione contrattuale, come ad esempio la possibilità che l'esclusione dalle gare ufficiali del club di appartenenza sia dovuta al cambio di allenatore sulla panchina della società, oppure lo stato del calciatore nella rosa del club. In particolare, in relazione a quest'ultima ipotesi, si può pensare che un portiere di riserva, abitualmente non schierato nella formazione titolare della squadra di appartenenza, non possa legittimamente richiedere la risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva.

---

<sup>184</sup> Nello specifico, si fa riferimento agli artt. 20 e 21 del capo VII del R.S.T.P. rubricato “*Indennità di formazione e meccanismo di solidarietà*”.



Lo stesso art. 15 del R.S.T.P. chiarisce che per una corretta valutazione da parte dell'autorità competente sulla sussistenza o meno del requisito del “professionista affermato” non esistono criteri oggettivi di valutazioni, ma l'esistenza della giusta sportiva è da determinarsi in relazione al caso specifico.

- 2) La seconda condizione fondamentale affinché possa configurarsi una giusta causa sportiva, è rappresentata dalla circostanza che il calciatore professionista abbia partecipato a meno del 10% delle partite ufficiali a cui ha preso parte il club di appartenenza.

Bisogna anzitutto evidenziare che con l'espressione “apparso” si intende il momento in cui il calciatore è stato impiegato in una gara ufficiale del club.

In relazione proprio alla portata di “gara ufficiale”, con tale termine si intendono le partite disputate dal club in campionato, nelle competizioni continentali e nelle coppe nazionali, sono esclusi, invece, gli incontri amichevoli o di allenamento.

Un punto controverso sulla sussistenza di questo requisito è se ai fini della quantificazione del numero di apparizioni ufficiali del calciatore, si debbano considerare le effettive presenze del giocatore in gare ufficiali oppure, in maniera più specifica, il numero di minuti concretamente giocati dal calciatore in questione.

Su tale questione il D.R.C. ed il T.A.S. di Losanna hanno avuto interpretazioni differenti, in particolare il D.R.C., sulla base di una valutazione interpretativa prettamente letterale, ha sostenuto che si debbano prendere in considerazioni solo il numero di presenze in gare ufficiali disputate dal calciatore<sup>185</sup>, mentre il T.A.S. di Losanna, al contrario, ha

---

<sup>185</sup> D.R.C. F.I.F.A., 10 Agosto 2007, decisione n. 871322, punto n. 18, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com), ha statuito, in relazione ai requisiti per la sussistenza della giusta sportiva, che: “(...) Therefore this legal remedy authorizing to terminate a labour relationship with a valid reason has to be set at high level and under clear and objective conditions in order to preserve the legal security. Equally, the deciding authority was eager to emphasize that it is the first time it had to address the question wheter a professional has terminated the relevant employment contract prematurely on the grounds of sporting just cause in the sense of art. 15 of the Regulations, and thus, no jurisprudence has been established so far. Yet the Chamber remarked that under the Regulations and following a grammatical interpretation of the relevant provision, the sporting just

considerato come base adeguata di calcolo ai fini della valutazione del requisito delle apparizioni sportive del calciatore, il minutaggio conseguito dal calciatore nelle partite ufficiali giocate dal club di appartenenza, e non il numero il numero di partite (numero di presenze) disputate dal calciatore in gare ufficiali.

Un ulteriore elemento importante da prendere in considerazione in relazione alla risoluzione per giusta causa sportiva è il divieto del calciatore di poter invocare la risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva durante una stagione sportiva.

Infatti si sancisce espressamente la possibilità per il calciatore professionista di richiedere la risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva entro quindici giorni dopo l'ultima partita ufficiale disputata dal club di appartenenza.

Alla scadenza di tale termine previsto dall'art. 15 R.S.T.P., il calciatore non ha più la possibilità di far riferimento al suo utilizzo limitato nel corso della stagione sportiva per giustificare il suo desiderio di una risoluzione anticipata del contratto in essere con la società.

L'atleta professionista in questione può, tuttavia, decidere di lasciare ugualmente il club, ma, in questo caso, rischia di incorrere nelle pesanti conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla risoluzione contrattuale senza giusta causa, non essendo infatti più configurabile la risoluzione per giusta causa sportiva.

Inoltre si deve sottolineare in merito a questo tema, che la notifica di risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva deve avvenire entro i termini espressamente stabiliti dalle disposizioni contenute nel Regolamento per lo Status e i Trasferimenti dei Calciatori.

Nel caso in cui, poi, viene ritenuta legittima una risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva da parte del calciatore, quest'ultimo non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole derivante dal recesso prematuro dalla società di appartenenza.

Invece il club di appartenenza, nonostante non abbia propriamente trascurato i propri obblighi contrattuali visto che le ragioni della risoluzione sono da ricercare in

---

*cause in established mainly taking in consideration a floor of 10% of the official matches in which the player in question participated and not the minutes”.*

valutazioni di carattere meramente sportivo, può dover comunque corrispondere al calciatore recedente un risarcimento. Tale risarcimento, tuttavia, in virtù della particolarità delle motivazioni alla base della risoluzione contrattuale, è normalmente calcolato in importi relativamente bassi.

In aggiunta l'art. 15, per l'esigenza, già evidenziata in precedenza, di evitare abusi dello strumento della risoluzione per giusta causa sportiva, legittima solo i calciatori, e non i club, ad invocare la giusta causa sportiva per concludere anticipatamente il contratto calcistico.

Bisogna, tuttavia, rilevare che, dal momento della sua introduzione, grazie al Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori del Settembre 2001, lo strumento della giusta causa sportiva non è stato quasi mai utilizzato innanzi al *Dispute Resolution Chamber* per invocare una risoluzione contrattuale.

Le ragioni dello scarso impatto della giusta causa sportiva come strumento per la conclusione anticipata del contratto, è da ricercare nella circostanza che un giocatore, nonostante venga schierato in gare ufficiali dal proprio club di appartenenza in poche occasioni, percepisca comunque il salario pattuito nel proprio contratto e, per questo motivo, prenderà in considerazione di lasciare il club solamente nel momento in cui una nuova compagine calcistica gli assicurerà un impiego regolare in competizioni ufficiali.

Pertanto, se nessun club si dimostra realmente interessato nei confronti delle prestazioni sportive dell'atleta, quest'ultimo, molto probabilmente, preferirà restare stipendiato nel proprio club di appartenenza, nonostante, dal punto di vista sportiva, la sua situazione non sia completamente soddisfacente.

Certamente è anche da considerare il fatto che se un giocatore non disputa un numero sufficienti di partite ufficiali non ha la possibilità di dimostrare il proprio valore sportivo alle società potenzialmente interessate, con la conseguenza che l'intera questione rischia di finire in un circolo vizioso, poiché la possibilità di interesse da parte di un altro club nei confronti delle prestazioni sportive del calciatore diminuirà in modo proporzionale al numero esiguo di partite giocate dal calciatore stesso.

D'altro canto, se un altro club mostra un reale interesse per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, è plausibile che esso si metterà in contatto con il

club di appartenenza per negoziare un trasferimento a condizioni ragionevoli. In tal caso le aspettative di un accordo per un trasferimento del calciatore ad un prezzo equo tra i club è molto alto, vista anche la probabile disponibilità del club di appartenenza del calciatore (è infatti molto alta la probabilità che un club voglia vendere un calciatore che non viene quasi mai schierato in gare ufficiali).

Sembra, quindi, molto più frequente che i due club trovino un accordo sul trasferimento del calciatore piuttosto che l'apertura di una procedura atta alla risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva. La soluzione del trasferimento concordato sembra anche quella più adatta e preferibile per il calciatore stesso poiché garantirà a lui circostanze più chiare ed una maggiore certezza del diritto, piuttosto che attendere una decisione dell'autorità competente in relazione alla richiesta di risoluzione per giusta causa sportiva.

Da ultimo, occorre evidenziare che la giusta causa sportiva prevista dall'art. 15 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori non trova applicazione nell'ordinamento sportivo italiano, nel quale si fa riferimento soltanto al diritto dell'atleta alla partecipazione agli allenamenti e alla preparazione atletica e non anche alla partecipazione alle gare ufficiali<sup>186</sup>, come prevede invece il già citato art. 15.

L'istituto della risoluzione della giusta causa sportiva non è stato, pertanto, recepito nell'ambito del nostro ordinamento sportivo né, d'altra parte, risultano in ambito internazionale pronunce degli organi F.I.F.A. in merito<sup>187</sup>.

### **3. Il divieto di recesso durante una stagione sportiva**

Continuando nell'analisi delle disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, ha un notevole impatto sulla disciplina del recesso unilaterale dei calciatori in campo internazionale anche la disposizione contenuta nell'art. 16 del già citato Regolamento.

---

<sup>186</sup> Si fa riferimento, in special modo, all'art. 7 contenuto nell'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C.- A.I.C.- L.N.P., la cui violazione può legittimare la richiesta di risoluzione contrattuale per giusta causa ex art. 12 di detto accordo.

<sup>187</sup> L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, 2008, p. 161.

Infatti in tale disposto viene sancito espressamente il divieto per le parti di un contratto calcistico di poter recedere unilateralmente durante una stagione sportiva. Anche da questa previsione si denota chiaramente l'intento del Legislatore internazionale di voler dare una maggior stabilità ai rapporti contrattuali nel mondo calcistico. Infatti attraverso il divieto di recesso unilaterale durante una stagione agonistica si è voluto evitare che le parti contrattuali (calciatore professionista e società) potessero, in qualunque momento, recedere dal contratto in essere con la controparte, ed, in tal modo, destabilizzare il rapporto contrattuale. Pertanto, il Legislatore internazionale ha voluto sostanzialmente ridurre il periodo temporale in cui può essere fatta valere una risoluzione unilaterale del contratto, per evitare che essa potesse rendere troppo precaria l'efficacia del contratto stesso, circostanza che avrebbe potuto danneggiare eccessivamente la controparte. Tale previsione si pone, pertanto, come regola generale nella disciplina prevista nel campo della stabilità contrattuale internazionale.

#### **4. La giurisprudenza della giustizia sportiva internazionale**

Le difficoltà interpretative relative al concetto di “giusta causa” nascono a causa della mancanza di una chiara e precisa definizione da parte dei regolamenti F.I.F.A. su ciò che costituisce realmente una giusta causa<sup>188</sup>.

Tuttavia, nonostante queste lacune, è pacifico nella giurisprudenza del D.R.C. e del T.A.S. di Losanna considerare la giusta causa in ambito sportivo nello stesso modo in cui viene considerata all'interno di un normale contratto di lavoro. Pertanto con tale termine si intende un comportamento particolarmente grave di una parte contrattuale che non consente la prosecuzione, neppure a titolo provvisorio, del rapporto lavorativo<sup>189</sup>.

Inoltre è doveroso sottolineare che non sempre il mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto legittima la controparte a richiedere la risoluzione anticipata del

---

188 Dà invece una definizione di “giusta causa” il Commentario Fifa sul R.S.T.P., consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com), il quale afferma che: “*shall be established in accordance with the merits of each particular case. In fact behaviour that is in violation of the terms of an employment contract still cannot justify the termination of a contract for just cause*”.

189 T.A.S. 2008/A/1517 *Ionikos F.C. v. C.*, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

contratto per giusta causa. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata del D.R.C. e del T.A.S., la risoluzione contrattuale per giusta causa deve essere utilizzata come *ultima ratio*.

In particolare il D.R.C. ha affermato che: “*The Chamber recalled that the unilateral termination of an employment contract, being the most severe penalisation in contractual relationships, should be used as ultima ratio only*”<sup>190</sup>.

Di conseguenza, una parte contrattuale, sia essa un giocatore o un club, deve agire con cautela nel valutare la sua possibilità di recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa, in particolare per il fatto che soltanto una ripetuta e reiterata violazione contrattuale, in linea di principio, può giustificare legittimamente una risoluzione del contratto per giusta causa.

Nello specifico, una violazione contrattuale reiterata si può configurare quando una parte contrattuale intima alla controparte che non tollererà più, in futuro, il mancato rispetto del contratto di lavoro ed, in mancanza di un adempimento corretto degli obblighi contrattuali, ricorrerà alla risoluzione anticipata del contratto per giusta causa. Tale circostanza può manifestarsi ad esempio con riferimento all'assenza dal campo di allenamento da parte di un calciatore, violenza fisica nei confronti di altri compagni di squadra, stipendi non pagati da parte della società, ecc.

Relativamente al tema della sospensione nel pagamento degli stipendi e la sua relazione con la risoluzione contrattuale per giusta causa, il T.A.S. di Losanna ha giustamente precisato che: “*The non-payment or late payment of remuneration by an employment does in principle – and particularly if repeated as in the present case – constitute “just cause” for termination of the contract. However, the latter applies only subject to two conditions. Firstly, the amount paid late by the employer may not be “insubstantial” or completely secondary. Secondly, a prerequisite for terminating the contract because of late payment is that the employee must have given a warning. In other words, the employee must have drawn the employer's attention to the fact that his conduct is not in accordance with the contract*”<sup>191</sup>.

---

190 D.R.C. F.I.F.A., 28 Settembre 2007, decisione n. 97748, punto n. 11, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

191 T.A.S. 2006/A/1180, *Galatasaray S.K. v. Frank Ribery & Olympique de Marseille*, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

Inoltre entrambe le parti di un contratto di lavoro devono comunicare alla controparte la loro volontà a terminare anticipatamente il contratto lavorativo per giusta causa e, ove possibile, concedere un lasso di tempo adeguato alla parte inadempiente per permettergli di rimediare alle violazioni contrattuali che ha posto in essere.

Da questa rassegna di orientamenti della giurisprudenza internazionale in relazione al tema della risoluzione contrattuale per giusta causa, si può certamente dedurre, pertanto, che il principio cardine della stabilità contrattuale, ossia il principio enunciato attraverso il brocardo latino *pacta sunt servanda*, è garantito e tutelato dal fatto che il contratto calcistico stesso non può essere risolto per giusta causa per qualsiasi tipo di ragione o motivazione.

Di conseguenza, per poter valutare al meglio una potenziale “giusta causa” l'autorità competente nel merito ha la necessità di analizzare tutte le circostanze del fatto e le specificità del caso concreto.

In relazione, invece, al tema della risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva è interessante rilevare che, dal momento della sua introduzione, grazie al Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori del Settembre 2001, lo strumento della giusta causa sportiva non è stato quasi mai utilizzato innanzi al *Dispute Resolution Chamber* per invocare una risoluzione contrattuale.

Come si è avuto modo di analizzare nel paragrafo appositamente dedicato alla risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva, le ragioni dello scarso impatto di questo strumento sono da ricercare nella circostanza che il calciatore, in concreto, molto spesso preferisca la soluzione di un trasferimento concordato ad un altro club piuttosto che l'apertura di una gravosa e dispendiosa procedura atta al riconoscimento di una giusta causa sportiva per la risoluzione contrattuale. Come si è avuto modo di dire precedentemente, è infatti molto probabile che il trasferimento del calciatore che ha un ruolo marginale nel proprio club avvenga con successo. Infatti si può presumere che il club di appartenenza del giocatore sia ben disposto a discutere del trasferimento di un calciatore che non viene quasi mai utilizzato in partite ufficiali.

## CAPITOLO VIII

### LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO SENZA GIUSTA CAUSA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

#### 1. La risoluzione senza giusta causa a livello internazionale

Dopo aver valutato le discipline della giusta causa e della giusta causa sportiva previsti rispettivamente negli artt. 14 e 15 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, è opportuno, ora, introdurre uno degli argomenti di maggior interesse e complessità del diritto calcistico internazionale, ossia la disciplina prevista in caso di risoluzione anticipata del contratto senza giusta causa.

Innanzitutto occorre chiarire che se una parte contrattuale recede anticipatamente dal contratto in essere con la controparte senza la presenza di una giusta causa o di una giusta causa sportiva, le cui discipline sono state trattate in precedenza, incorrerà nelle sanzioni contenute nel R.S.T.P. previste per la rottura del contratto in mancanza di una valida giusta causa.

In particolare, è l'art. 17 del R.S.T.P., anch'esso contenuto nel capo IV del Regolamento, rubricato "*Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società*", ad assumere rilevanza e a disciplinare le conseguenze derivanti da una risoluzione senza giusta causa.

Tale articolo sottolinea, al comma 1, che, in caso di risoluzione senza giusta causa, la parte inadempiente è obbligata a corrispondere un risarcimento alla controparte. Tale compensazione, se non diversamente indicato nel contratto di lavoro, è calcolato in base a diversi specifici criteri come la considerazione della legge dei paesi interessati, la specificità dello sport e di tutti altri criteri oggettivi che possono essere rilevanti nel caso specifico quali, ad esempio, la retribuzione e le altre indennità previste dal contratto in essere e/o dal nuovo contratto; la durata residua del contratto in essere, fino ad un massimo di cinque anni; l'ammontare di ogni indennizzo o spesa



sostenuta o assunta dal vecchio club, ammortizzata lungo la durata del contratto.

L'art. 17 comma 1 R.S.T.P. prevede inoltre che il livello della compensazione dovuta dalla parte inadempiente è soggetto ai Regolamenti F.I.F.A. in materia di indennità di formazione.

L'art. 17 prosegue, al comma 2, prevedendo la possibilità di responsabilità solidale del giocatore inadempiente e del suo nuovo club in merito al pagamento del risarcimento; tale importo può essere previsto nel contratto o concordato tra le parti.

Poi il comma 3 dell'art. 17 contiene l'interessante disposizione che concerne la possibilità in capo alla parte inadempiente di incorrere, non solo nell'obbligo del pagamento del risarcimento nei confronti della controparte danneggiata, ma anche in sanzioni sportive applicabili nel caso in cui la risoluzione anticipata del contratto senza giusta causa è avvenuta nel c.d. Periodo protetto.

In questa sede basta anticipare, in relazione al significato di Periodo protetto, che in caso di contratto firmati fino al compimento del ventottesimo anno di età da parte del giocatore, se si verifica una rottura unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva nel corso dei primi tre anni, saranno applicate anche sanzioni sportive oltre il pagamento dell'indennizzo alla controparte danneggiata.

Nel caso di contratti firmati dopo il compimento del ventottesimo anno d'età, si applicheranno gli stessi principi ma solo nel corso dei primi due anni.

In particolare in caso di rottura contrattuale durante il Periodo protetto, il calciatore inadempiente può incorrere nel divieto di disputare partite ufficiali per quattro mesi, con un divieto aggiuntivo di ulteriori due mesi in presenza di circostanze aggravanti.

Tali sanzioni decorrono subito dopo la comunicazione al calciatore della decisione. Esse rimangono sospese per il periodo che intercorre dall'ultima partita ufficiale della stagione fino alla prima partita ufficiale della nuova stagione, in entrambi i casi includendo le coppe nazionali e le competizioni internazionali per club.

Questa sospensione delle sanzioni sportive non è però in ogni caso applicabile se il calciatore è un componente stabile della selezione nazionale del proprio paese di appartenenza e se la Federazione interessata sta partecipando alle fasi finali di una competizione che va dall'ultima partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione.

Al di fuori dei casi in cui il recesso unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva avvenga in vigenza di Periodo protetto, il calciatore interessato non subirà l'imposizione di sanzioni sportive.

Possono, tuttavia, essere previste misure disciplinari al di fuori del Periodo protetto a carico del calciatore inadempiente, per la mancata comunicazione del recesso entro quindici giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione disputata dalla società di appartenenza del giocatore. Il Periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.

Di notevole interesse è poi la successiva previsione dell'art. 17 R.S.T.P. contenuta nel comma 4 che prevede la possibilità di imporre sanzioni sportive a qualsiasi società che commetta violazione contrattuale o che agisca in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il Periodo protetto, oltre all'obbligo di corrispondere un'indennità. In particolare, il Regolamento ha voluto prevedere un meccanismo per punire il comportamento ingiustificabile di un club che, interessandosi alle prestazioni sportive di un calciatore sotto contratto con un'altra società, lo persuade a porre fine al contratto in essere con la sua società di appartenenza, senza la presenza di alcuna giusta causa o causa sportiva.

Per questo motivo questa disposizione prevede l'imposizione di sanzioni sportive anche nei confronti di qualsiasi società che ha indotto il calciatore ad una violazione contrattuale con il suo club di appartenenza.

La portata di queste sanzioni è la stessa di quella subita da un club dopo aver risolto un contratto con un proprio calciatore senza giusta causa, cioè viene imposto il divieto per la società di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento.

È necessario sottolineare che l'istigazione alla violazione del contratto posta in essere da un nuovo club è accessoria alla violazione stessa. Questo principio conduce a due conclusioni fondamentali.

In primo luogo ciò significa che, nel momento in cui non si configuri un reclamo per una violazione contrattuale nei confronti di un calciatore non sarà possibile contestare ad alcun club di aver indotto il proprio calciatore alla rottura contrattuale. In altre parole, non è possibile perseguire un'azione di responsabilità nei confronti di

un'altra società, senza la presenza di una violazione contrattuale posta in essere dal calciatore professionista.

In secondo luogo, viene esplicitato nel comma 4 del Regolamento che le sanzioni sportive a carico della società che ha indotto alla violazione contrattuale, possono essere comminate solo se la risoluzione contrattuale senza giusta causa del calciatore professionista è avvenuta durante il Periodo protetto.

Tale limitazione si giustifica perché non sembrerebbe opportuno sanzionare maggiormente la società istigatrice rispetto al calciatore che ha posto in essere realmente l'infrazione. Infatti, come si è avuto modo di vedere nelle pagine precedenti, il calciatore può incorrere nelle sanzioni sportive solo se il suo recesso unilaterale è avvenuto in costanza di Periodo protetto, oltre tale periodo è tenuto solo a corrispondere un'indennità alla controparte.

Inoltre, in aggiunta, tale disposizione, al fine di scoraggiare ulteriormente qualsiasi società a porre in essere comportamenti tali da poter indurre un calciatore professionista a violare il contratto con il proprio club, contiene una presunzione normativa che porta all'inversione dell'onere della prova. Infatti si ritiene, salvo dimostrazione del contrario, che una società che tesserò un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale calciatore a commettere la violazione contrattuale.

In altre parole, questa previsione permette di spostare l'onere della prova in capo al club acquirente del giocatore; in questo modo, infatti, la società che ha subito la violazione contrattuale del calciatore non ha la necessità di dimostrare che si sono manifestate pressioni da parte di un altro club, ma, piuttosto, il nuovo club ha la necessità di fornire prove che dimostrino che, nonostante abbia ingaggiato il giocatore professionista, non lo ha indotto a violare il suo precedente contratto.

Attraverso questa specifica prescrizione, pertanto, viene posto in capo alla potenziale nuova società del calciatore un onere aggiuntivo con l'obbiettivo che ogni eventuale e possibile caso di induzione alle violazioni contrattuali sia debitamente considerato.

Infine è doveroso sottolineare che l'eventuale comminazione di sanzioni sportive al club che viene ritenuto colpevole di aver indotto il professionista a violare il contratto con la sua vecchia società, viene ad aggiungersi alla responsabilità solidale

del nuovo club con riferimento al pagamento dell'indennizzo dovuto dal calciatore professionista alla sua vecchia squadra per l'ingiustificata risoluzione anticipata del contratto.

Da ultimo è poi utile ricordare la disposizione contenuta nel comma 5 di detto articolo, il quale specifica che qualsiasi persona soggetto allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.F.A. come ad esempio i dirigenti delle società, gli agenti dei calciatori, i calciatori stessi, ecc., che agiscano in maniera tale da indurre alla violazione di un contratto fra un professionista e una società per facilitare il trasferimento, è punita con le sanzioni del caso.

Come si è avuto modo di specificare all'inizio di questo paragrafo, nel caso in cui il contratto viene risolto senza giusta causa, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un'indennità alla controparte contrattuale, oltre alla quale potrebbero aggiungersi anche sanzioni sportive.

Tale obbligo di risarcimento viene considerato come uno dei maggiori fattori che scoraggiano le parti del contratto a ricorrere allo strumento del recesso unilaterale senza giusta causa per liberarsi dai propri obblighi contrattuali.

Sotto questo aspetto, affinché possa essere rispettato in modo adeguato il più volte citato principio *pacta sunt servanda*, si deve assicurare che il risarcimento dovuto a seguito di una violazione del contratto rispecchi realmente i danni che la controparte ha sofferto.

Il risarcimento dovuto, pertanto, salva espressa previsione contrattuale, deve essere liquidato contrattualmente oppure calcolato tenendo conto della legge applicabile al rapporto (*country concerned*), della specificità dello sport e di tutti gli aspetti oggettivi riferibili al caso di specie, sulla base dei seguenti criteri: remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto; periodo residuo di validità del contratto in essere; spese di acquisizione delle prestazioni sportive non ammortizzate nel corso della durata del rapporto; violazione o meno del Periodo protetto.

Di conseguenza, i danni sono da calcolare valutando il caso specifico e ciò produce come effetto principale che il risarcimento dovuto per una violazione del contratto non è mai prevedibile e calcolabile in anticipo.

È importante prendere in considerazione, infine, prima di trattare specificamente i criteri presi in considerazione per il calcolo del risarcimento, una questione relativa alla portata applicativa dell'art. 17 R.S.T.P.

Nello specifico, questo articolo si applica solo per i trasferimenti internazionali, mentre a livello nazionale ciò è possibile solo se la Federazione prevede espressamente tale articolo nel suo regolamento.

## **2. L'evoluzione giurisprudenziale del *Dispute Resolution Chamber* e del T.A.S.**

È opportuno, a questo punto della trattazione, esaminare i casi più importanti che gli organi della giustizia sportiva internazionale (in particolare, *Dispute Resolution Chamber* e T.A.S.) si sono trovati a giudicare in relazione al tema della risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa e, pertanto, relativamente all'applicazione dell'art. 17 R.S.T.P. È importante rilevare che gli organi competenti si sono pronunciati molto spesso in maniera contrastante in relazione a controversie incentrate su questo tema.

### ■ Heart of Midlothian P.L.C./ Wigan Athletic F.C. & Webster<sup>192</sup>

La prima utilizzazione dell'art. 17 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori è da far risalire al caso relativo al difensore scozzese Andy Webster. La vicenda in questione ha riguardato la risoluzione unilaterale senza giusta causa, da parte del giocatore e fuori dal Periodo protetto, del contratto di lavoro sportivo stipulato tra lo stesso e il club scozzese Hearts of Midlothian P.L.C. In seguito alla risoluzione Webster ha poi firmato un nuovo contratto con il club inglese Wigan Athletic F.C.

Con tale decisione, emessa il 30 Gennaio 2008, il T.A.S. ha fornito una prima interpretazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. Si tratta di un'interpretazione

---

<sup>192</sup> T.A.S. 2007/A/1298-1300, *Heart of Midlothian P.L.C. v. Wigan Athletic F.C. & Webster*, lodo del 30 Gennaio 2008, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

chiara e precisa, che avrebbe potuto essere un punto di riferimento per le future controversie relative a risoluzioni di contratto senza giusta causa.

Come si è avuto modo di evidenziare precedentemente, invece, le rotte che la giurisprudenza sportiva ha poi percorso sono state diverse da quelle tracciate con il lodo Webster<sup>193</sup>.

Ripercorrendo brevemente la vicenda, Andy Webster era un giocatore del club scozzese Heart of Midlothian P.L.C., con il quale aveva sottoscritto un contratto, in data 31 Marzo 2001, con scadenza 30 Giugno 2007. Nel 2006, tuttavia, per problemi legati al rinnovo del contratto, il rapporto tra l'atleta e la società si incrinò, sfociando nella messa fuori rosa del calciatore nella partita valida per il campionato scozzese contro il Dundee Utd ed in una serie di non convocazioni che il giocatore interpretò come atteggiamento studiato dalla sua società per indurlo alla firma del nuovo contratto seppure a cifre non gradite. La situazione peggiorò ulteriormente quando l'azionista di maggioranza della società scozzese, il russo Vladimir Romanov, iniziò a rilasciare numerose dichiarazioni alla stampa rivelando che l'accordo del giocatore con la società era incerto e per tale ragione il giocatore sarebbe stato collocato nella rosa dei trasferibili<sup>194</sup>.

Webster, avendo ancora un anno di contratto ed impaziente di cambiare squadra, su consiglio dell'Associazione Scozzese dei Calciatori Professionisti, decise di porre fine per giusta causa al proprio rapporto lavorativo con l'Hearts però non facendo appello subito al più volte citato art. 17 del Regolamento, ma all'art. 18 che specifica come *“se la società non adempie ai termini ed alle condizioni del contratto, il calciatore può, trascorsi quattordici giorni dall'intimazione alla società, recedere dal proprio contratto”*. Successivamente, tuttavia, il calciatore e l'associazione riconsiderarono la questione e, per la prima volta in Europa, si fece ricorso alle previsioni dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori. Il 4 Maggio 2007, infatti, il calciatore scozzese chiese la risoluzione per giusta causa, avvalendosi della possibilità contemplata dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A.

---

193 M. COLUCCI, R. FAVELLA, *La stabilità contrattuale nei regolamenti F.I.F.A. e nella giurisprudenza rilevante*, in *Riv. dir. ed econ. dello sport*, 2011, p. 45.

194 L. COLANTUONI, *op. cit.*, p. 192.

Dopo la risoluzione del contratto da parte di Webster mediante l'applicazione di tale articolo, l'Hearts ricevette un'offerta per le prestazioni sportive di Webster di Euro 1.500.000 da parte del club inglese Southampton che venne però rifiutata poiché non ritenuta congrua al valore di mercato effettivo del calciatore e, comunque, da considerarsi non valida perché formulata dopo la risoluzione contrattuale del giocatore. Anche altre squadre dimostrarono interesse per acquisire le prestazioni sportive del difensore scozzese, ed il 4 Agosto del 2006, Webster firmò un contratto di 3 anni con il Wigan Athletic F.C.

A questo punto, l'Hearts, militante nella Premier League scozzese, sottopose la questione alla F.I.F.A., esigendo un indennizzo di 5.037.311 Sterline (6.570.910,15 Euro) come risarcimento del danno subito, chiedendo che fosse vietato a Webster di poter disputare qualsiasi partita ufficiale a livello professionistico per un periodo pari due mesi e che non fosse permesso al Wigan di ingaggiare alcun calciatore durante il periodo di iscrizione. Tuttavia né il calciatore né il Wigan, la sua nuova squadra, pagarono alcun indennizzo agli Hearts, dichiarando che il contratto era stato risolto legittimamente nei termini stabiliti dall'art. 17.

Il *Dispute Resolution Chamber*, competente per materia, nella decisione sull'indennizzo considerò una serie di fattori quali:

- il valore del residuo periodo contrattuale;
- le condizioni economiche del contratto del calciatore con il Wigan;
- la somma prevista dal contratto per la cessione del calciatore dall'Arbroath (la sua prima società) nel 2001;
- il fatto che il recesso del contratto era stato effettuato al di fuori del Periodo Protetto;
- i cinque anni di Webster trascorsi all'Hearts che contribuirono alla sua crescita come professionista;
- il forte interesse dimostrato dall'Hearts nel tenere con sé il calciatore<sup>195</sup>.

---

195 JUAN DE DIOS CRESPO PEREZ, *il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Riv. dir. ed econ. dello sport*, 2008, p. 16.

Il D.R.C. stabilì, in special modo, che: *“un calciatore non può, in alcun modo, comprare il suo contratto di lavoro pagando alla propria società solamente un importo pari al valore del residuo periodo contrattuale”*. Infine, il 4 Aprile 2007, il D.R.C. decise che il calciatore ed il Wigan dovevano elargire un totale di Sterline 625.000 (Euro 815.295) all'Hearts, e che Webster sarebbe stato escluso da qualsiasi partita ufficiale per un periodo di due settimane a decorrere dall'inizio della stagione ufficiale.

Quest'ultima disposizione fu determinata dal fatto che il calciatore notificò la propria decisione oltre il termine di 15 giorni indicato nel Regolamento, avendo inteso la decorrenza del predetto periodo a partire dalla fine della stagione di campionato, nella quale includeva la finale della Coppa di Scozia. La F.I.F.A., però, stabilì che la stagione si chiudeva con l'ultima partita di campionato<sup>196</sup>.

Tutte e tre le parti coinvolte nel caso restarono però insoddisfatte dalla decisione e decisero di proporre appello dinanzi al T.A.S., il quale si è trovato a dover applicare i criteri dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. entro il *range* fornito dalla somma richiesta dall'Hearts (5.037.311 Sterline, importo di fatto corrispondente all'asserito valore del calciatore), da quella quantificata dal D.R.C. secondo i parametri sopra esposti, e da quella richiesta di contro da Webster e dal Wigan (150.000 Sterline, somma pari alle rimanenti retribuzioni, fino alla scadenza del contratto prevista nel Giugno 2007).

È stata proprio tale ultima interpretazione (indennità al valore della remunerazione e degli altri benefici dovuti al giocatore in virtù del contratto risolto) per tutta una serie di considerazioni (quali il timore, da parte del T.A.S., che una soluzione diversa avrebbe potuto riproporre gli scenari ed i vincoli antecedenti alla sentenza Bosman) ad accogliere i favori del T.A.S., che ha escluso pertanto, ai fini del calcolo dell'indennizzo, sia il costo di acquisizione (in quanto molto basso e comunque interamente ammortizzato), sia la remunerazione e gli altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del nuovo contratto. Il T.A.S. ignorò quello che costituiva l'argomento principale su cui si fondava la difesa del club scozzese, il c.d. “valore di

---

<sup>196</sup> La modifica al Regolamento F.I.F.A. entrata in vigore l'1 Gennaio 2008, nella quale viene compresa la finale di Coppa come ultima partita valida, è stata incoraggiata proprio dalle vicende del caso Webster.



mercato del trasferimento”, inteso come perdita dell'introito derivante dalla cessione del giocatore (identificabile come mancato guadagno) e come spese per la sua sostituzione (corrispondente al danno emergente).

L'argomento appena esposto rappresenta la grande differenza che intercorre tra il caso Webster ed il precedente caso Mexes<sup>197</sup>, laddove il T.A.S. prese invece in considerazione, oltre alla remunerazione dovuta in forza del contratto in vigore, anche l'offerta che la Roma aveva formulato all'Auxerre, titolare del precedente tesseramento.

Nella pronuncia in esame, il T.A.S. ha ritenuto di dover ricomprendere il mancato guadagno correlato alla sfumata possibilità di cessione onerosa del giocatore ( peraltro alla Roma, società alla quale poi l'atleta si è effettivamente trasferito *post* risoluzione) quale parametro principale di quantificazione del risarcimento ex. Art. 17. Nello specifico, il “valore di mercato” è stato individuato appunto nel corrispettivo economico oggetto dell'offerta avanzata dalla società capitolina (4.500.000 Euro)<sup>198</sup>.

In conclusione, il T.A.S., nel caso Webster, con decisione del 30 Gennaio 2008, condannò Andy Webster ed il Wigan Athletic, nella qualità di responsabile solidale<sup>199</sup>, al pagamento 150,000 Sterline (195.676,97 Euro) alla squadra scozzese Heart of Midlothian P.L.C., a titolo di indennità, per la risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto che il calciatore aveva stipulato con la società scozzese.

Questa somma equivaleva ,in sostanza, al rimanente importo previsto dal suo contratto fino alla scadenza in Giugno del 2007.

Principalmente, a seguito del caso Webster sembrava essersi consolidato il principio secondo il quale il metodo del calcolo del risarcimento dovesse essere quanto più possibile prevedibile, nonché il principio per cui esso non dovesse elevarsi a strumento punitivo. In definitiva, si individuava il valore della remunerazione del giocatore ai sensi del contratto inadempito come unico parametro valido in caso di recesso senza giusta causa, fuori dal Periodo protetto e senza residuale

---

197 T.A.S. 2005/A/902, *Philippe Mexes & A.S. Roma v. A.J. Auxerre*, lodo del 5 Dicembre 2005, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

198 G. NICOLELLA, op. cit., p. 255.

199 Il Wigan fu considerato responsabile in solido con Webster del pagamento della somma stabilita, in applicazione dell'art. 17.2 del Regolamento F.I.F.A.

ammortamento del prezzo di acquisizione del giocatore.

L'effetto del caso Webster sembrava, dunque, essere quello per cui la disciplina di cui all'art. 17 R.S.T.P. è da interpretarsi nel senso che scaduto il Periodo protetto i giocatori “possono” recedere dal contratto pagando un prezzo pari al valore dei compensi ivi previsti per la parte residua e non eseguita del rapporto, compensi che, viene precisato, sono quelli del contratto ripudiato, non quelli del nuovo contratto.

- F.C. Shakhtar Donetsk/ Mr. Matuzalem Francelino da Silva & Real Zaragoza S.A.D.<sup>200</sup>

L'indirizzo giurisprudenziale accolto nel lodo Webster avrebbe ben potuto orientare le successive pronunce della giustizia sportiva internazionale circa la corretta applicazione dell'art. 17 R.S.T.P., ma, tuttavia nella successiva controversia Matuzalem v. Shakhtar Donetsk F.C., che rappresenta il caso più rilevante tra quelli affrontati dalla giurisprudenza dopo quello del calciatore scozzese, il T.A.S. ha preso le distanze dai principi utilizzati in Webster.

Nel 2004 il giocatore brasiliano Matuzalem Francelino da Silva si trasferì al club ucraino Shakhtar Donetsk F.C. firmando con quest'ultimo un contratto di lavoro sportivo, contratto successivamente risolto da Matuzalem senza giusta causa il 2 Luglio 2007, fuori dal Periodo protetto. È opportuno sottolineare che nel contratto stipulato dal calciatore brasiliano ed il club ucraino era contenuta una clausola che obbligava il club a permettere il trasferimento del giocatore nel caso in cui fosse pervenuta un'offerta di cessione a fronte di un corrispettivo pari ad almeno Euro 25.000.000.

Dopo la risoluzione del contratto con lo Shakhtar, Matuzalem, il 19 Luglio 2007, si accordò con la squadra spagnola Real Saragozza S.A.D., concludendo con tale ultima squadra un contratto di lavoro.

Lo Shakhtar richiese come indennità *ex. art. 17* del Regolamento F.I.F.A., dinanzi al D.R.C., proprio la summenzionata somma di Euro 25.000.000. Infatti, ad avviso del

---

200 T.A.S. 2008/A/1519-1520, *F.C. Shakhtar Donetsk v. Mr. Matuzalem Francelino da Silva & Real Zaragoza*, lodo del 19 Maggio 2009, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

club ucraino, che esigeva di essere indennizzato di un ammontare pari al valore del giocatore, tale ultimo valore era desumibile dalla penale che Matuzalem e Shakhtar avevano pattuito nel contratto di lavoro sportivo.

Di contro, il calciatore brasiliano ed il club spagnolo sostennero che l'importo da loro dovuto fosse pari a Euro 3.200.000.

Il *Dispute Resolution Chamber*, condannò calciatore e club spagnolo al pagamento della somma di Euro 6.800.000, con decisione del 2 Novembre 2007. Tale determinazione dell'indennizzo dovuto è stata raggiunta al termine di un complesso e particolare calcolo. Nello specifico, il totale di Euro 6.800.000 si compone di:

- a) Euro 2.400.000, pari alle retribuzioni ancora dovute ai sensi del contratto tra Matuzalem e lo Shakhtar;
- b) Euro 3.200.000, pari alla porzione di costi non ammortizzati dal club sul totale dell'importo di Euro 8.000.000, pagato dallo Shakhtar al Brescia Calcio nel 2004 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore brasiliano;
- c) Euro 1.200.000, somma ricavabile tenuto conto di quel particolare criterio dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. che è la c.d. "specificità dello sport".

Contro tale decisione del D.R.C., tutte le parti in causa decisero di proporre ricorso innanzi al T.A.S.

Se quest'ultimo avesse seguito l'indirizzo dallo stesso intrapreso nel lodo Webster, la controversia Matuzalem, pur se fondata su circostanze di fatto lievemente diverse rispetto a quelle del calciatore scozzese, si sarebbe verosimilmente dovuta concludere con la condanna del calciatore e del Real Saragozza al pagamento di un'indennità di Euro 2.400.000, pari alle restanti retribuzioni previste nel contratto tra lo Shakhtar e Matuzalem.

Ed invece, il T.A.S., nel ritenere questo caso diverso dal precedente, ha applicato un metodo di calcolo innovativo<sup>201</sup>. In particolare, il collegio arbitrale ha voluto perseguire l'obiettivo, nel calcolo dell'indennità, di identificare "*an amount which shall basically put the injured party in the position that the same party would have*

---

201 G. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 47.

*had if the contract was performer properly*<sup>202</sup>”.

A tal proposito per la prima volta il T.A.S. fa riferimento al principio di “*positive interest*” o “*expectation interest*” ovvero la necessità di rimettere il club (in questo caso lo Shakhtar) nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento.

È importante precisare che il Real Saragozza, al termine di una stagione poco felice, terminata con la retrocessione del club nella seconda divisione spagnola, procedette alla stipula di un accordo di trasferimento di Matuzalem con la società italiana S.S. Lazio, con cui si accordava per la cessione a titolo temporaneo del giocatore per la stagione 2008/2009, con diritto di riscatto ad una cifra prestabilita per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo al club capitolino<sup>203</sup>.

Posti tali elementi concreti della controversia Matuzalem, il T.A.S. rilevò come le parti non avessero stabilito contrattualmente l'importo dovuto in caso di recesso, e, nella quantificazione dell'indennizzo, si basò sui seguenti parametri:

- il valore economico dei “servizi” resi dal giocatore (valore raddoppiato tenendo conto delle due annualità residue di validità del contratto), determinato sulla base di due elementi:
  - la remunerazione media riconosciuta al giocatore, così come risultante dai contratti di prestazione sportiva sottoscritti dal medesimo, a seguito del recesso, sia con il Real Saragozza che con la Lazio;
  - il corrispettivo riconosciuto a seguito della concessione del diritto di riscatto a favore della Lazio;
- le annualità retributive residue dovute dallo Shakhtar<sup>204</sup>;
- la circostanza per cui la risoluzione del contratto era avvenuta nell'imminenza

---

202 T.A.S., *lodo Matuzalem*, op. cit., par. 86.

203 Trasferimento che poi effettivamente divenne definitivo in data 23 Luglio 2009, attraverso il pagamento da parte della Lazio al Real Saragozza di una somma pari a Euro 5.100.000.

204 In proposito si segnala che, contrariamente a quanto deciso nel lodo Webster, tale importo è stato dedotto dall'indennità, sulla base della considerazione per cui la relativa somma veniva “risparmiata” dal club che aveva subito il recesso da parte del giocatore

delle qualificazioni per la Coppa Uefa ( ora *Europa League*).

Così facendo, il T.A.S. arrivò a condannare il calciatore brasiliano ed il club spagnolo a corrispondere alla società ucraina un'indennità di Euro 11.858.934.

Nel lodo Matuzalem si è adottato, pertanto, un approccio alquanto diverso rispetto al caso Webster, dando maggior rilievo all'esigenza di salvaguardia dei club a fronte del recesso unilaterale *ante tempus* da parte del giocatore. Si è in sostanza cercato di affermare il principio per cui la risoluzione del contratto senza giusta causa, ancorché verificatosi al di fuori del Periodo protetto, costituisce nondimeno un grave inadempimento dei propri obblighi contrattuali, ribadendo conseguentemente come l'art. 17 del Regolamento non fornisca, né per il club né per il giocatore, la facoltà di violare un accordo in vigore.

Si è inoltre ribaltato il “portato” della decisione Webster, sancendo al contrario l'inesistenza di un meccanismo di calcolo teso a predeterminare il risarcimento, con correlativa incertezza sull'ammontare dei danni conseguenti alla prematura interruzione del rapporto.

La sentenza Matuzalem non è andata esente da critiche da parte della dottrina, la quale ha rilevato, in particolare, un'incoerenza ed una deviazione troppo profonda rispetto ai criteri del caso Webster, peraltro scevra di adeguate motivazioni, dando in tal modo luogo ad una situazione di grave incertezza<sup>205</sup>.

■ Morgan De Sanctis v. Udinese Calcio S.p.A.<sup>206</sup>.

Altro caso di notevole importanza nella giurisprudenza internazionale in ambito calcistico è quello che ha visto coinvolta la squadra italiana dell'Udinese e quella spagnola del Siviglia. Tale procedimento è stato avviato nel 2010 avanti al D.R.C. dalla squadra friulana contro il Siviglia, dove la società italiana denunciava la risoluzione unilaterale del contratto da parte del proprio portiere titolare De Sanctis, a causa dell'induzione del club spagnolo. Il D.R.C., nel Giugno 2010, condannò il

---

205 G. NICOLELLA, op. cit., p. 256.

206 T.A.S. 2010/A/2146, *Morgan De Sanctis v. Udinese Calcio S.p.A.*, lodo del 28 Febbraio 2011, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

portiere ed, in solido, il Siviglia a corrispondere all'Udinese un'indennità pari a Euro 3,933.134, importo che venne quantificato attraverso la somma del valore residuo del contratto risolto, facendo una media tra le retribuzioni previste in tale ultimo e quelle previste nel nuovo contratto tra De Sanctis ed il club spagnolo del Siviglia, ed una somma ascrivibile al criterio della c.d. “specificità dello sport”.

Davanti al T.A.S. la posizione dell'Udinese era soprattutto incentrata sulla richiesta di un'indennità pari all'effettivo valore del giocatore; quest'ultimo, al contrario, di comune accordo con il Siviglia, affermò nelle proprie conclusioni che l'importo dell'indennità fosse da computarsi secondo un unico parametro principale, ossia il residuo valore del contratto risolto, cioè, le retribuzioni ancora dovute.

La posizione del *panel* non ha assecondato né l'una né l'altra richiesta, ma in un certo senso si è posto in continuità con la giurisprudenza Matuzalem.

In particolare, ha deciso di seguire il principio del “*positive interest*”, che tuttavia non riguarda la normativa applicabile in materia di lavoro almeno nei paesi di *civil law* come l'Italia<sup>207</sup>.

Così facendo, il T.A.S. ha inteso quale strada da seguire il fine astratto di stabilire “*an amount which shall basically put the injured party in the position that the same party would hav had if the contract performer properly*”<sup>208</sup>.

Alla luce di ciò, a rilevare sarebbero dovuti essere “*the loss of a possible transfer fee* e i “*replacement costs*”, questi ultimi, in realtà, non previsti espressamente dall'art. 17.

Tuttavia, pur se evidenziate tali enunciazioni di principio, il T.A.S. ha invece perseguito una via diversa, non applicando così in toto la via prevista ai sensi del lodo Matuzalem. Infatti la pronuncia fu a dir poco innovativa dal momento che non utilizzò il criterio del “valore del giocatore”, non essendo stato, tale valore, debitamente provato<sup>209</sup>.

Il collegio arbitrale, infatti, ha statuito che per determinare tale valore sarebbe stato necessario sottoporre un'offerta effettivamente ricevuta da un club, con indicato

---

207 Infatti il caso De Sanctis riguarda un atleta italiano ed un club italiano legati da un contratto di lavoro italiano, e che come tale sarebbe dovuto essere deciso sulla base del diritto del lavoro nazionale, quindi tenendo conto del residuo del valore contrattuale e dell'eventuale maggior danno.

208 T.A.S., *lodo De Sanctis*, op. cit., par. 61.

209 G. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 52.

anche la somma proposta a titolo di corrispettivo per il trasferimento<sup>210</sup>.

Al contrario, il *panel* ha considerato i “*replacement costs*” sostenuti dal club friulano a seguito ed in conseguenza della risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto di De Sanctis.

Secondo il T.A.S., questi nuovi elementi furono presi in considerazione non tanto per allontanarsi dai dettami di diritto desumibili dal lodo Matuzalem, ma per evidenziare distintamente che “*there is not just one and only calculation method*”.

Infatti per sostituire tale ultimo portiere nel pieno della maturità sportiva, più volte convocato dalla Nazionale italiana, i bianconeri hanno acquisito il giocatore sloveno Samir Handanovic dal Rimini (cui in precedenza l'Udinese aveva trasferito Handanovic stesso a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contestuale diritto di contro-riscatto in favore dei friulani), giovane e con nessuna esperienza in Serie A. Inoltre, ritenendo il portiere sloveno di prospettiva ma inesperto, si sono assicurati anche le prestazioni di Antonio Chimenti, portiere trentasettenne senza contratto.

In presenza di tali circostanze, il T.A.S. ha quantificato che i “*replacement costs*” sostenuti dall'Udinese in conseguenza dell'inadempimento di De Sanctis siano stati pari ad Euro 4.510.000, somma ricavata sommando:

- il mancato guadagno conseguente al mancato esercizio, da parte del Rimini, del diritto di riscatto relativo ad Handanovic;
- l'importo versato al Rimini stesso per l'esercizio del diritto di contro-riscatto;
- le retribuzioni da riconoscere ad Handanovic;
- le retribuzioni da riconoscere a Chimenti.

Da questo importo, tuttavia, il T.A.S. ha ritenuto corretto, per calcolare l'indennità, dedurre quanto risparmiato dall'Udinese in conseguenza della risoluzione, e quindi le restanti retribuzioni che il club avrebbe dovuto riconoscere a De Sanctis. Al termine

---

<sup>210</sup> Infatti, il T.A.S. al par. 77 recita: “*In this case, none of the parties produced any evidence of any offers made or pending for the Player*”, mentre al par. 86 afferma: “*In the absence of any concrete evidence with respect to the value of the Player, the Panel cannot apply exactly the same calculation as in Matuzalem and shall use a different calculation method to determine the appropriate compensation, the one which would be the closest to the amount that Udinese would have got or saved if there had been no breach by the Player*”.

di tale operazione, la somma risultante è stata Euro 1.559.266.

Il *panel*, infine, sulla scorta della precedente giurisprudenza (tra i vari, il lodo Matuzalem) ha ritenuto applicare anche l'ulteriore requisito della “specificità dello sport”, aggiungendo all'importo appena menzionato anche l'equivalente di sei mesi di retribuzione.

In virtù di tutte le suesposte considerazioni, il T.A.S. ha quindi disposto che De Sanctis e Siviglia fossero tenute al pagamento, in favore dell'Udinese, di un'indennità ex art.17 R.S.T.P. pari ad Euro 2.250.055 ( maggiorata degli interessi applicabili)<sup>211</sup>.

#### ■ Altri casi giurisprudenziali rilevanti

Oltre alle pronunce appena descritte, ossia i casi Webster, Matuzalem e De Sanctis, che vengono considerate le decisioni più rilevanti della giustizia sportiva in merito a controversie aventi ad oggetto fattispecie di cui all'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. e le cui diverse tematiche si prestano a fornire l'individuazione degli indirizzi giurisprudenziali finora seguiti, D.R.C. e T.A.S. hanno avuto la possibilità di giudicare anche altri tipi di controversie incentrate sempre su risoluzioni unilaterali senza giusta causa.

Sembra opportuno analizzare queste ultime al fine di delineare le differenze e le sfumature di un indirizzo (Webster), piuttosto che di un altro (Matuzalem) o di uno intermedio (De Sanctis).

In primo luogo, si può prendere in considerazione il caso del calciatore senegalese Tony Mario Silva, che risolse il suo contratto con la società francese del Lille O.S.C., per potersi poi trasferire al club turco del Trabzonspor<sup>212</sup>.

In tale occasione, gli organi di giustizia sportiva hanno statuito alcuni principi di notevole rilevanza. Si è infatti ritenuto che il *leading case* cui rinviare fosse il lodo Matuzalem, e che, pertanto, si dovesse considerare il valore del calciatore al fine di determinare in modo corretto l'ammontare dell'indennità. Tale valore è determinabile in base ad un accordo di trasferimento del calciatore negoziato tra i club ma poi non

---

211 G. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 53.

212 T.A.S., lodo non pubblicato.



concluso. Prevedendo tale accordo un corrispettivo di Euro 1.200.000, tale cifra è stata ritenuta essere il valore di Silva, e quindi il valore dell'indennità.

Nessuna rilevanza, nel calcolare l'indennità, è stata data al fatto che la risoluzione fosse avvenuta al di fuori del Periodo protetto. Ed anzi, a tal fine, l'organo giudicante ha avuto modo di statuire che l'inadempimento al di fuori del Periodo protetto non può costituire una circostanza attenuante; al contrario, è la risoluzione posta in essere durante il Periodo protetto a costituire una circostanza aggravante, con tutti i riflessi, in termini economici, che ne derivano<sup>213</sup>.

In secondo luogo, è opportuno citare anche la controversia che ha riguardato il centrocampista ghanese con trascorsi in società italiane Stephen Appiah ed il club turco del Fenerbahce<sup>214</sup>.

Tale vicenda ha presentato da subito elementi di particolarità rispetto agli altri casi sopra esaminati, poiché, in questo caso, la risoluzione senza giusta causa è stata realizzata dal giocatore, non per potersi trasferire in un'altra società, ma per motivazioni di tipo personale, legate, in particolar modo alla salute dello stesso. Nello specifico, Appiah all'epoca della risoluzione era gravemente infortunato e, pertanto, era impossibilitato a partecipare alle competizioni a cui prendeva parte il suo club d'appartenenza per un lungo periodo di tempo.

Sulla base di ciò, il T.A.S., riformando quanto disposto precedentemente dal D.R.C., che aveva condannato il calciatore ghanese a corrispondere al club turco un'indennità pari a Euro 2.200.000, ha valutato che i danni sofferti dal Fenerbahce fossero in realtà pari alle somme dallo stesso risparmiate, in considerazione della circostanza che l'atleta non avrebbe potuto comunque (risoluzione o meno) partecipare agli incontri del club. Conseguentemente, nessuna indennità è stata prevista in favore del club turco.

Tutti i casi finora descritti, compresi i casi più rilevanti, ossia i lodi Webster, Matuzalem e De Sanctis, riguardano risoluzioni unilaterali senza giusta causa fuori dal Periodo protetto.

È però opportuno analizzare anche alcune pronunce relative a risoluzioni *ex. art. 17* avvenute in costanza di Periodo protetto, in modo tale da poter desumere quanto tale

213 G. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 50.

214 T.A.S., lodo non pubblicato.

circostanza incida nel calcolo dell'indennità a carico della parte inadempiente.

Una prima controversia da esaminare è quella instauratasi tra Essam El-Hadary, portiere della nazionale egiziana, il club svizzero del F.C. Sion, il club egiziano dell'Al-Ahly Sporting Club e la F.I.F.A.<sup>215</sup>.

Dopo la risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto realizzata da El-Hadary durante il Periodo protetto, il D.R.C. aveva condannato il calciatore ed il Sion, in qualità di responsabile solidale, a pagare un'indennità di Euro 900.000 all'Al-Ahly, ed aveva inflitto al portiere una sanzione sportiva pari a quattro mesi di sospensione.

Il T.A.S., modificando quanto parzialmente statuito precedentemente dal D.R.C., ha, da un lato confermato la sanzione sportiva che aveva comminato il *Dispute Resolution Chamber*, dall'altro ha però rimodulato l'importo dell'indennità, individuandolo nella somma di Euro 796.500. In particolare, il T.A.S. è arrivato alla quantificazione di tale importo poiché l'Al-Ahly aveva fornito la prova documentale di un'offerta proveniente dalla stessa società svizzera del Sion, precedentemente alla risoluzione, per ottenere l'acquisizione delle prestazioni sportive del portiere El-Hadary. Nello specifico, tale offerta prevedeva un corrispettivo pari a Dollari 600.000, in favore del club egiziano, ed a Dollari 488.500, in favore del portiere. Proprio dalla somma di questi due ultimi importi citati, e successivamente sottraendo dal totale le retribuzioni risparmiate dalla società alla luce della avvenuta risoluzione, il T.A.S. ha ricavato il già citato totale di Euro 796.500.

Prima della controversia che ha visto come protagonista El Hadary, la giustizia sportiva internazionale ha avuto modo di dirimere altri due casi attinenti alla risoluzione unilaterale senza giusta causa posta in essere durante il Periodo protetto.

Il primo caso ha riguardato il fantasista argentino Ariel Ortega, il quale, in applicazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A., aveva risolto il proprio contratto con il Fenerbahce<sup>216</sup>.

Sia il D.R.C. sia il T.A.S. hanno adottato un metro di giudizio rigoroso nei confronti

---

215 T.A.S. 2009/A/1880-1881, *F.C.Sion & Essam el Hadary v. Al-Ahly Sporting Club & F.I.F.A.*, lodo del 1 Giugno 2010, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

216 T.A.S. 2003/A/482, *Ariel Ortega v. Fenerbahce & F.I.F.A.*, lodo del 5 Novembre 2002, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

del calciatore condannandolo al pagamento in favore del Fenerbahce di Dollari 11.000.000, nonché alla squalifica per un periodo di 4 mesi.

Tale decisione è stata presa sulla base dei seguenti rilievi:

a) quanto alla sanzione disciplinare, il giocatore non aveva fornito prova circa la sussistenza di “circostanze eccezionali” che avessero giustificato la risoluzione unilaterale senza giusta causa;

b) quanto al risarcimento, ai fini della quantificazione sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- la circostanza per cui la risoluzione era avvenuto in costanza di Periodo protetto e, per di più, a metà stagione sportiva;
- gli importi versati dal Fenerbahce al Parma e al River Plate, precedenti club nei quali il giocatore aveva militato, per acquisire le prestazioni sportive di quest'ultimo;
- gli altri costi sostenuti dal Fenerbahce per il tesseramento del giocatore;
- il compenso versato al giocatore a titolo di diritti di immagine;
- la validità residua del contratto<sup>217</sup>.

Il secondo, invece, ha avuto ad oggetto la complessa vicenda del difensore francese Philippe Mexes, di cui si è avuto modo di accennare già in precedenza, il quale risolse il proprio contratto con l'A.J. Auxerre per poi accasarsi all'A.S. Roma.

In tale pronuncia il T.A.S. ha preso in considerazione, per calcolare l'indennità a favore della società francese, il mancato guadagno conseguente alla circostanza che fosse venuta meno, per l'Auxerre, la possibilità di cedere onerosamente il calciatore e di ottenere conseguentemente un corrispettivo dalla sua vendita. Il mancato guadagno è stato, pertanto individuato nella somma offerta dalla Roma stessa, e rifiutata dall'Auxerre, prima della risoluzione unilaterale del contratto posta in essere da Mexes.

---

217 G. NICOLELLA, op. cit., p. 254.

## CAPITOLO IX

### LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CALCISTICO SENZA GIUSTA CAUSA IN CAMPO INTERNAZIONALE

#### 1. La *ratio* dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A.

L'art. 17 R.S.T.P., di cui si è avuto modo di accennare nel capitolo precedente, disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto senza giusta causa in ambito internazionale, le quali, come si è detto, si differenziano totalmente dalle fattispecie previste dagli art. 14 e 15 del Regolamento inerenti rispettivamente alla risoluzione per giusta causa e per giusta causa sportiva.

Occorre sottolineare che tale articolo, come statuito diverse volte dal T.A.S.<sup>218</sup>, non costituisce un *licet* né tanto meno un incentivo alla risoluzione unilaterale del contratto, ma esso deve essere correttamente inquadrato nell'ottica del principio *pacta sunt servanda*, concetto cardine del capo IV del Regolamento, di cui fa parte lo stesso art. 17.

Si deve ritenere che tale disposizione dunque, nel rispetto di tale principio, contempli la risoluzione senza giusta causa come un'ipotesi di inadempimento, dalla quale possono derivare anche conseguenze di carattere disciplinare.

Pertanto, la parte che risolve il contratto senza giusta causa è considerata inadempiente e tale inadempimento contrattuale determina effetti differenti a seconda che la risoluzione sia avvenuta all'interno o al di fuori del già citato Periodo protetto, del quale si tratterà in modo più specifico nel prosieguo. È appena il caso di dire in questa sede che, in entrambi i casi, cioè la risoluzione senza giusta causa durante il Periodo protetto o fuori da esso, la parte inadempiente è tenuta al pagamento di un'indennità.

L'entità della stessa, a meno che un'espressa previsione del contratto di lavoro  
218 T.A.S., *lodo Webster*, par. 117. T.A.S., *lodo Matuzalem*, par. 61-63.

sportivo, poi risolto, avesse già predeterminato tale importo (si tratta delle c.d. “*buy-out clauses*”, sulla cui importanza ci si soffermerà nel paragrafo apposito), è calcolata, ai sensi dell'art. 17 R.S.T.P., nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso concreto. Nel novero di tali ultimi rientrano la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto risolto o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto risolto fino ad un massimo di cinque anni, l'importo di qualsiasi quota e spese pagate dalla vecchia società (tenuto conto dell'eventuale ammortizzamento nel corso della durata del contratto), la circostanza che la risoluzione sia avvenuta o meno durante il Periodo protetto.

Si tratta di criteri la cui adozione in riferimento alle singole controversie è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante, che può optare per uno o più di essi, con tutte le conseguenze, in termini di incertezza ed ineguaglianza, del caso.

Inoltre, alcuni di questi criteri, ad esempio la specificità dello sport, sono tutto fuorché oggettivi. E per di più, la loro concreta interpretazione, lungi dall'essere univoca, deve avere a riferimento vari punti cardinali:

- il significato letterale;
- qualora tale ultimo non sia chiaro, la ratio della disposizione;
- la compatibilità della stessa con le altre clausole del Regolamento F.I.F.A. e della normativa rilevante;
- lo scopo sotteso alla norma, tenuti in considerazione i lavori preparatori e l'iter logico che ha condotto all'adozione della norma medesima.

Gli importi statuiti nei casi descritti in precedenza, nello specifico i lodi Webster, Matuzalem e De Sanctis, calcolati secondo diversi criteri e quindi di entità considerevolmente differente, testimoniano efficacemente tale situazione<sup>219</sup>.

In relazione a questo tema assume rilevanza la nozione di “interesse positivo”. Infatti lo scopo dell'art. 17 è quello di porre la parte lesa nelle stesse condizioni in cui sarebbe stata se il contratto oggetto di violazione fosse stato correttamente eseguito.

---

219 M. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 42.

In altre parole, i criteri dell'art. 17 poc'anzi citati permettono all'organo giudicante di stabilire la quantificazione del danno sulla base del principio giuridico dell'“interesse positivo”, come spesso confermato da diverse pronunce del T.A.S..

Per una corretta interpretazione di tale principio devono essere presi in considerazione alcuni elementi:

- il valore non ammortizzato della tassa di trasferimento;
- il valore non ammortizzato dei compensi degli agenti dei calciatori.

Tale criterio può essere considerato come oggettivo ed imparziale e non pone in una posizione privilegiata i club rispetto ai calciatori o viceversa. Ciò è testimoniato in particolare nel lodo Appiah, già trattato in precedenza.

Infatti per la risoluzione di tale controversia, l'organo giudicante ha preferito non assegnare alcun indennizzo al Fenerbahce, il club turco che ha subito la risoluzione unilaterale senza giusta causa messa in atto dal calciatore ghanese. Questo in virtù delle circostanze eccezionali del caso, poiché, secondo il T.A.S., Appiah non avrebbe potuto giocare per lungo tempo senza esporsi a gravi rischi per la propria salute. Proprio la sussistenza di tali singolari condizioni hanno orientato il T.A.S. a considerare il denaro risparmiato dal club turco per la risoluzione anticipata del contratto. Tale approccio è perfettamente coerente con il principio di interesse positivo<sup>220</sup>.

Occorre altresì evidenziare che la *ratio* dell'intero capo IV del Regolamento F.I.F.A., e, più nello specifico, dell'art. 17 non sia quello di consentire alle parti di un contratto sportivo, siano esse club o giocatori, di risolvere lo stesso in qualsiasi momento ed a qualsiasi condizione.

Infatti anche in quello che tra i lodi esaminati appare essere il più compiacente nei confronti delle ragioni dei calciatori che risolvono unilateralmente il contratto, ossia il lodo Webster, si sottolinea espressamente che l'art. 17 non è uno strumento che permette la risoluzione unilaterale del contratto sportivo senza giusta causa. Nello

---

220 T.A.S. 2009/A/1856, *Club X v. A.*, T.A.S. 2009/A/1857, *A v. Club X*, par. 193 e 203, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

specifico nel lodo si afferma che: “*article 17 is not a provision that allows a club or a player unilaterally to terminate an employment contract without just cause*”. Per di più, “*unilaterally termination must be viewed as a breach of contract even outside the Protected Period*<sup>221</sup>”.

Si può sostenere che lo scopo principale dell'art. 17, prendendo spunto dalle parole del T.A.S.<sup>222</sup> stesso, sia quello consolidare la stabilità contrattuale, considerata cruciale e fondamentale dagli organi F.I.F.A. per un corretto funzionamento del calcio internazionale, e di rafforzare il principio *pacta sunt servanda* nel mondo del calcio internazionale attraverso azioni che possano fungere da deterrente nei confronti di risoluzioni unilaterali dei contratti senza giusta causa.

Questa interpretazione affiora oltre che dai lodi oggetto della presente disamina, anche da altre controversie che fanno riferimento a fattispecie diverse, come, ad esempio, il lodo Mutu<sup>223</sup>.

## **2. Il calcolo dell'indennità: i criteri applicativi dell'art. 17 R.S.T.P.**

È doveroso, a questo punto della trattazione, soffermarsi ad analizzare i criteri previsti dall'art. 17 per il calcolo dell'indennità dovuta alla parte lesa in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa.

Tali criteri sono previsti espressamente dalla norma in questione, che specifica al comma 1 che, al fine di calcolare nel modo migliore l'indennità, l'organo giudicante deve tener conto dei seguenti criteri:

---

221 T.A.S., lodo *Webster*, par. 117-118.

222 T.A.S., lodo *Matuzalem*, par. 79-80-81: “*the purpose of the art. 17 is basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strengthen the principle of pacta sunt servanda in the world of international football, by acting as deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches committed by a club or by a player. This because contractual stability is crucial for the well functioning of the international football. The principle pacta sunt servanda shall apply to all stakeholders, “small” and “big” clubs, unknown and top players, employees and employers, notwithstanding their importance, role or power*”. “*(...) Within the framework of the “reconstruction” of the F.I.F.A. and U.E.F.A. rules following the well-known Bosman decision, the concept of contractual stability was introduced to move forward and replace the former transfer fee system: accordingly, the pre-Bosman transfer fees due after the expiry of a contract have been replaced by compensations due for the breach or undue termination of an existing agreement*”.

223 T.A.S. 2008/A/1644, *Mutu v. Chelsea*, lodo del 31 Luglio 2009, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

- Legge del Paese interessato;
- la specificità dello sport;
- tutti i criteri oggettivi del caso concreto.

Di questi criteri è doverosa un'analisi più approfondita.

#### A) La Legge del Paese interessato

Per quanto riguarda il criterio della Legge del Paese interessato, è importante sottolineare come il Regolamento F.I.F.A. non imponga l'obbligo in capo all'organo giudicante di applicare obbligatoriamente la Legge nazionale del Paese in cui è intervenuta la risoluzione unilaterale senza giusta causa, ma si limita ad invitare l'autorità competente a tenerne debitamente conto al fine del calcolo della compensazione.

Infatti, normalmente, le decisioni degli organi di giustizia sportiva della F.I.F.A. (D.R.C. e T.A.S.) si basano sui principi generali del diritto e sulle disposizioni contenute nel Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori piuttosto che sulle specifiche disposizioni di legge di un Paese. Pertanto è molto difficile che l'autorità competente possa, durante il procedimento per il calcolo della compensazione dovuta in caso di risoluzione unilaterale avvenuta in assenza di giusta causa, discutere e valutare l'applicazione di una normativa nazionale.

#### B) La specificità dello sport

Quanto all'applicazione della specificità dello sport come criterio *ex. art 17* del Regolamento F.I.F.A. per determinare l'ammontare dell'indennità in caso di risoluzione contrattuale senza giusta causa, occorre subito evidenziare che tale concetto è stato più volte usato ed abusato nel mondo sportivo.

Si tratta di un concetto vago che per anni non ha mai avuto una definizione ufficiale ma che, tuttavia, ha costituito da sempre una delle rivendicazioni principali delle



organizzazioni sportive internazionali e nazionali soprattutto subito dopo la sentenza Bosman della Corte di Giustizia, che ha avuto un impatto enorme sul mondo dello sport, in generale, e sul calcio, in particolare<sup>224</sup>.

Grazie all'intervento della Commissione Europea si è avuta per la prima volta una definizione precisa del concetto di specificità dello sport. Infatti la Commissione nel Libro Bianco sullo sport<sup>225</sup>, nella descrizione di alcune caratteristiche dello sport in generale, ha precisato anche che :

- *“la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero dei partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, nonché di mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni”*;
- *“la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l'organizzazione dello sport su base nazionale ed il principio di una federazione unica per lo sport”*.

Inoltre, la Commissione ha rimarcato con vigore che: *“la giurisprudenza dei tribunali europei e le decisioni della Commissione europea indicano come la specificità dello sport sia stata riconosciuta e considerata e forniscono orientamenti sul modo di applicare il diritto dell'UE al settore sportivo. In linea con la giurisprudenza invalsa , la specificità dello sport continuerà ad essere riconosciuta, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'UE”*.

Sia il *Dispute Resolution Chamber* sia il T.A.S. hanno adoperato il concetto di specificità dello sport per comminare sanzioni o anche per aumentare l'ammontare dell'indennità pecuniaria dovuta in caso di risoluzione contrattuale.

---

224 M. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 44.

225 Consultabile all'indirizzo web [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

In particolare, questi organi hanno deciso che l'entità massima dell'importo dovuto a titolo di “specificità dello sport” non può superare i sei mesi di retribuzione, in conformità al richiamato diritto svizzero, secondo il quale tale limite è disposto in caso di risoluzione senza giusta causa posta in essere da parte del datore di lavoro, mentre, di contro, nell'ipotesi di risoluzione senza giusta causa posta in essere dal dipendente, tale ultimo è tenuto a corrispondere al datore un importo pari ad un quarto del salario mensile, salvo ad ogni modo l'eventuale maggior danno.

Inoltre esse hanno espressamente affermato che, in ogni caso, “*the specificity of sport is a correcting factor, and not one that enables a transfer fee through the back door*”.

Come, infatti, statuito nel lodo De Sanctis, il concetto di specificità dello sport non è da considerarsi come un criterio aggiuntivo di calcolo o un fattore che legittima a giudicare secondo equità, ma ha la sola funzione di rendere applicabili, nel suesposto limite pecuniario dei sei mesi di retribuzione, criteri oggettivi di calcolo ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17.

L'utilizzabilità di un tale fattore si rende opportuna nella misura in cui la parte che ha subito l'inadempimento abbia sofferto un danno non immediatamente quantificabile secondo parametri di valuta, il cui concreto apprezzamento non può essere quindi *sic et simpliciter* calcolato in Euro ovvero in diversa moneta.

Ove applicato, tale fattore deve tenere conto della discrezionalità riconosciuta all'organo giudicante, dell'ordinario corso degli eventi sottesi alla controversia e della finalità di limitare il danno sofferto di una parte, nonché ovviamente, del menzionato limite di sei mesi di retribuzione<sup>226</sup>.

Attraverso l'utilizzo di questo criterio, l'organo giudicante ha la possibilità di valutare se esistono elementi di particolarità o aspetti specifici del caso concreto che possano giustificare un aumento o una diminuzione dell'indennità calcolata.

Tali elementi potrebbero essere: un particolare comportamento scorretto di una parte contrattuale; il momento della risoluzione anticipata del contratto in relazione ai periodi di tesseramento esistenti ed applicabili; il ruolo del giocatore nelle gerarchie della squadra; l'impegno del calciatore o del club alla risoluzione unilaterale del

---

226 M. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 45.

contratto; ecc.

Questo novero di possibili situazioni in cui può essere considerata la specificità dello sport come criterio di calcolo della compensazione, dimostrano chiaramente che il settore sportivo, in generale, e quello calcistico, in particolare, hanno caratteristiche specifiche e peculiari sconosciute ai rapporti di lavoro ordinari, e, per questo motivo, devono essere considerate come criteri di calcolo dell'indennità dovuta.

### C) Altri criteri oggettivi

Il disposto dell'art. 17 R.S.T.P., oltre a prevedere, come criteri di calcolo della compensazione in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta giusta, la Legge nazionale del Paese interessato e la specificità dello sport sopracitati, considera anche eventuali altri criteri oggettivi per il calcolo dell'indennità.

Il Regolamento stesso chiarisce espressamente cosa si debba intendere specificamente come criteri oggettivi. Infatti, in corrispondenza del più volte citato comma 1 dell'art. 17, considera come criteri oggettivi di calcolo:

- la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto;
- la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di cinque anni;
- gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società di provenienza (ammortizzati nel corso della durata del contratto);
- se la risoluzione è avvenuta durante il Periodo protetto.

Tale elenco, comunque, non è da considerare esaustivo, in modo tale da garantire l'ampio margine di discrezionalità posseduto dall'autorità competente nel calcolo della compensazione.

Inoltre, in relazione a questo criterio, è doveroso sottolineare un aspetto importante.

In questo particolare criterio contemplato dall'art. 17 si riflette ancora una volta il principio di reciprocità della parti, già citato in precedenza, principio cardine dell'intero capo IV *“Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e*

*società*” del Regolamento F.I.F.A.

Infatti la disposizione di cui all'art. 17 non specifica quali criteri oggettivi siano applicabili esclusivamente al club che pone in essere la risoluzione senza giusta causa o unicamente al giocatore che viola il contratto. Pertanto gli stessi criteri oggettivi sono da applicare, in linea di principio, per il calcolo dell'indennizzo, indipendentemente da quale sia la parte che ha compiuto la risoluzione senza giusta causa.

Prendendo in considerazione individualmente i diversi criteri oggettivi contemplati dal Regolamento, il primo parametro oggettivo previsto è la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto.

In caso in cui un club termini unilateralmente ed anticipatamente un contratto senza giusta causa, si può ritenere, in linea di principio, che il calcolo della compensazione sia basato sulla nozione di risarcimento del danno come previsto dal Codice delle Obbligazioni svizzero<sup>227</sup>. Nello specifico, il calciatore che ha subito la risoluzione senza giusta causa da parte di un club, deve fondamentalmente essere compensato con un importo corrispondente a quello che avrebbe guadagnato fino al termine ordinario del contratto, diminuito di quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato presso un'altra società o omesso intenzionalmente di guadagnare.

In caso in cui un calciatore termini unilateralmente il proprio contratto senza giusta causa, il D.R.C. ha sempre considerato, invece, per il calcolo dell'indennizzo dovuto, il valore residuo del contratto.

il D.R.C. ha giustificato questa scelta per il fatto che tale valore è ritenuto un indicatore affidabile in relazione al valore economico che i servizi sportivi del calciatore professionisti avevano per la società danneggiata che ha subito la risoluzione.

Inoltre, il Regolamento stabilisce chiaramente che deve essere preso in considerazione per il calcolo della compensazione dovuta in caso di inadempimento contrattuale anche il compenso spettante al calciatore derivante dal nuovo contratto stipulato.

---

<sup>227</sup> Nello specifico, si fa riferimento all'art. 337 c del Codice delle Obbligazioni svizzero.

La remunerazione che un club è pronta a corrispondere al giocatore, infatti, può fungere da indicatore molto utile per stabilire il valore dei servizi del professionista attribuito dal club al momento della firma del contratto. Si deve senza dubbio ritenere che il valore economico attribuito ai servizi sportivi del calciatore è un elemento da considerare nel calcolo dell'indennizzo dovuto dal calciatore stesso alla sua ex squadra.

Il secondo elemento oggettivo previsto dal Regolamento è la durata residua del contratto fino ad un massimo di cinque anni.

È evidente che tale criterio è strettamente legato agli altri elementi oggettivi appena descritti, infatti la durata residua del contratto riveste un'importanza fondamentale per la stima del valore residuo del contratto che è stato violato.

Allo stesso modo, il criterio della durata residua del contratto deve essere tenuto in considerazione nella valutazione del successivo elemento contemplato dall'art. 17 R.S.T.P., ossia gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società di provenienza, ammortizzati nel corso della durata del contratto.

Innanzitutto si ritiene che tale criterio sia accessorio rispetto agli altri fattori precedentemente esposti, pertanto, esso non ha una valenza indipendente vera e propria.

Inoltre, si reputa che gli oneri e le spese sostenute devono essere ammortizzate lungo l'intero corso del contratto che è stato violato e non solo durante il Periodo protetto.

In particolare, la giurisprudenza costante del D.R.C. sostiene con vigore che le società sportive devono essere tutelate sotto questo aspetto. Queste ultime, infatti, devono avere la garanzia che l'importo investito per acquisire le prestazioni sportive del calciatore possa essere ammortizzato lungo l'intera durata del contratto e non limitatamente alla durata del Periodo Protetto, in ossequio al principio fondamentale del *pacta sunt servanda*.

Un approccio diverso significherebbe accettare che un calciatore ha la possibilità di scegliere di agire in violazione delle proprie obbligazioni contrattuali, trasgredendo chiaramente il sopracitato principio del *pacta sunt servanda*.

L'ultimo criterio oggettivo enumerato dal Regolamento F.I.F.A. attiene alla circostanza che la risoluzione sia avvenuta all'interno o al di fuori del Periodo

protetto.

In questa sede è opportuno sottolineare che il Periodo protetto, oltre ad avere una valenza significativa in tema di sanzioni sportive di cui si tratterà nel prosieguo, può svolgere un ruolo rilevante anche come criterio di calcolo per l'indennità dovuta in caso di risoluzione senza giusta causa, poiché è inserito espressamente dal Legislatore internazionale tra gli elementi oggettivi da prendere in considerazione per la stima dell'indennizzo dovuto.

Ciò è perfettamente coerente con l'obbiettivo di primaria importanza perseguito dal Legislatore internazionale, cioè che i contratti devono essere rispettati dai giocatori e dalle società.

Infatti tale scopo è perseguito prevedendo degli strumenti appropriati che fungano da deterrente per coloro (sia società che calciatori) che abbiano intenzione di violare le proprie obbligazioni nel corso dei primi anni di valenza del contratto sottoscritto, vale a dire durante il Periodo protetto.

Pertanto, una parte di un contratto sportivo, che intende risolvere unilateralmente il proprio contratto senza giusta causa durante il Periodo protetto, è tenuto non solo al pagamento di un indennizzo per la violazione contrattuale senza giusta causa e condannato a sanzioni sportive perché ha posto in essere tale violazione durante il Periodo protetto, ma anche potrà vedersi aumentato l'indennizzo dovuto, poiché l'autorità competente, nella valutazione della compensazione da imporre alla parte inadempiente, ha la possibilità di aumentare l'importo dovuto per il fatto che la risoluzione contrattuale senza giusta causa è avvenuta in pendenza del Periodo protetto.

Pertanto, la circostanza che una società o un calciatore risolva il proprio contratto senza giusta causa all'interno del Periodo protetto, viene considerato un comportamento particolarmente riprovevole in virtù della significativa stabilità contrattuale che il Regolamento mira a garantire.

### **3. La giurisprudenza del T.A.S. in tema di risarcibilità del danno**

Dopo aver analizzato nei paragrafi precedenti la ratio dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. e i criteri applicativi in esso contenuti, è opportuno considerare, a questo punto della trattazione, la giurisprudenza del T.A.S. in tema di risarcimento del danno ed in che modo esso abbia applicato i criteri suesposti in relazione al caso concreto.

In particolare, si può valutare se i criteri di quantificazione dell'indennità utilizzati nei casi rilevanti sopracitati (soprattutto si fa riferimento ai lodi Webster, Matuzalem e De Sanctis), siano, nelle diverse possibilità di utilizzo, coerenti con i principi sottesi alla normativa F.I.F.A.

Per raggiungere questo scopo, è opportuno, a parer di chi scrive, prendere in considerazione i diversi criteri previsti dal più volte citato art. 17, per valutare al meglio la loro applicazione da parte del T.A.S.

#### **A) La Legge del Paese interessato**

Come già considerato in precedenza, l'art. 17 prevede innanzitutto, tra i criteri utilizzabili per calcolare l'indennità dovuta dalla parte inadempiente a seguito di una risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa, la Legge del Paese interessato (*country concerned*).

Innanzitutto è opportuno rilevare che con tale criterio si intende la legge nazionale che disciplina il rapporto di lavoro tra il calciatore ed il suo ex club. Inoltre, secondo il commento che accompagna il Regolamento F.I.F.A., si fa riferimento con la dizione “Legge del Paese interessato” alla legge del Paese dove il club di provenienza del calciatore ha la sede.

Inoltre è importante sottolineare, in relazione a questo tema che l'art. 62 comma 2 dello Statuto F.I.F.A. dispone che: *“Ai procedimenti si applicano i disposti del Codice di Arbitrato sportivo del T.A.S. Il T.A.S. applicherà principalmente i vari regolamenti della F.I.F.A. e, in aggiunta, la legge svizzera.”*

Da tale disposizione sembrerebbe, pertanto, che la F.I.F.A. intenda che

l'interpretazione e la validità dei regolamenti F.I.F.A. siano soggette al diritto svizzero. Da questa prospettiva sembrerebbe logico, quindi, che il T.A.S., nella determinazione dell'indennità dovuta in caso di risoluzione contrattuale senza giusta causa, non utilizzi il diritto nazionale del Paese interessato.

Tuttavia, è importante evidenziare che le parti di un contratto hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile. Nel caso specifico dei contratti calcistici, infatti, molto spesso le parti, per la risoluzione di una controversia contrattuale, ricorrono al diritto nazionale del Paese ove è sorta tale disputa contrattuale.

Tuttavia, i contratti calcistici nazionali sono anche soggetti al diritto calcistico internazionale, che è previsto, soprattutto, dai regolamenti F.I.F.A.

Dato questa complessa situazione, il T.A.S. è fermo nel ritenere che il diritto nazionale dei Paesi sia subordinato ai Regolamenti F.I.F.A. disciplinati a livello internazionale.

Come già sottolineato in precedenza, il peso del diritto nazionale nel calcolo della compensazione dovuta non è specificato e, per questo motivo, è opportuno valutare il comportamento del T.A.S. in relazione a questo criterio.

In particolare, nel lodo Webster, il T.A.S. ha voluto precisare, circa l'applicazione della legge nazionale, che: *“the reference to national law contained in article 17 is not properly speaking, choice-of-law clauses<sup>228</sup>”*.

Nello specifico del caso Webster, il *panel* ha ritenuto applicabile il Regolamento F.I.F.A. piuttosto che la legge del Paese interessato, che in questa controversia, era la legge scozzese. Infatti il T.A.S. ha osservato che i principi e le regole generali del diritto scozzese in tema di risarcimento danno per le violazioni contrattuali non erano: *“neither specific to the termination of employment contract not to sport or football<sup>229</sup>”*.

Il T.A.S. decise di subordinare l'applicazione del diritto scozzese al diritto internazionale previsto dal Regolamento con l'obiettivo di trovare “soluzioni speciali” per la quantificazione del danno conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto di Webster.

Nel lodo Matuzalem, il T.A.S. ha osservato che le stesse parti non erano d'accordo

228 T.A.S., lodo Webster, par. 20.

229 T.A.S., lodo Webster, par. 63.



sull'applicazione di una legge nazionale specifica, ma erano orientate a riferirsi, per la risoluzione della controversia, ai regolamenti F.I.F.A.

Di conseguenza, il *panel* ha stabilito l'applicazione dei regolamenti internazionali e, in modo accessorio, del diritto svizzero.

Il T.A.S. ha infatti precisato che nessuna delle parti ha portato argomentazioni giuridiche convincenti per l'applicazione di un diritto nazionale specifico (nel caso Matuzalem, si fa riferimento al diritto ucraino).

Nel lodo El-Hadary, invece, il *panel* ha stabilito che: “*that law of the country concerned may be relevant in favour of the player or in favour of the club, or be utterly irrelevant. It is up to the party which believes that such factor could be in its favour to make sufficient assertion in this regards. If it does not, the judging authority will not take that factor into account in order to assess the amount of compensation. In no way does this mean that the judging authority failed to properly evaluate this matter*<sup>230</sup>”.

Poiché in questa controversia le parti non avevano concordato l'applicazione di un diritto nazionale specifico, il T.A.S. ha sancito l'applicazione dei Regolamenti F.I.F.A.

La stessa logica utilizzata nel lodo El-Hadary è stata anche adoperata nel lodo De Sanctis.

L'interpretazione del T.A.S. rispetto a questo criterio dell'art. 17 evidenzia che il *Panel* non ha alcun obbligo di applicazione del diritto nazionale previsto per la controversia specifica, ma esso deve soltanto tenerne conto con la “dovuta considerazione”.

È da sottolineare che questa scelta delle autorità F.I.F.A. è dettata anche dalla circostanza che l'assegnazione della centralità al diritto nazionale per la risoluzione di controversie contrattuale rischierebbe di condurre a lodi inconsistenti e di poco significato, poiché le leggi nazionali in materia contrattuale molto spesso vengono modificate e si finirebbe a far riferimento a qualsiasi altro criterio oggettivo per la risoluzione delle controversie sportive. Il T.A.S. invece ha preferito assegnare il primato del diritto applicabile al diritto previsto dalle disposizioni F.I.F.A., poiché

---

230 T.A.S., lodo *El-Hadary*, par. 208.

esse sono modellate e misurate sulle esigenze e particolarità del gioco del calcio.

## B) La specificità dello sport

Il secondo criterio dell'art. 17 da analizzare in relazione all'interpretazione del T.A.S. a riguardo, è la specificità dello sport. L'applicazione di tale fattore, come già evidenziato in precedenza, si configura come una delle circostanze più complesse che deve affrontare il *panel* nella determinazione dell'indennità dovuta per via della sua nebulosa definizione.

In particolare, nel lodo Webster, il T.A.S. ha definito la specificità dello sport come lo strumento per trovare soluzioni specifiche per il mondo del calcio, che consenta a coloro che applicano la disposizione di cui all'art. 17 di trovare un ragionevole equilibrio tra le esigenze di stabilità contrattuale, da un lato, e le esigenze di libera circolazione dei giocatori, dall'altro. In altre parole, esso ha la funzione principale di trovare soluzioni che favoriscano il bene del calcio conciliando in modo equo i diversi e talvolta contraddittori interessi dei giocatori e delle società.

Nel lodo Matuzalem, il T.A.S. ha sostenuto che l'applicazione della specificità dello sport come criterio per la quantificazione dell'indennità dovuta consente di sottolineare che la decisione della controversia non è sottesa soltanto alle rigorose regole di diritto ma devono essere prese in considerazione le esigenze e le particolarità specifiche del mondo del calcio.

Inoltre, il criterio della specificità dello sport, nel lodo del calciatore brasiliano, ha consentito al T.A.S. di considerare la natura specifica dei danni che un giocatore può causare alla sua società di appartenenza in conseguenza della risoluzione unilaterale del contratto. Il T.A.S. ha chiarito che la "natura specifica dei danni" si riferisce al valore sportivo ed economico del calciatore, compreso il suo potenziale valore di merchandising ed il valore di cessione. Secondo il T.A.S., pertanto, l'attività sportiva del calciatore deve essere considerato come un elemento importante che non può essere completamente ignorato nel calcolo dell'indennizzo dovuto.

Poi, nella controversia che ha visto protagonista il portiere egiziano El-Hadary, il *panel* competente ha voluto sottolineare che l'attenzione data dall'art. 17 al concetto

della specificità dello sport mira a garantire non solo l'equilibrio tra gli interessi dei calciatori e delle società sportive, ma anche per contemperare gli interessi dell'intera comunità calcistica internazionale.

Sulla base della stessa formulazione trovata nel lodo Matuzalem, il T.A.S. ha voluto precisare che, al momento della valutazione della compensazione dovuta, particolare attenzione deve essere data alla circostanza che il contenzioso si svolge “*in the somehow special world of sport*<sup>231</sup>”.

Pertanto, data la vicenda specifica del caso El-Hadary, il T.A.S. ha ritenuto che non dovesse essere né aumentata né diminuita a causa del criterio della specificità dello sport la compensazione dovuta dal calciatore.

Il T.A.S. ha ritenuto corretto quantificare l'indennità dovuta dal portiere egiziano sulla base del valore dell'offerta di trasferimento proposta da Sion (squadra a cui poi si è effettivamente trasferito il calciatore dopo la risoluzione del contratto), prima della risoluzione contrattuale, alla squadra detentrica del cartellino di El-Hadary.

Il T.A.S. infatti ha sostenuto che l'aumento dell'indennità dovuta in virtù dell'applicazione del criterio della specificità dello sport, avrebbe posto la parte lesa in una posizione migliore di quella in cui si sarebbe trovata se non fosse mai avvenuta la risoluzione.

Nel lodo De Sanctis, invece il T.A.S., in relazione al concetto di specificità dello sport, ha evidenziato che tale fattore non deve essere considerato né come un elemento aggiuntivo del valore della compensazione né uno strumento che permette all'autorità competente di giudicare secondo equità, ma deve essere inteso come un mezzo di correzione che permette di prendere in considerazione altri elementi oggettivi non contemplati dall'art. 17 R.S.T.P.

Da quest'ultima interpretazione sembra che il T.A.S. intenda considerare il concetto di specificità dello sport come uno strumento per considerare altri criteri oggettivi di calcolo dell'indennità dovuta, alla stregua degli elementi oggettivi contemplati espressamente dalla disposizione di cui all'art. 17.

In definitiva, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, la funzione di tale criterio sarebbe quella di considerare, nell'*iter* di determinazione dell'indennità, elementi

---

231 T.A.S., lodo *El-Hadary*, par. 233.

quali il principio di libera circolazione dei lavoratori, le particolari esigenze e la speciale natura dello sport, la funzione educativa dello stesso ma anche la sua dimensione economica e le implicazioni giuridiche e commerciali derivanti da questo peculiare mercato del lavoro.

Ogni collegio giudicante, dunque, attraverso tale criterio dovrebbe assicurare che la soluzione specifica del caso tenga in debito conto non solo gli interessi degli attori principali, club e calciatore, ma anche dell'intera comunità calcistica.

Il criterio in discorso, quindi, rappresenta uno strumento che dovrebbe aiutare il *panel* a verificare se la soluzione raggiunta risulti adeguata e corretta sia da un punto di vista strettamente giuridico sia per quanto concerne la particolare realtà del mondo sportivo e gli interessi del movimento calcistico<sup>232</sup>.

### C) Altri criteri oggettivi

Come già evidenziato in precedenza l'art. 17 comma 1 prevede come criterio di calcolo della compensazione dovuta a seguito di una risoluzione unilaterale del contratto, “qualsiasi altro criterio oggettivo”.

Lo stesso Regolamento chiarisce espressamente quali siano i fattori da considerare come criteri oggettivi, in particolare vengono ricompresi: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto; la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di cinque anni; gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società di provenienza, ammortizzati nel corso della durata del contratto; se la risoluzione è avvenuta durante il periodo protetto.

Al fine di valutare l'interpretazione della giurisprudenza del T.A.S. in relazione a questi elementi, questi ultimi verranno esaminati specificamente nel prosieguo.

---

232 E. MESTO, *I replacement costs nell'indennità dovuta dal calciatore che recede senza giusta causa (nota a Lodo T.A.S. 2010/A/2145, De Sanctis/Udinese del 28.02.2011)*, 2011, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), p. 82.

## 1) La remunerazione e gli altri benefici dovuti

La logica alla base di questo criterio è che la remunerazione del giocatore sulla base del contratto in vigore può rappresentare un indicatore utile per la valutazione del valore dei servizi sportivi del calciatore per la società di appartenenza e, pertanto, danno un'indicazione circa il costo di sostituzione del giocatore.

Inoltre, se la remunerazione del giocatore sulla base del nuovo contratto è maggiore rispetto al contratto risolto, questo può anche rivelare la motivazione che ha portato il calciatore a risolvere unilateralmente il contratto.

Innanzitutto, occorre prendere in considerazione il lodo Webster per valutare l'interpretazione del criterio della remunerazione del calciatore da parte del T.A.S.

Occorre evidenziare che il *panel* rifiutò di prendere in considerazione come criterio di calcolo della compensazione la differenza di remunerazione tra il vecchio contratto di Webster con gli Hearts ed il nuovo contratto firmato dal difensore scozzese con il Wigan, richiesto dalla società scozzese che aveva quantificato la differenza di remunerazione in Sterline 330.524.

Il T.A.S., infatti, per il calcolo della compensazione dovuta alla società scozzese, ha preferito dare importanza esclusivamente ai patti del vecchio contratto risolto dal giocatore, escludendo, invece, la rilevanza del nuovo contratto in quanto ritenuto elemento “*inappropriato e potenzialmente punitivo*<sup>233</sup>” per il recedente.

Di conseguenza, il T.A.S. ha rilevato che il criterio migliore di calcolo nel caso della controversia del difensore scozzese fosse il valore residuo del contratto, cioè il compenso residuo spettante al calciatore sulla base del contratto risolto, quantificabile in Sterline 150.000.

Inoltre il *panel* ha voluto dare maggior peso al principio di libera circolazione dei lavoratori rispetto al principio F.I.F.A. del rafforzamento della stabilità contrattuale.

Il T.A.S., infatti, fornì una lettura restrittiva dei criteri elencati nell'art. 17 comma 1 R.S.T.P. con la conseguenza che, ai fini del calcolo, non poteva ad esempio considerarsi il valore di mercato delle prestazioni del calciatore, in quanto voce non prevista dalla norma.

---

<sup>233</sup> T.A.S., *lodo Webster*, par. 85.

Di diverso avviso la giurisprudenza successiva secondo cui, premesso che principale conseguenza del recesso anticipato da parte del calciatore fosse la perdita, per il club, del valore dei servizi resi dal dipendente allontanandosi senza giusta causa, precisò che tale valore era dato non solo dalla retribuzione che la società calcistica doveva all'atleta per mantenere presso di sé tale forza lavoro ma anche, ed ancor prima, dal prezzo che la società doveva pagare sul mercato per acquisire il diritto esclusivo a tali servizi<sup>234</sup>.

In particolare, nel lodo Matuzalem, vero e proprio *leading case*, la determinazione dell'indennità dovuta dal calciatore brasiliano alla società ucraina dello Shakhtar è stata guidata dal principio dell'interesse positivo, cui si è avuto modo di considerare in precedenza. Tale principio equivale al più famoso concetto della *resitutio in integrum* accolto in alcuni ordinamenti giuridici europei, secondo il quale l'autorità competente a decidere una controversia contrattuale, nel determinare il valore della compensazione, deve fare in modo che la parte lesa ritorni nella stessa posizione che avrebbe avuto se il contratto non fosse mai stato risolto dal calciatore.

Per questo motivo, il *panel* competente a decidere la controversia Matuzalem ha precisato che, ove concretamente possibile, dovrebbe prevalere il salario negoziato subito dopo il recesso perché quest'ultimo riflette meglio il valore dei servizi del calciatore al momento della rottura del rapporto.

Infatti a partire dal lodo Matuzalem, la giurisprudenza internazionale ha ritenuto, in modo unanime e costante che il salario del vecchio contratto, lungi dal costituire una voce attiva nel calcolo dell'indennità, rappresenterebbe piuttosto un risparmio di spesa per il club e dunque dovrebbe essere sottratto dall'indennità calcolata.

Tale approccio nei confronti della remunerazione del calciatore introdotto nel caso Matuzalem, è stato poi successivamente seguito dal T.A.S. anche nei lodi El-Hadary e De Sanctis.

Pertanto, secondo gli indirizzi giurisprudenziali più recenti, la compensazione dovuta può quantificarsi prendendo come riferimento il valore dei servizi di cui il club viene privato in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto.

Al fine di determinare al meglio questo valore è necessario, in primo luogo, accertare

---

234 E. MESTO, op. cit., p. 79.

il salario annuo del nuovo contratto moltiplicandolo per gli anni di cui al contratto vecchio non adempiuti dal giocatore.

Tuttavia, poiché il salario rifletterebbe solo in parte il valore complessivo dei servizi persi, dovrebbe anche considerarsi, ove ricavabile, la c.d. *transfer fee*, cioè il prezzo necessario per acquisire sul mercato, al momento del recesso, i servizi di quel giocatore, ovvero, in assenza di questa, l'importo delle spese sostenute e non ancora ammortizzate dal club per l'acquisto, a suo tempo, del giocatore.

In definitiva, in base al principio dell'interesse positivo, occorrerà verificare quanto il club dovrebbe complessivamente spendere, al momento del recesso, per usufruire dei servizi di un giocatore di valore analogo al recedente: la spesa globale sarà data dalla somma tra l'importo necessario per retribuire i servizi di tale giocatore (salario) e l'importo teoricamente necessario sul mercato per ottenere il trasferimento del giocatore da un altro club (*transfer fee*)<sup>235</sup>.

## 2) I costi di sostituzione ( “*replacement costs*”)

La giurisprudenza del T.A.S. ha più volte affrontato l'aspetto dei costi di sostituzione come criterio di calcolo dell'indennità dovuto a seguito di una risoluzione unilaterale senza giusta causa, ma senza pervenire, inizialmente, ad una sua applicazione pratica. Il riferimento principale, anche in questo caso, è il lodo Matuzalem. Infatti il T.A.S., nel giudicare questa controversia, ha stabilito che, al fine di esaudire la richiesta da parte del club di ricomprendere nel calcolo dell'indennizzo anche le spese di trasferimento e di ingaggio sostenute per sostituire il calciatore recedente con un nuovo giocatore, occorre provare che il nuovo giocatore sia stato ingaggiato come diretta conseguenza del recesso esercitato dal giocatore precedente ed esclusivamente per sostituire quest'ultimo.

A tal fine, dunque, attraverso una *probatio* spesso diabolica, si dovrebbe dimostrare non solo che il nuovo tesserato ricopre in campo lo stesso ruolo del giocatore che ha risolto il contratto ma anche, e soprattutto, che il club ha tesserato il nuovo giocatore esclusivamente a causa del recesso subito.

---

235 E. MESTO, op. cit., p. 80.

In teoria, dunque, i costi sopportati dal club per sostituire il calciatore recedente possono concorrere al calcolo della *compensation* purché sia dimostrato il nesso di causalità e questi siano perciò direttamente ed esclusivamente derivanti dalla risoluzione unilaterale e senza giusta causa del contratto di lavoro<sup>236</sup>.

Successivamente, grazie al lodo De Sanctis, si è avuta un'applicazione pratica del criterio dei c.d. *replacement costs*.

Infatti, nel lodo De Sanctis, il *panel* ritenne sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza precedente per l'applicabilità del criterio dei *replacement costs*:

Il T.A.S., infatti, approvò la tesi dell'Udinese, società lesa, seconda la quale il recesso esercitato da De Sanctis aveva reso necessario sostituire il portiere che per tanti anni era stato il titolare inamovibile della compagine friulana.

Per sostituire il portiere recedente, l'Udinese decise di richiamare dal prestito al Rimini, Handanovic, giovane portiere di belle speranze ma senza alcuna esperienza in serie A, e, per questo motivo, l'Udinese si convinse a tesserare anche il portiere più esperto Chimenti come immediato sostituto nel breve periodo di De Sanctis, per poi procedere al graduale inserimento nella formazione titolare di Handanovic.

Il T.A.S. ritenne questa strategia ragionevole e reputò provato lo stretto collegamento tra il recesso esercitato da De Sanctis ed il tesseramento dei due portieri sopraccitati.

Naturalmente, rispetto ai precedenti casi in cui il T.A.S. aveva ripetutamente rigettato le richieste dei club di inserire nell'ammontare dell'indennizzo anche i *replacement costs*, per l'Udinese era decisamente meno arduo pervenire alla prova sull'esistenza del nesso di causalità, dato che la sostituzione riguardava il ruolo specifico ed unico del portiere; inoltre, un altro dato decisivo, che rafforzava la posizione della società friulana su questo punto, era rappresentato dal fatto che i momenti di tesseramento dei due portieri risultavano essere cronologicamente collegati alla partenza di De Sanctis.

---

236 E. MESTO, op. cit., p., 81.



3) Eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società di provenienza, ammortizzati nel corso della durata del contratto

L'art. 17 comma 1 prevede anche di calcolare gli importi dovuti come indennità conseguente alla risoluzione unilaterale senza giusta causa, anche le eventuali spese ed oneri versati o sostenuti dalla società di provenienza del calciatore, ammortizzati nel corso della durata del contratto.

Rispetto a questo elemento bisogna evidenziare, come si è già potuto anticipare in precedenza, che la giurisprudenza del T.A.S. è unanime e costante nel ritenere tale criterio come accessorio rispetto agli altri fattori suesposti.

In relazione a questo aspetto, è interessante prendere in considerazione sempre il lodo Matuzalem, più volte citato in precedenza.

Nello specifico della vicenda, lo Shakhtar aveva acquisito le prestazioni sportive del calciatore brasiliano per la somma di Euro 8.000.000, il quale aveva firmato un contratto quinquennale con la società ucraina.

Successivamente, nonostante mancassero ancora due anni alla scadenza naturale del rapporto lavorativo, Matuzalem risolse il contratto con lo Shakhtar, e, per questo motivo, l'importo non ammortizzato sarebbe stato pari a due quinti del valore del trasferimento, ossia 3.200.000 Euro.

Il T.A.S. ritenne opportuno non aggiungere questa somma all'indennità dovuta alla società ucraina poiché aveva altri elementi a disposizione per calcolare il valore dei servizi perduti dalla società, all'interno del quale erano già ricomprese gli oneri e le spese sostenute dallo Shakhtar.

Inoltre è importante ribadire che la giurisprudenza internazionale è ferma nel ritenere che gli oneri e le spese sostenute devono essere ammortizzate lungo l'intero corso del contratto che è stato violato e non solo durante il Periodo protetto.

In particolare, la giurisprudenza internazionale sostiene con vigore che le società sportive devono avere la garanzia che l'importo investito per acquisire le prestazioni sportive del calciatore possa essere ammortizzato lungo l'intera durata del contratto e non limitatamente alla durata del Periodo Protetto, in ossequio al principio fondamentale del *pacta sunt servanda*.

Un approccio diverso significherebbe accettare che un calciatore ha la possibilità di scegliere di agire in violazione delle proprie obbligazioni contrattuali, trasgredendo chiaramente il sopracitato principio del *pacta sunt servanda*.

#### 4) Violazione contrattuale durante il Periodo protetto

L'ultimo elemento da analizzare dei criteri oggettivi previsti dall'art. 17 comma 1, alla luce della giurisprudenza del T.A.S. attiene alla circostanza che la risoluzione contrattuale senza giusta causa sia avvenuta all'interno del Periodo protetto.

In relazione a questo tema, la giurisprudenza del T.A.S. sembra ritenere che non debba essere assegnato alcun indennizzo aggiuntivo a seguito di una risoluzione unilaterale senza giusta causa durante il Periodo Protetto.

Con riferimento a questo tema, è importante considerare la controversia che ha visto come protagonista il calciatore egiziano El-Hadary, il quale ha risolto unilateralmente il proprio contratto durante il Periodo protetto.

Nonostante il *panel* considerò come un fattore aggravante la risoluzione del calciatore egiziano in costanza di Periodo protetto, decise di non attribuire alcun ulteriore indennizzo ai danni del calciatore.

Il T.A.S. optò per questa discussa scelta poiché la concessione di un ulteriore indennità a favore dell'Al-Ahly, club di provenienza del giocatore, avrebbe indennizzato il club egiziano eccessivamente, e, pertanto, in chiaro contrasto con il principio del *positive interest*.

Da questa valutazione degli orientamenti prevalenti della giurisprudenza del T.A.S. in tema di quantificazione dell'indennità conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto calcistico senza giusta causa, si può sicuramente evidenziare che ci si trova in presenza di un sistema basato su due fondamentali convinzioni: da un lato, la volontà di perseguire il principio del *positive interest* del danneggiato e, dall'altro, la presenza della regola per la quale non esiste un unico criterio di calcolo né criteri prestabiliti per determinare l'entità dell'eventuale indennità.

Su queste fondamenta poggia poi l'interpretazione degli ulteriori criteri forniti dal

*panel* sui casi specifici, che sottolinea la propensione del tribunale sportivo di ultima istanza per una concezione aperta ed estensiva delle modalità e degli elementi da considerare in questa categoria di controversie.

Tale impostazione, d'altronde, appare condivisibile tenuto conto che da un organo di giustizia sportiva altro non ci si dovrebbe aspettare che l'interpretazione e la concreta applicazione di norme già codificate dall'organo legislativo, alla luce della ratio sottesa alle norme medesime.

Pertanto, la volontà della F.I.F.A. è quella di scoraggiare le risoluzioni unilaterali senza giusta causa e, coerentemente con il dato normativo, il T.A.S. conferma che un procedimento volto a valorizzare al massimo le circostanze del caso specifico e ad evitare automatismi di calcolo appare la migliore soluzione ermeneutica per il raggiungimento dei fini caratterizzanti il sistema delle relazioni contrattuali vigenti<sup>237</sup>.

Tale metodologia caso per caso, da un lato, presenta come svantaggio di rendere di fatto impossibile preventivare le conseguenze economiche del recesso, dall'altro, invece, permette a colui che recede di far leva sullo stesso per mettere in risalto possibili somiglianze tra il proprio caso ed altri precedenti in modo tale da stimolare un'applicazione analogica dei criteri ivi utilizzati.

In tal senso, sulla base dei lodi T.A.S. emessi sul tema nel corso degli anni, la soluzione adottata nel lodo Webster è da considerare, quasi certamente, il metodo di calcolo più vantaggioso per il calciatore che recede.

Tuttavia, alla luce delle pronunce successive, non sembra che il lodo Webster possa configurarsi come un modello efficace per le future controversie. È infatti troppo alto il rischio di creare un sistema di calcolo automatico sulla base, peraltro, di condizioni contrattuali che, con il tempo, potrebbero rivelarsi inadeguate al momento del recesso per la soluzione del caso specifico, con una conseguente sottostima del danno effettivo da compensare.

È invece sicuramente coerente con il principio del *positive interest*, la determinazione del valore dei servizi persi al momento del recesso oppure dei costi che il club è forzato a sostenere per ottenere servizi di analogo valore.

---

237 E. MESTO, op. cit., p. 84.

Con riferimento al primo elemento, è da rilevare che il valore dei servizi del giocatore corrisponde alla somma di salario e al valore di mercato dell'atleta ed, in concreto, quest'ultimo fattore, in mancanza di offerte concrete di trasferimento o di altri parametri validi, non è sempre desumibile né facilmente determinabile.

Per quanto riguarda, invece, eventuali *replacement costs*, è doveroso sottolineare che, nonostante il lodo De Sanctis, sarà comunque molto problematico in futuro ottenere un indennizzo che ricomprenda tali costi data la problematicità di provare il nesso causale tra recesso e nuovo tesseramento, soprattutto in virtù delle caratteristiche del mercato del lavoro nel calcio internazionale.

Sono da considerare, invece, criteri fondamentali di calcolo le differenze salariali tra vecchio e nuovo contratto, i costi d'investimento non ancora ammortizzati né assorbiti da successive concrete offerte di trasferimento, nonché l'importante ruolo correttivo riconosciuto alla specificità dello sport.

Pertanto, tale contesto è, attualmente, caratterizzato dall'imprevedibilità di calcolo non solo in virtù della vasta gamma di criteri che possono essere utilizzabili in relazione al caso concreto, ma anche per la piena indipendenza cui sono dotati i *panel* rispetto alle decisioni precedenti.

#### **4. La predeterminazione dell'indennità: le *buy-out clauses***

Dalla disamina, nel paragrafo precedente, delle diverse soluzioni adottate dalla giurisprudenza sportiva internazionale in merito all'applicazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A., si può rilevare un certo grado di incertezza circa la miglior attuazione dei criteri previsti dal sopracitato articolo.

Tale situazione potrebbe essere risolta favorendo l'introduzione, a livello internazionale, nei contratti di lavoro sportivo delle c.d. *buy-out clauses*, già presenti, peraltro, nei contratti di lavoro sportivo del calcio spagnolo e brasiliano.

In particolare, tali clausole, qualora siano legittime alla luce dei vari ordinamenti giuridici, prevedono la predeterminazione nel contratto di un ammontare specifico, corrisposto il quale, viene risolto il contratto del calciatore, senza che quest'ultimo rischi di incorrere in alcuna sanzione di natura sportiva.

È molto importante evidenziare che le clausole di cui si discorre sono clausole ben diverse dalle già note clausole penali utilizzate anche nella normale prassi della contrattualistica commerciale. Queste ultime, infatti, dispongono che la risoluzione posta in essere da una delle parti determini l'obbligo, che pertanto matura successivamente alla risoluzione, di corrispondere alla controparte un determinato importo. Tale ultimo è solitamente molto elevato, ed ha quindi carattere di penale, fungendo, in sostanza, da deterrente e disincentivo alla risoluzione.

Invece, con riferimento alle *buy-out clauses*, l'obbligo del pagamento dell'importo predeterminato non matura dopo la risoluzione, ma ne è sostanzialmente la causa.

A livello internazionale, è lo stesso art. 17 ad incentivare l'introduzione di questo tipo di clausole, statuendo come il calcolo dell'indennità sia rimesso alla valutazione dei giudici ed ai criteri contemplati dallo stesso articolo solo “salvo diversa disposizione del contratto”.

Pertanto, nel caso in cui un contratto di lavoro sportivo contenga una clausola che già quantifichi l'ammontare di quanto dovuto a titolo di indennità conseguente ad una risoluzione unilaterale senza giusta causa, tale importo negoziale diviene vincolante tra le parti, senza che possano trovare applicazione i criteri dell'art. 17 del Regolamento. Ciò è anche confermato dalla giurisprudenza del T.A.S. che ha osservato sul punto che: “*article 17 gives primacy to the parties' contractual agreement in terms of stipulating types and amounts of compensation*”<sup>238</sup>.

Inoltre, è opportuno rilevare che la giurisprudenza sportiva internazionale ha già avuto modo di trattare questo tipo di particolari clausole.

Infatti, ad esempio, in corrispondenza del lodo Matuzalem, il T.A.S. ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar.

Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava, nel caso in cui fosse pervenuta un'offerta per il trasferimento del calciatore verso un corrispettivo di almeno Euro 25.000.000, ad acconsentire al trasferimento di Matuzalem<sup>239</sup>.

---

238 T.A.S., *lodo Webster*, par. 121.

239 Nello specifico, si tratta della clausola 3.3 del contratto sottoscritto da Matuzalem con lo Shakhtar, ai sensi della quale: “*During the validity of the contract, the club undertakes: in the case the club receives a transfer offer in amount of 25.000.000 EUR or exceeding the some above the club undertakes to arrange the transfer the agreed period*”.

In punto di diritto il T.A.S. ha ritenuto che la stessa avesse solo il fine di imporre un'obbligazione in capo al club, e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l'ammontare dell'indennità dovuta dall'inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il *Panel* ha ritenuto che l'importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo d'indennità<sup>240</sup>.

Secondo parte della dottrina<sup>241</sup>, questo tipo di clausole, negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, riflette il valore effettivo del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale, sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi di giustizia sportiva e preminenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell'indennità stabiliti dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. Per questo motivo, tale dottrina è convinta che esse possano rappresentare lo strumento principale per un'applicazione corretta dell'art. 17.

In particolare questa dottrina auspica che possa diffondersi l'utilizzo delle *buy-out clauses* all'interno di tutti i contratti sportivi del mondo del calcio poiché esse sono la base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi.

## **5. Il c.d. “Periodo protetto” e le sanzioni sportive**

Dopo aver esaminato i criteri previsti per il calcolo dell'indennità dovuta in seguito ad una risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa, anche alla luce della giurisprudenza del T.A.S. in merito, occorre, a questo punto della trattazione, prendere in considerazione un altro elemento particolarmente rilevante previsto dalla normativa di cui all'art. 17 R.S.T.P., ossia il c.d. “Periodo protetto”.

In relazione a questo elemento, si è avuto modo di considerare precedentemente che esso può anche fungere da criterio per aumentare o diminuire la compensazione dovuta alla parte lesa.

In questa sede, invece, si discorrerà di tale elemento con riferimento soprattutto alle

---

240 M. COLUCCI, R. FAVELLA, op. cit., p. 60.

241 Di tale parere è soprattutto J. DE DIOS CRESPO PEREZ in, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in Riv. Dir. ed Econ. Sport, IV, 2008.

conseguenze negative, oltre alla già considerata compensazione, che può portare una risoluzione contrattuale senza giusta causa durante il Periodo protetto.

Innanzitutto il Periodo protetto è definito dal Regolamento F.I.F.A. come: *“un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato prima del ventottesimo compleanno del professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore del contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato dopo il ventottesimo compleanno del professionista”*.

Tale elemento assume particolare rilevanza quando la risoluzione unilaterale del contratto avviene durante il suesposto periodo, poiché, in tale circostanza, l'art. 17 prevede espressamente non solo l'obbligo per la parte recedente di corrispondere un idoneo indennizzo alla parte lesa, ma considera anche la possibilità di comminare sanzioni di natura sportiva alla parte che ha risolto il contratto durante il Periodo protetto.

In particolare, tali sanzioni consistono nel divieto di partecipare ad incontri ufficiali per quattro mesi e, in presenza di aggravanti, per sei mesi.

Tali sanzioni possono essere comminate non solo nei confronti calciatori che recedono senza giusta causa durante il Periodo protetto, ma anche nei confronti di quei club che hanno indotto il calciatore a risolvere il proprio contratto durante il Periodo protetto.

Nello specifico, nei confronti dei club, le sanzioni sportive consistono nel divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento.

È opportuno sottolineare che la norma di cui al comma 4 dell'art. 17 prevede che: *“salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesseri un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale”*. Pertanto, spetta alla società che ha tesserato il giocatore che ha risolto il proprio contratto senza giusta causa l'onere di dimostrare che non ha violato alcuna normativa.

Dalla portata di queste sanzioni, è facilmente intuibile che esse sono uno strumento

che rafforza ulteriormente il principio fondamentale in tema di stabilità contrattuale, ossia il principio *pacta sunt servanda*, poiché i giocatori ed i club sono fortemente scoraggiati dal porre in essere una risoluzione contrattuale senza giusta causa durante il Periodo protetto, viste le pesanti ripercussioni che rischiano di subire. In particolare molto pesante è la sanzione che è prevista per le società che inducono un calciatore a risolvere il proprio contratto, poiché il divieto di tesseramento può seriamente compromettere la stagione sportiva della società, che non ha la possibilità di rafforzarsi con l'acquisto di nuovi giocatori, a differenza delle società concorrenti. È, inoltre, doveroso ribadire che tali sanzioni di cui si sta discorrendo, sono applicabili solamente in caso di risoluzione senza giusta causa durante il Periodo Protetto. Pertanto, se la risoluzione avviene al di fuori del suddetto periodo, il calciatore non è soggetto ad alcuna sanzione di natura sportiva, fermo restando l'obbligo di corrispondere un'indennità alla parte lesa.

È anche da notare che, sebbene sembri dal disposto del Regolamento F.I.F.A. che le sanzioni sportive debbano essere applicate senza alcuna eccezione, i calciatori hanno la possibilità di invocare circostanze eccezionali al fine di evitare tali sanzioni. Sul punto, assume rilevanza una pronuncia del T.A.S. secondo la quale: *“In the mentioned C.A.S. Precedents, F.I.F.A. observed that is stable, consistent practice of F.I.F.A. and of the D.R.C. in particular, to decide on a case by case basis whether to sanction a player or not. The C.A.S. Panel was in those cases satisfied that there is a well accepted and consistent practice of the D.R.C. not to apply automatically a sanction as per Article 17.3 of the Regulations, The Panel then followed such an interpretation of Article 17.3 of the Regulations which appears to be consolidated practice and represents the real meaning of the provision as interpreted, executed and followed within F.I.F.A.”*<sup>242</sup>

Di conseguenza se tali circostanze eccezionali possono essere invocate dai calciatori, esse potranno essere richiamate anche dalle società per evitare l'applicazione di sanzioni sportive a loro carico.

---

242 T.A.S. 2009/A/1909, *R.C.D. Mallorca SAD & A v. F.I.F.A. & UMM Salal S.C.*, lodo del 25 Gennaio 2010, par. 68, consultabile sul sito web [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).



## 6. La giurisprudenza del *Dispute Resolution Chamber* in tema di sanzioni sportive

Dopo aver esaminato in che cosa consistono le sanzioni sportive ed in quali circostanze possono essere comminate, è opportuno, a questo punto della trattazione, considerare alcune pronunce del D.R.C. sul punto.

Come appena rilevato, le sanzioni sportive nei confronti del calciatore consistono nel divieto di partecipazione alle gare ufficiali per un periodo di quattro mesi. Si ritiene, secondo la giurisprudenza costante del *Dispute Resolution Chamber*, che l'autorità competente a decidere nel merito della questione non abbia alcun potere discrezionale per diminuire il grado di sanzione, che, pertanto, deve rimanere fissato nel termine di quattro mesi: “(...) *Consequently, the Chamber decided that, by virtue of article 17.3 of the Regulations, the player had to be sanctioned with a restriction of four months on his eligibility to participate in any official football match. In this context, the D.R.C. recalled that this is the minimum sanction provided for by the Regulations and the Chamber does not any scope of discretion to diminish the duration of the suspension (...)*<sup>243</sup>”.

Invece in relazione alla sussistenza di circostanze aggravanti che possono aumentare la sanzione sportiva a sei mesi, il D.R.C. ha ritenuto di applicare tale aggravante soltanto nel caso del calciatore Razek<sup>244</sup>.

Razek infatti risolse il suo contratto senza giusta causa durante il periodo protetto per ben due volte, vale a dire due contratti consecutivi, e, per questo motivo, è stato considerato dal D.R.C. come recidivo e condannabile alla massima sanzione sportiva prevista.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni sportive applicabili alle società, è opportuno innanzitutto evidenziare che anche con riferimento alle società vale lo stesso criterio previsto per le sanzioni sportive previste nei confronti dei calciatori, vale a dire che il D.R.C. non ha alcun potere discrezionale per poter diminuire la sanzione fissata in

---

243 D.R.C. F.I.F.A., 27 Agosto 2009, decisione n. 89733, punto n. 40 s.s., consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

244 D.R.C. F.I.F.A., 2 Novembre 2007, decisione n. 117932, punto 33 s.s., consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

quattro mesi.

A differenza, però, della sanzioni contemplate per la risoluzione dei calciatori durante il Periodo protetto, quelle applicabili alle società che inducono un calciatore a risolvere unilateralmente il proprio contratto in assenza di giusta causa e durante tale periodo, non possono essere aumentate in caso di condizioni aggravanti<sup>245</sup>.

Inoltre in relazione al tema delle sanzione nei confronti delle società, è importante richiamare un aspetto, già esaminato in precedenza, secondo il quale, al fine di scoraggiare ulteriormente qualsiasi società a porre in essere comportamenti tali da poter indurre un calciatore professionista a violare il contratto con il proprio di club, la disposizione di cui all'art. 17 comma 4 del Regolamento F.I.F.A. contiene una presunzione normativa che porta all'inversione dell'onere della prova. Infatti si ritiene, salvo dimostrazione del contrario, che una società che tesserò un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale calciatore a commettere la violazione contrattuale. Pertanto, spetterà alla società che ha tesserato il calciatore recedente a dover dimostrare che non ha commesso alcuna violazione contrattuale, mentre invece la società lesa dal recesso del calciatore non avrà alcun onere di dimostrare l'induzione del nuovo club<sup>246</sup>.

Un'importante pronuncia sul tema delle sanzioni sportive è quella resa sul caso Kakuta<sup>247</sup>.

Gael Kakuta era un giovane talento che, all'età di sedici anni, aveva unilateralmente risolto il proprio contratto con il club francese del Lens per concluderne un nuovo con il Chelsea. Il D.R.C., oltre a sanzionare pesantemente i protagonisti della vicenda, condannando Kakuta al pagamento di Sterline 682.000 in favore del Lens e il Chelsea al versamento di Sterline 113.000 a titolo d'indennità a beneficio della medesima società transalpina, comminò anche sanzioni sportive nei confronti dei trasgressori.

In particolare, a Kakuta fu imposto il divieto di partecipare a gare ufficiali per quattro mesi, mentre al Chelsea fu comminato il divieto di effettuare qualunque

---

245 D.R.C. F.I.F.A., 27 Agosto 2009, decisione n. 89733, punto 44 s.s., consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

246 Sul punto, D.R.C. F.I.F.A., 16 Aprile 2009, decisione n. 49194, punto 46, consultabile sul sito web [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

247 D.R.C. F.I.F.A., *Lens v. Chelsea & Kakuta*, decisione del 4 Settembre 2009.

trasferimento internazionale per due periodi di tesseramento, poichè aveva indotto il giocatore a recedere senza giusta causa dal vincolo contrattuale in vigore con la società francese.

In sede di appello al T.A.S., l'applicazione di queste sanzioni fu sospesa in attesa dell'emissione della decisione.

Durante lo svolgimento del processo, tuttavia, le parti sono pervenute ad una composizione bonaria della lite, raggiungendo un accordo transattivo basato sulla rilevata invalidità del contratto che legava il club francese e il giocatore, accordo ratificato dal T.A.S., il quale ha pertanto revocato le sanzioni disposte in primo grado dal *Dispute Resolution Chamber*.

Nonostante il prematuro epilogo della vicenda, il caso Kakuta rappresenta un chiaro monito nei confronti dei club, in quanto dimostra l'attenzione della F.I.F.A. al tema dei trasferimenti internazionali di giocatori, attraverso una severa applicazione del Regolamento volta a tutelare la stabilità contrattuale ed in particolare l'aggiramento dei divieti sul trasferimento internazionale di minori<sup>248</sup>.

---

248 G. NICOLELLA, op. cit., p. 257.

## **CAPITOLO X**

### **I CRITERI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CAMPO NAZIONALE**

#### **1. La determinazione del risarcimento del danno in caso di recesso ingiustificato da parte delle società**

Dopo aver esaminato, nel capitolo precedente, i criteri previsti dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. in relazione alla determinazione dell'indennità conseguente ad una risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto di lavoro sportivo, in questo capitolo è doveroso soffermarsi ad analizzare la disciplina prevista dal nostro ordinamento sportivo con riferimento al tema del risarcimento danno dovuto dalla parte recedente alla parte lesa a causa della risoluzione senza giusta causa del contratto.

Sembra opportuno, a parer di di scrive, prendere in considerazione separatamente le discipline previste in caso di recesso ingiustificato da parte della società e da parte del giocatore, poiché tali situazioni si differenziano tra loro proprio in relazione alla determinazione dell'indennità dovuta a causa della risoluzione del contratto in assenza di giusta causa.

La prima fattispecie da considerare è quella del recesso ingiustificato da parte della società.

Occorre evidenziare, in primo luogo, che non esiste alcuna disposizione a livello nazionale che regoli espressamente il recesso del contratto non sorretta da alcuna causa giustificatrice del rapporto di lavoro sportivo.

Nonostante la mancanza di una normativa specifica che possa regolare queste situazioni, si può certamente sottolineare che in mancanza di una giusta causa, il recesso viene considerato illegittimo ed implica l'obbligo del risarcimento del danno in favore della parte non inadempiente.

Nello specifico, nel caso in cui il recesso ingiustificato è posto in essere dalla società sportiva, affinché si possa calcolare l'indennità dovuta in favore della parte non inadempiente, è opportuno prendere in considerazione la norma di cui all'art. 1223 c.c., secondo la quale: *“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”*.

Pertanto, nel caso specifico del recesso ingiustificato della società sportiva, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al lavoratore le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto in maniera anticipata. Da tale importo devono, poi, essere dedotti quei proventi che il lavoratore si è procurato o si sarebbe potuto procurare dopo l'avvenuto licenziamento da un'occupazione che ha trovato o che avrebbe potuto trovare usando l'ordinaria diligenza<sup>249</sup>.

## **2. Il recesso ingiustificato del calciatore professionista:**

### **la determinazione convenzionale del danno risarcibile**

Occorre, ora, soffermarsi a considerare il recesso esercitato dal calciatore professionista, valutando quali siano i criteri, in ambito nazionale, per quantificare l'indennità dovuta in favore della parte lesa.

Come già accennato nel precedente paragrafo, il calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito del recesso ingiustificato del calciatore è regolato in modo diverso rispetto a quello previsto per la società che recede.

In primo luogo, è doveroso rilevare che nel caso di recesso ingiustificato da parte del calciatore è più difficile, rispetto all'ipotesi prima descritta, determinare in modo idoneo l'indennizzo dovuto alla parte lesa.

Infatti, nel calcolare la compensazione dovuta, può essere presa in considerazione una gamma di fattori diversi, anche di segno opposto, come ad esempio:

- costo non ammortizzato del giocatore;
- stipendi risparmiati dal club di provenienza;

---

<sup>249</sup> Sul punto, Cass, 10 Novembre 1964, n. 2725, in Mass. giur. lav. , 1965, p. 689.

- le spese sostenute dalla società di provenienza per ingaggiare un sostituto idoneo del calciatore recedente;
- i benefici o i pregiudizi eventualmente derivanti sul piano del rendimento agonistico da una tal sostituzione.

In virtù delle suesposte difficoltà a provare in concreto quali siano i danni che potrebbero derivare alla società (si pensi, peraltro, alle possibili conseguenze sul piano sportivo che una società potrebbe subire in caso di recesso senza giusta causa da parte di un grande campione) non è da escludersi *ex ante* la possibilità di una determinazione convenzionale del danno.

Tale determinazione del danno può avvenire grazie all'utilizzo di strumenti di carattere propriamente civilistico come l'inserimento, nel contratto di lavoro sportivo, di una clausola risolutiva espressa unilaterale invocabile dalla parte che subisce l'inadempimento dell'altra, cui accede una clausola penale *ex art. 1382 c.c.*<sup>250</sup>, oppure della previsione di un recesso convenzionale a favore di una delle parti cui accede una multa penitenziale *ex art. 1373, comma 3 c.c.*<sup>251</sup>.

Nella prima ipotesi, in particolare, le parti convengono che il loro rapporto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta nelle modalità pattuite *ex art. 1456 c.c.*<sup>252</sup>. In tale ipotesi la risoluzione avviene di diritto, se la parte lesa annuncia all'altra di volersi avvalere della clausola.

La risoluzione, dunque, non è automatica, cioè non consegue di diritto al mancato adempimento dell'obbligazione secondo le modalità pattuite, perché, come detto, è necessario che la parte interessata dichiari all'altra che ha intenzione di avvalersi della clausola risolutiva.

Rispetto al momento in cui la clausola è stata pattuita, potrebbe, infatti, essere

---

250 Ai sensi dell'art. 1382 c.c.: *“La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”*.

251 Ai sensi dell'art. 1373 comma 3 c.c.: *“Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”*.

252 Ai sensi dell'art. 1456 c.c.: *“1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 2 In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva”*.

sopravvenuto un interesse del creditore all'adempimento tardivo, interesse che sarebbe deluso se la risoluzione fosse automatica. Pertanto, la prerogativa attribuita dalla legge al creditore di dichiarare la sua intenzione, ha chiaramente la funzione di far salva la fondamentale scelta tra adempimento e risoluzione, prevista dall'art. 1453 c.c.<sup>253</sup>.

Nella seconda ipotesi, invece, i contraenti concordano che uno di essi, nella fattispecie specifica il calciatore, abbia la possibilità di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale, derogando il principio generale della vincolatività del contratto, dietro pagamento di un corrispettivo.

L'art. 1373 prevede, infatti, la possibilità che il contratto sia sciolto per impulso di una delle parti e, quindi, unilateralmente.

Il recesso, dunque, è possibile, data la vincolatività dell'accordo, solo se il relativo potere sia stato attribuito in sede di contratto e può essere esercitato soltanto fino al momento in cui il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

I contraenti possono, inoltre, fissare la prestazione di un corrispettivo per il recesso che, secondo le regole generali, può essere versato anticipatamente (caparra penitenziale), o più comunemente al momento del recesso stesso (multa penitenziale). Ovviamente, in entrambi i casi, non è ravvisabile alcuna analogia con la clausola penale, la quale presuppone un inadempimento che nel caso di specie è escluso in quanto, recedendo, si esercita un diritto potestativo.

La differenza tra le due ipotesi appena descritte risiede nel *quantum* della prestazione di indennizzo: se infatti, in entrambi i casi il soggetto inadempiente può essere obbligato ad una prestazione sostitutiva di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l'obbligazione principale è stata parzialmente eseguita, mentre la multa penitenziale non può subire modifiche, in quanto vale a remunerare la soggezione alla scelta altrui<sup>254</sup>.

---

253 Ai sensi dell'art. 1453 c.c.: “1 Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 2 La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. 3 Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

254 M. DI FRANCESCO, op. cit., p. 56.

Sebbene teoricamente sia sempre possibile per il calciatore professionista risolvere unilateralmente il proprio contratto, è da evidenziare che, concretamente, l'ordinamento sportivo sanziona assai pesantemente il comportamento dell'atleta che recede dal rapporto di lavoro senza giusta causa.

Le federazioni sportive possono, infatti, spingersi fino ad impedire all'atleta di prestare la propria attività nelle competizioni organizzate sotto il proprio controllo mediante il rifiuto del tesseramento presso una nuova società.

In relazione a questo tema, sono da segnalare le significative novità introdotte nel 2011 dall'accordo collettivo per i calciatori di Serie B.

Nello specifico, il comma 2.3 dell'art 2 di detto accordo, a differenza di quello previsto per i calciatori di Serie A che nulla dispone in merito e fermo restando tutte le ipotesi di recesso per giusta causa previste dall'ordinamento sportivo e le conseguenze in termini di risarcimento del danno che subisce la parte inadempiente, disciplina la possibilità in capo alle parti di inserire, all'interno del contratto di lavoro sportivo del calciatore, una clausola che permetta il recesso anticipato del rapporto, a condizione che:

- il diritto di recesso sia reciprocamente concesso;
- la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive;
- il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all'ultima stagione sportiva contrattualmente prevista;
- sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare al momento della sottoscrizione del contratto;
- al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto il ventottesimo anno di età.

Il recesso operato in violazione di queste condizioni, o che non sia sorretto da giusta causa, integrerà, invece, un recesso ingiustificato, con tutte le conseguenze in termini risarcitori e sanzionatori del caso.

È opportuno rilevare che in Spagna, invece, il *Real Decreto 1006/1985*, di cui si



tratterà anche nel prosieguo, il quale regola il rapporto di lavoro sportivo, prevede all'art. 13 una serie di cause di scioglimento del rapporto di lavoro riconducibili alla volontà delle parti, distinguendo tra le ipotesi in cui sussista una giusta causa di risoluzione unilaterale ed ipotesi di recesso senza giusta causa.

Nel caso di recesso unilaterale del calciatore senza giusta causa, è previsto l'obbligo di versare un'indennità che, in assenza di accordo tra le parti, è determinata nel suo ammontare dal giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 16 del *Real Decreto*.

Sulla base di tale norma si ritiene legittimo apporre nei contratti di lavoro sportivo spagnoli una clausola di risoluzione che preveda il pagamento di una multa penitenziale come corrispettivo dell'anticipato ed ingiustificato recesso<sup>255</sup>.

Il problema che concerne le conseguenze derivanti da un'ingiustificata risoluzione unilaterale del contratto, è stato anche affrontato in Brasile per mezzo dell'introduzione della legge n. 12.395/2011 di riforma della legge n. 9.615/1998.

Nello specifico, tale legge impone, in corrispondenza dell'art. 28, l'obbligo in capo alle parti di inserire nel contratto di lavoro due clausole, definite rispettivamente *clausola indenizzatoria desportiva* e *clausola compensatoria desportiva*.

In particolare, la *clausola indenizzatoria desportiva* è prevista in favore della società sportiva ed ha effetto nell'ipotesi di trasferimento dell'atleta presso un'altra società, nazionale o internazionale, durante la vigenza del contratto e nel caso di ritorno all'attività sportiva professionista presso un'altra società sportiva entro trenta mesi, e comporta il pagamento da parte dell'atleta e della nuova società, solidalmente tra loro, di un corrispettivo liberamente pattuito dai contraenti e determinato nel contratto di lavoro nel rispetto delle condizioni indicate espressamente nella legge stessa.

La *clausola compensatoria desportiva*, invece, è prevista in favore dell'atleta ed ha effetto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge tra le quali, ad esempio, quella di morosità nel pagamento della retribuzioni superiore a tre mesi, e quella di dispensa immotivata dell'atleta.

---

255 M. T. SPADAFORA, op. cit., p. 216.

Anche il valore di detta clausola, come la precedente, è liberamente concordato tra le parti, nel rispetto dei parametri offerti dalla stessa legge, e determinato nel contratto di lavoro sportivo.

## CAPITOLO XI

### COMPARAZIONE CON ALTRI ORDINAMENTI SPORTIVI IN TEMA DI RISARCIBILITÀ DEL DANNO IN CASO DI RISOLUZIONE SENZA GIUSTA CAUSA

#### **1. Il problema del danno risarcibile affrontato in Spagna: la previsione del *Real Decreto 1006/1985***

Dopo aver valutato nei capitoli precedenti il problema della risarcibilità del danno conseguente alla risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto sportivo, affrontato in primo luogo, dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. a livello internazionale ed, in secondo luogo, dalla disciplina italiana vigente, è opportuno, per concludere in modo soddisfacente questo tema, considerare come è stato affrontato tale problema nei diversi paesi europei, al fine di evidenziare possibili differenze di disciplina con la normativa internazionale e quella italiana.

La prima nazione europea da prendere in considerazione è la Spagna, che attraverso l'introduzione del *Real Decreto 1006/1985*, di cui si è già potuto accennare in precedenza, ha tentato di risolvere le problematiche nascenti dalla significativa difficoltà di quantificare in modo corretto l'indennità dovuta a seguito della risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto di lavoro sportivo.

Innanzitutto questa normativa prevede all'art. 13 una serie di cause di scioglimento del rapporto di lavoro riconducibili alla volontà delle parti, distinguendo tra le ipotesi in cui sussista una giusta causa di risoluzione unilaterale ed ipotesi di recesso senza giusta causa.

Nello specifico, nel caso di recesso unilaterale dello sportivo senza giusta causa l'art. 16 del *Real Decreto 1006/1985* prevede al comma 1 che “*la extincion del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dara a este*

*derecho, en su caso, a una indemnizacion que en ausencia de padio al respecto fijara la Jurisdiccion Laboral en funcion de las circunstancias de orden deportivo, perjuicioque que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demàs elementos que el juzgador considere estimable.*

*En el supuesto de quel el deportista en el plazo de un ano desde la fecha de extincion contratase sun servicios con otro club o entidad deportiva, estos seràn responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias senaladas”, mentre al comma 2 dispone che “la resolucion del contrato solicitada por el deportista profesional, fundada en alguna de las causas senaladas en el articulo 50 del Estatuto del los Trabajadores producirà los mismos efectos que el despido improcedente sin readmission”.*

Pertanto, attraverso queste previsioni, nel caso di recesso unilaterale dello sportivo senza giusta causa, è previsto l'obbligo in Spagna di versare un'indennità che, in assenza di accordo tra le parti, è determinata nel suo ammontare dal giudice del lavoro in ragione di una pluralità di criteri.

Sulla base di tale norma, dunque, si ritiene legittimo apporre nei contratti di lavoro subordinato sportivo una clausola di risoluzione che preveda il pagamento di una multa penitenziale come corrispettivo della risoluzione unilaterale ingiustificata.

Per la dottrina spagnola, la previsione di questo diritto è un presupposto imprescindibile, poiché l'impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro costituirebbe un grave limitazione alla libertà ed autonomia contrattuale del lavoratore<sup>256</sup>.

La *ratio* seguita nella previsione del Legislatore spagnolo del 1985 consisteva, quindi, nella volontà di conciliare la libertà contrattuale del professionista sportivo e gli interessi economici della società che si vedeva privata dell'atleta, riconoscendo al calciatore il diritto alla risoluzione del contratto e al club il diritto ad ottenere un indennizzo per il pregiudizio subito<sup>257</sup>.

Inoltre è importante evidenziare che spesso le clausole di risoluzione di cui si discorre vengono chiamate anche “clausole di rescissione”, ma tale definizione

---

256 In tal senso, M. CARDENAL CARRO, *Deporte y derecho. Las relaciones laborales del deporte profesional*, Universidad de Murcia Ed., 1996, p. 267.

257 M. DI FRANCESCO, op. cit., p. 54.

rispetto all'ordinamento italiano è chiaramente erronea, poiché il Codice Civile italiano prevede la rescissione in due sole ipotesi, che esulano completamente dalla fattispecie in esame: nel caso del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.) e in quello di contratto concluso in stato di bisogno (art. 1448 c.c.).

In definitiva, queste clausole di risoluzione possono definirsi come quei patti, stabiliti tra un calciatore professionista ed una società sportiva, grazie alle quali viene determinato l'importo che riceverà il club sportivo come indennizzo, nel caso il cui il rapporto di lavoro sportivo si estingua per volontà del professionista.

Per quanto riguarda la natura giuridica di tali clausole, la dottrina maggioritaria spagnola tende a considerarle alla stregua delle clausole penali, ai sensi dell'art. 1152 del *Código Civil*<sup>258</sup>, collegandole ai patti di permanenza dei contratti lavorativi; questo implica che soltanto i Tribunali hanno la possibilità di modificare la somma pattuita quando l'obbligazione sia stata compiuta dal debitore solo in parte o erroneamente. Pertanto, quando una clausola viene dichiarata nulla, il resto del contratto rimane in vigore ed il vuoto creato, cioè l'importo della clausola di risoluzione, viene regolato secondo precetti giuridici adeguati, ai sensi dell'art. 9 del *Estatuto del los Trabajadores*<sup>259</sup>.

Un'altra corrente dottrina, avallata dalle sentenze del Tribunale superiore di giustizia della Galizia<sup>260</sup> e della Catalogna<sup>261</sup>, riconoscendo alla clausole di risoluzione una natura strettamente contrattuale, le riconduce alle clausole convenzionali, ex art. 1255 del *Código Civil*<sup>262</sup>, e le attribuisce carattere obbligatorio

258 Ai sensi dell'art. 1152 del *Código Civil*: “*En las obligaciones con cláusola penal, la pena sustituirá a la indemnización de danos y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado. Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme a las disposiciones del presente Código*”.

259 In particolare, ai sensi dell'art. 9 del *Estatuto del los Trabajadores*: “*1. Si resultase nula sólo una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el número uno del artículo tercero de esta Ley. Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, la jurisdicción competente que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones. 2. En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente an un contrato válido*”.

260 *Tribunal Superior de Galicia, sentencia 139/00.*

261 *Tribunal Superior de Cataluña, sentencia 323/02.*

262 Nello specifico, l'art. 1255 del *Código Civil* spagnolo prevede che: “*Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusolas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral, ni al orden público*”.

eccetto i casi di manifesto abuso di diritto<sup>263</sup>.

Inoltre, le clausole di risoluzione hanno causato, oltre i problemi dottrinali circa la loro natura giuridica, anche problemi applicativi circa la loro reale portata.

Infatti la disciplina di cui all'art. 16 del *Real Decreto 1006/1985* cominciò fin da subito a mostrare effetti alterati poiché in seguito al clamore suscitato da trasferimenti di celebri calciatori come ad esempio il discusso trasferimento del brasiliano Ronaldo dalla squadra spagnola del Barcellona F.C. al F.C. Internazionale, la cui vicenda verrà considerata nel prosieguo, sono state poste clausole di risoluzione con penali molto elevate, spesso manifestamente sproporzionate.

Attraverso l'apposizione di tali clausole si tendeva, quindi, più che a prevedere un indennizzo per il club cedente, a dissuadere le società interessate ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore o a ottenere somme elevatissime nel caso di trasferimento, configurando, secondo parte della dottrina spagnola<sup>264</sup>, un abuso di diritto da parte delle società<sup>265</sup>.

In altre ipotesi, invece, l'indennizzo determinato non rispecchiava effettivamente il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore, poiché, venendo la somma stabilita *ab origine* del rapporto contrattuale, non risultava prevedibile, di frequente, il successivo processo di maturazione dell'atleta, il conseguente miglioramento delle prestazioni e l'aumento del loro valore di mercato.

In questi casi, quindi, spesso riferiti a calciatori appena promossi in prima squadra e provenienti dai settori giovanili, la somma pattuita come indennizzo si è rivelata troppo esigua per il valore del giocatore, permettendo la rottura unilaterale del rapporto contrattuale in un modo tale da recare un pregiudizio alle società che avessero formato l'atleta<sup>266</sup>.

Di questa serie di problematiche applicative cui sono portatrici le clausole di risoluzione, verrà dato ampio spazio nei prossimi paragrafi.

---

263 M. ALESSI, op. cit., p. 212.

264 In tal senso, T. SALA FRANCO, *La nueva regulacion laboral de los deportistas profesionales*, in *Actualidad laboral*, 1985, p. 2048.

265 F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista nel Regolamento F.I.F.A.*, p. 2.

266 M. DI FRANCESCO, op. cit., p. 55.

## **1.1 La forzatura dell'art. 16 del *Real Decreto 1006/1985*: il caso Ronaldo**

Per valutare nel miglior modo la portata applicativa delle clausole di risoluzione spagnole è opportuno prendere in considerazione la vicenda del calciatore brasiliano Ronaldo che nel 1997 ha scaturito numerose discussioni in dottrina.

In particolare, il giocatore brasiliano aveva stipulato con la società spagnola F.C. Barcellona un contratto fino al 30 Giugno 2004, ma decise di lasciare la compagine catalana alla fine della stagione sportiva 1996/1997 per accasarsi alla squadra italiana F.C. Internazionale.

Il club spagnolo, però, non diede il proprio consenso a tale trasferimento, ed impose a Ronaldo di versare l'importo previsto da una clausola inserita nel proprio contratto, la più volte citata clausola di risoluzione. Tale clausola era formulata nel contratto stipulato da Ronaldo con il Barcellona nel seguente modo: *“la risoluzione del precedente contratto si produrrà per scadenza del termine convenuto, e in questo caso, se il giocatore deciderà di concludere un nuovo contratto con un altro club, il Barcellona F.C. avrà diritto a percepire un compenso per la preparazione e la formazione data al giocatore, conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente. Il contratto potrà estinguersi, prima della scadenza del termine convenuto, per qualsiasi causa prevista dalla legislazione applicabile. Se l'estinzione del vincolo fosse dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della decorrenza dei termini del presente contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore dovrà indennizzare il club con 4000 milioni di pesetas da versarsi in un'unica soluzione se l'estinzione in oggetto dovesse avvenire prima del 30 Giugno 2001, con 2000 milioni di pesetas dal 1 Luglio 2001 al 30 Giugno 2002, con 1700 milioni di pesetas dal 1 Luglio 2002 al 30 Giugno 2003, con 1400 milioni di pesetas dal 1 Luglio 2003 al 30 Giugno 2004”*.

Tale clausola, come già detto in precedenza, trova la sua origine nel *Real Decreto spagnolo n. 1006/1985*, il quale, al già citato all'art. 13, che prevede le cause di estinzione del contratto, fa esplicito riferimento alla *voluntad del deportista*.

Invece l'art. 16 di detta normativa spagnola, anch'essa considerata nel paragrafo

precedente, al comma 1 disciplina espressamente la clausola di risoluzione, presente, come già detto, anche nel contratto di Ronaldo.

È opportuno sottolineare che molto spesso l'importo dell'indennità dovuta è preventivamente stabilito dalle parti nel contratto.

Nel caso in cui questo ammontare non fosse stabilito contrattualmente dalle parti, la società lesa dalla risoluzione unilaterale anticipata del calciatore professionista, ha comunque la possibilità di agire in giudizio, rimettendo la determinazione dell'indennità al giudice del lavoro.

È importante ribadire che, secondo la dottrina spagnola, la possibilità di estinzione *ante tempus* del contratto di lavoro sportivo è giustificata solo dall'incoercibilità della prestazione degli sportivi professionisti, che non possono essere costretti ad adempiere in natura, per il carattere personalissimo della prestazione sportiva oggetto del loro rapporto di lavoro; per questo motivo è prevista la determinazione di un'indennità sostitutiva dell'adempimento coattivo, che garantisce sia la posizione del club, danneggiato per l'inadempimento, sia quello dello sportivo, che è libero in qualsiasi momento di cambiare la propria squadra, risolvendo il proprio contratto di lavoro attraverso il solo pagamento dell'indennità prevista.

Il contratto si considera, pertanto, estinto dal momento della manifestazione della volontà, espressa o tacita, del giocatore di risolverlo, essendo il pagamento dell'indennità solo una conseguenza e non una condizione de recesso<sup>267</sup>.

Inoltre, bisogna evidenziare che secondo la dottrina spagnola il recesso è un istituto di carattere generale, applicabile anche in caso di mancata espressa previsione delle parti nel contratto.

In particolare, il controverso trasferimento di Ronaldo all'Inter presenta delle caratteristiche peculiari che meritano di essere analizzate nello specifico.

Infatti l'Inter, il 25 Giugno 1997, al fine di formalizzare il trasferimento del campione brasiliano, richiese, per mezzo della F.I.G.C., alla Reale Federazione Spagnola di calcio, il CIT, ossia il Certificato Internazionale di Trasferimento, con contestuale versamento a favore della squadra catalana di 4000 milioni di pesetas a titolo di multa penitenziale, pari all'importo previsto nel contratto di Ronaldo in caso di

---

<sup>267</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 184.



recesso da parte del giocatore.

La Federazione spagnola, tuttavia, a causa della contestazione del Barcellona, rifiutò di concedere alla società neroazzurra tale certificato.

In particolare, il Barcellona sostenne che la clausola invocata da Ronaldo per risolvere il suo contratto era valida soltanto sul territorio spagnolo, e, pertanto, non poteva essere richiesta per un trasferimento internazionale ed affermò anche di non essere stata correttamente informata dall'Inter della trattativa in corso tra la società milanese ed il giocatore brasiliano, in violazione delle norme di cui all'art. 13 del Regolamento.

L'Inter, a questo punto, si rivolse alla Commissione per lo Statuto, la quale stabilì che il contratto di Ronaldo con la società catalana era effettivamente risolto e chiese ai due club di concordare un importo da pagarsi entro una data precisa, tenendo in debito conto anche della significativa somma già versata dal club italiano, in nome e per conto di Ronaldo come risarcimento per il pregiudizio arrecato.

Tuttavia, dato che le due squadre non riuscirono a raggiungere un accordo circa la quantificazione dell'importo aggiuntivo dovuto alla società catalana, l'Inter propose appello innanzi al Comitato Esecutivo della F.I.F.A., contro la già citata decisione, nella parte in cui obbligava il club italiano a pagare un'indennità di preparazione e formazione.

In veste di giudice d'appello, il Comitato Esecutivo della F.I.F.A. condannò l'Inter al pagamento nei confronti del Barcellona di una somma ulteriore, oltre a quella già versata al club spagnolo pari all'importo previsto nel contratto di Ronaldo per il recesso *ante tempus* da parte del calciatore.

È doveroso sottolineare che l'Inter, nel tentativo di aggiudicarsi le prestazioni sportive del campione brasiliano, violò diverse norme di diritto sportivo.

In primo luogo, infatti, la società italiana violò l'art. 12 comma 1 del Regolamento, il quale prevede espressamente che un giocatore professionista ha la possibilità di concludere liberamente un contratto con un altro club quando:

- il contratto che lo lega al suo club di appartenenza viene risolto da una delle parti contraenti per giusta causa;

- il contratto che lo lega al suo club di appartenenza è scaduto o scada entro sei mesi;
- il contratto che lo lega al suo club di appartenenza è stato risolto consensualmente dalle parti contraenti.

Un'altra normativa trasgredita dall'Inter nella trattativa per il trasferimento di Ronaldo, è quella di cui all'art. 12 comma 4 del Regolamento, la quale esclude la possibilità di un regolare trasferimento di un giocatore durante il periodo di validità del suo contratto, sempre che non sia stato trovato un accordo di trasferimento dell'atleta da parte club cedente ed il nuovo club.

Inoltre, l'Inter sembra aver violato anche le disposizioni previste dall'art. 13 del Regolamento, il cui comma 1, in particolare, stabilisce che un nuovo club, il quale vuole acquisire le prestazioni sportive di un calciatore professionista, debba obbligatoriamente, prima di trattare il trasferimento con il giocatore, informare per iscritto il club di appartenenza.

Infatti, posto che il recesso di Ronaldo era stato determinato proprio dalla volontà del giocatore di trasferirsi all'Inter, si può presumere che le trattative con il club italiano fossero state avviate prima del recesso stesso e senza informare il Barcellona.

In conclusione, la disciplina contenuta nel Regolamento conferma in toto i sospetti dell'irregolarità del trasferimento di Ronaldo all'Inter e induce a ritenere che tale giocatore, pur avendo risolto il suo contratto con il Barcellona, avvalendosi della clausola di recesso in esso contenuta, non avrebbe potuto trasferirsi ad un club appartenente ad altra associazione nazionale<sup>268</sup>.

Inoltre è opportuno analizzare l'indennità di promozione e/o formazione prevista nel Regolamento, indennità che l'Inter, peraltro, riteneva di aver già pagato, poiché già inclusa nella multa penitenziale precedentemente versata.

Nello specifico, l'indennità di promozione e/o formazione è disciplinata dall'art. 14 comma 1 del Regolamento, secondo cui, quando un giocatore professionista conclude un contratto con un nuovo club, il suo vecchio club ha diritto ad un'indennità di promozione e/o formazione, indipendentemente da quale sia stata la

---

<sup>268</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 185.

causa di risoluzione del contratto.

È opportuno sottolineare che la F.I.F.A. nel Marzo 1997<sup>269</sup>, aveva modificato il suddetto Regolamento nella parte inerente alle indennità di promozione e/o formazione.

Nello specifico, in base a tale modifica non sarebbero state più dovute indennità per il trasferimento di calciatori extraeuropei se tale trasferimento era avvenuto in Stati Membri dell'Unione Europea. In definitiva, attraverso questa modifica regolamentare la F.I.F.A. ha voluto che la disciplina dei trasferimenti propria dei calciatori cittadini extraeuropei fosse equiparata quella dei cittadini europei.

Tuttavia la F.I.F.A., rimandò l'entrata in vigore di tale modifica, inizialmente prevista per il Giugno del 1997, all'Aprile del 1999<sup>270</sup>.

Per questo motivo la società milanese, poiché richiese il Certificato Internazionale di Trasferimento per Ronaldo nel Giugno 1997, fu obbligata al pagamento dell'indennità di promozione e/o formazione nei confronti del Barcellona.

Tuttavia, l'Inter sostenne che la pretesa del club catalano al pagamento dell'ulteriore indennità, fosse già stata soddisfatta attraverso il pagamento della multa penitenziale prevista dalla clausola di risoluzione contenuta nel contratto di Ronaldo, anche per l'assenza, all'interno del contratto, di alcun riferimento ad un'ulteriore indennità di formazione e/o promozione da versare in caso di risoluzione contrattuale da parte del calciatore<sup>271</sup>.

Per risolvere la questione è sufficiente analizzare la natura delle due indennità.

La multa penitenziale trova la sua origine nel comma 1 dell'art 16 del *Real Decreto 1006/1985*; essa è riconosciuta dalla dottrina spagnola come un'indennità sostitutiva dell'adempimento coattivo, diretta a garantire sia la posizione del club, danneggiato per l'inadempimento, sia quello dello sportivo, che è libero in qualsiasi momento di cambiare la propria squadra risolvendo il proprio contratto di lavoro attraverso il solo pagamento dell'indennità<sup>272</sup>.

---

269 Nello specifico, si fa riferimento alla circolare F.I.F.A. del 27 Marzo 1997, n. 611.

270 In particolare, si fa riferimento alla circolare F.I.F.A. del 4 Giugno 1997, n. 616, con la quale la F.I.F.A. volle concedere alle società calcistiche un periodo transitorio di due anni in cui sarebbero restatesi in vigore le vecchie norme.

271 A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, in Riv. Dir. Sport., 1998, p. 210.

272 L. COLANTUONI, op. cit., p. 186.

L'indennità di promozione e/o formazione, invece, è prevista dal Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori ed ha una funzione simile a quella attribuita alle altre indennità inserite nei diversi ordinamenti europei in seguito all'abolizione del vincolo sportivo. In particolare, essa ha lo scopo di compensare le società per le spese sostenute per la formazione e l'addestramento dell'atleta professionista, nel caso in cui dopo la scadenza egli stipuli un nuovo contratto con un altro club.

Dall'esame di queste due indennità, si può dedurre che l'obbligo di pagamento di un'indennità di promozione e/o di formazione non possa essere considerata già assolto con il pagamento della multa penitenziale.

Infatti, le due indennità si differenziano per l'ordinamento che le prevede, la funzione, e i soggetti interessati, che sono i due club nel primo caso, il giocatore ed il suo vecchio club nel secondo.

All'Inter, quindi, non rimase altra soluzione che versare l'ulteriore somma dell'indennità di formazione e/o promozione, per poter finalmente depositare il contratto del campione brasiliano Ronaldo<sup>273</sup>.

## **1.2 La predeterminazione di un'indennità eccessiva: la giurisprudenza del *Tribunal Supremo***

Come si è già potuto anticipare precedentemente, la disciplina di cui all'art. 16 del *Real Decreto 1006/1985*, poco dopo la sua introduzione, cominciò ad evidenziare effetti distorsivi, poiché in seguito al clamore suscitato dai trasferimenti di alcuni famosi calciatori, tra cui Ronaldo, della cui controversa vicenda di trasferimento si è trattato nel paragrafo precedente, sono state poste clausole di recesso con penali molto elevate, spesso manifestamente sproporzionate.

Così o le clausole finivano per essere talmente elevate che, più di un indennizzo, risultavano finalizzate a dissuadere le società concorrenti ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore o a ottenere somme molto elevate nel caso del trasferimento, oppure, come nei casi di calciatori provenienti dai settori giovanili, talmente esigue

---

<sup>273</sup> L. COLANTUONI, op. cit., p. 187.

da non riflettere concretamente il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore<sup>274</sup>.

In quest'ultimo caso la clausola di risoluzione permetteva la rottura unilaterale del contratto con conseguente pregiudizio per le società che avevano formato il giocatore professionista, poiché, venendo stabilite *ab origine* del contratto, non potevano prevedere l'eventuale miglioramento delle prestazioni sportive del calciatore.

Un primo caso di significativa importanza in relazione a questo tema, attiene alla vicenda che ha riguardato nel 1998 il calciatore Oscar Tellez e le società spagnole Pontevedra F.C. e Deportivo Alaves S.A.D.

Tellez era tesserato per la società Pontevedra F.C. in virtù di un contratto di prestazione sportiva stipulato per le stagioni 1996/1997 e 1997/1998, nel quale era inserita una clausola di risoluzione che permetteva al calciatore di recedere unilateralmente dal contratto verso il pagamento di 15 milioni di pesetas.

Il calciatore, ancora sotto contratto, assunse la residenza a Vitoria, sede del Deportivo Alaves, e, ricorrendo alle disposizioni previste dal Regolamento organico della *Real Federacion Espanola de Futbol* (R.F.E.F.), ottenne l'autorizzazione federale per l'incorporazione al club del suo nuovo domicilio, firmando un contratto d'ingaggio con il Deportivo Alaves.

Il Pontevedra, a questo punto, presentò ricorso, nel Marzo 1998, sia contro il calciatore sia contro il Deportivo Alaves, chiedendo la corresponsione dei 15 milioni di pesetas fissati come indennizzo in caso di recesso unilaterale dal contratto di lavoro del calciatore. Il tribunale di Pontevedra<sup>275</sup>, investito del giudizio sul caso, accolse la domanda del club locale, ma ridusse notevolmente la somma da corrispondere da parte del calciatore, o in via sussidiaria dal Deportivo Alaves, fino a 3 milioni di pesetas.

In particolare, dalle motivazioni di tale provvedimento, si può dedurre che tale decisione sia scaturita dalla visione della clausola di risoluzione come clausola penale.

Pertanto, il giudice di Pontevedra, nel respingere, l'argomentazione del calciatore che

---

274 M. ALESSI, op. cit., p. 212.

275 *Juzgado de lo Social n. 1 de Pontevedra, sentencia 341/98*, consultabile sul sito web [www.iusport.es](http://www.iusport.es).

sosteneva che il recesso fosse avvenuto per giusta causa, inquadrò lo scioglimento del contratto di lavoro nella fattispecie prevista dall'art. 16 del *Real Decreto 1006/1985*, dunque come recesso unilaterale senza giusta causa.

Nel considerare la clausola di risoluzione come clausola penale, il giudice decise di ritenere applicabile la disciplina ordinaria del *Código Civil* spagnolo, nello specifico dell'art. 1154, simile all'art. 1384 del Codice Civile italiano, che consente al giudice di modificare equamente la penale quando l'obbligazione principale sia stata almeno in parte adempiuta. Per questo motivo Tellez fu condannato a corrispondere 3 milioni di pesetas al Pontevedra quale indennizzo del recesso unilaterale del contratto di lavoro, con la responsabilità sussidiaria del Deportivo Alaves<sup>276</sup>.

Tale sentenza, indipendentemente dal dibattito sulla qualificazione dell'indennizzo come clausola penale, è da considerarsi un precedente importante, visto che ha costituito la prima modifica della somma stabilita come clausola di risoluzione da parte di un giudice<sup>277</sup>.

Il giudice di secondo grado del *Tribunal Superior de Justicia de Galicia*, davanti al quale entrambe le parti presentarono ricorso contro la sentenza pronunciata dal giudice di Pontevedra, non condivise tale orientamento, sostenendo invece che la clausola di risoluzione doveva intendersi come una multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. La decisione del giudice di secondo grado revocò, pertanto, la sentenza del giudice di Pontevedra, sancendo l'obbligo a carico del calciatore, e in via sussidiaria, del Deportivo Alaves, di corrispondere la somma di 15 milioni di pesetas pattuiti come indennizzo per il recesso unilaterale di Tellez.

Il giudice motivò tale decisione a causa dell'impossibilità di applicare l'art. 1154 del *Código Civil* al caso in questione, in quanto, dando la possibilità alla parte debitrice di liberarsi dall'obbligazione pagando la penale, viene a configurarsi un'obbligazione facoltativa e non il concetto convenzionale di penale.

Dunque, è da osservare, alla luce del caso, come il dibattito nell'ordinamento spagnolo sulla natura della clausola di risoluzione si sia orientato, non senza correnti di parere opposto, verso l'ipotesi base di recesso convenzionale, cui accede una multa

---

276 M. DI FRANCESCO, op. cit., p. 57.

277 F. MENICHINI, op. cit., p. 2.

penitenziale<sup>278</sup>.

Inoltre, merita di essere presa in considerazione anche la più recente pronuncia del *Tribunal Supremo* del 12 Maggio 2008, che respinse il ricorso in Cassazione *para la unificaciòn de la doctrina* proposto dal giocatore Iban Zubiaurre, dalla Real Sociedad SAD e dall'Athletic Club di Bilbao.

Nello specifico della vicenda, la squadra spagnola della Real Sociedad ed il calciatore Iban Zubiaurre, proveniente dal settore giovanile della squadra, sottoscrissero in data 1 Luglio 2004, un contratto annuale con opzione per il club di prolungarlo fino al 30 Giugno 2006. Inoltre, nel contratto venne anche inserita a favore del giocatore la possibilità di recedere unilateralmente per la somma di Euro 30.000.000,00.

Tuttavia, in data 1 Luglio 2005, mentre la Real Sociedad aveva esercitato il suo diritto di opzione, il giocatore si accordò con l'Athletic Club di Bilbao. Per questo motivo, la Real Sociedad ricorse in giudizio esigendo il pagamento della somma stabilita nella clausola di risoluzione.

Occorre sottolineare che sia la sentenza di istanza che quella di *suplicaciòn*, confermate anche dalla sentenza del *Tribunal Supremo*, dichiararono la clausola abusiva in quanto:

- la somma stabilita nel contratto per la risoluzione unilaterale del calciatore era manifestamente eccessiva poiché, al momento della sottoscrizione, il calciatore aveva solo 22 anni e ricopriva un ruolo secondario nella formazione della squadra. Infatti, giacché la stessa clausola di risoluzione presente nel contratto di Zubiaurre era stata stabilita per tutti i giocatori della c.d. “seconda squadra” del club indicava come, in realtà, non vi fosse un accordo tra le parti contraenti quanto, invece, un'imposizione da parte del club;
- si presupponeva una chiara violazione del principio di equivalenza e uguaglianza tra le parti poiché non fu inserita nel contratto alcuna clausola riguardante il caso nel quale fosse stato il club a rescindere unilateralmente

---

278 M. DI FRANCESCO, op. cit., p. 58.

dalle prestazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del *Real Decreto 1006/1985*;

Il *Tribunal Supremo* decise di quantificare l'importo della clausola di risoluzione in Euro 5.000.000,00 invece dei 30.000.000,00 previsti nel contratto del calciatore, poiché prese in considerazione come punti di riferimento:

- la retribuzione del professionista, in quanto c'era una netta sproporzione tra somma della clausola e salario del calciatore;
- il costo del lavoratore. Infatti l'importo della clausola non teneva conto del fatto che il calciatore, arrivando dalle giovanili, riduceva il costo di formazione per il club;
- la situazione lavorativa di professionisti della stessa categoria;
- il nome ed il prestigio del club.

Questa sentenza riaccese il dibattito riguardante la validità delle clausole di risoluzione dei professionisti visto che, nonostante altri Tribunali si fossero espressi al riguardo in altre circostanze, come ad esempio il caso Tellez già citato in precedenza, mai avevano modificato la cifra pattuita nel contratto.

Pertanto, tale sentenza costituisce un precedente significativo in quanto stabilisce che una clausola di risoluzione diventa abusiva quando risulta talmente elevata da pregiudicarne l'effettiva applicazione.

Per questo motivo, esiste abuso di diritto quando la somma pattuita nella clausola sia tanto elevata da frustrare la possibilità di promozione professionale ed economica dell'atleta perché, da un lato, impedisce ad altri club di trattarne le prestazioni e, dall'altro, obbliga il professionista a rimanere nel club di origine, convertendo la clausola in un vero e proprio diritto di *retención*, pregiudicando, di conseguenza, anche l'art. 35 della Costituzione spagnola che riconosce il diritto costituzionale al lavoro, alla libera scelta della professione o incarico e alla promozione attraverso il lavoro<sup>279</sup>.

---

279 M. ALESSI, op. cit., p. 214.



Pertanto, è opportuno ritenere che le clausole di risoluzione concordate tra un calciatore ed una società sportiva godono, in linea di principio, di piena applicazione, dato anche il carattere sussidiario dei criteri di quantificazione dell'indennizzo, sia nella disciplina spagnola sia nell'ambito internazionale.

Infatti, in una eventuale disputa tra un club ed un calciatore dinanzi un organo di giustizia sportiva internazionale, dunque, in virtù di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A., questo organo avrà l'obbligo di rispettare l'importo stabilito dalle parti come indennità e, soltanto in caso di assenza o di abuso di diritto, avrà la possibilità di stabilire la somma ai sensi del *Real Decreto 1006/1985*.

## **2. La determinazione dell'indennizzo nell'ordinamento sportivo francese**

Per quanto riguarda il tema della risarcibilità del danno conseguente ad una risoluzione senza giusta causa di un contratto sportivo disciplinato nell'ordinamento sportivo francese, occorre innanzitutto sottolineare che solitamente, in Francia, il rapporto di lavoro tra giocatori e società calcistiche è costruito sulla base di contratti a tempo determinato.

In particolare, si prevede, ai sensi dell'art. L. 122-3-8 del Codice del Lavoro Francese che le parti possono recedere unilateralmente da un contratto a tempo indeterminato soltanto in caso di:

- violazione rilevante della controparte contrattuale ( la c.d. “*faute grave*”);
- forza maggiore;
- conclusione, da parte del giocatore, di un contratto a tempo indeterminato.

Pertanto, se il recesso è operato da una delle parti contrattuali al di fuori di questo novero di possibilità previste espressamente dal Codice del Lavoro Francese, il recesso sarà senza dubbio illegittimo e produrrà in capo alla parte recedente l'obbligo di compensare la controparte lesa per i danni subiti a causa del recesso.

In definitiva, il diritto del lavoro francese limita fortemente la possibilità di recedere unilateralmente da un contratto sportivo prima della sua scadenza naturale. Tale limitazione è accentuata ulteriormente dall'orientamento giurisprudenziale prevalente dei Tribunali francesi competenti, i quali, soltanto in poche occasioni hanno riconosciuto il recesso unilaterale come legittimo, propendendo, invece, a compensare attraverso il risarcimento danni la parte che ha subito il recesso.

Tale situazione chiaramente compromette significativamente l'esigenza di mobilità sempre maggiore che chiedono gli atleti nei tempi moderni. Per questo motivo, varie associazioni nazionali sportive francesi hanno introdotto, nei propri regolamenti, cause di risoluzione contrattuale non contemplate dal Codice del Lavoro francese, come ad esempio la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto per l'avverarsi di un evento specifico, diverso dalla forza maggiore.

In tema di compensazione conseguente una risoluzione senza giusta causa del contratto di lavoro calcistico, dunque, l'ordinamento sportivo francese prevede che, se il contratto è terminato per una delle cause contemplate espressamente dall'art. L. 122-3-8 del Codice del Lavoro Francese, nessun tipo di indennizzo sarà dovuto dalla parte recedente, invece, se il recesso è avvenuto per una causa non collegabile alle fattispecie previste dal predetto articolo, la parte recedente avrà l'obbligo di compensare la controparte lesa per la risoluzione contrattuale ingiustificata.

In particolare, se il contratto è violato dal giocatore, la società sportiva avrà diritto ad un indennizzo pari alla realtà del danno sofferto, mentre, se la parte recedente è il club, il calciatore avrà diritto di essere compensato con un'indennità almeno pari alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta fino alla fine naturale del contratto.

Inoltre, è opportuno evidenziare che le parti hanno la possibilità di inserire all'interno di un contratto di lavoro sportivo una “*liquidè clause de dommage*”, al fine di poter predeterminare anticipatamente le conseguenze economiche di un'eventuale risoluzione unilaterale.

Si deve ritenere, tuttavia, che l'ammontare del danno concordato in tale clausola dalle parti contrattuali, è suscettibile di modificazione da parte del giudice competente. Infatti, ai sensi dell'art. 1152 del *Code Civil* francese, il giudice ha la possibilità non solo di ridurre l'importo concordato se ritenuto manifestamente eccessivo, ma ha

anche il potere di aumentare l'indennità dovuta, nel caso il suo ammontare sia considerato eccessivamente basso.

Inoltre, è opportuno sottolineare che le parti hanno la possibilità di inserire all'interno di un contratto di lavoro sportivo una c.d. clausola “*résolutoire*” o “*libératoire*”, al fine di poter recedere unilateralmente dal contratto in virtù dell'avverarsi della condizione posta alla base della clausola stessa, senza il rischio di incorrere nell'obbligo di corrispondere un'indennità alla controparte.

Rientra ad esempio nella previsione di detta clausola, l'accordo contrattuale tra le parti che concede la possibilità al calciatore di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui il suo club di appartenenza sia retrocesso in una divisione inferiore<sup>280</sup>.

### **3. Il calcolo della “*compensation*” nel Regno Unito**

È opportuno prendere in considerazione anche la disciplina prevista nel Regno Unito per quantificare l'indennità dovuta a seguito di una risoluzione unilaterale senza giusta causa di un contratto di lavoro sportivo.

Occorre, in primo luogo, sottolineare che la disciplina della violazione del contratto costituisce nel Regno Unito una parte molto importante del diritto civile britannico.

In generale, una violazione contrattuale si verifica nel momento in cui una parte contrattuale non adempie ai suoi obblighi imposti nel contratto stesso. Tale obbligo può essere espresso, cioè concordato per iscritto o oralmente, o implicito per legge o per statuto.

Qualora la violazione del contratto ha comportato un danno per una delle parti, la controparte inadempiente è tenuta a corrispondere alla parte lesa un risarcimento del danno, al fine di compensare perdite che non siano “troppo remote”, ma strettamente connesse all'inadempimento del contratto.

In particolare, affinché la parte lesa possa essere risarcita adeguatamente dei danni subiti, questi ultimi non possono essersi prodotti in un tempo troppo lontano rispetto alla violazione contrattuale. Infatti tali danni devono essere “*within the reasonable*

---

<sup>280</sup> La giurisprudenza francese è ferma nel ritenere che la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto attraverso la previsione di una “*clause résolutoire*” sussista soltanto in favore del calciatore e non della società sportiva.

*contemplation of the parties*<sup>281</sup>”.

Inoltre, viene richiesto uno stretto nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e i danni sofferti dalla parte lesa.

Pertanto, in caso di una violazione rilevante del contratto sorgerà in capo alla parte inadempiente l'obbligo di corrispondere una “*compensation*” alla controparte contrattuale lesa.

Tale “*compensation*” è valutata nell'ordinamento sportivo britannico attraverso l'utilizzo di vari elementi, adottati anche a livello internazionale dalla previsione dell'art. 17 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori in relazione al caso specifico.

In particolare possono essere ricompresi nel novero di questi elementi, i seguenti fattori:

- il valore residuo del contratto;
- il valore di mercato del calciatore, nel caso in cui la risoluzione sia operata dallo sportivo;
- gli importi investiti dal club di appartenenza per la formazione e la preparazione del calciatore;
- la retribuzione percepita dal calciatore nel nuovo club.

Tali criteri per il calcolo dell'indennità dovuta a seguito della risoluzione del contratto sportivo senza giusta causa sono stati alla base delle richieste delle società protagoniste del *leading case* britannico, ossia il caso Webster.

In sede di giudizio, tuttavia, il T.A.S., non applicò il diritto nazionale del paese interessato (nel caso specifico, il diritto nazionale scozzese) ma ritenne di considerare soltanto la normativa internazionale del Regolamento F.I.F.A.

Per questo motivo, il T.A.S. nella controversia Webster prese in considerazione soltanto alcuni dei criteri suesposti previsti dall'ordinamento sportivo britannico per determinare l'indennizzo dovuto da Webster e dal Wigan, in qualità di responsabile

---

281 P. LOMBARDI, *Compensation in case of breach of contract according to common law principles*, in *Contractual stability in football*, I, 2011, p. 281.

solidale, all'Hearts, come si è già detto ampiamente nei capitoli precedenti.

#### **4. Il calcolo dell'indennità nell'ordinamento sportivo portoghese**

Nella valutazione dei criteri di calcolo dell'indennità dovuta a seguito di una risoluzione unilaterale senza giusta causa, previsti nelle discipline nazionali di altri Paesi, è doveroso menzionare la situazione del Portogallo, poiché esso è una delle poche nazioni europee che si è dotato di una normativa specifica per disciplinare i rapporti di lavoro tra calciatori professionisti e società sportive.

In particolare, si fa riferimento alla legge portoghese n. 28/98<sup>282</sup>, introdotta il 26 Giugno 1998, la quale stabilisce la disciplina applicabile ai contratti di lavoro sportivo dei calciatori professionisti.

Nello specifico, desta particolare interesse il capo V di detta legge che contiene norme specifiche in tema di risoluzione del contratto di lavoro sportivo.

Di significativa importanza è l'art. 26 paragrafo 1 che prevede come cause di cessazione del rapporto lavorativo:

- scadenza naturale del contratto;
- risoluzione consensuale del contratto;
- risoluzione per giusta causa operata dallo sportivo;
- risoluzione per giusta causa operata dal datore di lavoro;
- risoluzione di una delle parte contrattuali durante il periodo di prova.;
- licenziamenti collettivi.

Di notevole interesse è soprattutto l'art. 27 della L. n. 28/98 che disciplina gli obblighi in capo alle parti contraenti in seguito ad una risoluzione unilaterale da parte di una di esse.

In particolare, è opportuno evidenziare la disciplina contemplata dall'art. 27 comma 1, che stabilisce espressamente le ipotesi nelle quali è dovuta sicuramente

---

<sup>282</sup> Successivamente modificata dalla L. n. 114 del 3 Agosto 1999.

un'indennità a seguito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo. Tali ipotesi sono:

- risoluzione contrattuale per giusta causa operata dalla società sportiva;
- risoluzione contrattuale per giusta causa operata dal calciatore professionista;
- risoluzione del contratto senza giusta causa posta in essere dalla società sportiva;
- risoluzione del contratto senza giusta causa posta in essere dal calciatore professionista.

Nello specifico in tutte queste ipotesi contemplate dal comma 1 dell'art. 27 della L. 28/98 la parte contrattuale recedente, avrà l'obbligo di corrispondere alla controparte un indennizzo a causa della violazione contrattuale che ha posto in essere.

In tema di determinazione dell'ammontare dell'indennità dovuta, l'ordinamento sportivo portoghese prevede espressamente che nelle ipotesi suesposte contemplate dall'art. 27 comma 1 della L. 28/98, l'importo dell'indennità non può superare il valore della remunerazione che sarebbe dovuta nel caso in cui il contratto fosse terminato alla sua naturale scadenza.

È opportuno sottolineare, pertanto, che la legge sportiva portoghese pone uno specifico limite all'importo dovuto in caso di risoluzione unilaterale del contratto.

Infatti, secondo la giurisprudenza portoghese, se l'importo dell'indennità superasse il limite stabilito dalla legge, la parte gravata dall'onere del risarcimento avrebbe la possibilità di proporre una domanda di risarcimento al fine di diminuire l'indennità dovuta a quanto previsto dalla L. 28/98.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questo elaborato, si può osservare come, a livello internazionale, grazie alle disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, vengono disciplinate specificamente le ipotesi di risoluzione contrattuale.

In particolare si è visto che, in corrispondenza degli art. 14-15 del Regolamento F.I.F.A., sono disciplinate le fattispecie della risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa e per giusta causa sportiva.

Infatti, l'art. 14 del Regolamento prevede che un contratto può essere risolto da entrambe le parti, senza alcuna conseguenza pregiudizievole nel momento in cui sussista una legittima giusta causa.

Si è potuto rilevare in relazione a questa ipotesi di risoluzione che non è possibile individuare un novero di criteri precisi che legittimano il ricorso alla risoluzione contrattuale per giusta causa, ma serve una valutazione specifica della controversia in modo tale da poter prendere in considerazione tutte le circostanze specifiche e particolari del caso concreto. Bisogna comunque sottolineare che soltanto una violazione degli obblighi contrattuali di una certa rilevanza possono giustificare una risoluzione contrattuale per giusta causa.

In relazione, invece, alla particolare ipotesi di risoluzione contemplata dall'art. 15 del Regolamento F.I.F.A., si è osservato come essa sussista nel momento in cui un c.d. “calciatore affermato” disputi meno del 10% delle partite ufficiali a cui ha preso parte il suo club di appartenenza.

Poste le difficoltà, descritte in questo elaborato, di interpretazione corretta della nozione di “calciatore affermato”, bisogna inoltre evidenziare lo scarso impatto avuto da questa ipotesi di risoluzione dal momento della sua introduzione.

Infatti si è potuto constatare che le ragioni dello scarso utilizzo della giusta causa sportiva come strumento per risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto in vigore sia da ricercare nella circostanza che sia preferibile sia per i club coinvolti sia per il “professionista affermato” la soluzione del trasferimento concordato del calciatore ad un altro club piuttosto che l'apertura di una procedura atta alla

risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva.

In ambito nazionale, invece si è avuto modo di osservare che l'ipotesi di risoluzione del contratto per giusta causa sportiva non è contemplata nell'ordinamento sportivo italiano, nel quale, al fine di una legittima risoluzione contrattuale, si fa riferimento soltanto al diritto dell'atleta alla partecipazione agli allenamenti e alla preparazione atletica e non anche alla partecipazione alle gare ufficiali, come prevede invece il già citato art. 15.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di risoluzione per giusta causa a livello nazionale, si è potuto constatare che, posta l'impossibilità di una tipizzazione di tutte le possibili eventualità idonee ad integrarne la fattispecie, la ricorrenza della giusta causa deve essere accertata caso per caso.

Per quanto invece concerne la fattispecie della risoluzione del contratto senza giusta causa, alla luce di quanto esposto nel presente elaborato, si può ritenere in sostanza che esistono dei problemi applicativi di tale ipotesi sia in ambito internazionale che in quello nazionale.

Infatti in ambito internazionale si è potuta constatare la difficoltà di quantificare l'indennità dovuta dalla parte inadempiente a seguito di una risoluzione senza giusta causa da parte dell'autorità competente, la quale molto spesso ha utilizzato criteri di calcolo diversi per quantificare tale indennità.

In particolare, prendendo in considerazione i casi più rilevanti in merito della giurisprudenza internazionale, si può osservare come il *panel* competente abbia assunto come criterio di calcolo in una circostanza soltanto il valore residuo del contratto (Webster), altre volte ha seguito il principio del “*positive interest*”, ovvero di perseguire la necessità di rimettere la società lesa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'inadempimento del calciatore, prendendo come punto di riferimento per il calcolo della compensazione il valore dei “servizi” del calciatore (Matuzalem), in un'altra controversia ancora, invece, ha considerato i c.d. “*replacement costs*” ossia i costi di sostituzione che ha subito la società sportiva per sostituire il calciatore inadempiente (De Sanctis).

Da questi esempi caratterizzanti, si è potuto pertanto dedurre che l'incertezza dei criteri applicativi dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. sia evidente.



Infatti, sulla base di quanto esposto in questa trattazione, si può sottolineare come il calcolo dell'indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa sia infatti fondato su criteri che sono solo in teoria oggettivi.

Per questo motivo, la dottrina di settore ha cercato di trovare delle soluzioni a questa problematica, in particolare cercando di individuare un criterio chiaro per la quantificazione dell'indennità di risoluzione senza giusta causa posta in essere dal calciatore.

Assecondando tale impostazione, i criteri da adottare potrebbero essere, in chiara alternativa tra loro: il residuo valore del contratto, ossia le retribuzioni mancanti ai sensi del contratto risolto, oppure il valore di mercato del calciatore, individuabile nel lucro cessante, il cui onere probatorio graverebbe sul club.

Un'altra parte della dottrina auspica invece l'obbligo di inserimento all'interno del contratto di lavoro sportivo calcistico di una clausola *buy-out* che determini quanto dovuto a titolo di indennità in caso di risoluzione senza giusta causa.

Tale eventualità è già conforme alle previsioni dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. in vigore, il quale, infatti, statuisce come criterio principale per l'individuazione dell'indennità l'eventuale pattuizione negoziale circa il valore della stessa effettuata dalle parti.

La determinazione di una siffatta clausola vincola le parti e rende di fatto inapplicabili gli altri criteri dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A.

Si è potuto inoltre osservare che tali clausole sono considerate legittime nella misura in cui il valore pattuito tra le parti rifletta il valore reale del giocatore.

Pertanto si può ritenere che, in virtù della preferenza assegnata dall'art 17 del Regolamento all'inserimento di clausole *buy-out* connesse al valore reale del calciatore all'interno del contratto del professionista, la *ratio* più implicita dell'art. 17 stesso sia quella di garantire alla società sportiva che subisce l'inadempimento il valore di mercato che lo stesso avrebbe ottenuto qualora l'inadempimento posto in essere dal giocatore non avesse mai avuto luogo.

In ambito nazionale, invece, si è potuto accertare che i problemi riguardanti la risoluzione contrattuale senza giusta causa attengono soprattutto alla mancanza nell'ordinamento sportivo di una disposizione specifica che possa regolare la

quantificazione dell'indennità dovuta a seguito di una risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto calcistico.

In particolare si è osservato che nel caso di recesso ingiustificato della società sportiva, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al lavoratore le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto in maniera anticipata, in conformità con l'art. 1223 c.c.

Decisamente più problematica invece si dimostra la compensazione dovuta alla parte lesa a seguito della risoluzione contrattuale senza giusta causa posta in essere dal calciatore professionista.

In questo caso, in virtù delle difficoltà esposte in questa trattazione a provare in concreto quali siano i danni che potrebbero derivare alla società, ad esempio le possibili conseguenze negative che un club potrebbe subire in caso di recesso per giusta causa da parte di un grande campione, non è da escludersi *ex ante* la possibilità di una determinazione convenzionale del danno.

Si è detto inoltre che tale determinazione del danno può avvenire grazie all'utilizzo di strumenti di carattere propriamente civilistico come l'inserimento, nel contratto di lavoro sportivo calcistico, di una clausola risolutiva espressa unilaterale invocabile dalla parte lesa dall'inadempimento della controparte, cui accede una clausola penale *ai* sensi dell'art. 1382 c.c. oppure della previsione di un recesso convenzionale a favore di una delle parti cui accede una multa penitenziale ai sensi dell'art. 1373, comma 3 c.c.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni addotte, si può ritenere che, poste le difficoltà attinenti alla risarcibilità del danno a seguito della risoluzione senza giusta causa di un contratto calcistico sia in ambito nazionale che internazionale, e tenendo debitamente conto dell'esigenza di equilibrio tra l'interesse dell'atleta alla salvaguardia della propria libertà contrattuale e l'interesse del club alla tutela dei propri investimenti societari perseguito dagli organi competenti, le soluzioni avanzate dalla dottrina poc'anzi esaminate possano servire a regolarizzare e a risolvere le problematiche concernenti la risoluzione ingiustificata del contratto calcistico.

## BIBLIOGRAFIA

BARILE P., *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giur. it., 1977.

CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

CARDENAL CARRO M., *Deporte y derecho. Las relaciones laborales del deporte profesional*, Universidad de Murcia Ed., 1996.

CARINGELLA F., *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport, 1994.

CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in Riv. Dir. Sport, 1996.

COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

COLUCCI M., FAVELLA R., *La stabilità contrattuale nei regolamenti F.I.F.A. e nella giurisprudenza rilevante*, in Riv. Dir. ed. Econ. dello Sport, 2011.

COLUCCI M., MAJANI F., *The specificity of sport as a way to calculate compensation in case of breach of contract*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

DE DIOS CRESPO PEREZ J., *il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in Riv. Dir. ed Econ. dello Sport, 2008.

DIAZ J.F., FORTI V., *Compensation in case of breach of contract in France*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

DI FRANCESCO M., *Il recesso ante tempus del contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in Riv. Dir. ed Econ. Sport, 2007.

DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in Riv. Dir. Sport, 1999.

GARRAFFA P., *Il caso-Matuzalem: verso la fine della giustizia sportiva?*, in Riv. Dir. ed Econ. dello Sport, 2012.

GASPARI D., *Non si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici, in ambito calcistico internazionale e nazionale*, Edizioni del Faro, Trento, 2012.

GUIDOLIN R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza contratto*, in Riv. Dir. Sport, 1998.

LAMBRECHT W., *Contractual stability from a club's point of view*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

LOMBARDI P., *Compensation in case of breach of contract according to common law principles*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto ed. regioni italiane S.r.l., Roma, 2 ed., 2011.

MAZZOTTA O., *Una legge per lo sport? - Il lavoro subordinato*, in Foro it, V, 1981.

MEIRIM J.M., *Contractual stability in football and compensation in case of breach of contract in Portugal*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in Riv. Dir. ed Econ. dello Sport, 2005.

MORZENTI PELLEGRINI R., *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

MUSUMARRA L., LUBRANO E., *Dispensa di diritto dello sport*, Università LUISS Guido Carli, 2012.

NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law*, 1988.

NICOLELLA G., *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza*, Altalex Editore, Milano, 2014.

NICOLÒ R., *Struttura giuridica del rapporto di associazione calcistica e i propri giocatori*, Riv Giur. Lav, 1952.

ONGARO O., *Maintenance of contractual stability between professional players and clubs – the FIFA regulations on the status and transfer of players and the relevant case law of the Dispute Resolution Chamber*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori: osservazioni a margine della sentenza Bosman*, in Giust. Civ., I, 1996.

PARRISH R., *Contract stability: the case law of the court of arbitration of sport*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.

PERTA A., *Il caso Ronaldo*, in Riv. Dir. Sport, 1998.

PONS RAFOLS F.X., *Il comitato Internazionale olimpico e i giochi olimpici: aspetti di diritto internazionale*, in Riv. Dir. Sport, 1995.

SACCO R., *Trattato di Diritto Civile – Il Contratto*, Utet, Torino, 2004.

SALA FRANCO T., *La nueva regulacion laboral de los deportistas profesionales*, in *Actualidad laboral*, 1985.

SANINO M., VERDE G., *Il diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2011.

SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

SPERDUTI M., *I regolamenti dei Collegi Arbitrali nel calcio*, in Riv. Dir. ed Econ. dello Sport, Vol. VIII, fasc. 1, 2012.

STINCARDINI R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in Riv. Dir. ed. Econ. dello Sport, 2008.

TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in Giuslavoristi it, 2005.

TOGNON J., *La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale: il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, p. 32-33 in (a cura di) LOMBARDI R. - RIZZELLO S., SCOCA F.G., SPASIANO M.R., *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto e economia*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

- TORTORA M., IZZO C., GHIA L., *Diritto Sportivo*, Utet, Torino, 1998.
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.
- VAN MEGEN W., *Contractual stability from a player's perspective*, in *Contractual stability in football*, I, 2011.
- VESPIGNANI L., *Il rapporto tra il giocatore e la società sportiva*, in Riv. Dir. Sport, 1960.
- VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., II, 1993.
- VIDIRI G., *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in Riv. Dir. Sport, 1999.
- VIDIRI G., *Il contratto di lavoro sportivo*, in Mass. giur. Lav., 2001.
- VIDIRI G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. it. dir. lav., I, 2002.
- VIGORITI V., *Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in Riv. Arb., n.1, 2000.
- VIGORITI V., *L'arbitrato del lavoro sportivo nel calcio*, Milano, 2004.

## SITOGRAFIA

ALESSI M., *La rescissione del contratto del calciatore professionista*, 2011, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it).

COCCIA M., *La risoluzione dei conflitti in ambito sportivo*, consultabile sul sito web [www.iusport.es](http://www.iusport.es).

DE MARCO F. *Il lodo De Sanctis*, 2012, consultabile sul sito web [www.iusport.it](http://www.iusport.it).

[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

FEBBO G., *il recesso unilaterale del calciatore professionista senza giusta causa: normativa internazionale di settore ( Regulations for the status and transfer of players) e criterio di calcolo dell'indennizzo*, 2008, consultabile sul sito web [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com).

[www.fifa.com](http://www.fifa.com).

MENICHINI F., *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento F.I.F.A.*, 2006, consultabile sul sito web [www.consulenzasportiva.it](http://www.consulenzasportiva.it).

MESTO E., *I replacement costs nell'indennità dovuta dal calciatore che recede senza giusta causa ( nota a Lodo T.A.S. 2010/A/2145, De Sanctis/Udinese del 28.02.2011)*, 2011, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it).

MESTO E., *il caso Petkovic/Lazio: il recesso per giusta causa dal contratto con l'allenatore di calcio di Serie A*, n.3, 2013, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it).



NICOLELLA G., *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L. 91/1981*, 2008, consultabile sul sito web [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

NICOLELLA G., *Ordinamento sportivo ed organizzazioni collettive: Federazioni, Leghe, associazioni*, 2009, consultabile sul sito web [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

SCUDERI I., *Caso Catania*, consultabile sul sito web [www.mondolegale.it](http://www.mondolegale.it).

[www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

[www.uefa.com](http://www.uefa.com).

## **GIURISPRUDENZA**

Cass., 4 Luglio 1953, n. 2085, in Foro it, 1961.

Cass., 2 Aprile 1963, n. 811, in Riv. Dir. Sport, 1963.

Cass, 10 Novembre 1964, n. 2725

Cass. S.U., 26 Gennaio 1971, n. 174.

Cass, 11 Febbraio 1978, n. 625.

Cass., 28 Luglio 1981, n. 4845, in Giust. Civ. Mass., 1981.

Cass., sez. lav., 6 Aprile 1990, n. 2889, in Giust Civ Mass, 1990.

Cass., 9 Aprile 1993, n. 4351, in Riv. Dir. Sport, 1993.

Cass., 28 Dicembre 1996, n. 11540 in Riv. Dir. Sport., 1997.

Cass., 12 Ottobre 1999, n. 11462.

Cass, S.U., 11 Ottobre 2002, n. 14530.

Cass. 28 Settembre 2005, n. 18919, in *Riv. dir. ed economia dello sport*, n.3. 2005.

Cass., 23 Febbraio 2004, n. 3545.

Cass., 11 Aprile 2008, n. 9551.

Cass., 12 Maggio 2009, n. 10867.  
Cass., sez. lav., 1 Agosto 2011, n. 16849.  
Cons. Stato, sez. IV, 30 Settembre 1995, n. 1050, in Riv. Dir. Sport, 1996.  
Cons. Stato, sez VI, 10 Ottobre 2002, n. 5442.  
Cons. Stato, 24 Ottobre 2006, n. 6352.  
T.A.R. Sicilia, ord. 29 Settembre 1993, n. 929.  
T.A.R. Lazio, 23 Giugno 1994, n. 1361.  
Corte giust., 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, in Foro it, 1996.  
D.R.C. F.I.F.A., 12 Gennaio 2006, n. 16695.  
D.R.C. F.I.F.A., 10 Agosto 2007, n. 871322.  
D.R.C. F.I.F.A., 28 Settembre 2007, n. 97748.  
D.R.C. F.I.F.A., 2 Novembre 2007, n. 117932.  
D.R.C. F.I.F.A., 15 Febbraio 2008, n. 28195.  
D.R.C. F.I.F.A., 5 Dicembre 2008, n. 128557.  
D.R.C. F.I.F.A., 16 Aprile 2009, n. 49194.  
D.R.C. F.I.F.A., 15 Maggio 2009, n. 59269.  
D.R.C. F.I.F.A., 27 Agosto 2009, n. 89733.  
D.R.C. F.I.F.A., 6 Maggio 2010, n. 510836.  
T.A.S. 2003/A/482, 5 Novembre 2002.  
T.A.S. 2004/A/780, 18 Giugno 2005.  
T.A.S. 2005/A/902, 5 Dicembre 2005.  
T.A.S. 2005/A/ 983-984, 12 Giugno 2006.  
T.A.S. 2006/A/1180, 24 Aprile 2007.  
T.A.S. 2006/A/1192, 21 Maggio 2007.  
T.A.S. 2007/A/1298-1300, 30 Gennaio 2008.  
T.A.S. 2008/A/1517, 23 Febbraio 2009.  
T.A.S. 2008/A/1519-1520, 19 Maggio 2009.  
T.A.S. 2008/A/1644, 31 Luglio 2009.  
T.A.S. 2009/A/1909, 25 Gennaio 2010.  
T.A.S. 2009/A/1880-1881, 1 Giugno 2010.  
T.A.S. 2010/A/2049, 12 Agosto 2010.

T.A.S. 2010/A/2146, 28 Febbraio 2011.

T.A.S. 2010/A/2202, 9 Maggio 2011.

T.A.S. 2013/A/3089, 30 Agosto 2013.